

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI)	»	17
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	18
GIUSTIZIA (II)	»	103
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	111
DIFESA (IV)	»	116
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	121
FINANZE (VI)	»	128
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	196
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	213

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	243
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	257
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	270
AFFARI SOCIALI (XII)	»	280
AGRICOLTURA (XIII)	»	288
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	298
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	308

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. (Esame Testo unificato C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone e C. 1339 Migliore) (Parere alla Commissione VI) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Salvatore CICU.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

(Esame Testo unificato C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone e C. 1339 Migliore).

(Parere alla Commissione VI).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marilena FABBRI, *relatore*, nel riferire sui contenuti del progetto di legge all'esame, che reca disposizioni volte a conferire una delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, si sofferma su quei profili del provvedimento che risultano problematici in relazione agli ambiti di competenza del Comitato per la legislazione. A tal proposito, rileva in primo luogo come sussista un difetto di coordinamento con la normativa vigente che coinvolge le previsioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 1, che, nel porre in

capo al Governo l'obbligo di redigere all'interno della procedura di bilancio due ulteriori rapporti, segnatamente sulla strategia seguita e sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e sulle spese fiscali, non appaiono coordinate con la normativa in materia di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, con la legge n. 196 del 2009. Un difetto di coordinamento interno al testo è invece rinvenibile nell'ambito dell'articolo 1, atteso che, mentre al suo comma 8 si prevede che le clausole di coordinamento con la normativa vigente vengano inserite nei decreti legislativi di cui al comma 1, al successivo comma 9, contraddicendo la precedente previsione, si prevede invece l'adozione, entro lo stesso termine, di uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale dei decreti legislativi emanati. A suo avviso, tra le suddette due alternative, appare preferibile la prima, poiché offre il pregio di garantire l'introduzione di norme già coordinate con l'ordinamento e al contempo esclude il rischio che il decreto legislativo esclusivamente finalizzato al coordinamento non venga mai emanato. Sempre per quanto concerne il coordinamento interno al testo, segnala che l'articolo 7, finalizzato alla semplifi-

cazione del sistema fiscale, potrebbe, in ragione dei suoi contenuti, venire più appropriatamente inglobato nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, che tra i principi e criteri direttivi generali di delega include, alla lettera *b*), anche l'obiettivo della semplificazione.

Relativamente alle disposizioni di delega, osserva innanzitutto che l'articolo 15 autorizza il Governo ad introdurre, con i decreti legislativi previsti all'articolo 1, nuove forme di fiscalità ambientale in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM(2011) 169, del 13 aprile 2011. Trattasi di una disposizione che, a suo avviso, suscita evidenti perplessità, tenuto conto che essa è volta ad annunciare l'introduzione di una nuova tipologia di tributo, da conformare peraltro a principi al momento inesistenti, perché legati al verificarsi di una condizione esterna all'ordinamento, a sua volta incerta, anche perché relativa all'attività di aggiornamento di una direttiva che è da tempo in *standby*. Dà poi conto della presenza di due criteri direttivi consistenti, rispettivamente, nell'adeguamento ai consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale e nell'adeguamento ai più recenti principi, anche di origine giurisprudenziale, stabiliti in sede europea. Nell'evidenziare l'incerta portata normativa di tali criteri, laddove rinviano ad orientamenti di organi, quelli giurisprudenziali, quasi mai del tutto univoci e tra l'altro opinabilmente selezionabili sulla base del criterio temporale utilizzato, fa presente di aver ritenuto che essi dovessero essere oggetto di una specifica condizione volta a segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di un chiarimento sul punto.

Quanto alla formulazione delle norme di delega, osserva che il progetto di legge contiene alcune disposizioni nelle quali i principi e i criteri direttivi appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega, altre nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono eccessivamente generici e, infine, disposizioni

nelle quali i principi e criteri direttivi sono indicati in termini di finalità della delega. Trattasi di una casistica non certo nuova, che anzi si iscrive nel solco di una tendenza legislativa, da tempo in atto, che vede il legislatore delegante dimostrarsi assai timido e titubante all'atto di definire con chiarezza nei suoi aspetti vincolanti le deleghe che attribuisce al Governo.

Formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 282 e abbinata, adottato dalla VI Commissione Finanze come testo base nella seduta dell'8 agosto 2013, e osservato, in via preliminare, che il testo riprende, in buona misura, i contenuti del disegno di legge C. 5291, recante "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita", approvato dalla Camera in prima lettura nello scorcio finale della XVI legislatura;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

esso presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni volte a conferire una delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, sulla base della procedura delineata all'articolo 1, dei principi e criteri direttivi generali indicati nel medesimo articolo, e dei principi e criteri direttivi specifici relativi ai singoli settori oggetto di revisione, contenuti agli articoli da 2 a 15, con l'eccezione dell'articolo 7, che si riferisce ad una generale finalità di semplificazione del sistema;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il testo unificato, all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, delega il Governo ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, "norme dirette a coordinare le norme di attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, e di cui al comma 2 del presente articolo con le

vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, senza invece esplicitare la necessità che siano coordinate con la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) anche le previsioni, contenute all’articolo 3, comma 2, e all’articolo 4, comma 1, che pongono in capo al Governo l’obbligo di redigere due rapporti (sulla strategia seguita e sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell’evasione fiscale e sulle spese fiscali) all’interno della procedura di bilancio;

il testo unificato, all’articolo 15, autorizza il Governo ad introdurre, con i decreti legislativi previsti all’articolo 1, nuove forme di fiscalità ambientale “in conformità con i principi che verranno adottati con l’approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM(2011) 169, del 13 aprile 2011” e, all’ultimo periodo, prevede che “La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell’Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva”. A ciò consegue che l’adozione delle disposizioni delegate in oggetto è condizionata al verificarsi di una condizione incerta ed esterna all’ordinamento, consistente nell’approvazione di una direttiva europea e nel suo recepimento da parte degli Stati membri dell’Unione Europea;

in relazione ai termini per l’esercizio della delega, il testo unificato, all’articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” e, al successivo comma 3, dispone che “Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dovrà essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”, recando una disposizione di cui andrebbe specificata la

portata normativa, non risultando chiaro quali siano le conseguenze che si intendono far discendere dalla mancata deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri nel termine da essa indicato;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

in relazione alla formulazione delle norme di delega, il testo unificato contiene alcune disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l’oggetto della delega; disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono eccessivamente generici e disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi sono indicati in termini di finalità della delega;

quanto alla prima fattispecie, si segnalano, in particolare, l’articolo 4, comma 2 (ove l’oggetto della delega consiste nella riduzione e nella riforma delle spese fiscali che appaiono ingiustificate o superate “ferma restando la priorità di tutela” di una serie di settori); l’articolo 6, comma 1 (ove l’oggetto consiste nella introduzione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra imprese e amministrazione finanziaria); l’articolo 7, in materia di semplificazione, da attuare, tra l’altro, mediante la revisione ed il riordino dei regimi fiscali e degli adempimenti fiscali; l’articolo 12, comma 1, lettera *b*), ove l’oggetto della delega consiste nella revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere con specifico riferimento ad alcuni aspetti di tale disciplina; l’articolo 13, comma 1, lettera *b*), che ripete in parte l’oggetto della delega indicato all’alinea del medesimo comma, e, infine, l’articolo 13, comma 2, ove l’alinea individua l’oggetto della delega nella revisione di alcune imposte e le successive lettere *a*) e *b*) declinano il concetto di “revisione”;

la seconda fattispecie (principi e criteri direttivi generici) si rinviene invece all’articolo 2, comma 1, lettera *c*), e comma 3, lettere *d*) e *g*), nonché all’articolo 11, comma 1, lettera *a*);

la terza fattispecie (principi e criteri che si confondono con le finalità della delega) è invece riscontrabile all'articolo 6, comma 3; analogamente, l'articolo 14, comma 2, lettera a), enuncia un'ulteriore finalità dei decreti legislativi in materia di giochi pubblici di cui viene autorizzata l'adozione, consistente nell'esigenza "di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile" – all'enunciazione della quale non fa seguito alcun principio e criterio direttivo specifico di delega;

sempre in relazione alla formulazione dei principi e criteri direttivi, il testo unificato, all'articolo 11, comma 2, enuclea un criterio di delega consistente nell'adeguamento "ai consolidati principi, desumibili dalla fonte giurisprudenziale" e, all'articolo 14, comma 2, lettera a), ne reca un secondo, consistente nell'adeguamento "ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello dell'Unione europea", i quali appaiono di incerta portata applicativa potendo entrambi ingenerare dubbi interpretativi con riferimento all'origine "giurisprudenziale" dei suddetti principi ed il secondo di essi anche in relazione al criterio temporale utilizzato per l'individuazione di tali principi (i più recenti);

in relazione al coordinamento interno, il testo unificato, all'articolo 1, comma 8, con disposizione di carattere generale – specificata all'articolo 2, comma 3, lettera g), in relazione alla delega in materia di revisione del catasto dei fabbricati e all'articolo 14, comma 2, lettera a), in materia di giochi pubblici – prevede che le clausole di coordinamento con la normativa vigente, incluse le abrogazioni delle norme incompatibili, vengano inserite nei decreti legislativi di cui all'articolo 1, mentre il comma 9 prevede l'adozione, entro lo stesso termine, di "uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili";

da, ultimo, sempre in relazione al coordinamento interno al testo, l'articolo 7, finalizzato alla semplificazione del sistema fiscale, risulta collocato tra gli articoli (da 2 a 15, con l'eccezione, appunto, del 7) che indicano i principi e criteri specifici di delega relativi ai singoli oggetti di intervento, recando invece contenuti che potrebbero essere trasfusi nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, che reca i principi e criteri direttivi generali di delega, riferendosi anche, alla lettera b), all'obiettivo della semplificazione;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 14, comma 2, lettera a), si chiarisca la portata normativa dei riferimenti ivi contenuti, rispettivamente, ai "consolidati principi, desumibili dalla fonte giurisprudenziale", e ai "più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti al livello della Unione Europea", i quali appaiono suscettibili di ingenerare dubbi interpretativi in sede applicativa;

per quanto detto in premessa, sia verificata la portata normativa dell'articolo 15, tenuto conto che esso – subordinando l'adozione delle disposizioni delegate in materia di fiscalità ambientale all'approvazione di una direttiva europea e al suo recepimento da parte degli Stati membri dell'Unione Europea – appare di futura ed incerta applicazione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, si ponga riparo al difetto di coordinamento interno tra la disposizione generale di cui al comma 8 [specificata all'articolo 2, comma 3, lettera g), e all'articolo 14, comma 2, lettera a)], e quella di cui al comma 9, verificando in particolare la soppressione di tale ultima disposizione, tenuto conto che il coordi-

namento con la normativa vigente appare più efficacemente assicurato ove effettuato nell'ambito dei singoli decreti legislativi.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 3, si dovrebbe chiarire la portata normativa della disposizione ivi contenuta;

si dovrebbero esplicitare i principi e i criteri direttivi indicati in premessa al fine di distinguerli più chiaramente dall'oggetto della delega;

per quanto detto in premessa, all'articolo 4, comma 3, si dovrebbe esplicitare la necessità che siano coordinate con la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), anche le previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 1, laddove pongono in capo al Governo l'obbligo di redigere due rapporti *"all'interno della procedura di bilancio"*;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, si dovrebbero maggiormente specificare i principi e criteri direttivi generici e quelli che si confondono con le finalità della delega, avendo particolare riguardo all'articolo 14, comma 2, lettera a), che, in relazione alla delega in materia di giochi pubblici, annovera impropriamente tra i principi e i criteri direttivi l'esigenza *"di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile"*;

per quanto detto in premessa, si dovrebbero trasfondere i contenuti dell'articolo 7, finalizzato alla semplificazione del sistema fiscale, nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, che reca i principi e criteri direttivi generali di delega, e, alla lettera b), si riferisce anche all'obiettivo della semplificazione ».

Marcello TAGLIALATELA, con riferimento all'articolo 14, comma 2, lettera a), disposizione che, in relazione alla delega in materia di giochi pubblici, si limita ad enunciare l'esigenza *« di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile »*, osserva come tale norma, in ragione della sua scarna formulazione, pur perseguendo una sacrosanta finalità, finisce con l'essere configurata sostanzialmente come un mero specchietto per le allodole e, non essendo accompagnata dagli occorrenti principi e criteri direttivi volti ad assicurare la successiva implementazione legislativa, risulta quasi avulsa dal complesso dell'intervento legislativo prospettato.

Renato BALDUZZI, allacciandosi all'intervento testè svolto dal collega TaglialateLA nonché a quanto prospettato su tale specifico aspetto dalla relatrice nella sua proposta di parere, reputa doveroso svolgere alcune considerazioni e precisazioni. A suo parere, infatti, non è del tutto corretto sostenere che l'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile rappresenti una finalità della delega in materia di giochi pubblici piuttosto che un principio o un criterio direttivo, così come non ritiene corretto sostenere che all'enunciazione di tale principio non si accompagni *« alcun principio e criterio direttivo specifico di delega »*. Infatti, a tale conclusione osta, in primo luogo, l'osservazione che ulteriori criteri sono desumibili dalle altre disposizioni dell'articolo 14, comma 2, e in particolare, ma non solo, dalla lettera e), che si sofferma su una serie di aspetti organizzativi della disciplina dei giochi pubblici – quali, ad esempio, la conformità a principi di trasparenza del regime concessorio o la corretta localizzazione degli esercizi – idonei ad integrare il criterio in questione che, solo secondo una lettura limitata alla lettera a), potrebbe essere giudicato come deficitario. Va poi tenuto in conto che il criterio di cui alla lettera a) corrisponde ad una esigenza di bilanciamento complessivo della specifica materia, essendo preordinato a porre un preciso limite al legislatore delegato, vincolandolo a non tenere in esclusiva o

preponderante considerazione il criterio della massimizzazione del gettito fiscale. Invece, se proprio si volessero individuare effettivi motivi di perplessità, occorrerebbe rivolgere l'attenzione ad altre disposizioni della legge delega, come quella di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *u*), avente ad oggetto il rilancio del settore ippico, che, per come formulata, collegandosi a finalità ed esigenze che sembrerebbero ultronee, non appare del tutto coerente con le caratteristiche di fondo dell'intervento legislativo proposto.

Arcangelo SANNICANDRO osserva come la formulazione dei principi e dei criteri direttivi di delega in termini tanto poco stringenti ponga in dubbio – in molti casi – la stessa utilità delle norme di delega, il cui contenuto risulta spesso pleonastico.

Andrea GIORGIS, tralasciando ogni considerazione attinente il merito del provvedimento, osserva che il testo unificato in esame pone – in relazione agli ambiti di competenza del Comitato – due questioni di carattere generale di non poco conto.

In primo luogo, ritiene che il testo, apparentemente volto ad introdurre disposizioni di delega al Governo per la sola revisione del sistema fiscale, autorizzi nei fatti l'Esecutivo ad intervenire su ulteriori oggetti di delega, senza che i relativi principi e criteri direttivi risultino adeguatamente specificati. Ciò in quanto – in aggiunta ai casi, come quello della delega per il rilancio del settore ippico, che palesemente esula dalla materia fiscale – risulta difficile comprendere se al Governo, in relazione alle singole materie che formeranno oggetto della legislazione delegata, sia assegnata la potestà di intervenire sui soli aspetti fiscali o non anche, grazie alla formulazione assai poco stringente dei principi e criteri direttivi, su altri aspetti delle singole materie. In tal modo, si finisce per attribuire al Governo la potestà di compiere scelte che esulano dalla materia fiscale, senza che sia stato previamente espresso, da parte del Parla-

mento, il proprio indirizzo politico sugli interventi che il Governo si accinge a compiere.

In secondo luogo, la formulazione dei principi e dei criteri direttivi nei termini testé indicati comporta che la posizione del Parlamento nell'ambito dei procedimenti di delega sia in qualche modo assimilabile a quella che oggi ricopre nell'ambito del procedimento di conversione dei decreti legge. In sede di conversione, infatti, il Parlamento viene spesso posto di fronte a decreti legge *omnibus* sui quali non ha la possibilità di incidere e che si limita di fatto a ratificare; analogamente, l'approvazione, da parte del Parlamento, di norme di delega così formulate rimette le scelte di merito in capo al Governo in sede di attuazione della delega stessa.

Da ultimo, osserva peraltro che, mentre nella maggior parte dei casi si riscontra l'estrema evanescenza dei principi e dei criteri direttivi, in altri casi, come in quello, già menzionato, della delega volta al rilancio del settore ippico, si registra invece un eccessivo dettaglio difficilmente giustificabile.

Marilena FABBRI, *relatore*, tenuto conto del dibattito in seno al Comitato, formula la seguente nuova proposta di parere, nella quale si dà conto, tra l'altro, dell'estraneità rispetto all'oggetto della delega della norma contenuta all'articolo 14, comma 2, lettera *u*), in materia di rilancio del settore ippico, e della presenza, accanto a principi e criteri direttivi evanescenti, anche di principi che, in senso contrario, appaiono di eccessivo dettaglio:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 282 e abbinata, adottata dalla VI Commissione Finanze come testo base nella seduta dell'8 agosto 2013, e osservato, in via preliminare, che il testo riprende, in buona misura, i contenuti del disegno di legge C. 5291, recante "Delega al Governo recante disposizioni per un si-

stema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”, approvato dalla Camera in prima lettura nello scorcio finale della XVI legislatura;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

esso presenta un contenuto tendenzialmente omogeneo, in quanto reca disposizioni volte a conferire una delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, sulla base della procedura delineata all'articolo 1, dei principi e criteri direttivi generali indicati nel medesimo articolo, e dei principi e criteri direttivi specifici relativi ai singoli settori oggetto di revisione, contenuti agli articoli da 2 a 15, con l'eccezione dell'articolo 7, che si riferisce ad una generale finalità di semplificazione del sistema; alle complessive finalità del provvedimento non appare invece riconducibile la disciplina contenuta all'articolo 14, comma 2, lettera u), che, nell'ambito della delega in materia di giochi pubblici, delega altresì il Governo a provvedere al rilancio del settore ippico, promuovendo, in particolare, l'istituzione della Lega ippica italiana;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il testo unificato, all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, delega il Governo ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, “norme dirette a coordinare le norme di attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, e di cui al comma 2 del presente articolo con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, senza invece esplicitare la necessità che siano coordinate con la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) anche le previsioni, contenute all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 1, che pongono in capo

al Governo l'obbligo di redigere due rapporti (sulla strategia seguita e sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e sulle spese fiscali) all'interno della procedura di bilancio;

il testo unificato, all'articolo 15, autorizza il Governo ad introdurre, con i decreti legislativi previsti all'articolo 1, nuove forme di fiscalità ambientale “in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM(2011) 169, del 13 aprile 2011” e, all'ultimo periodo, prevede che “La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva”. A ciò consegue che l'adozione delle disposizioni delegate in oggetto è condizionata al verificarsi di una condizione incerta ed esterna all'ordinamento, consistente nell'approvazione di una direttiva europea e nel suo recepimento da parte degli Stati membri dell'Unione Europea;

in relazione ai termini per l'esercizio della delega, il testo unificato, all'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” e, al successivo comma 3, dispone che “Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dovrà essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”, recando una disposizione di cui andrebbe specificata la portata normativa, non risultando chiaro quali siano le conseguenze che si intendono far discendere dalla mancata deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri nel termine da essa indicato;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

in relazione alla formulazione delle norme di delega, il testo unificato contiene alcune disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega; disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono eccessivamente generici e disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi sono indicati in termini di finalità della delega, con la conseguenza che, nelle suddette fattispecie, risulta oltremodo dilatato l'orizzonte della scelta discrezionale del Governo; in termini inversi, si riscontra invece, in relazione a specifici oggetti di delega, la tendenza a procedere ad un eccessivo dettaglio nell'articolazione dei principi e dei criteri direttivi (si veda, al riguardo, il già citato articolo 14, comma 2, lettera *u*), che interviene su una materia che esula peraltro dall'oggetto della delega);

quanto alla prima fattispecie (sovrapposizione con l'oggetto della delega), si segnalano, in particolare, l'articolo 4, comma 2 (ove l'oggetto della delega consiste nella riduzione e nella riforma delle spese fiscali che appaiono ingiustificate o superate "ferma restando la priorità di tutela" di una serie di settori); l'articolo 6, comma 1 (ove l'oggetto consiste nella introduzione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra imprese e amministrazione finanziaria); l'articolo 7, in materia di semplificazione, da attuare, tra l'altro, mediante la revisione ed il riordino dei regimi fiscali e degli adempimenti fiscali; l'articolo 12, comma 1, lettera *b*), ove l'oggetto della delega consiste nella revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere con specifico riferimento ad alcuni aspetti di tale disciplina; l'articolo 13, comma 1, lettera *b*), che ripete in parte l'oggetto della delega indicato all'alinea del medesimo comma, e, infine, l'articolo 13, comma 2, ove l'alinea individua l'oggetto della delega nella revisione di alcune imposte e le successive

lettere *a*) e *b*) declinano il concetto di "revisione";

la seconda fattispecie (principi e criteri direttivi generici) si rinviene invece all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), e comma 3, lettere *d*) e *g*), nonché all'articolo 11, comma 1, lettera *a*);

la terza fattispecie (principi e criteri che si confondono con le finalità della delega) è invece riscontrabile all'articolo 6, comma 3; analogamente, l'articolo 14, comma 2, lettera *a*), enuncia un'ulteriore finalità dei decreti legislativi in materia di giochi pubblici di cui viene autorizzata l'adozione, consistente nell'esigenza "di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile", senza che, al riguardo, venga formulato un chiaro indirizzo al quale il Governo debba attenersi nell'esercizio della delega;

sempre in relazione alla formulazione dei principi e criteri direttivi, il testo unificato, all'articolo 11, comma 2, enuclea un criterio di delega consistente nell'adeguamento "ai consolidati principi, desumibili dalla fonte giurisprudenziale" e, all'articolo 14, comma 2, lettera *a*), ne reca un secondo, consistente nell'adeguamento "ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello dell'Unione europea", i quali appaiono di incerta portata applicativa potendo entrambi ingenerare dubbi interpretativi con riferimento all'origine "giurisprudenziale" dei suddetti principi ed il secondo di essi anche in relazione al criterio temporale utilizzato per l'individuazione di tali principi (i più recenti);

in relazione al coordinamento interno, il testo unificato, all'articolo 1, comma 8, con disposizione di carattere generale – specificata all'articolo 2, comma 3, lettera *g*), in relazione alla delega in materia di revisione del catasto dei fabbricati e all'articolo 14, comma 2, lettera *a*), in materia di giochi pubblici – prevede che le clausole di coordinamento con la normativa vigente, incluse le abrogazioni delle norme incompatibili, vengano inserite nei decreti legislativi di cui all'ar-

ticolo 1, mentre il comma 9 prevede l'adozione, entro lo stesso termine, di "uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili";

da, ultimo, sempre in relazione al coordinamento interno al testo, l'articolo 7, finalizzato alla semplificazione del sistema fiscale, risulta collocato tra gli articoli (da 2 a 15, con l'eccezione, appunto, del 7) che indicano i principi e criteri specifici di delega relativi ai singoli oggetti di intervento, recando invece contenuti che potrebbero essere trasfusi nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, che reca i principi e criteri direttivi generali di delega, riferendosi anche, alla lettera b), all'obiettivo della semplificazione;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 14, comma 2, lettera a), si chiarisca la portata normativa dei riferimenti ivi contenuti, rispettivamente, ai "consolidati principi, desumibili dalla fonte giurisprudenziale", e ai "più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti al livello della Unione Europea", i quali appaiono suscettibili di ingenerare dubbi interpretativi in sede applicativa;

per quanto detto in premessa, sia verificata la portata normativa dell'articolo 15, tenuto conto che esso – subordinando l'adozione delle disposizioni delegate in materia di fiscalità ambientale all'approvazione di una direttiva europea e al suo recepimento da parte degli Stati membri dell'Unione Europea – appare di futura ed incerta applicazione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, si ponga riparo al difetto di coordinamento interno tra la disposizione generale di cui al comma 8 [specificata all'articolo 2, comma 3, lettera g), e all'articolo 14, comma 2, lettera a)], e quella di cui al comma 9, verificando in particolare la soppressione di tale ultima disposizione, tenuto conto che il coordinamento con la normativa vigente appare più efficacemente assicurato ove effettuato nell'ambito dei singoli decreti legislativi.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 3, si dovrebbe chiarire la portata normativa della disposizione ivi contenuta;

si dovrebbero esplicitare i principi e i criteri direttivi indicati in premessa al fine di distinguerli più chiaramente dall'oggetto della delega;

per quanto detto in premessa, all'articolo 4, comma 3, si dovrebbe esplicitare la necessità che siano coordinate con la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), anche le previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 1, laddove pongono in capo al Governo l'obbligo di redigere due rapporti "all'interno della procedura di bilancio";

per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere la disposizione contenuta all'articolo 14, comma 2, lettera u), che include, nell'ambito della delega al Governo in materia di giochi pubblici, un oggetto ulteriore ed estraneo rispetto alle complessive finalità del provvedimento, consistente nel rilancio del settore ippico, anche promuovendo l'istituzione della Lega ippica italiana;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, si dovrebbero maggiormente specificare i principi e criteri direttivi generici e quelli che si confondono con le finalità della delega;

per quanto detto in premessa, si dovrebbero trasfondere i contenuti dell'ar-

ticolo 7, finalizzato alla semplificazione del sistema fiscale, nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, che reca i principi e criteri direttivi generali di delega, e, alla lettera *b*), si riferisce anche all'obiettivo della semplificazione ».

Il Comitato approva la proposta di parere, nel testo riformulato.

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati
e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro informale con il Presidente della Repubblica Somala, Hassan Sheikh 13

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 settembre 2013.

**Incontro informale con il Presidente della
Repubblica Somala, Hassan Sheikh.**

L'incontro informale è stato svolto dalle
15.10 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1544, di conversione in legge del decreto-legge n. 102 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	14
Audizione informale di rappresentanti di ASSOPETROLI-ASSOENERGIA	14
Audizione informale di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia	14
Audizione informale di rappresentanti di Confindustria	14
Audizione informale di rappresentanti dell'ANIA	14

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 settembre 2013.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1544, di conversione in legge del decreto-legge n. 102 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.

Audizione informale di rappresentanti di ASSOPETROLI-ASSOENERGIA.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.30.

Audizione informale di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 10.50.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.40.

Audizione informale di rappresentanti dell'ANIA.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 settembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.35 alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 16

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 settembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16 alle 16.30.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 settembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.10 alle 15.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 18

ALLEGATO (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) 43

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Emendamenti C. 245-280-1071-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 34

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. Emendamenti C. 925-A ed abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 34

SEDE REFERENTE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 34

SEDE REFERENTE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 37

SEDE REFERENTE

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 10.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi nella giornata di ieri, ha stabilito di fissare alle ore 20.30 di ieri stesso il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 1154, convenendo di considerare ripresentati – salvo espresso ritiro – tutti gli emendamenti presentati per l'Aula come risultanti dal fascicolo n. 2 predisposto per la seduta dell'Assemblea del 12 settembre 2013 (*vedi allegato*).

Avverte che il gruppo del Partito democratico ha ritirato le seguenti proposte emendative: Roberta Agostini 3.50, 7.05, 7.07, 7.06, 7.010 e 14.01, Giorgis 9.61 e D'Attorre 14.42. Il gruppo di Sinistra ecologia e libertà ha ritirato l'articolo aggiuntivo Boccadutri 12.01. Il gruppo del Movimento 5 Stelle ha ritirato le proposte emendative Lombardi 1.5 e 7.02, Fraccaro 8.4, Dieni 9.2 e Toninelli 9.23.

Comunica che gli emendamenti 10.100 e 10.101 dei relatori recepiscono due condizioni contenute nel parere espresso all'Assemblea dalla Commissione bilancio.

Avverte che, nel termine delle 20.30 di ieri, sono stati presentati alcuni nuovi emendamenti (*vedi allegato*).

Comunica infine che sono da ritenersi inammissibili per estraneità di materia i seguenti articoli aggiuntivi: Bragantini 5.03, in materia di trattenute sindacali; e Bragantini 5.04, che reca l'obbligo di redazione e di pubblicazione del bilancio di esercizio per i sindacati.

Emanuele FIANO (PD), d'intesa con la relatrice Gelmini, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Gitti 1.4.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Di Lello 1.2, avverte che s'intende che vi abbiano rinunciato.

Emanuele COZZOLINO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 1.6, dichiara che, ove lo stesso fosse approvato, il suo gruppo potrebbe valutare il provvedimento favorevolmente. L'emendamento infatti corregge i difetti di fondo del disegno di legge del Governo, eliminando la destinazione del 2 per mille dell'IRPEF ai partiti e in questo modo sopprimendo realmente il finanziamento pubblico dei partiti.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 1.6.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pastorelli 1.1 e Abrignani 1.50, avverte che s'intende che vi abbiano rinunciato.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) illustra il suo articolo aggiuntivo 1.05, sottolineando come lo stesso preveda la corresponsione di rimborsi ai partiti a fronte di spese effettivamente sostenute durante le campagne elettorali, con il sistema del cosiddetto «piè di lista», utilizzato in altri Paesi, soprattutto quelli anglosassoni. Evidenza come, per la salvaguardia della democrazia, sia necessario assicurare a tutti i partiti le risorse occorrenti per partecipare liberamente alla competizione elettorale. Si dice convinto che, se la volontà di eliminare il finanziamento pubblico dei partiti prevarrà, sarà poi necessario intervenire nuovamente su questa materia, quando saranno diventati evidenti i danni arrecati da questa scelta alla vita democratica del Paese.

Emanuele FIANO (PD), premesso di comprendere bene il ragionamento sottostante agli emendamenti presentati dal gruppo di Sinistra ecologia e libertà, os-

serva che gli stessi si muovono tuttavia nella direzione diametralmente opposta a quella perseguita dal disegno di legge del Governo. Questo infatti tende verso un radicale cambiamento nel sistema di finanziamento dei partiti, facendo leva esclusivamente sulla contribuzione diretta da parte dei cittadini, attraverso le erogazioni liberali e la destinazione del 2 per mille dell'imposta sul reddito, ed escludendo invece qualsiasi forma di rimborso per le spese elettorali, anche con il sistema cosiddetto « a piè di lista ».

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che il deputato Boccadutri abbia espresso una sostanziale verità. Premesso che le leggi in materia di finanziamento dei partiti sono anch'esse figlie del proprio tempo e che la legittimità costituzionale del finanziamento pubblico dei partiti è fuori discussione — al punto che, anzi, una parte della dottrina lo ritiene addirittura costituzionalmente necessario per assicurare le condizioni di parità ai partiti che partecipano alla competizione elettorale e al dibattito pubblico — occorre prendere atto che il Governo ha deciso di seguire una strada diversa, ossia quella di prevedere esclusivamente forme di finanziamento pubblico indiretto, ossia tali da passare attraverso una scelta dei cittadini. Si dice quindi d'accordo con il deputato Boccadutri sul fatto che il tempo sarà giudice, nel senso che mostrerà se il sistema del finanziamento indiretto che oggi il Governo propone sarà in grado di assicurare pienamente la democrazia nel nostro Paese o se sarà necessario — come molti temono — rimettere mano a questa legge. Si tratta in ogni caso di un tentativo che vale la pena di fare: per questo il voto del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Boccadutri 1.050 sarà contrario.

Laura RAVETTO (Pdl) ritiene che le riflessioni del deputato Boccadutri siano giuste, ma si dice anche convinta che i partiti avrebbero dovuto affrontare il tema prima. Oggi il Governo ha scelto di rimettere ai cittadini la decisione circa l'ammontare dei contributi da destinare ai

partiti. Concorda che si tratta di un tema sul quale sarà forse necessario tornare ed esprime l'auspicio che la discussione su questo argomento si mantenga viva. Dichiarata che, al momento, il voto della sua parte politica sull'articolo aggiuntivo in esame non può che essere contrario.

Danilo TONINELLI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Boccadutri 1.050, che in sostanza mantiene il finanziamento pubblico dei partiti sotto forma di rimborso per le spese elettorali, affiancandolo al nuovo sistema di finanziamento indiretto, e che in definitiva non produce alcun vantaggio in termini di oneri per la finanza pubblica. Ribadisce che, ad avviso del suo gruppo, dovrebbero ammettersi esclusivamente le erogazioni liberali dei cittadini, stabilendo nel contempo un tetto massimo per le stesse, in modo da favorire una contribuzione privata molto diffusa.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Boccadutri 1.050.

Mariastella GELMINI (Pdl), *relatore*, d'intesa con il relatore Fiano, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco Paolo SISTO (Pdl), constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Di Lello 2.3, avverte che s'intende che vi abbiano rinunciato.

Riccardo FRACCARO (M5S), illustrando l'emendamento Nuti 2.4, di cui è cofirmatario e che è identico all'emendamento Bianconi 2.300, osserva che il provvedimento in esame conserva il finanziamento pubblico dei partiti, sotto forma di destinazione ai partiti del 2 per mille dell'imposta sul reddito, in questo modo raggirando la volontà di abolizione di qualunque forma di finanziamento pubblico dei partiti manifestata dal corpo elettorale con il referendum del 1993.

Ritiene pertanto che il richiamo all'osservanza del metodo democratico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione – richiamo contenuto nel comma 2 dell'articolo 2 – sia un pretesto e che non sia questo il modo per assicurare la partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica del Paese.

Francesco SANNA (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sugli identici emendamenti Nuti 2.4 e Bianconi 2.300, sottolineando come l'articolo 2, col suo richiamo al rispetto del metodo democratico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, contenga una corretta chiave di lettura per un provvedimento che, per la prima volta nella storia della Repubblica e in attuazione di un articolo della Costituzione che è rimasto a lungo lettera morta, introduce regole per la democrazia interna dei partiti e controlli sugli stessi. Ricorda infatti che per molti decenni è esistita tra i partiti una convenzione tesa ad escludere la possibilità di una disciplina di legge ordinaria in materia di partiti: e questo in ragione del fatto che i partiti stessi facevano capo a blocchi ideologici radicalmente divisi e contrapposti. Ciò ha determinato il sacrificio della legittima esigenza dei cittadini di vedere assicurata, oltre alla democrazia nella competizione tra partiti, anche la democrazia interna ai partiti. Occorre pertanto, a suo giudizio, sottolineare l'importanza e la novità del provvedimento in esame, nel quale si prevede che possano accedere ai benefici previsti dalla legge soltanto i partiti i cui statuti soddisfino alcune regole volte a garantire la democrazia interna dei partiti stessi. Ritiene pertanto incomprensibile la proposta di sopprimere il comma 2 dell'articolo 2.

Roberta LOMBARDI (M5S), premesso che il Movimento 5 Stelle non è in conflitto di interessi, dal momento che rifiuta il finanziamento pubblico, evidenzia come l'emendamento Nuti 2.4, di cui è cofirmataria, come altri emendamenti del suo gruppo, intendano tutelare l'iniziativa politica di forze e movimenti politici nuovi.

Ritiene infatti inaccettabile che i movimenti politici che in futuro vorranno partecipare alla vita politica avvalendosi dei benefici della legge debbano vedere limitata la propria autonomia di organizzazione interna. Aggiunge che il provvedimento in esame non garantisce affatto la trasparenza, che è requisito per la democrazia interna dei partiti. Infatti l'articolo 7 sostanzialmente vanifica la legge n. 96 del 2012, che, in parziale accoglimento delle raccomandazioni del GRECO, aveva introdotto alcune forme di controllo sui bilanci dei partiti.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, ritiene che il richiamo all'articolo 49 sia giusto, anche se le disposizioni in materia di organizzazione interna dei partiti non devono – a suo avviso – essere caricate di significati salvifici, né si deve cercare di imporre un modello esclusivo e monolitico di partito. Infatti la libertà dei cittadini di partecipare alla vita politica attraverso i partiti, tutelata dall'articolo 49 della Costituzione, deve essere intesa anche come libertà dei cittadini di organizzare la vita dei propri partiti in modo libero. Si dichiara pertanto contraria ad una lettura dell'articolo 49 della Costituzione dalla quale si facesse discendere l'obbligo per i partiti di conformarsi ad un determinato modello di partito, come per esempio il modello del partito tradizionale con forte radicamento sul territorio.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) ritiene che sia singolare correlare l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione solo al tema del finanziamento dei partiti: evidenzia, tuttavia, che da qualche parte occorre iniziare e questa può essere una prima occasione. Al contempo, l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione andrebbe a suo avviso estesa – con altri provvedimenti – anche alla formazione delle assise democratiche. Ritiene, in ogni modo, positivo enunciare il principio nel testo della legge.

Richiama, quindi, quanto sancito dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione evidenziando come l'abolizione totale del finanziamento pubblico diretto

ai partiti abbia un impatto immediato sulla partecipazione politica dei cittadini, i quali in tal modo possono avere un ruolo solo se dispongono di risorse da destinare, tramite i meccanismi previsti dal disegno di legge in esame, ai partiti politici.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritiene che il dibattito sulla valenza del comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame – che afferma un principio ovvio essendo chiaramente attuativo dell'articolo 49 della Costituzione – sia espressione del fatto che, in questo caso, si sta discutendo quasi del nulla. Ritiene, infatti, che la parola « anche », contenuta al suddetto comma 2, non modifichi il quadro normativo; a sua volta, l'articolo 49 della Costituzione fa riferimento ai partiti politici e il disegno di legge in esame disciplina i partiti politici.

Fa presente di essere parzialmente concorde con quanto evidenziato dai deputati del Movimento 5 stelle, essendo convinto che la partecipazione politica vada regolata in maniera minima, e comunque in modo minore di quanto fa il disegno di legge del Governo che, tuttavia, migliora certamente il vigente quadro normativo.

Ritiene sia abbastanza assurdo affermare che un partito che non rispetta i principi democratici non ha accesso ai benefici previsti dal disegno di legge mentre può comunque governare il paese.

Sottolinea, inoltre, rispetto a quanto evidenziato da alcuni nel corso del dibattito, come una parte delle misure previste dal disegno di legge in esame sarà comunque applicata anche ai partiti che non ricevono finanziamenti.

Andrea GIORGIS (PD) ricorda come da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle sia stato lamentato il rischio di una compressione interna dei partiti: in proposito, ritiene che il testo in esame non incida in alcun modo sulle modalità di organizzazione di un partito politico. Le condizioni poste sono, infatti, quelle minime, che è difficile non condividere.

Ritiene che il provvedimento in esame costituisca un primo passo, come eviden-

ziato dal collega Sanna: sono note a tutte le ragioni per cui in Italia non vi è mai stata una disciplina interna dei partiti politici. Costituisce quindi una grande novità – che andrebbe pienamente valorizzata anche all'esterno e non vissuta come una minaccia – il fatto che oggi sia possibile tradurre in legge il rapporto tra metodo democratico esterno e metodo democratico interno.

Matteo BRAGANTINI (LNA) preannuncia l'intenzione del suo gruppo di presentare, nel prosieguo dell'iter parlamentare, un emendamento che aggiunga – in tutto il testo – il riferimento ai « movimenti politici », come è quello cui appartiene, a quello dei « partiti politici ».

Ritiene giusto che le condizioni recate dal disegno di legge in esame siano valide solo per i benefici fiscali e le agevolazioni previste, poiché ritenerle applicabili anche alla possibilità di partecipare alle elezioni può costituire un precedente pericoloso, essendovi il rischio che maggioranze diverse modifichino i requisiti per la partecipazione alla vita politica con difficoltà ed impatti evidenti sulla stessa democrazia.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, rispondendo al collega Bragantini, che pone una questione giusta con riguardo ai movimenti politici, fa presente che i relatori e il suo gruppo ritengono che il problema sia risolto dall'attuale dizione del comma 1 dell'articolo 17. Questo, infatti, prevede espressamente che « ai fini della presente legge, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che (...) ». Va quindi inteso che ogni volta che il testo si riferisce ai partiti politici si voglia fare riferimento anche ai movimenti politici.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) intende precisare che quanto da lui evidenziato non voleva essere un auspicio ad applicare i criteri in questione come condizione per la partecipazione alle elezioni ma voleva affermare che criteri troppo specifici – dettati per detrazioni e benefici

fiscali e non per consentire la partecipazione alle elezioni — abbiano in sé elementi di illogicità. Se si vogliono, infatti, introdurre dei criteri questi devono essere minimi e tali da assicurare elementi essenziali di democraticità.

Danilo TONINELLI (M5S) evidenzia come, ad avviso del suo gruppo, l'intenzione del disegno di legge del Governo sia quella di dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione rendendo necessaria una « struttura pesante » per accedere ai finanziamenti indiretti, in contrasto con lo stesso articolo 49 e a vantaggio del ceto politico tradizionale.

Sottolinea che, in tale modo, i più danneggiati sarebbero tutte le nuove forme di attività politica che utilizzano la rete *internet* come principale strumento di partecipazione: il provvedimento in esame limita quindi l'apertura democratica che consente ai cittadini di partecipare concretamente ed effettivamente alla vita politica del Paese.

A ciò si aggiunga che vengono previsti organi che dovrebbero verificare il rispetto dell'ordinamento democratico di un partito con il rischio di una valutazione arbitraria, rendendo in tale modo la soluzione peggiore del problema che si vuole risolvere.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ritiene come, sotto il profilo sistematico, sarebbe più opportuno che la previsione attualmente recata dal comma 1 dell'articolo 17 del disegno di legge del Governo venisse riformulata come comma 3 dell'articolo 2, dove si affronta il tema della definizione di partito politico.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rileva che la formulazione dell'articolo 17 potrebbe essere modificata in base alle valutazioni che la Commissione svolgerà in sede di esame delle proposte emendative riferite a tale articolo.

Riccardo FRACCARO (M5S) ritiene ragionevole la proposta formulata dal collega

Lauricella, che consentirebbe di rendere il testo più chiaro per i cittadini.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) concorda con quanto evidenziato dal presidente Sisto e chiede se i relatori intendano presentare un emendamento che recepisca la proposta formulata dal collega Lauricella.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ritiene sia importante definire un testo chiaro per i cittadini: a suo avviso, quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 17 ha la medesima valenza anche se posto nella parte finale della legge. Si riserva in ogni modo di approfondire ulteriormente la questione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Nuti 2.4 e Bianconi 2.300.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Formisano 2.50: si intende che via abbiano rinunciato.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Boccadutri 3.1, Gitti 3.4, Bianconi 3.10, Cozzolino 3.9, Bianconi 3.17 e Cozzolino 3.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pillozzi 3.3 a condizione che venga riformulato secondo quanto proporrà quando si passerà all'esame di tale emendamento. Esprime parere contrario sugli emendamenti Di Lello 3.5 e Bianconi 3.13. Propone che si proceda all'accantonamento dell'emendamento Pillozzi 3.2 e degli identici emendamenti Roberta Agostini 3.300 e Di Salvo 3.301.

Esprime parere contrario sull'emendamento Bianconi 3.14, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Gasparini 3.19 a condizione che venga riformulato secondo quanto proporrà quando si passerà all'esame di tale emendamento. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bianconi 3.15, 3.16 e 3.12, Di Lello 3.6 e 3.7 e Dadone 3.18.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore

riservandosi di valutare le riformulazioni che saranno proposte su alcuni emendamenti e auspicando che l'accantonamento proposto possa dare utili esiti.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) illustra il proprio emendamento 3.1, che individua alcuni elementi essenziali per la democrazia di un partito eliminando gli aspetti organizzativi, che dovrebbero spettare all'autonomia di ciascun partito politico.

La Commissione respinge l'emendamento Boccadutri 3.1.

Gregorio GITTI (SCpI) illustra il proprio emendamento 3.4, chiedendo al relatore di esplicitare le motivazioni del parere contrario espresso.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, riguardo all'emendamento Gitti 3.4, precisa che i relatori hanno svolto attente riflessioni sulle proposte emendative di grande rilievo formulate dal gruppo di Scelta Civica per l'Italia. È stato peraltro ritenuto che la questione della personalità giuridica dei partiti politici sia in questo momento estranea rispetto alla scelta fatta dal Governo con il disegno di legge in esame, che non tratta della questione. Ci si è quindi uniformati alla *ratio* del testo del Governo.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, in aggiunta a quanto testé precisato dal collega Fiano, fa presente che non è solo il riferimento alla personalità giuridica ad essere stato ritenuto in questa fase non condivisibile ed ultroneo rispetto al testo del Governo che, all'articolo 3, reca una elencazione completa di cosa si intenda per partito politico. È stato, infatti, anche ritenuto che l'emendamento Gitti 3.4 sia formulato in termini molto dettagliati, che appaiono più propri di un regolamento che di una norma primaria.

L'intenzione è quella – andando verso l'abolizione del finanziamento pubblico diretto – di preservare un minimo di autonomia a ciascun partito su come organizzarsi. Saranno poi i cittadini a scegliere come partecipare alla vita politica.

Gregorio GITTI (SCpI), nell'esprimere il proprio rispetto verso i relatori ed i colleghi, deve tuttavia evidenziare, a nome del suo gruppo, il suo dissenso politico sul punto.

Fa presente che il proprio emendamento 3.4 voleva essere un completamento del testo governativo e ritiene, quindi, incomprensibile la posizione dei relatori.

Ricorda come la personalità giuridica sia il tratto caratterizzante di una associazione secondo quanto stabilito dal codice civile. Il proprio emendamento 3.4 era stato dunque definito sulla falsariga delle disposizioni vigenti per le società per azioni, in cui si fa derivare la personalità giuridica dall'iscrizione al registro delle imprese.

Sottolinea come la personalità giuridica rappresenti la possibilità di difesa per i cittadini iscritti, che possono così ottenere la tutela del rispetto delle libertà democratiche.

Rileva come in Italia vi sia una necessità di una regolazione della vita interna dei partiti che non devono rispondere a gruppi di potere o a burattinai. Ribadisce che la garanzia del rispetto degli elementi democratici è il primo elemento di tutela per un cittadino iscritto ad un partito. Dispiace che ciò sia stato chiesto solo dal suo gruppo e si stupisce dell'atteggiamento di gruppi, come quello del Movimento 5 Stelle rispetto a questo tema.

Danilo TONINELLI (M5S), dichiara la contrarietà del proprio gruppo all'emendamento Gitti 3.4, in quanto peggiorativo del disegno di legge del Governo sul piano della democrazia interna e dell'appesantimento della struttura dei partiti.

L'emendamento aumenta il grado di burocrazia interna, ottenendo in concreto un risultato opposto alla finalità di un'ampia partecipazione democratica dei cittadini alla vita dei partiti.

In conclusione, l'emendamento si pone in una direzione del tutto opposta alla logica di articolazione politica propria del Movimento 5 Stelle.

Matteo BRAGANTINI (LNA), dichiara la posizione contraria del suo gruppo

all'emendamento Gitti 3.4, che, pur mantenendo gli stessi principi direttivi del disegno di legge del Governo, a suo avviso ingessa eccessivamente la struttura interna dei partiti.

Ne è un esempio la lettera *q*) del comma 2 dell'emendamento che prevede l'attribuzione della rappresentanza legale del partito o movimento politico a un tesoriere, mentre, ad esempio, il movimento di cui fa parte ha affidato la rappresentanza legale a un segretario politico.

Ritiene, quindi, migliore, il testo del Governo che, lo ribadisce, enuncia gli stessi principi dell'emendamento, lasciando però ai singoli partiti la scelta del modo più opportuno di esplicitarli.

Sergio BOCCADUTRI (SEL), si dichiara contrario all'emendamento Gitti 3.4. Non comprende, infatti, come una legge ordinaria possa mettere dei limiti che la Costituzione non prevede.

Cosa che invece dispone la lettera *l*) del comma 2 dell'emendamento che pone un limite massimo, da indicare nello Statuto di ogni singolo partito, ai mandati elettorali o relativi ad incarichi interni del partito medesimo.

Riguardo alla lettera *q*) del medesimo comma 2, che prevede per i tesoriere dei partiti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, osserva come i recenti episodi di cronaca non depongano a favore delle banche, anche se sottoposte a organi di controllo.

Ritiene invece che il tesoriere di un partito debba rispondere ai propri iscritti e che siano fondamentali i controlli di democrazia interna.

Concorda sul fatto che i principi enunciati nell'emendamento debbano fungere da cornice, lasciando le modalità di attuazione ai singoli partiti.

Francesco SANNA (PD), ritiene che il tema posto dal collega Gitti col suo emendamento sia di grande rilevanza.

Ricorda che questa è la prima volta che una legge cerca di definire cosa sia un

partito politico. Il disegno di legge del Governo richiama il dettato dell'articolo 49 della Costituzione che definisce i partiti come libere associazioni di cittadini. Si tratta, però, a questo punto di indicare quale specie di associazioni siano i partiti.

Si possono percorrere due strade: ci si può conformare a quanto stabilito per le associazioni dalle norme del codice civile o adottare una linea di diretta derivazione dalla Costituzione e considerare i partiti delle associazioni speciali, diverse da quelle, riconosciute o non riconosciute, di stampo codicistico.

Personalmente propende per quest'ultima ipotesi, perché scegliere la strada di uniformarsi al codice civile pone i partiti in meccanismi troppo stretti a livello amministrativo.

Osserva come il disegno di legge stabilisca un controllo dei requisiti e lo affidi esclusivamente a quella Commissione già prevista dall'articolo 9 della legge n. 96 del 2012, commissione la cui nomina rimane nel solco del Parlamento, essendo affidata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, ma la cui struttura è composta da magistrati, ponendosi così nell'ambito del modello adottato per la Corte costituzionale.

Le preoccupazioni possono riguardare nuovi soggetti della politica attuale, di stampo movimentista, che devono trovare tutela.

Gregorio GITTI (SCpI), concorda con l'intervento del collega Sanna sulla necessaria consapevolezza di cosa si sta attuando.

Nel merito, osserva che anche se si vuole definire i partiti come associazioni speciali, bisogna lo stesso definire una disciplina più precisa di quella contenuta nel testo del disegno di legge.

A suo parere l'attribuzione della personalità giuridica raccoglierebbe un coacervo di effetti giuridici. Ma se non si vuole seguire questa strada, bisogna allora definire una disciplina peculiare.

Osserva con amarezza che la sua forza politica è l'unica che si batte per la garanzia della tutela dei diritti dei cittadini all'interno dei partiti. La democrazia

interna è infatti un elemento prioritario che prevale anche sul tema del finanziamento. Ritiene necessaria ai fini della trasparenza una disciplina anche per definire meccanismi di finanziamento indiretto, come quello del due per mille previsto dal disegno di legge del Governo.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene preferibile, rispetto all'emendamento Gitti 3.4, la formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge del Governo, che è nel contempo più ampia e meno dettagliata nell'indicare i contenuti obbligatori degli statuti dei partiti politici. Come evidenziato dal comma 2 dell'articolo 3 citato, occorre garantire che i contenuti dello statuto assicurino l'osservanza dei principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto. Ma, una volta garantito questo, occorre lasciare allo statuto il più ampio margine di flessibilità in termini di contenuto, e questo in considerazione del fatto che – per parafrasare quanto ebbe a dire Vincenzo Cuoco a proposito delle costituzioni – lo statuto è come un vestito e ogni vestito va adattato al corpo che deve vestire. Mentre lo statuto delineato dall'articolo 3 del disegno di legge del Governo è un vestito adattabile a ogni partito, quello proposto dall'emendamento Gitti ha, per così dire, « le stecche di balena ».

La Commissione respinge l'emendamento Gitti 3.4.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) valuta favorevolmente l'emendamento Bianconi 3.10, rilevando come prevedere l'obbligatoria inclusione del simbolo del partito all'interno dello statuto comporti in effetti un rischio. Se infatti la maggioranza del partito decidesse di presentarsi ad una competizione elettorale sotto un simbolo non identico a quello statutario, la minoranza potrebbe adire le vie legali per impedirglielo.

Maurizio BIANCONI (PdL) illustrando il suo emendamento 3.10 fa presente come

non di rado i partiti adattino il proprio simbolo, anche su base locale, alle specificità delle diverse campagne elettorali. Ritiene quindi che, ove proprio si voglia mantenere la previsione in base alla quale il simbolo deve essere obbligatoriamente allegato allo statuto, si dovrebbe però avere almeno l'accortezza di fare riferimento al « simbolo principale », in modo da consentire al partito di modificare tale simbolo come ritenga opportuno.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ritiene che il comma 1 dell'articolo 3, nel qualificare il simbolo del partito come « elemento essenziale di riconoscimento del partito politico » stesso, comporti in effetti il rischio che una minoranza possa contestare l'utilizzo in campagna elettorale, da parte della maggioranza del partito, di un simbolo diverso.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ritiene che le osservazioni formulate dai deputati Boccadutri e Bianconi, oltre che dal presidente Sisto, abbiano una loro ragionevolezza, anche se, a suo avviso, il rischio paventato non esiste nel caso di specie, in quanto il provvedimento non stabilisce l'obbligo di utilizzare per le campagne elettorali esclusivamente il simbolo di partito allegato allo statuto, né, più in generale, prevede un legame tra il simbolo allegato allo statuto e le campagne elettorali. Il contenuto obbligatorio dello statuto è finalizzato esclusivamente a selezionare i partiti e i movimenti politici che possono avere accesso alle forme di finanziamento indiretto previste dal disegno di legge in esame, e questo sulla base della considerazione che i cittadini devono poter identificare con certezza i partiti ai quali decidono di destinare il proprio contributo: identificazione che avviene anche attraverso il simbolo del partito.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rileva come, contrariamente a quanto sostenuto dal relatore Fiano, il disegno di legge in esame stabilisca un collegamento tra il simbolo del partito e le campagne elettorali: e questo precisamente nell'ar-

articolo 17, comma 1, dove si dice che « Ai fini della presente legge si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera a) ».

Emanuele FIANO (PD) ribadisce che, a suo avviso, il simbolo di cui all'articolo 17 del disegno di legge non è necessariamente il simbolo che deve essere allegato allo statuto in base all'articolo 3.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che il disegno di legge in esame non escluda la possibilità per un partito di presentarsi alle elezioni sotto un simbolo diverso da quello allegato allo statuto, in quanto la finalità della previsione dell'articolo 3 è esclusivamente quella di garantire la piena riconoscibilità, agli occhi dei cittadini, dei partiti che chiedono di accedere ai contributi dei privati e alla ripartizione del 2 per mille dell'imposta sui redditi.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) ribadisce il timore che, per effetto della disposizione che impone di allegare allo statuto il simbolo del partito, la minoranza possa impedire alla maggioranza del partito di presentarsi alle elezioni con un simbolo diverso da quello allegato allo statuto.

Emanuele FIANO (PD) osserva che è la maggioranza a decidere, con le modalità di decisione previste dallo statuto stesso, sotto quale simbolo il partito debba presentarsi alle elezioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ritiene che occorra tenere in considerazione anche il rischio di utilizzo indebito del simbolo di partito.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Bianconi 3.10.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, preso atto che il relatore Fiano non si

oppone, avverte che l'emendamento Bianconi 3.10, non essendovi obiezioni, s'intende accantonato.

Emanuele COZZOLINO (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 3.9, rileva che ad avviso del suo gruppo voler imporre per legge ad una forza politica l'adozione di uno statuto equivale ad una visione della politica, ma soprattutto ad una visione dell'impegno civile e della stessa militanza politica, che guarda al passato e non tiene conto della nuova realtà che si sta determinando in misura sempre maggiore. Movimenti, comitati, semplici gruppi di cittadini, già fanno attività politica senza bisogno di strutture o statuti ma l'impostazione che emerge da questo articolo evidentemente disconosce questa nuova forma di impegno e militanza civile e politica.

Fa presente che con questo emendamento viene proposta una mediazione e ci si fa carico di avanzare un lodo tra chi guarda al passato e chi invece è attento al presente e soprattutto il futuro.

Abrogando i commi 2 e 3, si mantiene il principio che i partiti debbano dotarsi di uno statuto, ma al tempo stesso vengono lasciati liberi di individuare le regole interne che si ritengono migliori, prevedendo che per quanto non previsto dai rispettivi statuti valga ovviamente la legge.

Di fatto, si ripropone per legge ordinaria il combinato disposto a livello costituzionale degli articoli 18 e 49 della Costituzione.

Anche perché, e giova ricordarlo, le disposizioni dell'articolo 3 – e soprattutto dell'articolo 4 di questa legge – non sono patenti di democraticità in senso assoluto, ma solo caratteristiche individuate per accedere a forme di finanziamento pubblico, il che è cosa assai diversa.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, non condivide l'incipit dell'intervento del collega Cozzolino precisando che con il provvedimento in esame non si obbliga chiunque al rispetto di determinate condizioni ma solo i partiti politici che intendono ottenere specifici benefici.

Emanuele COZZOLINO (M5S) fa presente di non ritenere condivisibile in ogni caso la previsione di due elenchi distinti tra chi accede a forme di finanziamento e chi non vi accede: il concetto fondamentale per il suo gruppo è quello di lasciare la libertà di organizzazione a qualsiasi partito o movimento politico.

Maurizio BIANCONI (Pdl) concorda con la proposta di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3, contenuta nell'emendamento Cozzolino 3.9 e in parte analoga al proprio emendamento 3.17. Preannuncia che si asterrà dunque nella votazione Cozzolino 3.9, poiché ne condivide solo la prima parte.

Ritiene rischiosa l'osservazione del relatore Fiano, considerando del tutto accidentale rispetto al rapporto che si instaura con il comma 2 dell'articolo 2 il fatto che vi siano una serie di regole che sono finalizzate alla possibilità di ottenere determinate agevolazioni. Ricorda, infatti, che il comma 2 dell'articolo 2 precisa che il provvedimento in esame è attuativo dell'articolo 49 della Costituzione e viene delineato un modello di partito politico che può, a suo avviso, avere un impatto serio sull'articolo 3 della Costituzione. Ciascun partito politico deve essere, infatti, libero di organizzarsi in rete senza avere per questo un trattamento differente o subire disparità. Ricorda come, saggiamente, i padri costituenti lasciarono autonomia sull'organizzazione dei partiti politici mentre oggi si assiste ad un pericoloso tentativo di improntare il partito politico ad un modello stalinista o fascista.

Riccardo FRACCARO (M5S) ritiene personalmente che il problema reale non sia tanto quello dell'organizzazione dei partiti politici quanto piuttosto quello della trasparenza.

Ritiene, infatti, che un cittadino può essere anche libero di partecipare a partiti politici non democratici, come avvenuto in passato, ma ciò che deve essere assolutamente garantito è l'informazione e la trasparenza. La democrazia funziona solo in un Paese in cui l'informazione è libera, a

prescindere dal fatto che un partito politico debba essere disciplinato in un certo modo.

Vi è poi, a suo avviso, un altro problema da tenere in considerazione: il disegno di legge del Governo è delineato dai partiti di maggioranza a propria immagine e somiglianza mentre la finalità dovrebbe essere quella di dettare una disciplina per la generalità dei soggetti, presenti e futuri. Deve invece prendere atto del fatto che da parte dei partiti politici traspare un'esigenza di autoconservazione della propria struttura insieme alla volontà di configurare i futuri partiti come loro: si tratta di un'impostazione che ritiene con ogni evidenza antidemocratica.

Rileva inoltre che con il testo del Governo si va ad articolare quanto sancito dall'articolo 49 della Costituzione: non era tuttavia questo l'intento dei padri costituenti, come si evince anche dal fatto che, dove essi hanno voluto dettare elementi e requisiti ulteriori, lo hanno fatto espressamente, come per l'articolo 39 della Costituzione che riguarda i sindacati.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) preannuncia che il suo gruppo si asterrà sull'emendamento Cozzolino 3.9, poiché aveva presentato una riformulazione dell'articolo 3 meno intrusiva.

Ritiene che vada tenuto presente che ad oggi in Parlamento non esiste un partito politico, incluso il Movimento 5 stelle, che non abbia uno statuto depositato presso un notaio.

Danilo TONINELLI (M5S) fa presente che il Movimento 5 stelle ha un « non statuto »: ciò costituisce la prova, a suo avviso, che un partito politico può organizzarsi in modo democratico a prescindere da tali elementi.

Gianclaudio BRESSA (PD) ricorda che il disegno di legge del Governo prevede forme di finanziamento indiretto e stabilisce elementi essenziali in materia di pubblicità. Sottolinea come la trasparenza costituisca un elemento fondamentale ma le regole lo sono altrettanto. Chi, infatti,

attribuisce delle risorse ad un partito politico pretende giustamente di conoscere che tipo di organizzazione esiste alla base e come le risorse sarebbero destinate.

Rileva inoltre che l'unica forma di « autoconservazione » che si vuole garantire viene affermata dal comma 2 dell'articolo 3, nella parte in cui si fa riferimento all'osservanza « dei principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto », elementi che si onora di voler mantenere.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 3.9.

Maurizio BIANCONI (PdL) illustra il proprio emendamento 3.17, richiamando in parte la discussione già svolta sull'emendamento Cozzolino 3.9 e soffermandosi sui alcuni ulteriori elementi.

In primo luogo, ritiene che ai cittadini vada data un'informazione chiara – e con ciò si rivolge anche alle affermazioni fatte dal Presidente del Consiglio Letta –: con il provvedimento in esame non si abolisce il finanziamento pubblico ai partiti ma solo il finanziamento diretto, istituendo al contempo forme di finanziamento pubblico indiretto.

Ritiene inoltre che nel momento in cui nella competizione democratica si stabilisce, con legge ordinaria, che alcuni hanno risorse – seppure indirette – e vantaggi mentre altri non li hanno si crea una disparità di trattamento tra partiti politici che contrasta con l'articolo 3 della Costituzione.

Ritiene quindi si stia approvando una legge che considera « abbastanza incostituzionale », in cui si vuole predeterminare cos'è un partito politico. Rileva come una cosa sia la piena libertà di associazione per partecipare alla vita democratica del Paese ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione mentre altra cosa è la trasparenza. A suo avviso, si tratta di una questione di libertà: può anche condividere la figura di partito come viene delineata dal testo in esame ma non la si può imporre.

Andrea GIORGIS (PD), nel ricordare come la questione in esame sia stata oggetto di dibattito sin dai lavori dell'Assemblea costituente, sottolinea come il provvedimento in esame non violi affatto l'articolo 3 della Costituzione. La legge in esame, nell'incentivare trasparenza e democrazia interna, tratta in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse.

Ritiene che la discussione odierna poteva avere un senso negli anni 50 mentre oggi stupisce la consonanza che emerge dagli interventi del gruppo del Movimento 5 stelle e del gruppo del Popolo della libertà. Vi è una incomprensibile resistenza ad affermare alcuni elementari principi di democrazia e trasparenza.

Si sta discutendo di una questione difficile da affrontare: ricorda che, come dimostrato da molti studiosi di scienza della politica, in ogni associazione tendono a strutturarsi delle oligarchie. Affermare il metodo democratico anche all'interno dei partiti significa consentire ai cittadini non solo di scegliere un programma politico ma di prendere parte attiva alla sua definizione e al tempo stesso alla scelta dei gruppi dirigenti.

Ricorda come in passato vi fosse il timore che lo Stato s'intromettesse nella vita interna delle associazioni limitando i diritti e le libertà delle minoranze. Oggi dovrebbe invece esservi finalmente la possibilità di discutere seriamente ed approfondire il tema del metodo democratico sia esterno sia interno.

Il problema, a suo avviso, semmai è quello di rendere effettivi i principi che la legge enuncia.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritiene surreale la discussione che si sta facendo.

Se infatti si legge letteralmente quanto stabilisce il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge, si può vedere come vengano indicati solo gli elementi che devono essere inseriti nello Statuto dai partiti alla fine dell'iscrizione del registro di cui all'articolo 4. Non ne viene definito il contenuto, lasciando ampia discrezionalità in merito ai partiti che possono definire le

regole che ritengono più opportune, ad esempio, per le modifiche dello Statuto.

Si tratta solo di un principio di trasparenza.

Francesco Paolo SISTO, *presidente* interviene per rispondere al collega Giorgischa da parte del gruppo del Popolo della Libertà non esiste alcuna preoccupazione di avere, su specifici argomenti, la stessa posizione del Movimento 5 Stelle. A suo avviso ciò rappresenta un contributo allo spirito democratico.

Roberta LOMBARDI (M5S) concorda con quanto detto da ultimo dal Presidente. Anche da parte del suo gruppo non sussiste un problema di condivisione di idee, come ad esempio un giudizio critico sull'articolo 3, comma 2, del disegno di legge del Governo che sembra ricalcato ad immagine del partito Democratico.

Fa notare come dagli anni cinquanta la partecipazione dei cittadini alla vita politica sia cambiata, come dimostra l'adesione a movimenti come il suo o a quelli per la difesa dell'acqua pubblica. Sono movimenti fluidi che non vanno penalizzati e che, forse, non sono compresi da molti colleghi che, essendo dirigenti di partito, non hanno più il contatto con una militanza di base.

Sottolinea come un gruppo fluido non possa essere obbligato ad adempiere a quanto previsto dal testo del disegno di legge del Governo. Un movimento di tale tipo non può avere un organigramma definito, quando l'adesione è su singole battaglie politiche e i ruoli di portavoce sono affidati anche in base alla disponibilità dei singoli aderenti. Codificare lo statuto nel modo previsto dal disegno di legge avrà l'effetto, a suo avviso, di allontanare dalla politica quei cittadini che alla politica si sono riavvicinati con entusiasmo.

Osserva inoltre che anche statuti e codici etici scritti nella pietra non vengono rispettati. Ad esempio l'articolo dello statuto del Partito Democratico che prevede un limite ai mandati parlamentari viene spesso derogato.

Emanuele FIANO (PD), *relatore* fa osservare alla collega Lombardi che è lo stesso articolo dello statuto del Partito Democratico che prevede le deroghe a cui lei ha fatto riferimento.

Roberta LOMBARDI (M5S) prende atto della precisazione del collega Fiano. Osserva però in conclusione che il vero controllo dei cittadini è effettuato attraverso la rete a cui tutti i cittadini possono accedere e controllare il grado di democrazia di un movimento.

Danilo TONINELLI (M5S) desidera rilevare come la collega Lombardi sia stata interrotta durante il suo intervento mentre ritiene più opportuno che il dibattito si svolga nel rispetto degli interventi, Chi parla non va interrotto e se qualche collega ha qualcosa da obiettare può darlo intervenendo successivamente e formalmente.

Francesco Paolo SISTO *presidente*, osserva che le regole valgono per tutti e a questo si conforma nel condurre i lavori della Commissione. Se talvolta lascia correre qualche scambio di idee svolto in modo informale, ma nei limiti della correttezza e della responsabilità propria di ogni singolo parlamentare, è perché ritiene che uno scambio di idee informale anche vivace può essere proficuo ai fini dello sviluppo del dibattito.

Riccardo NUTI (M5S) si chiede con quale diritto il disegno di legge in esame pretenda di qualificare come democratici – ai fini dell'accesso ai benefici della legge stessa – soltanto i partiti e movimenti politici che abbiano le caratteristiche statutarie di cui all'articolo 3, comma 2. A suo avviso, infatti, il grado di democraticità di un partito è dato soltanto dal consenso che esso ha presso i cittadini, i quali ben potrebbero volere un partito con un'organizzazione interna diversa da quella richiesta dall'articolo 3.

Rosy BINDI (PD) fa presente che i criteri per stabilire se l'organizzazione

interna di un partito sia democratica dovrebbero essere gli stessi previsti nell'ordinamento generale per verificare il funzionamento interno delle associazioni private. Non è infatti pensabile che per i partiti – proprio in quanto svolgono funzioni pubbliche di rilievo costituzionale – venga previsto un ordinamento separato. Quanto alla limitazione del numero dei mandati parlamentari stabilita da alcuni statuti di partito, tra cui quello del suo partito di appartenenza, esprime l'avviso che si tratti di una previsione potenzialmente antidemocratica e in ogni caso incostituzionale in quanto idonea a limitare il diritto di elettorato passivo e da privare gli elettori della libertà di scegliere gli eletti tra quanti hanno i requisiti costituzionali. Ritiene pertanto inopportuno richiamarsi alla Costituzione per introdurre nell'ordinamento disposizioni che sono invece incostituzionali.

Renato BALDUZZI (SCpI), premesso che il provvedimento in esame collega il profilo del finanziamento dei partiti con quello delle regole per l'organizzazione interna degli stessi, osserva che si tratta però di un collegamento non necessario, atteso che si può discutere di organizzazione interna dei partiti anche senza affrontare il tema del loro finanziamento: in altre parole l'esigenza di una regolazione della vita interna dei partiti esiste a prescindere dalla decisione che il soggetto pubblico assuma in merito alle modalità di finanziamento dei partiti.

Ricorda infatti che, anche se nell'Assemblea costituente furono respinti emendamenti tendenti a prevedere nell'articolo 49 della Costituzione anche un richiamo alla necessaria democrazia interna dei partiti, è però comprovato in dottrina che questa scelta dipese dal timore che una tale previsione avrebbe potuto consentire ai partiti della futura maggioranza di sindacare le scelte organizzative e le finalità dello schieramento politico avverso, come del resto avvenne in altri Paesi. Si tratta tuttavia di preoccupazioni che sono oggi superate, mentre non è superata l'esigenza che i partiti siano soggetti a regole di

democrazia interna, e questo anche in ragione del fatto che essi godono di specifici privilegi all'interno dell'ordinamento, a fronte dei quali è giusto chiedere loro il rispetto di regole che assicurino i valori di fondo perseguiti dall'ordinamento.

Quanto poi alla discussione sul numero dei mandati parlamentari, concorda sul fatto che si tratta di materia estranea al dibattito odierno, anche perché una limitazione di tali mandati potrebbe essere prevista, a suo giudizio, solo con una legge costituzionale.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, invita i relatori ed il Governo a riflettere sulla possibilità di porre come obbligatori solo alcuni contenuti dello statuto, lasciando altri come facoltativi: più precisamente, si potrebbero, a suo parere, considerare obbligatori i vincoli relativi alla rappresentanza e quelli a carattere economico-contabile.

Sergio BOCCADUTRI (SEL), rilevato che la Commissione di cui alla legge n. 96 del 2012 può chiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del disegno di legge in esame, modifiche allo statuto dei partiti e che, in base alla stessa legge n. 96, lo statuto deve essere adottato nella forma dell'atto pubblico, osserva che in questo modo si determina un irrigidimento procedurale, soprattutto quando lo statuto di un partito preveda che una determinata modifica statutaria debba essere approvata dal congresso del partito.

Emanuele FIANO (PD), con riferimento all'intervento della deputata Lombardi, la quale ha sostenuto che lo statuto del Partito democratico prevede un limite massimo di due mandati parlamentari e che questa previsione sarebbe stata elusa, precisa che lo statuto del suo partito di appartenenza prevede un limite di tre mandati parlamentari – e non due – e che lo stesso consente in ogni caso la possibilità di derogare a tale limite per non più del 10 per cento dei parlamentari in carica.

Quanto alle osservazioni del deputato Boccadutri in relazione alla procedura di modifica degli statuti, fa presente che l'articolo 3, comma 2, lettera *b*), del disegno di legge in esame consente ai partiti di prevedere modalità di approvazione delle modifiche statutarie che non richiedano di passare attraverso un congresso del partito. In ogni caso, si dichiara disponibile a valutare eventuali soluzioni per evitare interferenze con la previsione della legge n. 96 del 2012, secondo la quale lo statuto deve essere adottato con atto pubblico.

Maurizio BIANCONI (PdL), premesso che gli emendamenti da lui presentati si intendono presentati a titolo personale e che non manifestano quindi necessariamente l'orientamento del suo gruppo, replica al deputato Giorgis ribadendo che non può esistere un unico modello di organizzazione della partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica e che non si può quindi pretendere di stabilire per legge quale debba essere lo schema del contenuto degli statuti di partito, per di più rimettendo ad una Commissione composta da magistrati il potere di decidere se un determinato statuto sia o meno conforme allo schema di legge.

Andrea GIORGIS (PD) ritiene che imporre ai partiti un contenuto minimo di regole a tutela della democrazia interna, come fa il disegno di legge in esame, non possa essere considerato un attacco alla libertà di organizzazione interna dei partiti.

Riccardo NUTI (M5S), rilevato come l'articolo 3, comma 2, lettera *e*), imponga ai partiti di prevedere nello statuto « modalità per favorire l'equilibrio tra i sessi nella composizione degli organi collegiali », fa presente che tale obbligo impedisce ad un movimento politico femminista di proporre per le elezioni esclusivamente candidate donne: personalmente ritiene che si tratterebbe di una scelta politica sbagliata, ma comunque di una scelta costituzionalmente legittima, che non può essere esclusa per legge.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, invita i relatori a valutare l'eventuale accantonamento dell'emendamento Bianconi 3.17.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, premesso che le riflessioni del deputato Bianconi sono in linea con la posizione del Popolo della libertà, il quale non vuole che venga imposto un modello unico e rigido di partito, osserva che le previsioni del disegno di legge del Governo rappresentano nondimeno un punto di equilibrio tra le diverse forze politiche che sostengono la maggioranza. Fa presente infatti che, da parte del gruppo di Scelta civica e di altri, viene richiesto un rafforzamento dei vincoli posti dall'articolo 3. Ritiene quindi che l'accantonamento sarebbe utile se potesse servire ad un ammorbidimento dei vincoli posti dal predetto articolo; diversamente, va considerata preferibile, in quanto male minore, l'attuale formulazione dell'articolo 3.

Emanuele FIANO (PD) concorda con la relatrice Gelmini sul fatto che l'attuale formulazione dell'articolo 3 rappresenta un delicato punto di equilibrio tra le forze della maggioranza.

Rispondendo quindi al deputato Nuti in relazione al contenuto dell'articolo 3, comma 2, lett. *e*), fa presente che la disposizione attua il disposto dell'articolo 51 della Costituzione, che prevede che « la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ».

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, preso atto dell'orientamento dei relatori, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Bianconi 3.17 s'intende accantonato. Conseguentemente s'intendono accantonati anche tutti gli altri emendamenti non ancora votati all'articolo 3.

Renato BALDUZZI (SCpI) esprime il proprio dissenso rispetto alla decisione della Commissione di accantonare l'emendamento Bianconi 3.17 e con esso anche

tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3 non ancora votati.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bianconi 4.5 e Cozzolino 4.50 nonché sugli emendamenti Gitti 4.1, Pastorelli 4.2 e Gitti 4.51. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bianconi 4.4 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Cozzolino 4.7 a condizione che sia riformulato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra il proprio emendamento 4.50, soppressivo dell'intero articolo 4, che stabilisce che i partiti politici che intendono avvalersi dei benefici di legge debbano trasmettere copia autentica del proprio statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. L'esito positivo di tale verifica è condizione per l'iscrizione del partito al registro tenuto dalla Commissione: l'articolo 4, comma 2, definisce il registro « nazionale » dei « partiti politici riconosciuti ai sensi della presente legge ».

L'emendamento del suo gruppo si fonda sul fatto che il registro dei partiti politici non è altro che la linea di demarcazione tra chi accede alle nuove forme di finanziamento pubblico e chi non vi accede. Si configura dunque come lo strumento con il quale stabilire chi accede solo alle erogazioni liberali incentivate dal vantaggio fiscale e chi invece ottiene oltre a queste anche il 2 per mille e l'accesso alla fornitura di locali dove svolgere l'attività politica. Va considerato che solo chi è iscritto nel registro accede agli spazi televisivi previsti sempre da questa legge. Infine, va tenuto presente che a questo registro si accede solo se ci si dota di uno statuto iper-burocratico che non ha nulla a che vedere con la democrazia e con i suoi principi più alti.

Alla luce di tali considerazioni esprime la profonda contrarietà del suo gruppo a

questo strumento del quale conseguentemente se ne propone la totale soppressione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bianconi 4.5 e Cozzolino 4.50.

Renato BALDUZZI (SCpI) sottoscrive l'emendamento Gitti 4.1, che illustra insieme a proposte emendative analoghe. Rileva come tutti condividano la necessità di una maggiore regolamentazione dei partiti politici, che sono stati definiti come « gli sregolati ». Sotto questo profilo l'emendamento in questione propone di costituire un'Autorità che svolga la funzione ad essa attribuita in maniera esclusiva e specifica. Richiama, in particolare, quanto evidenziato dal presidente Bove nel corso dell'audizione svolta presso la I Commissione riguardo alle difficoltà dovute al fatto che la Commissione istituita ai sensi della legge n. 96 del 2012 è occupata anche in altre funzioni.

Chiede quindi ai relatori di valutare in maniera più approfondita la proposta formulata: si può non concordare sulla denominazione scelta ma occorre una riflessione sull'inadeguatezza dell'attuale disciplina del controllo sull'utilizzazione dei fondi destinati ai partiti politici, prevedendo forme di controllo più ampio.

Invita quindi a valutare la *ratio* dell'emendamento e a trovare una soluzione di maggiore adeguatezza rispetto all'attuale disciplina.

La Commissione respinge l'emendamento Gitti 4.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pastorelli 4.2 e Gitti 4.51: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Bianconi 4.4.

Emanuele COZZOLINO (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore riguardo al proprio emendamento 4.7.

La Commissione approva l'emendamento Cozzolino 4.7 (*nuova formulazione*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare al termine di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che avrà luogo alle ore 15.20 della giornata odierna.

La seduta termina alle 13.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.

Emendamenti C. 245-280-1071-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

Emendamenti C. 925-A ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 15.30.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, d'intesa con il relatore Fiano, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lombardi 5.11, Dadone 5.4 e Bianconi 5.3; chiede l'accantonamento dell'emendamento Francesco Saverio Romano 5.50, nonché degli emendamenti Bianconi 5.2, Dieni 5.8, Roberta Agostini 5.5 e 5.6 e Francesco Sanna 5.300. Esprime quindi parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Di Lello 5.12, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Annagrazia CALABRIA (PdL) sottoscrive l'emendamento Bianconi 5.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bianconi 5.1 e Gitti 5.14.

Sergio BOCCADUTRI (SEL), intervenendo sull'emendamento Lombardi 5.11, esprime l'avviso che prevedere un termine rigido per gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 2, sia inopportuno e che in ogni caso occorrerebbe assicurare un termine di almeno 30 giorni, e quindi fino al 15 luglio di ciascun anno.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, d'intesa con la relatrice Gelmini, chiede ai presentatori dell'emendamento Lombardi 5.11 se siano disponibili a riformularlo sostituendo le parole « 10 luglio » con le parole « 15 luglio ».

Roberta LOMBARDI (M5S) riformula il suo emendamento 5.11 nei termini indicati dai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Lombardi 5.11 (*nuova formulazione*) e Dadone 5.4.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, su richiesta dei relatori, l'emendamento Francesco Saverio Romano 5.50, non essendovi obiezioni, s'intende accantonato.

Fabiana DADONE (M5S), illustrando il suo emendamento 5.10, chiarisce che la sua finalità è quella di eliminare il comma 3 dell'articolo 5, che riduce fortemente, rispetto a quanto previsto oggi, la trasparenza nei contributi erogati in favore dei partiti politici.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) ritiene che il comma 3 dell'articolo 5 non determini riduzione della trasparenza dei contributi erogati ai partiti, la quale si realizza attraverso le forme di pubblicità che, ai sensi del comma stesso, saranno decise dal Presidente della Camera, ma semplifica fortemente gli oneri, evitando inutili aggravii procedurali.

Danilo TONINELLI (M5S) sottolinea che come la disposizione di cui si parla limiti l'obbligo di dichiarazione congiunta alle sole erogazioni di importo superiore a 100 mila euro, a fronte dei 5 mila previsti oggi dalla legge n. 96 del 2012. Si tratta quindi, ad avviso del suo gruppo, di un intervento decisamente peggiorativo.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 5.10.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede ai relatori la motivazione del parere contrario da loro espresso sul suo emendamento 5.9.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, rileva che il parere contrario è motivato dalla circostanza che la riduzione da cin-

quemila a mille dell'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, primo periodo, della legge n. 659 del 1981 determina una sostanziale vanificazione della norma.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 5.9.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, su richiesta dei relatori, l'emendamento Bianconi 5.2, non essendovi obiezioni, s'intende accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 5.13.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, su richiesta dei relatori, l'emendamento Dieni 5.8, non essendovi obiezioni, s'intende accantonato.

Annagrazia CALABRIA (PdL) sottoscrive l'emendamento Bianconi 5.3.

La Commissione approva l'emendamento Bianconi 5.3.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, su richiesta dei relatori, gli emendamenti Roberta Agostini 5.5 e 5.6 e Francesco Sanna 5.300, non essendovi obiezioni, s'intendono accantonati. Quindi, constatata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Formisano 5.051, avverte che s'intende che vi abbiano rinunciato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Gitti 5.02.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gitti 5.02.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) illustra il proprio articolo aggiuntivo 5.01 teso ad allargare il principio della trasparenza dei finanziamenti al di là dei partiti politici, coinvolgendo anche i singoli candidati e chi ricopre cariche pubbliche.

La finalità dell'emendamento è quella di evitare che i titolari di cariche pubbliche usufruiscano di finanziamenti che poi

vadano indirettamente alla forza politica che rappresentano e che non si conoscano i nomi di chi finanzia campagne elettorali personali.

Daniilo TONINELLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 5.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Boccadutri 5.01.

Emanuele FIANO (PD) *relatore*, prima di passare all'articolo 6, chiede di tornare sull'articolo 3, ad iniziare dall'emendamento Bianconi 3.17, precedentemente accantonato, sul quale conferma il proprio parere contrario.

Mariastella GELMINI (PdL) *relatore*, modificando il parere precedentemente formulato, esprime parere favorevole sull'emendamento Bianconi 3.17.

Emanuele FIANO (PD) *relatore*, chiede una breve sospensione per svolgere un ulteriore approfondimento.

Francesco Paolo SISTO *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.50, riprende alle 15.55.

Annagrazia CALABRIA (PdL) sottoscrive l'emendamento Bianconi 3.17.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bianconi 3.17 e Cozzolino 3.8.

Emanuele FIANO (PD) *relatore* propone una riformulazione dell'emendamento Pillozzi 3.3 nel seguente modo. « Al comma 2, dopo la lettera *a*), aggiungere la seguente: *a-bis*) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali; »

Sergio BOCCADUTRI (SEL), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Pillozzi 3.3, accetta la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Pillozzi 3.3 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Francesco Paolo SISTO *presidente*, in assenza dei presentatori dichiara decaduto l'emendamento Di Lello 3.5.

Emanuele COZZOLINO (M5S) sottoscrive l'emendamento Bianconi 3.13.

La Commissione respinge l'emendamento Bianconi 3.13.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira il proprio emendamento 3.2.

Francesco Paolo SISTO *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 19.40.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Danilo TONINELLI (M5S) sottoscrive l'emendamento Bianconi 3.14.

La Commissione respinge l'emendamento Bianconi 3.14

Emanuele FIANO (PD) *relatore* propone una riformulazione dell'emendamento Gasparini 3.19 nel senso di premettere alle parole « articolazioni territoriali » la parola « eventuali » e di sopprimere il riferimento agli articoli 10 e 11.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, suggerisce di eliminare anche il riferimento alla cadenza annuale delle risorse e chiede chiarimenti sulla soppressione del riferimento agli articoli 10 e 11.

Emanuele FIANO (PD), *relatore* concorda con la proposta del Presidente. Riguardo alla soppressione del riferimento agli articoli 10 e 11, da un lato anticipa che esprimerà parere favorevole sugli emendamenti che propongono la soppressione dell'articolo 11, dall'altro osserva che le risorse previste dal disegno di legge non sono solo quelle indicate ai due articoli in questione e che quindi il riferimento deve rimanere indistinto riguardando l'intera legge.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) osserva che inserire nello statuto di un partito criteri come quelli previsti dall'emendamento Gasparini 3.19 potrebbe creare difficoltà a partiti piccoli come il suo che hanno la necessità di fotografare la situazione anno per anno e non possono irrigidirsi in schemi prefissati.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, osserva che la ratio dei criteri previsti da tutto l'articolo 3 è quello di fornire indicazioni sui requisiti e non sui contenuti. Non si tratta di una camicia di forza, ma di un semplice contenitore.

Emanuele FIANO (PD) *relatore* rileva che l'inserimento del termine eventuali nell'emendamento va proprio nel senso indicato dal presidente.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) si dichiara soddisfatto dei chiarimenti forniti dal Presidente e dal relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) propone una correzione di forma alla proposta di riformulazione del relatore anteponendo le parole « le risorse » alle parole « alle eventuali articolazioni ».

Emanuele FIANO (PD) concorda. Alla luce del dibattito propone quindi la seguente riformulazione dell'emendamento Gasparini 3.19: « Al comma 2, dopo la lettera *f*), aggiungere la seguente: *f-bis*) i criteri con i quali vengono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali » sulla quale, se accettata dalla presentatrice, esprime parere favorevole;

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 3.19.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello dei relatori sulla riformulazione dell'emendamento Gasparini 3.19.

La Commissione approva l'emendamento Gasparini 3.19 (nuova formulazione) (*vedi allegato*).

Danilo TONINELLI (M5S) sottoscrive l'emendamento Bianconi 3.15.

La Commissione respinge l'emendamento Bianconi 3.15.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, in assenza dei presentatori dichiara decaduti gli emendamenti Bianconi 3.16 e 3.12 e Di Lello 3.6 e 3.7.

Fabiana DADONE (M5S) illustra l'emendamento 3.18 di cui è prima firmataria. L'emendamento aggiunge due commi

all'articolo 3: il comma 5 che prevede che ai partiti politici si applicano le disposizioni del Titolo XI del Libro V del codice civile e il comma 6 che statuisce che la condanna ai sensi delle disposizioni del suddetto Titolo XI comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 4 del disegno di legge e la decadenza dal diritto alle agevolazioni e ai benefici previsti dal Capo III del medesimo disegno di legge.

Ricorda che il Titolo XI, che detta disposizioni penali in materia di società e di consorzi prevede tra l'altro norme in materia di false comunicazioni sociali, falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, illegale ripartizione degli utili e delle risorse, omessa comunicazione del conflitto di interessi, corruzione tra privati.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 3.18.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, anche a nome della collega Gelmini esprime il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 6. Esprime parere contrario sugli emendamenti Gitti 6.1 e Nuti 6.2. Propone l'accantonamento dell'emendamento Lombardi 6.3. Su quest'ultimo osserva che il principio dell'estensione delle certificazioni dei bilanci anche alle articolazioni territoriali dei partiti è di per sé condivisibile ma presenta problemi di costi insostenibili, ad esempio, per le innumerevoli microstrutture di cui è composto un partito come il suo. Va fatta una riflessione su come trovare una soluzione che gli sembra molto difficile, visti i costi delle società di revisione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) sottoscrive l'emendamento Gitti 6.1.

La Commissione respinge l'emendamento Gitti 6.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'emendamento Lombardi 6.3, non essendovi obiezioni, si intende accantonato.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento Nuti 6.2, volto ad introdurre lo strumento della *class action* nell'ambito del provvedimento in esame.

La domanda da porsi è, infatti, chi controlla il controllore: la *class action* costituisce uno strumento, se pur diluito per come è disciplinato nel nostro ordinamento, di cui i cittadini possono utilmente disporre.

Sottolinea, dunque, che si tratta di un emendamento di buon senso che auspica trovi il consenso delle forze politiche.

La Commissione respinge l'emendamento Nuti 6.2.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Cozzolino 7.7, Boccadutri 7.3, Lombardi 7.8, 7.4 e 7.5. Propone l'accantonamento dell'emendamento Roberta Agostini 7.6.

Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Lombardi 7.01, Gitti 7.020, Lombardi 7.03. Propone, infine, l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Roberta Agostini 7.04 e 7.0300.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra il proprio emendamento 7.7, evidenziando come uno dei punti particolarmente deboli del disegno di legge del Governo riguardi il tema dei controlli in merito ai rendiconti dei partiti.

Rileva che le criticità fondamentali appaiono essenzialmente due: da un lato, c'è un affievolimento dei controlli previsti dalla legge n. 96 del 2012 e l'eliminazione di qualsiasi tipo di sanzione; dall'altro, forse inavvertitamente, l'entrata in vigore del disegno di legge in esame costituirebbe una sorta di zona franca su quello che rimane in vita del vecchio sistema di finanziamento pubblico come previsto dalla suddetta legge 96. A tal proposito, chiede un minimo di attenzione da parte di tutti perché la questione è tutt'altro che banale, soprattutto per le conseguenze che potrebbe produrre.

Rileva infatti che il combinato disposto dell'articolo 7 e delle abrogazioni previste all'articolo 14, lettera *f*), del comma 4, blinderebbe la quota di finanziamento pubblico da corrispondere per il 2013 e per i tre esercizi successivi anche a fronte di eventuali palesi irregolarità contabili che invece la legge vigente punisce con il blocco dei finanziamenti o con sanzioni che vanno a decurtare le quote di finanziamento spettanti.

Rileva che l'emendamento in esame, che interviene complessivamente sul tema dei controlli, istituisce un doppio binario. Il primo transitorio che vale per i partiti che percepiscono i finanziamenti a norma della legge n. 96 del 2012, provvedendo a lasciare in vita sia i controlli che le sanzioni previste da quella legge. Il secondo, invece, riguarda i controlli da applicare sulla base del disegno di legge governativo che è comprensibile abbiano una natura ed una intensità diversa essendo diverso il volume dei finanziamenti ottenuti.

In questo caso, però, occorre prevedere, almeno nel caso di inottemperanza più grave, quello della non presentazione del rendiconto nei termini previsti dalla legge, una sanzione vera e propria, con la cancellazione dal registro dei partiti e l'interdizione del tesoriere.

Anche su questo aspetto rileva come sia necessario sottolineare come il disegno di legge appaia « troppo morbido » perché nel caso grave in cui un partito non presenti il rendiconto di esercizio non prevede sanzioni, bensì gli consente di sanare la propria posizione, e dunque sposta il termine di presentazione del bilancio da giugno ad ottobre. Una norma che, a suo avviso, non ha senso, perché se un bilancio non viene presentato nei termini di legge, che sono sempre gli stessi da anni, si tratta di un caso di incuria da parte del partito che deve essere sanzionato.

Prevedere un periodo in cui un partito possa giustificare una propria eventuale irregolarità ha un senso solo di fronte ad una contestazione che gli venga mossa in sede di controllo dei bilanci, ma il disegno

di legge non prevede questo tipo di controlli, come invece è previsto dalla legge n. 96 del 2012.

Invita, in conclusione, a riflettere sul proprio emendamento 7.7.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, chiede che si proceda all'accantonamento dell'emendamento Cozzolino 7.7 per svolgere ulteriori approfondimenti.

Francesco Paolo SISTO *presidente* preso atto della richiesta del relatore e non essendovi obiezioni avverte che l'emendamento Cozzolino 7.7 si intende accantonato.

Sergio BOCCADUTRI (SEL), illustra il proprio emendamento 7.3, sottolineando come vada tenuto presente che ci si sta riferendo ai partiti politici e non ad aziende. Pur salvaguardando esigenze importanti non vanno dunque, a suo avviso, gravate le procedure interne, considerato che esistono partiti con diverse dimensioni. È dunque opportuno non appesantire le strutture amministrative essendo piuttosto utile introdurre elementi di dissuasione.

In tale direzione, il proprio emendamento 7.3 stabilisce che in caso di inottemperanza di specifici obblighi, ivi richiamati, viene sanzionato anche il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a 50 mila euro e che tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che è tenuto ad approvare il bilancio.

Ribadisce che, altrimenti, vi è il rischio di una assimilazione del partito ad una macchina burocratica.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, illustra le ragioni dell'orientamento contrario dei relatori rispetto all'emendamento Boccadutri 7.3. In particolare, dalla sua approvazione deriverebbe la soppressione delle previsioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 7 che stabiliscono che in caso di violazione degli obblighi ivi richiamati ne consegue la cancellazione del partito politico dalla se-

conda sezione del registro di cui all'articolo 4.

L'emendamento Boccadutri 7.3 sanziona invece solo il legale rappresentante mentre a suo avviso è più corretto che la non ottemperanza agli obblighi in questione appartenga a tutta la comunità politica.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ritiene auspicabile svolgere un'ulteriore riflessione sull'emendamento Boccadutri 7.3 poiché in base alle attuali previsioni del comma 2 dell'articolo 7 del disegno di legge viene attribuito alla Commissione di cui alla legge n. 96 del 2012 un potere molto forte, che porta alla cancellazione del partito politico.

Occorre, a suo avviso, stabilire una gradazione tra obblighi e inadempimenti evitando la concentrazione di poteri eccessivamente forti in capo ad un solo soggetto, il che risulterebbe oltretutto in contrasto con lo stesso articolo 49 della Costituzione.

Ribadisce, quindi, l'esigenza di compiere un'ulteriore riflessione, prevedendo quanto meno un diverso trattamento nell'ipotesi in cui il rendiconto non viene presentato, nonostante l'invito della Commissione in tal senso, rispetto ad altre inadempienze meno rilevanti.

Matteo BRAGANTINI (LNA), ritiene che la previsione di una sanzione amministrativa pari a 50 mila euro può essere una sanzione troppo esigua di fronte ad eventuali risorse molto più elevate che si dovessero ricevere. Sarebbe dunque più opportuno, in base alla violazione degli obblighi, stabilire una sanzione pari ad una percentuale delle risorse che il partito politico non può più avere. Diversamente, qualsiasi somma può essere eccessiva o eccessivamente esigua mentre occorre una soluzione che contemperi le suddette esigenze.

Gianclaudio BRESSA (PD), ritiene importante non confondere i diversi piani: ricorda, infatti, che la legge n. 96 del 2012 prevede una gradualità delle sanzioni ma

in questo caso la fattispecie è differente. L'ipotesi di inottemperanza si riferisce necessariamente all'obbligo di rendicontazione con il rinvio previsto all'articolo 6 del disegno di legge alle disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge n. 96 del 2012.

Il riferimento è dunque sempre e solo al fatto che occorre avvalersi di una società iscritta nel registro. La situazione è quindi diversa e di questo va tenuto conto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) esprime il timore che, così com'è formulata, la disposizione di cui all'emendamento Boccadutri 7.3 rischi di essere generica. È, a suo avviso, necessario definire meglio la condotta che si intende sanzionare, distinguendo tra la mancata presentazione alla Commissione del rendiconto certificato da una società di revisione e la presentazione di un rendiconto falso alla società di revisione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ritiene che occorra limitare il potere di giudizio della Commissione di cui alla legge n. 96 del 2012 alle sole violazioni aventi carattere oggettivo, escludendo il più possibile di attribuire alla stessa un potere di valutazione discrezionale circa l'esistenza o meno di una violazione.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, concorda con il presidente sull'opportunità di precisare il ruolo della Commissione, che deve essere di verifica oggettiva dell'adempimento di precisi obblighi o criteri di legge, senza margini di valutazione discrezionale. Si riserva quindi, come relatore, di riflettere su questo punto e auspica che anche il relatore Fiano voglia svolgere una riflessione al riguardo.

Riccardo FRACCARO (M5S) rileva che l'attribuzione alla Commissione di cui alla legge n. 96 del 2012 di un potere discrezionale di valutazione sull'organizzazione interna dei partiti non suscita dibattito, laddove l'attribuzione di un tale potere in materia di controlli sui bilanci dei partiti

costituisce un problema, per la maggioranza, e deve essere evitato.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, afferma che la sua preoccupazione e quella del suo partito non riguarda soltanto i poteri attribuiti alla Commissione in materia di controlli sui bilanci dei partiti, ma anche e soprattutto i poteri attribuiti alla stessa in materia di controlli sulla organizzazione interna degli stessi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ribadisce che, in ogni caso, occorre stabilire che cosa succede se il bilancio sottoposto alla certificazione di una società di revisione è falso. Fa presente che attualmente non è prevista alcuna sanzione in questa ipotesi. Pertanto, o si prevede un potere di valutazione e di sanzione su questo punto in capo alla Commissione oppure la disciplina in materia di controlli rischia di essere vana.

Danilo TONINELLI (M5S) dichiara che il suo gruppo è fortemente contrario all'emendamento Boccadutri 7.3, che contribuisce ad un'ulteriore attenuazione delle sanzioni per gli inadempimenti degli obblighi in materia di bilancio stabiliti dalla legge n. 96 del 2012: sanzioni che sono già affievolite dall'articolo 7 del disegno di legge in esame. Nel ricordare che la legge n. 96 ha migliorato la legislazione precedente, prevedendo obblighi in capo ai partiti in materia di bilanci, fa presente che, tuttavia, la prima esperienza della Commissione di cui alla legge n. 96 stessa ha mostrato la necessità di un rafforzamento dei poteri della stessa.

Giuseppe LAURICELLA (PD) propone di inserire nel comma 2 dell'articolo 7 l'obbligo per la Commissione di adottare provvedimenti di messa in mora del partito prima di procedere all'irrogazione della sanzione ivi prevista.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che tale obbligo è già previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, ai sensi del quale. « Nell'ambito del con-

trollo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze con le modalità e nei termini di cui commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 ».

Francesco SANNA (PD) fa presente che la certificazione di un bilancio non consiste soltanto nella verifica meramente contabile delle sue poste, ma anche nella verifica del rapporto di congruità tra le entrate e le singole spese e nella verifica dell'utilizzazione delle diverse poste. In altre parole, se il bilancio dice che il partito ha speso una certa somma per – ad esempio – le feste di rappresentanza, ma, sulla base della documentazione contabile fornita, la spesa in questione non appare congrua o giustificata, la società di revisione ha il potere di rilevare questa incongruità e quindi in definitiva di rilevare la falsità del bilancio.

Riccardo FRACCARO (M5S) chiede ai relatori se, in caso di presentazione di bilancio falso, esista allo stato una sanzione che possa essere irrogata al partito.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) ritira il suo emendamento 7.3, anche alla luce delle considerazioni svolte dalla relatrice Gelmini e da lui condivise in merito alla opportunità di non attribuire alla Commissione un potere eccessivo e di valutazione discrezionale.

Roberta LOMBARDI (M5S), illustrando il suo emendamento 7.8, sottolinea come l'articolo 14, comma 4, lettera f), del

disegno di legge in esame abroghi i commi da 8 a 21 dell'articolo 9 della legge n. 96 del 2012, che regola la materia dei controlli sui bilanci dei partiti e le relative sanzioni. Il suo gruppo ha presentato emendamenti, tra i quali questo in esame, che tendono a colmare la lacuna normativa che si determina per effetto di queste abrogazioni. Ricorda, tra l'altro, che il gruppo del GRECO redigerà un nuovo rapporto sull'Italia e che il nostro Paese dovrà dimostrare di aver recepito le raccomandazioni dell'organismo internazionale.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che la questione delle sanzioni debba essere attentamente valutata dai relatori alla luce dell'articolo 14, comma 4, lettera f), ai sensi della quale sono abrogati, tra gli altri, i commi da 8 a 21 dell'articolo 9 della legge n. 96 del 2012.

Emanuele FIANO (PD) fa presente che i poteri della Commissione su questa materia sono quelli già indicati dai commi 3 e 4 dell'articolo 9 della legge n. 96 del 2012. Quindi, d'intesa con la relatrice Gelmini, chiede l'accantonamento dell'emendamento Lombardi 7.8.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, su richiesta dei relatori, l'emendamento Lombardi 7.8, non essendovi obiezioni, si intende accantonato. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 9.30 di domani.

La seduta termina alle 20.50.

ALLEGATO

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Personalità giuridica e democrazia interna).

1. La presente legge disciplina i partiti e movimenti politici condizionando il loro riconoscimento e il conferimento della personalità giuridica all'attuazione dei principi di democrazia interna fissati dall'articolo 49 della Costituzione.

2. I partiti e movimenti politici provvedono a recepire i principi di cui all'articolo 49 della Costituzione nell'atto costitutivo e nello statuto allo scopo di ottenere l'iscrizione nel Registro nazionale dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 4 della presente legge, dalla quale consegue l'acquisto della personalità giuridica.

3. I partiti e movimenti politici riconosciuti ai sensi del comma 2 sono tenuti a dare evidenza dell'attuazione dei principi di democrazia interna anche tramite la pubblicazione sul proprio sito *internet* di ogni documento considerato utile a tale fine a pena di cancellazione dal Registro nazionale dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 4.

ART. 1-bis.

(Regolamentazione delle forme di finanziamento della politica).

1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati ai partiti e movimenti politici a titolo di cofinanziamento, nelle forme previste dalla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14 della presente legge.

2. La presente legge regola un regime misto di finanziamento ai partiti e movimenti politici, con prevalenza del finanziamento di tipo privato.

3. Per accedere ai benefici delle forme di finanziamento previste dalla presente legge i partiti e movimenti politici devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 1.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 4. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il rimborso delle spese elettorali e l'accesso ad ogni altra risorsa pubblica prevista dalla legislazione vigente, ivi comprese le risorse a favore dell'editoria di partito, sono attribuiti esclusivamente alle

associazioni che si qualificano come partito ai sensi della presente legge e sono subordinati al rispetto delle norme in essa contenute.

1. 2. Di Lello, Pastorelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono aboliti fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presente legge disciplina le modalità di accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e a benefici di natura non monetaria in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità.

all'articolo 8, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: alla ripartizione fino a: 10 e;

sopprimere l'articolo 10;

all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1. 6. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco,

Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I partiti, i movimenti, i gruppi politici e le fondazioni politiche sono beneficiari di forme di contribuzione volontaria privata agevolata alle condizioni previste dalla presente legge.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – (Fondazioni politiche) – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 9 della presente legge si applicano altresì alle fondazioni costituite con atto pubblico e riconosciute come persone giuridiche private ai sensi del libro primo, titolo II, capo II del codice civile, che abbiano come scopo esclusivo una o più delle seguenti attività:

a) studio e ricerca sui temi politici e istituzionali;

b) pubblicistica ed editoriale di natura politica;

c) formazione della classe dirigente politica a livello locale e centrale.

2. Lo statuto delle fondazioni, e le relative modificazioni, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge.

3. È condizione per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, il collegamento formale della fondazione con un partito o movimento politico, mediante un atto di riconoscimento rilasciato dal rappresentante legale del partito o del movimento.

L'atto di riconoscimento del partito o movimento può essere rilasciato ad una sola fondazione politica.

4. Le esenzioni e agevolazioni previste ordinariamente dalla legislazione vigente in favore delle fondazioni non si applicano alle fondazioni politiche.

5. Il registro di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge prevede una apposita sezione per le fondazioni politiche.

6. Le fondazioni politiche iscritte nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, accedono ai benefici di cui all'articolo 8, lettera a) e 9, con le modalità e alle condizioni ivi specificate.

7. Le fondazioni politiche iscritte nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2,

all'articolo 4:

al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una apposita sezione è inoltre istituita per la registrazione delle fondazioni politiche di cui all'articolo 2-bis, per l'accesso alle erogazioni liberali di cui all'articolo 8, lettera a) e all'articolo 9 della presente legge.

alla rubrica, sostituire la parola: politici *con le seguenti:* , movimenti, gruppi politici e fondazioni politiche.

all'articolo 8, comma 1, alinea, dopo le parole: partiti politici *aggiungere le seguenti:* e le fondazioni politiche.

sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: Disciplina del finanziamento dei partiti, movimenti, gruppi politici e fondazioni politiche.

1. 1. Pastorelli.

Al comma 2, premettere il seguente periodo: I finanziatori dei partiti politici sono dei garanti della democrazia.

1. 50. Abrignani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis.

(Rimborso alle liste, partiti e movimenti politici delle sole spese effettivamente sostenute per le consultazioni elettorali. Modifiche alla legge 6 luglio 2012, n. 96. Trasparenza dei bilanci delle liste, dei partiti e dei movimenti politici).

1. Alle liste, ai partiti e ai movimenti politici è attribuito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale in occasione del rinnovo del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e dei consigli regionali, nel caso abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi o almeno un eletto nelle rispettive consultazioni. Per la regione Trentino-Alto Adige, i suddetti rimborsi si riferiscono alle elezioni per i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I rimborsi per le spese sostenute dai soggetti indicati al comma 1 sono ripartiti tra gli stessi in proporzione ai voti ottenuti in occasione delle elezioni per le quali si richiede il rimborso. Gli stessi sono erogati sulla base dell'effettivo rendiconto delle spese elettorali sostenute dalla lista, dal partito o dal movimento politico e possono riguardare esclusivamente le spese di cui al comma 3 connesse allo svolgimento della campagna elettorale.

3. Sono rimborsabili, ai sensi del presente articolo, le spese sostenute in relazione a:

a) materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

b) acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

c) allestimenti e servizi connessi a manifestazioni elettorali convocate in occasione della consultazione elettorale per

la quale si chiede il rimborso, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

d) canoni di affitto di locali; nel caso in cui siano abitualmente destinati a sede della lista, del partito o del movimento politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso;

e) personale, già dipendente della lista, del movimento o del partito politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso.

4. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica.

6. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

7. I contributi pubblici per le spese sostenute dalle liste, dai partiti e dai movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali riferite al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai consigli regionali, ivi compresi i consigli delle province autonome di

Trento e di Bolzano, sono costituiti da quattro fondi, ciascuno di euro 18.750.000.

8. In relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 7 relativi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applica il comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

9. I rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti esclusivamente per l'anno in cui si svolge l'elezione dell'organo per la quale essi sono richiesti, entro centoventi giorni dalla proclamazione degli eletti.

10. Le somme erogate, o da erogare, ai sensi del presente articolo e ogni altro credito vantato dalle liste, partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono in ogni caso cedibili a terzi.

11. Le risorse erogate ai partiti secondo le previsioni di cui alla presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte delle liste, dei partiti e dei movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori delle liste, dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni della lista, del partito o del movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

12. In caso di eventuali rinunce al rimborso da parte di liste, partiti o movimenti politici, non si fa luogo alla di-

stribuzione dell'eventuale somma rimanente tra le liste, i partiti o i movimenti politici, neanche a fronte di relativa richiesta.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 10, sono individuati le liste, i partiti e i movimenti politici aventi diritto ed è disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui al comma 11.

14. Alla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I contributi pubblici per le spese sostenute dalle liste, dai partiti e dai movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali relative al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai consigli regionali e ai consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, ammontano a euro 75.000.000 e sono così distribuiti:

a) 18.750.000 euro per ciascuna consultazione elettorale relativa al Senato della Repubblica;

b) 18.750.000 euro per ciascuna consultazione elettorale relativa alla camera dei deputati

c) 18.750.000 euro per ciascuna consultazione elettorale relativa all'elezione dei membri spettanti all'Italia del Parlamento europeo;

d) 18.750.000 euro per le consultazioni elettorali relative ai consigli regionali, nonché ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, ripartiti tra le diverse regioni e le province sudette in proporzione alla popolazione »;

b) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: « Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale »;

c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« 1. Le liste, i partiti e i movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

d) all'articolo 9:

1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

2) al comma 4, terzo periodo, le parole: « sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « è trasmesso alla Commissione il verbale di approvazione del rendiconto »;

3) al comma 9, le parole: « o la relazione della società di revisione » sono soppresse;

4) al comma 20, le parole: « la relazione della società di revisione e » sono soppresse.

15. Gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificati dall'articolo 1-ter, sono estesi a tutte le liste, i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un eletto all'interno di un consiglio regionale, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.

16. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e

successive modificazioni, in relazione ai soggetti di cui al comma 1 sono fissate all'importo di euro 250.

ART. 1-ter. – (Sanzioni. Abrogazioni. Copertura finanziaria) – 1. Nel caso in cui la lista, il partito o il movimento politico ometta di ottemperare agli obblighi di rendicontazione previsti all'articolo 1-*quater*, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 1-*bis* e all'articolo 7, comma 1.

3. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari ad euro 100.000.

4. La legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogata.

5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, commi 1, 2 e 3, pari al massimo a 78 milioni di euro nell'anno in cui si svolgessero contemporaneamente tutte le elezioni degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1-*bis*, si provvede oltre che con i risparmi derivanti dall'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n. 157, con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non in-

feriori a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

7. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base-regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 6 e 14.

1. 050. Boccadutri, Pillozzi.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la parola: nazionale aggiungere le seguenti: , regionale e locale.

2. 3. Di Lello, Pastorelli.

Sopprimere il comma 2.

***2. 4.** Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnello, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadaone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Trippedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimere il comma 2.

***2. 300.** Bianconi.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti

3. I sottoscrittori di cui all'articolo 10 della presente legge, sono considerati, a tutti gli effetti, soci del partito, movimento o associazione con finalità politiche per il quale hanno sottoscritto e sono titolari di

tutti i diritti derivanti dall'articolo 49 della Costituzione, dal codice civile e dagli statuti e regolamenti interni.

4. Il partito, movimento o associazione con finalità politiche destinatario delle sottoscrizioni, ha diritto di rifiutare, con deliberazione motivata dell'organo di garanzia appositamente previsto dallo statuto, l'iscrizione per incompatibilità con le norme statutarie. Tale rifiuto viene notificato dal partito, movimento o associazione con finalità politiche al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze ed all'interessato entro la fine del mese di febbraio dell'anno per il quale è stata erogata la sottoscrizione. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede alle necessarie rettifiche.

2. 50. Formisano, Tabacci.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

L'articolo 5 della legge 6 luglio n. 2012, n. 96, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – (*Obbligo di iscrizione nell'elenco nazionale delle liste, dei partiti e dei movimenti politici*). – 1. Le liste, i partiti e i movimenti politici, anche ai fini dei rimborsi previsti dalla presente legge, sono tenuti all'iscrizione in un elenco nazionale, appositamente istituito presso la Camera dei deputati. L'iscrizione si perfeziona con il deposito presso la Camera dei deputati dello statuto, nonché di ogni eventuale successiva modifica, che deve prevedere:

a) lo svolgimento di un'assise congressuale democratica almeno ogni tre anni;

b) la presenza di organismi decisionali plurali, che decidono sulla base del principio democratico, garantendo che gli organi statutari prevedano la presenza di uomini e donne della misura del 50 per cento;

c) la presenza di organismi di garanzia;

d) la presenza di organismi di controllo contabile, retti da soggetti iscritti all'ordine dei revisori contabili;

e) l'attestazione dell'avvenuto deposito dello statuto della lista, del partito o del movimento politico presso un notaio.

2. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale trasmettono annualmente alla Camera dei deputati, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Ai fini del presente articolo, nel caso la lista risulti dall'unione di diverse liste, partiti o movimenti politici, i requisiti di cui al comma 1 si applicano alle singole componenti ».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 4, lettera f), sopprimere la parola: , 5.

3. 1. Boccadutri, Di Salvo, Nicchi, Pillozzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Statuto).

1. I partiti e movimenti politici che intendono acquisire la personalità giuridica e avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.

2. Lo statuto si conforma ai principi fondamentali di democrazia e indica:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi che sono conferiti a tempo determinato;

b) i casi di incompatibilità, in particolare tra cariche dirigenziali all'interno

del partito o movimento politico e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e nelle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;

c) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito o movimento politico;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito o movimento politico, anche attraverso referendum o altre forme di consultazione; le regole per l'istituzione dell'anagrafe degli iscritti e per la sua consultazione, che deve essere sempre possibile da parte di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

e) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto, con la possibilità per una quota minima di iscritti di richiedere il voto segreto su qualsiasi oggetto;

f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, in modo da assicurare il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

g) le modalità per assicurare negli organi collegiali e nelle candidature la presenza paritaria di donne e di uomini;

h) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze nelle candidature e negli organi collegiali secondo il criterio proporzionale e l'attribuzione a loro esponenti delle cariche di vertice degli organi di garanzia;

i) le modalità di selezione, anche attraverso elezioni primarie, delle candidature per l'elezione delle Camere, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e comunali, dei sindaci e dei presidenti delle province e delle regioni;

l) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi ad incarichi interni al partito o movimento politico;

m) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali;

n) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali;

o) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del movimento o partito;

p) un codice etico che reca i principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi e stabilisce il principio del ricambio nei ruoli, il limite al numero di mandati elettorali, il divieto di cumulo di incarichi e la disciplina dell'eleggibilità e delle incompatibilità;

q) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito o movimento politico a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;

r) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;

s) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;

t) l'attribuzione a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, del com-

pito di certificare il rendiconto di esercizio, con le modalità e per i fini di cui all'articolo 6 della presente legge.

3. Lo statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si applicano ai partiti e movimenti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

3. 4. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3. 10. Bianconi.

Sopprimere i commi 2 e 3.

3. 9. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimere il comma 2.

- 3. 17.** Bianconi, Francesco Saverio Romano.

Al comma 2, sostituire le lettere da a) a m) con le seguenti:

a) i criteri e le modalità di iscrizione al partito;

b) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali.

- 3. 8.** Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) lo svolgimento di un'assise congressuale democratica almeno ogni tre anni;

- 3. 3.** Pilozzi, Boccadutri.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali;

- 3. 3.** (nuova formulazione) Pilozzi, Boccadutri.

(Approvato)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nonché il riconoscimento a ciascun iscritto del diritto di concorrere in egual misura alla determinazione e all'attuazione della linea politica del partito, partecipando con diritto di voto libero ed eguale, anche con modalità telematiche;

- 3. 5.** Di Lello, Pastorelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

- 3. 13.** Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) le modalità per garantire che gli organi previsti dallo statuto prevedano la presenza di uomini e donne nella misura del 50 per cento;

- 3. 2.** Pilozzi, Di Salvo, Nicchi, Boccadutri.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) le modalità per promuovere e assicurare la parità tra i sessi nella com-

posizione degli organi collegiali e nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

***3. 300.** Roberta Agostini, Fabbri, Boschi, Pollastrini, Sbröllini.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) le modalità per promuovere e assicurare la parità tra i sessi nella composizione degli organi collegiali e nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

***3. 301.** Di Salvo, Pillozzi, Boccadutri.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

3. 14. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) i criteri con i quali vengono assicurate alle articolazioni territoriali le risorse annuali di cui all'articolo 10 e all'articolo 11;

3. 19. Gasparini, D'Attorre, Fabbri.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) i criteri con i quali vengono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;

3. 19. (nuova formulazione) Gasparini, D'Attorre, Fabbri.

(Approvato)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio.

3. 15. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

3. 16. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero.

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) l'impegno alla selezione con metodo democratico delle principali candidature;

3. 12. Bianconi.

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

n) le modalità per l'istituzione e l'accesso all'anagrafe degli iscritti;

o) le modalità di attuazione dell'organizzazione territoriale del partito e relative procedure di convocazione;

p) le modalità di adozione del simbolo che deve essere adottato con atto pubblico e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. 6. Di Lello, Pastorelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il simbolo identifica in modo univoco il partito politico e non deve essere suscettibile di confusione con altri simboli. Il simbolo è di esclusiva proprietà del partito politico ed è utilizzato in conformità con quanto previsto dallo statuto.

3. 7. Di Lello, Pastorelli.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.

6. Per i partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, la condanna ai sensi del comma 5 comporta la cancellazione dal

registro medesimo, nonché la decadenza dal diritto alle agevolazioni e ai benefici di cui al Capo III della presente legge.

3. 18. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 4.

(Registro dei partiti politici).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 5:

comma 2, primo periodo sopprimere le parole: dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge;

comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge;

all'articolo 7, sopprimere il comma 2;

all'articolo 8:

comma 1, alinea, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

comma 2, sopprimere il terzo periodo;

all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge;

all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 11, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 13, comma 1, alinea, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4.

***4. 5.** Bianconi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 5:

comma 2, sopprimere le parole: dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge;

comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge;

all'articolo 7, sopprimere il comma 2;

all'articolo 8:

comma 1, alinea, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

comma 2, sopprimere il terzo periodo;

all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge;

all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 11, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 13, comma 1, alinea, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4.

***4. 50.** Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Registro nazionale dei partiti e movimenti politici).

1. È istituito il Registro nazionale dei partiti e movimenti politici, di seguito denominato « Registro », tenuto dall'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 5-bis, di seguito denominata « Autorità ».

2. I partiti e movimenti politici sono tenuti a trasmettere copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, che la inoltrano all'Autorità.

3. L'Autorità, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione nel Registro.

4. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, l'Autorità, previo contraddittorio, invita il partito o movimento politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.

5. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta all'Autorità secondo le procedure di cui al presente articolo.

6. Lo statuto dei partiti e movimenti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.

7. I partiti e movimenti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti all'adempimento di cui al comma 2 entro dodici mesi dalla medesima data.

8. Con l'iscrizione nel Registro i partiti e movimenti politici acquisiscono la personalità giuridica che è condizione necessaria per l'ammissione ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi della disciplina di cui al capo III. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 7, i partiti e movimenti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono comunque usufruire dei predetti benefici a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 e che ottemperino alla disciplina di cui al capo II.

9. Il Registro è pubblico e consultabile in un'apposita sezione del sito *internet* dell'Autorità.

Conseguentemente:dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici).

1. Il Collegio di controllo delle spese elettorali presso la Corte dei conti, il Collegio regionale di garanzia elettorale,

previsti rispettivamente dagli articoli 12 e 13 della legge 10 novembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, nonché la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, prevista dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono accorpate in unico organismo denominato Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici.

2. L'Autorità è indipendente dai partiti e movimenti politici ed è composta da dieci membri, nominati per quattro anni con possibilità di essere confermati una sola volta per ulteriori quattro anni.

3. I membri dell'Autorità di cui al comma 2 sono individuati e nominati secondo le seguenti modalità:

a) tre magistrati della Corte dei conti nominati dal Presidente della Corte dei conti;

b) un magistrato del Consiglio di Stato nominato dal Presidente del Consiglio di Stato;

c) un consigliere dell'amministrazione del Senato della Repubblica, nominato dal Presidente del Senato della Repubblica;

d) un consigliere dell'amministrazione della Camera dei deputati, nominato dal Presidente della Camera dei deputati;

e) un professore ordinario di materie giuridiche e un professore ordinario di scienza della politica nominati dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro;

f) due esponenti del settore dell'associazionismo civico nominati dal Presidente del Forum del terzo settore.

4. L'Autorità provvede a:

a) accertare periodicamente l'applicazione dei requisiti di democrazia interna ed è autorizzata, a tale fine, ad acquisire verbali, documenti e ogni altro atto ritenuto utile;

b) verificare la regolarità, la conformità alla legge e la veridicità dei rendiconti finanziari annuali presentati dai par-

titi e movimenti politici; la conformità alla legge delle spese elettorali per il rinnovo delle Camere, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e comunali, sostenute dai partiti e movimenti politici e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse; la correttezza dei consuntivi delle spese elettorali presentate dai candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali e comunali.

all'articolo 7:

al comma 1:

primo periodo, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità.

secondo periodo, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità;

al comma 2:

sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità;

sopprimere le parole: dalla seconda sezione.

all'articolo 8:

comma 2:

primo periodo, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità;

secondo periodo, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità;

terzo periodo, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità;

comma 5, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità.

all'articolo 16, al comma 1, aggiungere, in fine la seguente lettera:

d) regolazione dei partiti e movimenti politici attraverso la disciplina dell'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici.

4. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 6, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

4. 2. Pastorelli.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per effetto dell'iscrizione nel predetto registro i partiti e movimenti politici acquistano la personalità giuridica.

4. 51. Gitti.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: Il registro è distinto in con le seguenti: Nel registro sono evidenziate,

4. 4. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

(Approvato)

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: che possono accedere alla contribuzione volontaria agevolata, alla contribuzione indiretta e ai benefici non monetari.

4. 7. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto,

Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: che possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

4. 7. (nuova formulazione) Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

(Approvato)

ART. 5.

(Norme per la trasparenza e la semplificazione).

Al comma 1, dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti: , la diffusione dell'attività.

5. 12. Di Lello, Pastorelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: , al funzionamento interno.

- 5. 1.** Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Entro il 10 luglio di ogni anno, nei siti *internet* dei partiti e movimenti politici, dopo il controllo di cui all'articolo 7, sono pubblicati, anche in formato *open data*, il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio, nonché i verbali, le delibere e ogni altro documento utile a dimostrare la democraticità delle procedure, delle decisioni e delle nomine messe in atto dai partiti e movimenti politici. Nei siti *internet* della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo ed elettive.

2-bis. La documentazione di cui al comma 2 deve altresì essere trasmessa periodicamente all'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici entro il 30 giugno di ogni anno.

- 5. 14.** Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 2, primo periodo, premettere le parole: Entro il 10 luglio di ciascun anno.

- 5. 11.** Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De

Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 2, primo periodo, premettere le parole: Entro il 15 luglio di ciascun anno.

- 5. 11.** *(nuova formulazione)* Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

5. 4. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnello, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Sanzioni penali per la trasparenza dei finanziamenti privati ai partiti).

1. I finanziamenti o i contributi di carattere monetario erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 di importo complessivamente pari o superiore, in ciascun anno, a euro

1000 devono essere effettuati mediante bonifici o assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali, recanti l'indicazione del partito beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Ai fini del rispetto di quanto disposto dal periodo precedente i finanziamenti o contributi si considerano vietati quando effettuati con più erogazioni inferiori alla predetta soglia che appaiono artificiosamente frazionate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate ulteriori modalità di finanziamento o contribuzione con mezzi di pagamento diversi dal contante in favore dei predetti partiti che consentano di garantire la tracciabilità delle operazioni e l'esatta identificazione dei loro autori.

2. Ai finanziamenti o ai contributi corrisposti o ricevuti con le modalità di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di dichiarazione congiunta di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.

3. I rappresentanti legali dei partiti sono obbligati a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati, entro tre mesi dalla percezione delle somme, l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di carattere monetario di importo superiore a euro 5.000 e la relativa documentazione contabile, nonché, entro il 31 marzo di ogni anno, un prospetto riepilogativo dei finanziamenti o contributi comunque percepiti nell'anno precedente.

4. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere, secondo modalità, anche di carattere informatizzato e facilmente accessibili, stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di carattere monetario di importo superiore, nell'anno, a euro 5000, e le relative somme.

5. Chiunque corrisponde finanziamenti o contributi di carattere monetario di

importo superiore, nell'anno, a euro 1000, in favore di partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, con modalità che non consentano, ai sensi del comma 1, di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, e, trattandosi di società, senza che tali finanziamenti o contributi siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate. La medesima disciplina sanzionatoria si applica nei confronti del rappresentante legale del partito che abbia ricevuto i predetti finanziamenti o contributi con modalità diverse da quelle individuate ai sensi del comma 1, ovvero che non abbia adempiuto esattamente all'obbligo di trasmissione delle informazioni di cui al comma 3 o che non abbia provveduto alla regolare iscrizione nel bilancio del partito del finanziamento o contributo ricevuto. Resta in ogni caso fermo il divieto di erogare, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo, finanziamenti o contributi da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste, di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n.195. Gli altri divieti e la relativa disciplina sanzionatoria di cui al medesimo articolo 7 della predetta legge 2 maggio 1974, n. 195, continuano ad applicarsi in relazione ai finanziamenti o contributi di qualsiasi importo e forma diretta o indiretta corrisposti o ricevuti entro il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, successivamente, ai finanziamenti o contributi di natura non monetaria comunque corrisposti o ricevuti ovvero erogati in favore dei partiti che non risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, nonché delle loro articolazioni politico-organizzative e dei gruppi parlamentari.

5. 50. Francesco Saverio Romano, Costa, Cicchitto.

Sopprimere il comma 3.

5. 10. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 4, terzo comma, primo periodo, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: « cinquemila » è sostituita dalla seguente: « mille ».

5. 9. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano,

Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 300.000.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 20.000.

5. 2. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 10.000.

5. 13. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo,

Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 3, sostituire il quinto periodo con i seguenti: L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile sul sito internet della Camera dei deputati. Tutti i cittadini hanno comunque diritto di accedere a tale documentazione con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.

5. 8. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: dal Presidente della Camera dei deputati con le seguenti dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.

5. 3. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero.

(Approvato)

Al comma 3, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Tale elenco è in ogni caso pubblicato nei siti *internet* e nel portale di cui al comma 2.

5. 5. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle fondazioni che abbiano nelle finalità o nell'oggetto sociale anche l'attività politica.

5. 6. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Le fondazioni i cui organi direttivi siano determinati in tutto o in parte da deliberati di partiti o movimenti politici ovvero eroghino somme a titolo di liberalità o cofinanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito a partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, in misura superiore al 10 per cento dei propri bilanci di esercizio dell'anno precedente, sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. 300. Francesco Sanna.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. – 1. Ogni partito, movimento o associazione con finalità politiche trasmette annualmente, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla Presidenza della Camera dei deputati ed alla Presidenza del Senato della Repubblica, un rendiconto sulla effettiva utilizzazione delle somme.

2. Nel rendiconto di cui al comma 1 devono essere indicati:

a) il verbale della seduta nella quale l'organo statutariamente competente del partito, movimento o associazione con finalità politiche ha deliberato la ripartizione delle somme;

b) gli importi destinati alla struttura centrale;

c) gli importi destinati ad ognuna delle strutture periferiche;

d) il rendiconto di ogni struttura relativamente alla somma dalla stessa amministrata.

5. 051. Formisano, Tabacci.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici).

1. I partiti e movimenti politici redigono annualmente il bilancio secondo un formato standardizzato e facilmente comprensibile ai cittadini, al fine di consentire anche la comparazione tra bilanci di partiti e movimenti politici diversi.

2. Nella redazione dei bilanci, i partiti e movimenti politici devono rendere pubblica e motivare qualsiasi transazione finanziaria con ragionevole accuratezza e riportare anche i singoli dati disaggregati.

3. I bilanci devono essere redatti in forma consolidata, includendo in modo chiaro e distinto le gestioni contabili delle sedi territoriali, nonché delle società par-

tecipate e delle organizzazioni a vario titolo collegate ai singoli partiti e movimenti politici.

5. 02. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le liste, i partiti e i movimenti politici, nonché i gruppi politici regionali, parlamentari ed europei non possono stipulare contratti per la fornitura di beni o servizi professionali, con esclusione dei contratti di lavoro subordinato o di collaborazione, con persone fisiche che siano componenti degli organismi politici esecutivi di carattere regionale o nazionale, o parenti in linea retta in qualsiasi grado o in linea collaterale fino al sesto grado. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società di cui le stesse persone fisiche siano amministratori o detengano quote, anche di minoranza.

2. Tutti i candidati, se eletti, hanno l'obbligo di pubblicare nel sito *internet* dell'organismo di elezione la loro dichiarazione dei redditi annuale, nonché tutte le quote superiori al 3 per cento del capitale delle società possedute, a qualunque titolo, anche all'estero. Il suddetto obbligo è esteso ai rappresentanti legali delle liste, nonché ai membri degli organismi esecutivi regionali e nazionali che abbiano ottenuto nei cinque anni precedenti almeno un eletto nelle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, che vi provvedono nel sito del proprio partito o movimento, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.

3. Chiunque ricopra una carica elettiva, ad ogni livello, è tenuto a dichiarare, a mezzo stampa o attraverso il proprio sito *internet*, qualunque contributo ricevuto a titolo di liberalità da persone fisiche o giuridiche superiore a 5.000 euro entro tre mesi dal ricevimento, nonché a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge

2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni. L'obbligo sussiste anche in caso di contributi erogati a fondazioni o comitati istituiti in favore del ruolo politico rivestito e si estende anche ai prestiti infruttiferi superiori a 5.000 euro, qualora non siano restituiti entro sei mesi dal loro conferimento. In quest'ultimo caso, il termine di tre mesi di cui al primo periodo decorre dal giorno in cui sono decorsi i sei mesi dal conferimento del prestito.

4. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, è prevista la sanzione amministrativa di 100.000 euro.

5. Nel caso in cui la lista, il partito o il movimento politico ometta di ottemperare agli obblighi di rendicontazione, la Commissione, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa.

5. 01. Pillozzi, Boccadutri.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Trattenute sindacali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.

2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.

3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.

5. 03. Matteo Bragantini, Invernizzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Obbligo di redazione e di pubblicazione del bilancio di esercizio per i sindacati).

1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le modalità definite con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia e finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 il tribunale competente, su ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune, assunte informazioni e sentite le parti, irroga, con decreto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.800 euro a 51.600 euro.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 è disposta, altresì, la sospensione delle contribuzioni a favore del sindacato o dell'associazione inadempiente sino all'ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1.

5. 04. Matteo Bragantini, Invernizzi.

(Inammissibile)

ART. 6.

(Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti e movimenti politici).

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e movimenti politici si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.

2. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

6. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 4 della presente legge aggiungere le seguenti: e alle loro articolazioni territoriali.

6. 3. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De

Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al comma 2 dell'articolo 140-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai cittadini dall'irregolare certificazione dei bilanci di partiti e movimenti politici ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, da parte delle società di revisione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;».

6. 2. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadaone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia

Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 7.

(Controllo dei rendiconti dei partiti).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. – *(Controllo dei rendiconti dei partiti)* – 1. Ai partiti che alla data di entrata in vigore della presente legge percepiscono i rimborsi per le spese elettorali e i contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96, per i tre esercizi successivi a quello della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificati dal presente articolo.

2. alla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5, dell'articolo 9, è sostituito dal seguente: « 5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo dei rendiconti di esercizio e dei relativi allegati con metodo analitico, verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, anche chiedendo di produrre ulteriore documentazione giustificativa. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a fornire documentazione esplicativa, entro e non oltre il 31 marzo seguente, in merito ad eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la commissione approva una rela-

zione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee.»

b) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «ART. 10. – 1. Nei casi di inottemperanza alle disposizioni in materia di certificazione esterna dei rendiconti dei partiti o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, ovvero in caso di irregolarità contabili riscontrate, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.»

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, per i partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge, i controlli di regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1997, n. 2 e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente legge, sono effettuati dalla Commissione come disposto dai commi 4, 5, come modificato dal comma 2 del presente articolo, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, ovvero in caso di irregolarità contabili riscontrate, la Commissione dispone per il periodo d'imposta in corso alla data di contestazione la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 e il divieto di reinscrizione nello stesso registro per i cinque esercizi successivi.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 4:

lettera f), sopprimere le parole: 9, commi da 8 a 21, e 10;

dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) gli articoli 9, commi da 8 a 21 e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono abrogati a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 7. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Carriello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. In caso di inottemperanza agli obblighi di rendicontazione la Commissione sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.

3. La sanzione di cui al comma 2 si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa.

7. 3. Boccadutri, Pilozzi.

Al comma 2, sostituire le parole da: qualora l'inottemperanza non venga sanata fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché di inottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui all'articolo 5 della presente legge, qualora l'inottemperanza contestata non venga sanata entro il 31 marzo successivo, la Commissione applica al partito politico una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare delle donazioni e della quota percepita a titolo di contribuzione indiretta di cui il partito medesimo abbia usufruito nell'anno precedente alla contestazione; qualora nell'anno precedente alla contestazione il partito non fosse ancora iscritto al registro di cui all'articolo 4, la Commissione dispone la sua immediata cancellazione dal registro e ordina che quanto sino a quel momento ricevuto a titolo di erogazioni liberali confluisca nel fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 15 della presente legge.

7. 8. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo,

Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 2, dopo le parole: 31 ottobre aggiungere le seguenti: , ovvero in caso di irregolarità accertate anche in sede penale.

7. 4. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 2, sostituire le parole da: , per il periodo di imposta successivo fino alla fine del comma con le seguenti: l'immediata cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui

all'articolo 4 per il periodo di imposta in corso al momento della contestazione e la quota di contribuzione indiretta ad esso spettante confluisce nel fondo di ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 15 della presente legge.

7. 5. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnrotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadaone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle fondazioni che abbiano nelle finalità o nell'oggetto sociale anche l'attività politica.

7. 6. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

CAPO II-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE ELETTORALI

ART. 7-bis. – *(Limiti alle spese elettorali dei partiti politici e dei candidati)* – 1. Allo scopo di ridurre le spese elettorali dei partiti politici e dei candidati, alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: « euro 52.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 26.000 »;

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: « euro 1,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 0,01 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'importo non può comunque essere superiore a un milione di euro ».

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: « euro 1 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 0,01 ».

3. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 19.000 incrementata di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 19.000. Per coloro che si candidano in più liste provinciali, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 5 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare

l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 15 per cento»;

b) al comma 3, le parole: « euro 1,00 », sono sostituite dalle seguenti: « euro 0,01 ».

4. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « euro 25.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 12.500 »;

b) al comma 2, le parole: « euro 125.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 62.500 »;

c) al comma 3, le parole: « euro 250.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 125.000 »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 2.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 6.250 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali »;

e) al comma 5, le parole: « euro 1 » sono sostituite dalle seguenti: « 0,01 ».

7. 01. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Limiti di spesa per le campagne elettorali e per l'attività politica ordinaria).

1. Fermo restando il limite massimo all'ammontare complessivo del finanziamento pubblico annualmente erogabile, il limite di spesa per le elezioni al Parlamento italiano, per quelle dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per quelle regionali è pari a 1 euro moltiplicato per il numero di persone aventi diritto di voto nei rispettivi collegi elettorali della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo e del consiglio regionale, nei quali sono state presentate le liste di candidati.

2. Il limite massimo di spesa per i singoli candidati alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e al consiglio regionale è pari a 25.000 euro, cui devono essere aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale; per i singoli candidati al consiglio provinciale e al consiglio comunale il limite massimo di spesa è di 15.000 euro, cui devono essere aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale.

3. Per le elezioni comunali e provinciali si applicano i limiti di spesa previsti per i partiti e movimenti politici e per i singoli candidati dall'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

7. 020. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Controllo analitico dei bilanci).

1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis Il rendiconto di esercizio evidenzia tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato »;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « effettua il controllo » sono inserite le seguenti: « con metodo analitico ed esaustivo, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e accertando tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato nella loro interezza, con esclusione del ricorso a metodi di campionamento per la revisione ».

7. 03. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Ca-

riello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Partecipazione delle donne alla vita politica).

1. I partiti politici sono tenuti a destinare una quota pari ad almeno il 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, e delle risorse percepite in applicazione dell'articolo 10 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla vita politica. A tal fine introducono un'apposita voce all'interno del rendiconto e presentano alla Commissione adeguata e specifica documentazione ai fini del controllo di conformità alla legge.

2. In caso di inosservanza, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme distolte dalla destinazione di cui al comma 1.

7. 04. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Gasparini, Centemero, Pollastrini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente

ART. 7-bis.

(Parità di accesso alle cariche elettive).

1. I partiti politici garantiscono la parità nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

2. Nel caso in cui, nel numero complessivo di candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento:

a) per ciascuna elezione e per ciascun anno della legislatura, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte in misura percentuale pari al doppio della differenza tra 40 e la percentuale di candidati del sesso sottorappresentato, con arrotondamento aritmetico alla prima cifra decimale, sul totale dei candidati del partito, nel limite massimo complessivo annuale del 50 per cento;

b) la Commissione applica, per ciascuna elezione, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, percepite nell'anno precedente all'elezione, nel limite massimo complessivo annuale del 50 per cento.

3. Qualora le elezioni di cui al comma 2 prevedano la presentazione di liste di candidati, i candidati dello stesso sesso non possono essere più di due consecutivi. Le risorse di cui al comma 2, lettera a), sono ulteriormente ridotte, per ogni anno della legislatura, del 3 per cento per ciascuna lista che non abbia rispettato la disposizione di cui al presente comma.

4. È istituito un fondo, dotato di un 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2014, in cui confluiscono altresì le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente ripartite tra i partiti per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nella elezione di riferimento. Ai fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

7. 0300. Roberta Agostini, Bindi, Fabbri, Gasparini.

ART. 8.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 8.

(Pluralità delle fonti di finanziamento dei partiti e movimenti politici e requisiti per l'accesso al finanziamento pubblico e alle agevolazioni per i finanziamenti privati).

1. Al fine di contemperare il principio democratico del pluralismo politico e l'esigenza di un contenimento severo dei costi della politica, evitando i rischi di sperpero di risorse pubbliche e di inefficienza dell'attività politica, la presente legge disciplina un regime misto di finanziamento dei partiti e movimenti politici, con prevalenza delle fonti di entrata private su quelle pubbliche.

2. La quota di finanziamento pubblico è:

a) proporzionale al numero di eletti e di voti ottenuti dal partito o movimento politico ai vari livelli di competizione elettorale e comunque non superiore alla metà dell'importo totale dei contributi che il partito o movimento politico ha raccolto autonomamente da soggetti privati;

b) erogata anche sotto forma di servizi;

c) prevalentemente vincolata nella destinazione;

d) erogata solo a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate.

3. Il finanziamento privato è ammesso nelle forme, alle condizioni e nei limiti disciplinati dalla legge.

3. A decorrere dall'anno 2013, sono automaticamente ammessi al finanziamento pubblico e alle agevolazioni fiscali per il finanziamento privato, i partiti e movimenti politici che soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono iscritti nel Registro;

b) hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in un'assemblea regionale.

4. I partiti e movimenti politici, di cui alla lettera a) del comma 3, che hanno ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o di un'assemblea regionale, hanno accesso alle agevolazioni fiscali per il finanziamento privato e alla sola forma di finanziamento pubblico consistente in servizi indiretti.

ART. 8-bis.

(Finanziamenti e contributi da soggetti privati. Finanziamenti da banche e istituti di credito).

1. Le fonti di finanziamento privato dei partiti e movimenti politici comprendono le quote di iscrizione, i finanziamenti e contributi in forma pecuniaria, i contributi sotto forma di erogazione di servizi anche a tariffe agevolate, i lasciti testamentari, i proventi da attività di varia natura quali, a titolo esemplificativo, iniziative culturali ed editoriali.

2. I finanziamenti o i contributi privati di cui al comma 1 possono essere erogati da persone fisiche e da persone giuridiche, fermi restando il divieto di erogazione liberale da parte di società con partecipazione pubblica superiore al 20 per cento del capitale sociale nonché l'obbligo per tutte le società di far deliberare l'erogazione liberale dall'organo sociale competente e di darne conseguente pubblicità nella documentazione di bilancio. Sono altresì ammessi i contributi provenienti dall'estero se:

a) provengono da cittadini italiani residenti all'estero o da imprese con sede legale all'estero ma con capitale sociale posseduto da cittadini italiani o società con sede legale in Italia;

b) chi eroga il contributo è straniero, ma l'importo non supera i 1.000 euro.

3. I finanziamenti o i contributi in qualsiasi forma e modo erogati in favore di un partito o movimento politico iscritto nel Registro da persone fisiche e da persone giuridiche non possono superare i 100.000 euro annui per ciascun soggetto privato.

4. Ogni finanziamento o contributo privato superiore a 1.000 euro deve essere versato con mezzi di pagamento diversi dal contante, che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità del soggetto erogante.

5. Qualora l'importo del finanziamento o contributo privato superi i 5.000 euro, il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a rilasciare una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso l'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici, ovvero a questa indirizzato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. I finanziamenti o i contributi in qualsiasi forma e modo erogati in favore dei raggruppamenti interni e delle articolazioni periferiche dei partiti e movimenti politici non possono superare l'importo di 50.000 euro annui; l'importo non può altresì superare i 25.000 euro annui per i

finanziamenti e i contributi erogati ai membri del Parlamento nazionale, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali e ai consiglieri comunali, nonché ai candidati alle predette cariche, a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale.

7. I partiti e movimenti politici, nonché i soggetti di cui al comma 6, devono rendere noto ogni contributo privato ricevuto, indipendentemente dall'importo, comunicando mensilmente all'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici l'elenco dei contributi ricevuti, con il dettaglio dell'importo e del nome del soggetto erogante. L'Autorità provvede a verificare la regolarità e la veridicità dei contributi dichiarati dai partiti e movimenti politici e con cadenza semestrale, ne pubblica l'elenco per ogni partito o movimento in un'apposita sezione del proprio sito *internet*.

8. Il partito o movimento politico che riceve contributi privati non ammissibili ai sensi del presente articolo e non lo comunica all'Autorità perde il diritto di ricevere una somma di finanziamento pubblico pari a tre volte l'importo di tali contributi. Se il partito o movimento politico non comunica all'Autorità un contributo privato ricevuto perde il diritto di ricevere una somma di finanziamento pubblico pari all'ammontare di due volte gli importi non comunicati.

9. Le disposizioni dei commi 5 e 7 del presente articolo si applicano altresì a tutti i finanziamenti di importo superiore a 50.000 euro direttamente concessi da banche e istituti di credito, per i quali devono essere rese pubbliche anche le condizioni economiche e finanziarie applicate.

10. L'indebitamento finanziario di un partito o movimento politico è consentito per un importo massimo pari a due terzi dell'ammontare complessivo delle sue entrate annue.

11. Le somme spettanti a un partito o movimento politico ai sensi della presente legge non possono costituire oggetto di

operazioni di cartolarizzazione e non sono cedibili a terzi, né possono essere fatte valere come garanzia nei confronti di creditori.

12. Gli amministratori del partito o del movimento politico sono responsabili per i debiti finanziari maturati dal partito o dal movimento medesimo.

8. 1. Gitti, Vitelli, Binetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9, alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 e ai benefici di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

8. 2. Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: o che abbiano almeno dieci rappresentanti eletti nelle assemblee regionali, ovvero abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validamente espressi nelle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

8. 50. Formisano, Tabacci.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 e

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

* **8. 204.** Pillozzi, Boccadutri.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 e

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

* **8. 214.** Dadone, Agostinelli, Alberti, Arini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnello, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 e

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

* **8. 215.** Gregorio Fontana, Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di cui all'articolo 10 con le seguenti: di cui agli articoli 10 e 10-bis.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – (Sostegno alla formazione politica). – 1. I partiti acquistano titolo all'accesso al fondo di cui all'articolo 10, comma 6, con le modalità previste all'articolo 8, commi 2 e 3, allegando alla richiesta ivi prevista un piano per la formazione politica.

2. Il piano di cui al comma 1 descrive, in termini generali, le attività di formazione previste per l'anno in corso, precisandone i temi principali, i destinatari, le modalità di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati.

3. La Commissione esamina il piano di cui al comma 1, escludendo le attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica.

4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stato presentato il piano di cui al comma 1, i partiti, al fine di accedere al riparto del fondo di cui all'articolo 10, comma 6, presentano domanda alla Commissione, allegando una relazione sulle attività effettivamente svolte in attuazione del piano, nella quale attestano analiticamente i costi sostenuti.

5. La Commissione ripartisce il fondo di cui all'articolo 10, comma 6, destinando a ciascun partito una quota del fondo proporzionale alle risorse che gli spettano ai sensi dell'articolo 10, comma 2. I rimborsi di cui al periodo precedente concorrono, nei limiti del riparto e della dispo-

nibilità, a coprire i costi attestati nella relazione di cui al comma 4 nella misura massima del 75 per cento di tali costi.

6. A partire dall'anno 2015, i partiti hanno titolo ad un'anticipazione dei rimborsi di cui al comma 5 nella misura massima del 50 per cento delle risorse ricevute nell'anno precedente, al fine di finanziare le attività previste nel piano presentato per l'anno in corso. La domanda di anticipazione è presentata contestualmente alla richiesta di cui al comma 1.

all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera b).

8. 3. Balduzzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai benefici di all'articolo 11

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

***8. 41.** Boschi, Famiglietti, Nardella, Ricchetti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai benefici di all'articolo 11.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

***8. 42.** Gregorio Fontana, Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai benefici di all'articolo 11

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

***8. 43.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai benefici di all'articolo 11

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

***8. 47.** Vitelli, Gitti, Binetti, Gigli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: proprio simbolo aggiungere le seguenti: , ovvero sotto un simbolo ad essi comunque collegato,.

8. 6. Pastorelli.

Al comma 1 lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

8. 7. Pastorelli.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) i partiti, movimenti e associazioni con finalità politiche che non rispondono ai requisiti di cui alla lettera b) possono partecipare alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 10 della presente legge purché versino un deposito cauzionale di 50.000 euro. Il deposito è restituito solo nel caso in cui i suddetti partiti, movimenti e associazioni politiche raggiungano un numero di sottoscrittori non inferiore a 50.000;

8. 51. Formisano, Tabacci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) si applicano altresì ai partiti politici a cui dichiarati di fare riferimento almeno la metà più uno dei candidati eletti sotto il medesimo simbolo alle più recenti elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.

8. 8. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: l'accesso ai benefici aggiungere le seguenti: , ovvero entro 30 giorni dalla

data di svolgimento delle consultazioni elettorali per i partiti che maturino i requisiti per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 a seguito delle consultazioni medesime.

8. 10. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: La Commissione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4; solo nel caso in cui dovesse verificare la mancanza dei requisiti di cui al comma 1, la Commissione trasmette, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, atto scritto motivato di respingimento della stessa.

8. 9. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Credito d'imposta per contributi volontari in denaro in favore di liste, partiti e movimenti politici).

1. Alle persone fisiche che erogano contributi volontari in denaro in favore di liste, partiti e movimenti politici che hanno ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi o almeno un eletto in una delle consultazioni elettorali regionali, nazionali o europee tenutesi nell'ultimo anno, è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito di imposta pari al:

a) 90 per cento della porzione del contributo volontario che va da 0 a 2.500 euro;

b) 50 per cento della porzione del contributo volontario che va da 2.501 a 10.000 euro;

c) 25 per cento della porzione del contributo volontario che va da 10.001 a 25.000 euro;

d) 10 per cento della porzione del contributo volontario che va da 25.001 a 50.000 euro.

2. La contribuzione individuale massima è di 100.000 euro annui *pro capite*.

3. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi rientrano nella disciplina di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono richiedere che il credito d'imposta di cui al presente articolo sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti, fino a concorrenza del credito stesso.

5. Per fruire del credito d'imposta di cui al presente articolo, il versamento dei contributi deve essere eseguito:

a) su un conto corrente bancario o postale dedicato in modo esclusivo alla raccolta dei contributi medesimi che deve essere segnalato adeguatamente dalla lista, dal partito o dal movimento politico beneficiario preventivamente comunicato al Presidente della Camera dei deputati;

b) con carta di credito o di debito o *bancomat*, il cui accredito è previsto sul conto corrente bancario o postale di cui alla lettera a).

6. La ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di credito, *bancomat* o bo-

nifico bancario costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1.

7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, beneficiari del contributo sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, a dare evidenza in apposito rendiconto annuale delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge che superino la cifra di euro 1.000, provvedendo alla pubblicazione nel proprio sito *internet* o attraverso gli organi di stampa.

8. Nel caso in cui la somma dei crediti d'imposta di cui beneficiano le persone fisiche che effettuano i contributi volontari superino la cifra di euro 16.000.000 annui, il fondo di cui all'articolo 1 della presente legge è ridotto proporzionalmente ai voti riportati da ciascuna lista, partito o movimento politico.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Il comma 1-*bis* dell'articolo 15 e l'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono abrogati.

11. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, valutate in 30 milioni di euro per l'anno 2015 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera *b*), e 2, della presente legge, e con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12.

12. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle

autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2014. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

13. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere il comma 5.

9. 18. Boccadutri, Pillozzi.

Al comma 1, dopo le parole: le erogazioni liberali in denaro aggiungere le seguenti: e le quote associative,

Conseguentemente, al comma 2, alinea, dopo le parole: delle erogazioni liberali *aggiungere le seguenti:* e delle quote associative.

9. 6. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nessuna persona fisica può concorrere al finanziamento dei partiti per importi superiori a 10.000 euro annui.

Conseguentemente, al comma 2 lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro annui *con le seguenti:* 10.000 euro annui.

9. 12. Gigli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dall'imposta lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 50 e 5.000 euro annui.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 4;

dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Limiti alle erogazioni liberali ai partiti, divieti e sanzioni).

1. Il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro che un partito politico può ricevere da ogni persona fisica è pari all'importo di 5.000 euro annui.

2. I partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro, né qualsiasi altra forma di finanziamento, da persone giuridiche e dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.

4. Fatte salve le sanzioni e le pene previste dalla normativa vigente in materia di false comunicazioni sociali e di finanziamento illecito, ai partiti politici che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 la Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica una sanzione di importo pari al doppio dell'importo irregolarmente ricevuto. Ai partiti politici che contravvengano alle disposizioni di cui al comma 2 la Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica sanzioni di importo pari a tre volte l'importo ricevuto. Nel caso di applicazione di una sanzione a seguito del mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, il tesoriere del partito al quale è stata applicata la sanzione perde la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei due anni successivi. Gli importi delle sanzioni di cui al presente comma sono versati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 98. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per il trasferimento dei predetti importi al predetto fondo.

9. 56. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Dall'imposta lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 50 e 5.000 euro annui.

2-bis. Le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici non possono superare l'importo massimo di 5.000 euro annui per le persone fisiche.

9. 51. Nuti, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardo, Toninelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dall'imposta lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 50 e 5.000 euro annui.

9. 52. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) al 100 per cento, per importi compresi tra 50 e 1.000 euro annui;

b) al 30 per cento, per importi compresi tra 1.001 e 10.000 euro annui.

9. 14. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 50 e 5.000 euro annui con le seguenti: 1 e 10.000 euro annui.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: fra 5.001 e 20.000 euro annui con le seguenti: fra 10.001 e 30.000 euro annui;

sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, valutate in 30 milioni di euro per l'anno 2015 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi

1, lettera b), e 2, della presente legge, e con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis.

6-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2014. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. 16. Boccadutri, Pillozzi.

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: 50 con la seguente: 1.

9. 5. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) sostituire le parole: tra 5.001 e 20.000 euro con le seguenti: tra 20.001 e 100.000 euro.

9. 1. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: al 26 per cento con le seguenti: al 19 per cento.

9. 28. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dada, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.

9. 11. Pastorelli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

9. 19. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola

Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dada, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le persone fisiche e le persone giuridiche non possono erogare o donare liberamente a favore di ciascun partito e movimento politico somme di denaro, beni o servizi per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro l'anno.

2-ter. Chiunque corrisponda e chiunque riceva erogazioni liberali o donazioni in violazione del divieto previsto nel comma 2-bis è punito con una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo corrisposto e ricevuto illegalmente. Il partito o il movimento che non ottemperi al pagamento della eventuale sanzione non è ammesso ai benefici di cui all'articolo 10.

2-quater. Sono ammessi i lasciti *mortis causa*.

9. 300. Giorgis, Bressa, D'Attorre, Boschi, Naccarato, Pollastrini, Bindi, Gasparini, Fabbri, Roberta Agostini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non sono in ogni caso ammesse erogazioni liberali o donazioni, a favore di partiti politici, di importo superiore a 100.000 euro l'anno.

9. 4. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il tetto massimo di erogazione annua di contributi liberali da parte di una persona fisica non può in alcun caso superiore i 20.000 euro.

9. 50. Formisano, Tabacci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La contribuzione individuale massima è di 100.000 euro annui *pro capite*.

9. 15. Pillozzi, Boccadutri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nessuna società può concorrere al finanziamento dei partiti politici per importi superiori a 50.000 euro annui.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.

9. 13. Gigli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il tetto massimo di erogazione annua di contributi liberali da parte di società di cui al comma 4 non può in alcun caso superiore i 100.000 euro.

9. 54. Formisano, Tabacci.

Sopprimere il comma 3.

9. 24. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito è altresì detraibile un importo pari al 52 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per la quota di iscrizione ai partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4.

9. 10. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Sopprimere il comma 4

9. 25. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cata-

lano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'articolo 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 5, sopprimere le parole da: e l'articolo 78 fino a: nonché dell'onere”.

9. 53. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 4, sostituire le parole: 26 per cento con le seguenti: 52 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

sostituire le parole: tra 50 euro e 100.000 euro con le seguenti: tra 1 e 10.000 euro;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono vietate contribuzioni superiori a 50.000 euro da parte delle persone giuridiche.

sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, valutate in 30 milioni di euro per l'anno 2015 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge, e con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis.

6-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2014. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. 17. Boccadutri, Pillozzi.

Al comma 4 sostituire le parole: 26 per cento con le seguenti: 19 per cento.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 5, sopprimere le parole da: e l'articolo 78 fino a: nonché dell'onere”.

9. 27. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Carriello, Carinelli, Caso, Castelli, Cata-

lano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. È autorizzata la raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso sms o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia. Tale attività è disciplinata da codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazioni elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La raccolta di fondi, di cui al presente articolo, costituisce erogazione liberale ed è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 aggiungere le seguenti: ovvero tramite sms o altre applicazioni da telefoni mobili o tramite le utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia.

9. 3. Losacco, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gaspa-

rini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. I partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro né qualsiasi altra forma di finanziamento dagli enti a partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani in mercati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. I partiti non possono altresì ricevere erogazioni liberali né qualsiasi altra forma di finanziamento da parte di enti e società che operano in regime di concessione pubblica.

9. 26. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. È fatto divieto di effettuare erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici per le società aggiudicatrici di appalti o contratti pubblici o che ricevono sovvenzioni pubbliche.

9. 29. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Trippedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai partiti e ai movimenti politici è fatto divieto di ricevere erogazioni liberali da parte di persone giuridiche che non abbiano una sede legale in Italia o da parte di persone fisiche residenti all'estero, con l'eccezione dei cittadini italiani iscritti all'AIRE.

9. 153. Boccadutri, Pillozzi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per i

reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dagli articoli 2, 3, 8, 9, 10, 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non può destinare, sotto qualunque forma, erogazioni, liberali o meno, denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste e fondazioni politiche. Il divieto di cui al primo periodo si estende alle persone giuridiche amministrate, controllate o partecipate in misura superiore al 20 per cento da persone condannate per i reati ivi previsti. Nei confronti di chiunque violi le disposizioni di cui al primo ed al secondo periodo è applicata una sanzione amministrativa pari a tre volte la somma o il valore dell'erogazione prestata.

9. 252. Boccadutri.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: due per mille con le seguenti: 2,5 per mille.

Conseguentemente, all'articolo 10:

al comma 1, sostituire le parole: due per mille con le seguenti: 2,5 per mille;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: due per mille con le seguenti: 2,5 per mille;

alla rubrica, sostituire le parole: due per mille con le seguenti: 2,5 per mille.

9. 45. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 7 risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 6, le risorse di cui all'articolo 10, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato al comma 6 e quello effettivamente sostenuto per le fi-

nalità di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: comma 7 con le seguenti: commi 7 e 8;

all'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: le occorrenti variazioni di bilancio con le seguenti: le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione della presente legge.

9. 60. Francesco Sanna.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – 1. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

***9. 02.** Boccadutri, Pillozzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – 1. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata non superiore a trenta giorni, effettuate da partiti e movimenti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

***9. 060.** Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnrotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Col-

letti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripièdi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – 1. I trasferimenti in favore di movimenti e partiti politici non sono soggetti ad imposta.

9. 03. Pillozzi, Boccadutri.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – 1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici.

9. 054. Pillozzi, Boccadutri.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – 1. All'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: « mediante versamento bancario o postale » sono aggiunte le seguenti: « , carta di credito o nuovi strumenti di pagamento non anonimi e tracciabili. Le commissioni sulle erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché le quote di adesione agli stessi, effettuate con carte di credito e con carte di debito, non possono superare lo 0,15 per cento dell'importo transato ».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 5, sostituire le parole: sono abrogati l'articolo 15, comma 1-bis, e con le seguenti: è abrogato.

9. 052. Pillozzi, Boccadutri, Migliore, Kronbichler.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – 1. All'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: « mediante versamento bancario o postale » sono aggiunte le seguenti: « , carta di credito o nuovi strumenti di pagamento non anonimi e tracciabili ».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 5, sostituire le parole: sono abrogati l'articolo 15, comma 1-bis, e con le seguenti: è abrogato.

9. 050. Pillozzi, Boccadutri, Migliore, Kronbichler.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – 1. Le commissioni sulle erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché le quote di adesione agli stessi, effettuate con carte di

credito e con carte di debito, non possono superare lo 0,15 per cento dell'importo transato.

9. 051. Pillozzi, Boccadutri, Migliore, Kronbichler.

ART. 10.

(Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

Al comma 1 sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2016.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole da: di 31,4 milioni fino a per l'anno 2015.

10. 7. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la parola: 2014 aggiungere le seguenti: , con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo d'imposta.

10. 100. I relatori.

Al comma 1, sostituire le parole da: il due per mille fino alla fine del comma, con le seguenti: una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche. Tali quote sono versate in un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento dei partiti, dei movimenti e delle associazioni con finalità politiche.

10. 50. Formisano, Tabacci.

Al comma 1, dopo le parole: reddito delle persone fisiche *aggiungere le seguenti:* fino a un tetto massimo di 2000 euro annui.

10. 3. Gigli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono stabilite *aggiungere la seguente:* esclusivamente

10. 13. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnello, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di scelte non espresse, la quota di risorse disponibili è destinata all'erario.

10. 8. Pastorelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono da considerare come ammontare massimo corrispondente all'ipotesi che tutti i cittadini esprimano il proprio consenso alla destinazione del 2 per mille. In caso di scelte non espresse i fondi si riducono in misura proporzionale.

10. 53. Formisano, Tabacci.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle scelte espresse dai cittadini, determina, entro il 30 novembre di ciascun anno, la quota percentuale e l'ammontare complessivo da destinare a ciascun partito politico, movimento o associazione con finalità politiche.

3-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a ciascun partito, movimento o associazione con finalità politiche l'elenco dei cittadini, ripartito per località di residenza, che hanno sottoscritto per il partito, movimento o associazione.

3-quater. L'erogazione avviene in unica soluzione entro il 31 marzo successivo.

10. 51. Formisano, Tabacci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 15 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del

ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 comma 7.

10. 11. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnello, Businarolo, Busto, Cancellieri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 4, sostituire le parole: da 31,4 milioni di euro *fino a:* 55, 1 milioni di euro *con le seguenti:* 21, 4 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45, 1 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) *sopprimere l'articolo 12;*

b) *sopprimere l'articolo 13;*

c) *dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, e alle loro rispet-

tive articolazioni e sezioni territoriali, sono estese le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2 della presente legge.

10. 300. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Al comma 4, sostituire le parole: 31,4 milioni di euro *con le seguenti:* 17,75 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, lettera b), sostituire le parole: del 40, del 50 e del 60 *con le seguenti:* del 25, del 50 e del 75.

10. 301. D'Attorre, Bindi, Giorgis, Roberta Agostini, Naccarato.

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le disponibilità iscritte annualmente nel fondo di cui al presente comma potranno essere erogate solo a seguito della verifica delle scelte effettuate dai contribuenti ai sensi del comma 1 del presente articolo. È fatto comunque divieto di corrispondere tali disponibilità a titolo di anticipo.

10. 10. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola

Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimere il comma 6.

10. 16. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano,

Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

10. 101. I Relatori.

Al comma 6, sostituire le parole: sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi *con le seguenti:* confluiscono in un fondo rotativo finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati nella forma dell'anticipazione, rimborsabile in base ad un piano di rientro pluriennale, in favore delle microimprese e delle piccole imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, singole o associate in appositi organismi costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il fondo è istituito presso la gestione separata della società Cassa depositi e prestiti Spa. La dotazione iniziale del fondo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce anche i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi e il tasso di interesse da applicare. L'ammontare delle maggiori entrate di cui al presente comma è accertato annualmente con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. 12. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Ca-

riello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadaone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 6, sostituire le parole: conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi *con le seguenti:* destinate ad un fondo per il sostegno delle attività previste all'articolo 10-bis.

Conseguentemente dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – (Sostegno alla formazione politica) – 1. I partiti acquistano titolo all'accesso al fondo di cui all'articolo 10, comma 6, con le modalità previste all'articolo 8, commi 2 e 3, allegando alla richiesta ivi prevista un piano per la formazione politica.

2. Il piano di cui al comma 1 descrive, in termini generali, le attività di formazione previste per l'anno in corso, precisandone i temi principali, i destinatari, le modalità di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati.

3. La Commissione esamina il piano di cui al comma 1, escludendo le attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica.

4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stato presentato il piano di cui al comma 1, i partiti, al fine di accedere al riparto del fondo di cui all'articolo 10, comma 6, presentano domanda alla Commissione, allegando una relazione sulle attività effettivamente svolte in attuazione del piano, nella quale attestano analiticamente i costi sostenuti.

5. La Commissione ripartisce il fondo di cui all'articolo 10, comma 6, destinando a ciascun partito una quota del fondo proporzionale alle risorse che gli spettano ai sensi dell'articolo 10, comma 2. I rimborsi di cui al periodo precedente concorrono, nei limiti del riparto e della disponibilità, a coprire i costi attestati nella relazione di cui al comma 4 nella misura massima del 75 per cento di tali costi.

6. A partire dall'anno 2015, i partiti hanno titolo ad un'anticipazione dei rimborsi di cui al comma 5 nella misura massima del 50 per cento delle risorse ricevute nell'anno precedente, al fine di finanziare le attività previste nel piano presentato per l'anno in corso. La domanda di anticipazione è presentata contestualmente alla richiesta di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera b).

10. 2. Balduzzi.

Al comma 6 sostituire le parole: conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi *con le seguenti:* rese disponibili al bilancio dello Stato.

10. 6. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Da-

done, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripièdi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 6, sostituire le parole: per essere utilizzate negli esercizi successivi con le seguenti: ed iscritte al fondo di cui al medesimo comma per gli esercizi successivi.

10. 9. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Se-

goni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripièdi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 318, 319, 319-ter, 320 del codice penale e dagli articoli 8, 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000, non può destinare sotto qualunque forma, erogazioni, liberali o meno, denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste e fondazioni politiche. Il divieto di cui al periodo precedente si estende alle persone giuridiche amministrative, controllate o partecipate in misura superiore al 20 per cento da persone condannate per i reati di cui al periodo precedente. Il divieto decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa e ha effetto per il periodo corrispondente alla durata della pena comminata in concreto dal giudice, nonché per l'anno successivo. Nei confronti di chiunque violi le disposizioni di cui ai periodi precedenti è applicata una sanzione amministrativa pari a tre volte la somma o il valore della erogazione prestata.

10. 302. Boccadutri.

Dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:

ART. 10-bis.

(Forme di finanziamento pubblico).

1. Il finanziamento pubblico dei partiti e movimenti politici è erogato, a solo titolo di cofinanziamento, ai partiti o movimenti politici che rispondano alle forme e ai requisiti previsti dalla presente legge e secondo le forme previste dall'articolo 10-ter.

2. Il finanziamento pubblico è erogato in forma pecuniaria:

a) per la parziale copertura delle spese per attività politica ordinaria ed elettorale, effettivamente sostenute e documentate;

b) con vincolo di destinazione per attività di formazione politica che i partiti e movimenti politici realizzano per i cittadini e per attività di formazione degli amministratori;

c) con vincolo di destinazione alle articolazioni periferiche e tematiche dei partiti e movimenti politici;

d) per sostenere le attività dei gruppi parlamentari, purché l'attività extra-istituzionale dei partiti e movimenti politici resti distinta da quella politica ordinaria.

3. Il finanziamento pubblico è erogato anche sotto forma di servizi.

ART. 10-ter.

(Cofinanziamento e limiti del finanziamento pubblico).

1. L'ammontare complessivo del finanziamento pubblico ai partiti e movimenti politici nelle forme di cui all'articolo 10-bis, comprensivo anche dell'ammontare della contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, non può superare i 60 milioni di euro annui e può essere aggiornato annualmente nell'ambito della legge di stabilità sulla base dell'andamento dell'inflazione.

2. L'ammontare di cui al comma 1 è distribuito tra i partiti e movimenti politici iscritti nel Registro, ferme restando le preferenze espresse dai contribuenti con la destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF, di cui all'articolo 10.

3. L'importo stabilito al comma 1 non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate che un partito o movimento politico ha raccolto autonomamente da fonti private.

10. 02. Gitti, Vitelli, Binetti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Contributi a partiti e a movimenti politici).

1. Ai partiti e ai movimenti politici aventi diritto ai sensi del comma 2 del presente articolo è attribuito un contributo annuo volto a finanziare l'attività politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti. Ai fini del calcolo del contributo, sono prese in considerazione nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le erogazioni liberali percepite.

2. I partiti e i movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trenta e di Bolzano, concorrono al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo nel limite massimo complessivo di 25.000.000 euro. Tale importo è suddiviso in misura eguale in quattro fondi, uno per ciascuna elezione. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. Per ogni fondo, a ciascun partito o movimento politico avente diritto ai sensi del primo periodo spetta un rimborso massimo proporzionale al numero di voti validi conseguiti nell'ultima elezione. Le quote dei contributi non attribuite ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Per ciascun anno di legislatura degli organi di cui al comma 2, i contributi sono determinati sulla base delle scritture e dei documenti contabili dell'esercizio prece-

dente. A tal fine i partiti e i movimenti politici aventi diritto ai sensi del medesimo comma dichiarano al Presidente della Camera dei deputati entro il 15 giugno di ciascun anno, l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo percepite nel precedente anno e determinate ai sensi del medesimo comma.

4. Il Presidente della Camera dei deputati, con decreto, stabilisce l'entità del contributo attribuibile a ciascun partito e movimento politico in base al comma 1 del presente articolo.

10. 055. Pillozzi, Boccadutri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – 1. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso sms o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale ed è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

10. 07. Losacco, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Primarie). – 1. I partiti, i movimenti o le associazioni con finalità politiche possono organizzare, per la designazione dei candidati a cariche amministrative o politiche alle quali si accede

per mezzo di consultazioni elettorali, elezioni primarie a spese e sotto il controllo dello Stato.

2. Il contributo di cui all'articolo 10 è ridotto del 50 per cento per i partiti, i movimenti o le associazioni con finalità politiche che non utilizzano le elezioni primarie per la designazione dei candidati al Parlamento.

3. Gli organi della pubblica amministrazione ai quali sono demandati l'organizzazione e il controllo delle elezioni primarie sono gli stessi che curano gli adempimenti elettorali nelle elezioni politiche e amministrative.

4. Ogni partito, movimento o associazione con finalità politiche può scegliere di designare i propri candidati mediante elezioni primarie o con altra procedura, purché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 49 della Costituzione, delle regole del codice civile e dello statuto. Se sceglie il metodo delle elezioni primarie, il risultato è vincolante per la successiva presentazione dei candidati.

5. Le elezioni primarie possono essere indette anche da più partiti, movimenti o associazioni con finalità politiche che decidano di presentare candidati comuni a determinate consultazioni elettorali. In tal caso, il risultato vincola tutti i partiti, movimenti o associazioni con finalità politiche che hanno partecipato alle elezioni primarie.

6. Hanno diritto di partecipare alle elezioni primarie tutti i cittadini che risultano iscritti al partito o ai partiti che le hanno indette e che sono residenti nella circoscrizione elettorale alla quale l'elezione si riferisce.

7. I partiti devono consegnare, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni primarie, alle commissioni elettorali competenti l'elenco completo degli iscritti.

8. Eventuali irregolarità possono essere denunciate da qualunque elettore che abbia diritto di voto nelle elezioni primarie in questione, all'ufficio elettorale competente.

9. Le controversie sono definite con le stesse modalità previste per le consultazioni elettorali alle quali le elezioni primarie fanno riferimento.

10. Le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con apposito regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, applicando, per quanto compatibili, le norme previste per le elezioni alle quali le primarie fanno riferimento.

11. Le elezioni primarie devono essere effettuate almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature per le elezioni alle quali fanno riferimento.

10. 050. Formisano, Tabacci.

ART. 11.

(Sedi per lo svolgimento di attività politiche).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11. — *(Disposizioni volte a promuovere l'attività politica sull'intero territorio nazionale)* — 1. Al fine di promuovere l'attività politica dei partiti politici riconosciuti ai sensi della presente legge, gli enti locali possono adottare con proprie deliberazioni atti di indirizzo finalizzati a semplificare le procedure di utilizzo dei luoghi pubblici e delle sale e/o dei locali di proprietà dell'amministrazione comunale per finalità proprie dei partiti prevedendone anche la concessione a titolo gratuito.

11. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: idoneo per lo svolgimento delle attività politiche.

11. 5. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Carriello, Carinelli, Caso, Castelli, Cata-

lano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque in relazione alla circoscrizione degli eletti

11. 50. Formisano, Tabacci.

ART. 12.

(Disposizioni per la comunicazione politica televisiva).

Sopprimerlo.

* **12. 1.** Gregorio Fontana, Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Sopprimerlo.

* **12. 2.** Boschi, Famiglietti, Nardella, Ricchetti.

Al comma 1 sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4.

12. 4. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massi-

miliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimere i commi 4 e 5.

12. 3. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Arini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò

Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « e i servizi connessi a manifestazioni », sono aggiunte le seguenti: « per la realizzazione di sondaggi di opinione, »;

b) dopo le parole « dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché », sopprimere le seguenti « nelle aree interessate, ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede secondo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

12. 0300. Boccadutri, Pillozzi.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 3. Boschi, Famiglietti, Nardella, Ricchetti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: delle attività politiche aggiungere le seguenti: e di sostegno diretto delle spese elettorali;

Conseguentemente:

al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) introduzione di una forma rigorosa di sostegno alle spese strumentali allo svolgimento della campagna elettorale effettuate dai partiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della presente legge in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo, dei consigli regionali, provinciali e comunali, sulla base del principio del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo modalità analitica e verificabile, nei limiti di tetti di spesa determinati in misura differenziata a seconda del tipo di elezione e validi in misura eguale per ogni partito.

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e per la revisione della disciplina concernente il sostegno delle spese elettorali.

13. 1. Balduzzi.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

13. 50. Vitelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: servizi postali sono aggiunte le seguenti: , telematici.

13. 9. Fabbri, Roberta Agostini, Naccarato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13. 4. Bianconi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: formazione politica aggiungere le seguenti: e ricerca.

13. 8. Bressa, Naccarato.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 13. 2.** Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 13. 11.** Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripièdi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera: e) sostegno alla promozione delle donne alla partecipazione attiva alla vita politica.

13. 10. Roberta Agostini, Bindi, Fabbri, Gasparini, Pollastrini, Centemero.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dei Ministri aggiungere le seguenti: dell'interno,

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 3, primo periodo, dopo le parole: dei Ministri aggiungere le seguenti: dell'interno,

- 13. 5.** Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

ART. 14.

(Norme transitorie e abrogazioni).

Sopprimerlo.

- 14. 1.** Di Lello, Pastorelli.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

- 14. 5.** Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: e nei tre fino alla fine del comma.

- 14. 4.** Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, alinea, sostituire la parole: nei tre esercizi successivi con le seguenti: nel primo esercizio successivo.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nel primo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto del 40 per cento dell'importo spettante.

al comma 2, sostituire la parola: quarto con la seguente: secondo

- 14. 3.** Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

rotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: tre con la seguente: due.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nel primo e nel secondo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 40 e del 50 per cento dell'importo spettante.

al comma 2, sostituire la parola: quarto con la seguente: terzo

14. 6. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De

Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto del 40 per cento dell'importo spettante.

14. 7. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni,

Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nel primo e nel secondo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 50 e del 60 per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il finanziamento cessa a partire dal terzo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. 300. Polverini.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 50, del 60 e del 70 per cento dell'importo spettante.

14. 301. Polverini.

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: del 40 del 50 e del 60 con le seguenti: del 70 del 80 e del 90.

14. 8. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Arini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Del-

l'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai movimenti o partiti politici che concorrono per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in relazione al calcolo dei rimborsi per le spese sostenute per le campagne elettorali, si applica lo stesso trattamento economico sia per i voti ottenuti in Italia che per i voti ottenuti all'estero.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I commi 1-bis e 5-bis dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2013.

14. 50. Merlo, Borghese.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. – (Sanzioni a carico delle società di revisione incaricate del controllo delle gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici) – 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1,

lettera *a*), è da tremila a cinquecentomila euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-*ter*. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera *b*), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-*quater*. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera *d*), è pari a sei anni nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione della società di revisione o del responsabile della revisione legale dal Registro dei revisori legali quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

3. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero ad attività di

controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 ».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera *a*), è da ventimila euro a un milione di euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-*ter*. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera *c*), è pari a sei anni, nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione, nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-*quater*. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera *d*), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: « indicati nel comma 1 » sono

sostituite dalle seguenti: « indicati nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del presente articolo.

6. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: »indicati nel comma 1« sono sostituite dalle seguenti: »indicati nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del presente articolo.

7. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo le parole: « previsti dal comma 1, lettere *d*) ed *e*) » sono aggiunte le seguenti: « , e dal comma 1-*quater* ».

8. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni ».

9. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3, primo periodo, è aumentata fino alla metà. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori del partito o movimento politico, la pena di cui al comma 3, secondo periodo, è aumentata fino alla metà.

10. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano a chi dà o promette l'utilità

nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale ovvero agli amministratori del partito o movimento politico, che abbiano concorso a commettere il fatto.

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

5-*bis*. Ai partiti e ai movimenti politici, i cui amministratori abbiano concorso a commettere i reati previsti dal presente articolo, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 20.000 a 2 milioni di euro.

12. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni ».

13. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

ART. 28-*bis*. — (*Pene accessorie*). — 1. La condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 27 e 28, ove commessi nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

16. 01. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Carriello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Col-

letti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. – (Reintroduzione dell'imposta sulle successioni e sulle fondazioni per i trasferimenti in favore dei partiti) – 1. Il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogato.

16. 02. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio,

Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 17.

(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: , nonché i partiti, i movimenti e i gruppi politici a cui dichiarati di fare riferimento almeno la metà più uno dei candidati eletti sotto il medesimo simbolo alle più recenti elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.

17. 1. Bianconi, Francesco Saverio Romano, Centemero, Ravetto.

Sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti e movimenti politici e di disciplina delle forme di finanziamento della politica. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti e movimenti politici, dell'attività politica e delle campagne elettorali.

Tit. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	103
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	110
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	106
Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni (<i>Esame e rinvio</i>) .	107
Sui lavori della Commissione	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Emendamenti C. 245-280-1071-A	109
AVVERTENZA	109

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo BIFFONI (PD), *relatore*, prima di passare all'analisi del testo, ritiene opportuno segnalare che si tratta di un nuovo testo della proposta di legge n. 362 adottato dalla Commissione Cultura, sul quale non sono stati presentati emendamenti e che è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva al fine di un trasferimento dell'esame in sede legislativa.

Il provvedimento è diretto a modificare il Codice dei beni culturali e del paesaggio,

di cui al decreto legislativo 42/2004, attraverso l'inserimento di due nuovi articoli. In particolare, reca disposizioni in materia di esercizio della professione dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, a tal fine prevedendo l'istituzione di elenchi nazionali di professionisti.

La relazione illustrativa della proposta di legge C. 362 evidenzia che si intende intervenire « a favore dello sviluppo del mercato e dell'ingresso delle competenze del mondo delle professioni, in un'ottica di tutela dei consumatori (che in questo caso equivalgono all'intera collettività nazionale) ». La proposta interviene, dunque, nell'ambito della disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi, affrontato in termini generali dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, richiamata nel testo.

L'articolo 1, comma 2, della legge 4/2013 dispone che per « professione non organizzata in ordini o collegi » si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. Individua, inoltre, esplicitamente alcune esclusioni: si tratta delle attività (intellettuali) riservate per legge agli iscritti in albi o elenchi, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Per quanto di interesse, la legge dispone, altresì, che coloro che esercitano la professione possono costituire associazioni professionali di natura privatistica – caratterizzate dall'assenza di scopo di lucro (articolo 5, comma 1, lettera f)) – con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

In particolare, le associazioni professionali e le forme aggregative delle stesse associazioni – il cui elenco è pubblicato sul sito internet del Ministero dello svi-

luppo economico – collaborano all'elaborazione delle norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI (d'ora in avanti: norme tecniche UNI), di cui alla direttiva 98/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relative alle singole attività professionali, e possono promuovere la costituzione di organismi accreditati di certificazione della conformità per i settori di competenza.

Tali organismi possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista, anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alle norme tecniche UNI definite per la singola professione. Le associazioni professionali, invece, possono rilasciare ai propri iscritti un'attestazione relativa, tra l'altro, agli standard qualitativi e di qualificazione professionale necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'associazione e all'eventuale possesso della certificazione di conformità alle norme tecniche UNI. Il possesso dell'attestazione non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

In particolare, l'articolo 1 del nuovo testo in esame inserisce nella parte prima (Disposizioni generali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio l'articolo 9-bis. Esso dispone che gli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali sono affidati, secondo le rispettive competenze, alla responsabilità e all'attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di « adeguata formazione ed esperienza professionale », nonché alla responsabilità e all'attuazione degli operatori delle altre professioni già regolamentate.

Con particolare riferimento alle figure di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali – le sole già disciplinate dal vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio –, il comma 2 dell'articolo 2 del nuovo testo in

esame fa salvo quanto già disposto dall'articolo 182 del decreto legislativo 42/2004 (recentemente modificato con legge 14 gennaio 2013, n. 7).

Il comma 1 dell'articolo 2 del nuovo testo della proposta di legge introduce nel titolo III (Norme transitorie e finali) della parte seconda (Beni culturali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio l'articolo 129-*bis*, il cui comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (d'ora in avanti, MIBAC) di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e di storici dell'arte, in possesso di determinati requisiti.

Il comma 2 del nuovo articolo 129-*bis* demanda la definizione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi – nonché le modalità di tenuta degli stessi in collaborazione con le associazioni professionali – ad un decreto ministeriale, emanato, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il decreto ministeriale è emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti, per gli ambiti di competenza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni, d'intesa con le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 206/2007 (il riferimento sembrerebbe essere alla «rappresentatività delle associazioni a livello nazionale») e della legge 4/2013.

Per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia, evidenzia l'esigenza di segnalare alla Commissione Cultura l'opportunità di valutare se sia da prevedere che sia sentito anche il Ministro della giustizia nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale che dovrà definire le modalità ed i requisiti per l'iscrizione negli elenchi nonché le modalità di tenuta degli stessi in collaborazione con le associazioni professionali.

Segnala che il comma 2 dell'articolo 129-*bis* stabilisce peraltro sin da ora che l'iscrizione negli elenchi consentita a coloro che sono in possesso di certificazione della qualificazione professionale rilasciata dalla rispettiva associazione professionale, a condizione che questa sia riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 206/2007 e della legge 4/2013. L'articolo 26 nell'indicare i requisiti da considerare per valutare la rappresentatività a livello nazionale delle associazioni delle professioni non regolamentate prevede che le associazioni in possesso dei prescritti requisiti sono individuate, previo parere del CNEL, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee, e del Ministro competente per materia.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sospende la seduta in sede consultiva per consentire lo svolgimento della seduta in sede referente.

La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresa alle 13.50.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

C. 100 Binetti ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gregorio GITTI (SCpI), *relatore*, osserva come il testo in esame, composto da 9 articoli, sia volto a disciplinare l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti

dei quali è stata accertata la morte e che hanno espresso in vita il loro consenso.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia segnala, in primo luogo, l'articolo 3, che disciplina la manifestazione del consenso e le formalità con le quali tale manifestazione avviene.

In base al comma 1, l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di utilizzo del corpo *post mortem* redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.

Ricorda che la legge n. 91 del 1999 reca « Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti ». Il provvedimento in esame dispone, quindi, che, ai fini dell'utilizzo del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica, ci si avvalga del sistema informativo dei trapianti, istituito nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale dall'articolo 7 della citata legge.

Il comma 1 precisa ulteriormente che una copia della dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui al successivo articolo 4 (si tratta di strutture universitarie e aziende ospedaliere individuate dal Ministro della salute) o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento.

Il comma 2 prevede l'obbligo del centro di riferimento di comunicare all'ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di utilizzo del corpo *post mortem*. L'ufficio di stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale. In questo modo avviene, dunque, la pubblicità della manifestazione del consenso.

Il comma 3 stabilisce che, per i minori di età, il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori.

Segnala, inoltre, l'articolo 6, che interviene in materia di disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca.

Il comma 1 stabilisce che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro.

In base al comma 2, eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

Evidenzia, infine, come rientri negli ambiti di competenza di questa Commissione anche l'articolo 7, comma 1, lettera b). Si prevede, infatti, che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, adotti un regolamento di attuazione e che tale regolamento indichi, tra l'altro, le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui al provvedimento in esame. Viene, pertanto, demandata ad una fonte secondaria regolamentare la previsione di ipotesi di inefficacia della dichiarazione di utilizzo del corpo *post mortem*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

C. 1063 Bonafede.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 settembre 2013.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, auspica che tutti i colleghi possano partecipare in modo costruttivo al dibattito, con osservazioni e proposte, e che su una materia delicata come quella in esame sia il Parlamento in assoluta autonomia, senza subire pressioni esterne e, comunque, non il Governo, ad assumere le decisioni. Ritiene, inoltre, che sarebbe utile e opportuno lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che le richieste di audizione potranno essere sottoposte all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, osserva come la proposta di legge sia diretta a rendere inapplicabile il rito abbreviato ai delitti puniti dalla legge con la pena dell'ergastolo. Ricorda che questo rito, che presuppone una richiesta da parte dell'imputato, ha natura premiale; in quanto, qualora l'imputato sia condannato, si opera una riduzione della pena nella misura di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta; alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita la pena dell'ergastolo.

La *ratio* della proposta di legge deve ravvisarsi nella considerazione secondo cui le esigenze deflative processuali, che stanno alla base del rito abbreviato, non possono giustificare la sua applicazione anche ai reati che, in ragione della loro

estrema gravità, sono puniti con l'ergastolo. Si tratta di reati, come ad esempio l'omicidio, che creano un grave allarme sociale nell'opinione pubblica. Desta sconcerto l'applicazione, molte volte, di pene notevolmente ridotte rispetto alla pena perpetua inizialmente prevista dal codice penale.

Come accennato, tra i presupposti per l'esperibilità del rito vi è la richiesta dell'imputato: l'iniziativa di questo rito spetta solo a lui, dovendo egli rinunciare alla garanzia del vaglio preventivo dell'accusa nell'udienza preliminare e dovendo consentire l'utilizzazione degli atti investigativi come prova. Un altro presupposto che caratterizza il rito speciale, oltre all'ordinanza di ammissione del giudice, è rappresentato dall'integrazione probatoria. Tale integrazione, pur esplicandosi in forma compatibile con le finalità di economia processuale, è giustificata dal fatto che tendenzialmente con questo rito si sopprime l'istruzione dibattimentale, per cui le ragioni della difesa potrebbero risultarne compromesse.

Nella relazione si è precisato come l'esperienza processuale di questi anni dimostri come il rito abbreviato non abbia sortito l'effetto di deflazione che ne aveva favorito l'introduzione nell'ordinamento, ma oggi si ricorre ad esso quando non vi è alcuno spazio difensivo, ovvero quando si ritiene che il materiale investigativo raccolto dal pubblico ministero possa offrire spazi difensivi maggiori di quelli dibattimentali. La proposta di legge, quindi, intende stabilire l'impossibilità di ricorrere a tale rito per i delitti più gravi puniti con l'ergastolo, come l'omicidio volontario.

Il testo si compone di tre articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale, inserendovi tre ulteriori commi. Secondo il nuovo comma 1-*bis*, si esclude che, nei casi in cui il procedimento penale riguardi delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato possa chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti, in sede di udienza preliminare con rito abbreviato.

Il nuovo comma 6-*bis* consente all'imputato, in tali ipotesi, di presentare richiesta di rito abbreviato solo se la richiesta sia subordinata ad una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti, che non comporti l'applicabilità della pena dell'ergastolo.

È stabilita una disciplina specifica per il rinnovo della richiesta da parte dell'imputato. Si stabilisce infatti che, in caso di rigetto della richiesta di rito abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; analoga possibilità è attribuita all'imputato che si sia visto respingere la richiesta subordinata a diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso (nuovo comma 6-*ter*).

Segnala che è stato osservato come la proposta non modifichi il comma 6 dell'articolo 438 c.p.p.: anche tale disposizione disciplina il rinnovo della richiesta di integrazione probatoria ai fini del rito abbreviato. Si è rilevato inoltre che non sono esplicitate dal comma 6-*bis* le conseguenze prodotte – a seguito della integrazione probatoria o della diversa qualificazione dei fatti o dell'individuazione di un reato diverso – dall'eventuale imputazione di un fatto per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo.

L'articolo 2 interviene – con finalità di coordinamento – sull'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, relativo all'entità della pena applicabile in caso di giudizio abbreviato conclusosi con sentenza di condanna. A tal fine elimina le attuali previsioni sulla trasformazione, rispettivamente, della pena dell'ergastolo in reclusione di anni 30 e della pena dell'ergastolo con isolamento diurno in ergastolo. Si stabilisce che in caso di condanna, « ove sia stata chiesta da parte dell'imputato l'integrazione probatoria ai sensi dell'articolo 438, commi 6 e 6-*bis*, la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti, è diminuita di un terzo ».

Anche in questo caso fa presente come sia stato osservato che la disposizione fa riferimento solo al caso dei reati diversi da quelli per i quali la legge prevede l'ergastolo, ove sia stata chiesta l'integrazione probatoria. Non risulterebbe invece disciplinata l'ipotesi ordinaria di condanna, attualmente contenuta nell'articolo 442, comma 2, primo periodo, indipendentemente dalla richiesta di integrazione probatoria.

La proposta stabilisce che il giudice debba quantificare la pena tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti; attualmente il giudice applica lo sconto di pena di un terzo tenendo conto di « tutte » le circostanze.

Infine, l'articolo 3 della proposta di legge prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Nicola MOLTENI (LNA) chiede al Sottosegretario Ferri se sia vero, come a lui risulta, che il Governo ha intenzione di emanare un decreto legislativo correttivo della riforma della geografia giudiziaria, entrata in vigore lo scorso 13 settembre.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI conferma che è stato predisposto uno schema di decreto legislativo che contiene alcuni interventi tecnici di carattere correttivo, senza però incidere sulle scelte già compiute in tema di soppressione e accorpamento di uffici giudiziari.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 17 settembre 2013.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.

Emendamenti C. 245-280-1071-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.10 alle 16.05 e dalle 17.10 alle 18.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

Emendamenti C. 925 ed abb./A.

ALLEGATO

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. (C. 362 Madia).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che il testo interviene nell'ambito della disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi, affrontato in termini generali dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, richiamata nel testo;

rilevato che:

il comma 1 dell'articolo 2 introduce nel titolo III del Codice dei beni culturali e del paesaggio l'articolo 129-*bis*, il cui comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e di storici dell'arte, in possesso di determinati requisiti;

il comma 2 demanda la definizione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi – nonché le modalità di tenuta degli stessi in collaborazione con le associazioni professionali – ad un de-

creto ministeriale emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti, per gli ambiti di competenza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni, d'intesa con le rispettive associazioni professionali;

ritenuto che sia opportuno prevedere che sia sentito anche il Ministro della giustizia nell'ambito del procedimento di adozione del predetto decreto ministeriale, in ragione delle competenze del Ministro della giustizia in materia di professioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che sia sentito anche il Ministro della giustizia nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale, di cui al comma 2 del nuovo articolo 129-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Priorità dell'UE per la 68 ^{ma} Sessione dell'Assemblea generale dell'ONU. 11521/2013 (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>)	111
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale del Relatore</i>)	115

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Deborah BERGAMINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Priorità dell'UE per la 68^{ma} Sessione dell'Assemblea generale dell'ONU. 11521/2013.

(Esame istruttorio e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame istruttorio dell'atto in titolo.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, fa presente che l'odierno esame istruttorio si ricollega all'imminenza dello svolgimento della succitata Sessione, che inizierà a New York a partire dal prossimo 23 settembre, ed ai cui lavori assisterà una delegazione della Commissione.

Ritiene, pertanto, che il Comitato, a conclusione della seduta odierna, potrebbe sottoporre alla Commissione una proposta di documento finale, a norma del comma 2 del citato articolo 127 del Regolamento, che potrebbe essere esaminata nella seduta di domani alla presenza del rappresentante del Governo. Invita quindi la collega Locatelli a svolgere la sua relazione.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), concordando con la proposta della Presidente volta ad istituzionalizzare una prassi che giudica molto positiva, rileva che il Comitato comincia oggi l'esame istruttorio del documento comunitario che indica le priorità dell'Unione europea per la imminente sessione annuale dell'Assemblea generale dell'ONU con l'obiettivo di individuare i temi rispetto ai quali le singole delegazioni dei Paesi membri possono in quella sede operare in maniera coordinata.

Ricorda che lo scorso anno la Commissione affari esteri ha proceduto, per la prima volta, all'esame di questa tipologia di atto, approvando un documento finale

che è poi stato consegnato alla delegazione dell'Unione europea nel corso della successiva missione a New York.

Osserva che l'impegno in favore del multilateralismo, con le Nazioni Unite come nucleo del sistema, è un elemento centrale della politica estera dell'Unione, anche se non sempre l'ONU, pur restando un imprescindibile riferimento, riesce ad agire con efficacia e tempestività. Sottolinea che tale impegno è radicato nella convinzione che, per essere in grado di affrontare con successo crisi e sfide globali, la comunità internazionale necessita di un sistema multilaterale efficiente, basato su valori e regole universali. Su tali basi, nel corso degli anni l'Unione europea ha stabilito una stretta relazione con le Nazioni Unite. Rileva che la cooperazione reciproca riguarda un'ampia gamma di settori: sviluppo; cambiamenti climatici; costruzione della pace nei paesi in conflitto; assistenza umanitaria nelle crisi; lotta alla corruzione e al crimine; preoccupazioni per la salute globale, quali l'HIV/AIDS; i temi del lavoro e cultura. Ricorda che l'Unione europea ha inoltre giocato un ruolo importante nella realizzazione e attuazione di convenzioni e protocolli delle Nazioni Unite e preso parte attiva in conferenze globali delle Nazioni Unite quali il Vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS) o la Conferenza di Kobe per la riduzione dei disastri naturali. Segnala che, al momento, l'UE è parte di oltre cinquanta accordi multilaterali delle Nazioni Unite.

Rileva, poi, che la cooperazione è organizzata non solo nella forma del dialogo politico ma anche nel sostegno finanziario ai programmi e progetti dell'ONU. Gli aspetti finanziari e contrattuali dei programmi finanziati dall'Unione europea sono stati formalizzati attraverso l'Accordo quadro finanziario e amministrativo firmato dalle parti nel 2003.

Evidenzia che l'Unione europea è il singolo maggior contribuente del sistema delle Nazioni Unite. I ventotto Stati membri finanziano oltre il 34 per cento del bilancio regolare e più di un terzo delle operazioni di *peacekeeping* e forniscono

quasi la metà delle contribuzioni dei membri delle Nazioni Unite a programmi e fondi. La Commissione europea da sola contribuisce con oltre 1,35 miliardi di dollari a sostegno dei programmi ONU di assistenza esterna.

Rileva che l'Unione europea lavora con tutti gli organismi, agenzie e programmi delle Nazioni Unite nell'intera gamma delle sue attività.

Sottolinea che, in qualità di osservatore l'Unione europea non ha diritto di voto ma è parte di oltre cinquanta accordi e convenzioni multilaterali come unico partecipante non statale.

Ricorda che l'Unione ha ottenuto lo *status* speciale di partecipante a pieno titolo in diverse importanti conferenze, quali la Commissione ONU per lo sviluppo sostenibile e il Forum intergovernativo sulle foreste. Nel 1991, per la prima volta, la Comunità europea è stata accettata come membro votante a pieno titolo di un'agenzia dell'ONU, vale a dire dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO).

Ricorda altresì che il 3 maggio 2011, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/65/276 aggiornando lo *status* della partecipazione dell'Unione europea alle Nazioni Unite. Questa risoluzione consente ai rappresentanti dell'UE di presentare posizioni comuni nell'Assemblea generale; di fare interventi durante le sessioni e di essere invitati a partecipare al dibattito generale dell'Assemblea generale. La risoluzione consente all'UE comunicazioni relative alle sessioni e ai lavori dell'Assemblea. I rappresentanti dell'Unione hanno inoltre il diritto di presentare proposte e emendamenti approvati dagli Stati membri e di esercitare il diritto di replica.

Rammenta che nel corso della missione dello scorso anno la delegazione della III Commissione ha avuto modo di approfondire le modalità del coordinamento tra i diversi Paesi dell'Unione in sede ONU. Osserva poi che le missioni di pace rappresentano un indubbio elemento di coinvolgimento dei Paesi dell'Unione.

Rileva che, in questo contesto, come ogni anno, il 24 giugno 2013 il Consiglio ha approvato le priorità dell'Unione europea per la 68^{ma} Assemblea generale delle Nazioni Unite. Le priorità sono organizzate intorno ai tre pilastri delle Nazioni Unite (pace e sicurezza; sviluppo sostenibile; diritti umani) e all'efficacia dell'organizzazione. Osserva che il documento contiene, per ogni singolo pilastro, un'indicazione di priorità molto articolata per cui, da un lato non è agevole effettuarne una sintesi e d'altro canto diventa difficile individuare su quali temi ci si intenda concentrare.

Segnala che il pilastro rispetto al quale il documento si diffonde maggiormente e che appare al centro dell'attualità politica internazionale è quello della pace e della sicurezza.

Osserva che in tale ambito si sono verificati segnali incoraggianti di coordinamento tra i Paesi dell'Unione, a cominciare dalla complessa situazione dell'Egitto; viceversa l'approccio alla vicenda siriana ha rappresentato un vistoso arretramento. Ritiene, pertanto, che occorra ribadire la necessità di agire all'interno del contesto delle Nazioni Unite che devono essere l'unico riferimento giuridico, come emerso anche nell'audizione del Ministro Bonino del 27 agosto.

Segnala che nella parte relativa al rafforzamento dell'ONU, il documento si sofferma in particolare sull'importanza del monitoraggio delle spese per la sua struttura e di una maggiore efficienza nell'impiego delle risorse.

Osserva che per il futuro sarebbe auspicabile che il documento si concentrasse maggiormente sui temi rispetto ai quali l'azione europea, all'interno delle Nazioni Unite, può essere più incisiva.

Ricorda poi che l'11 giugno scorso il Parlamento europeo ha approvato una serie di raccomandazioni destinate al Consiglio, in vista della 68^{ma} sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Segnala che il documento si apre con l'esortazione a garantire la coerenza e la visibilità dell'UE quale attore globale nel contesto delle Nazioni Unite, rafforzando la capacità di agire in modo coordinato e

rapido sulla scena mondiale. Ribadisce inoltre l'esigenza di una riforma completa e consensuale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, avanzando una proposta concreta su come conseguire, come obiettivo centrale di lungo termine per l'UE, un seggio comune in seno a un Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite allargato. Osserva, poi che, quanto al pilastro della pace e della sicurezza, tra i temi individuati dalle menzionate raccomandazioni, rientrano il coordinamento tra le operazioni di mantenimento della pace e gli attori dello sviluppo e le agenzie locali delle Nazioni Unite; il rafforzamento del ruolo e delle capacità delle organizzazioni regionali per la prevenzione dei conflitti; la centralità della « responsabilità di proteggere » e la necessità di integrare le prospettive di genere in relazione alla prevenzione dei conflitti, nelle operazioni di mantenimento della pace, negli aiuti umanitari e nella ricostruzione. Osserva che specifici punti sono poi dedicati alla situazione in Siria e in Mali. Rileva che, in materia di diritti umani vi è l'auspicio ad un rafforzamento degli sforzi volti a garantire che tutti i diritti riconosciuti dalle convenzioni delle Nazioni Unite siano considerati universali, indivisibili, interdipendenti e correlati e siano rispettati, opponendosi ai tentativi di aggirare il diritto umanitario nella lotta al terrorismo e consolidando il processo di revisione periodica universale. Osserva che, in tema di sviluppo sostenibile, si sottolinea che una maggiore efficacia degli aiuti rimane centrale per il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM).

Ricorda, infine, che le raccomandazioni si chiudono evidenziando l'importanza di promuovere l'interazione, su questioni globali, tra Governi e Parlamenti e di rafforzare la *governance* mondiale e consentire una migliore partecipazione parlamentare e dei cittadini alle attività delle Nazioni Unite.

Conclusivamente, reitera la critica metodologica circa la mancanza di un filo conduttore nell'atto in titolo che fa sì che lo stesso venga meno all'obiettivo di indicare sostanziali priorità. In tale ottica,

ritiene opportuno che si privilegino gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, le cui origini a suo avviso si ritrovano nel rapporto Brundtland del 1987, della coerenza nelle politiche dello sviluppo e della protezione dei diritti umani, con particolare riferimento all'identità di genere.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita l'onorevole Locatelli ad illustrare la sua proposta di documento finale.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) illustra la proposta di documento finale da lei predisposta (*vedi allegato*).

Deborah BERGAMINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, fa presente che il Comitato sottoporrà alla Commissione plenaria la proposta testé illustrata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

**Priorità dell'Unione europea per la 68^{ma} sessione dell'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite. (11521/13).**

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE

La III Commissione Affari esteri e comunitari,

esaminate le Priorità dell'Unione europea per la 68^{ma} sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottate dal Consiglio il 24 giugno scorso;

richiamate le raccomandazioni del Parlamento europeo approvate lo scorso 11 giugno;

ribadito che l'impegno in favore di un effettivo multilateralismo, incentrato sulle Nazioni Unite, costituisce elemento centrale della politica estera dell'Unione europea;

preso atto che l'UE è nel suo complesso il maggior contribuente del sistema delle Nazioni Unite, in quanto i 28 Stati membri finanziano oltre il 34 per cento del bilancio regolare, più dei un terzo delle operazioni di *peacekeeping* e per quasi la metà i programmi e fondi speciali;

segnalata l'esigenza di rafforzare la cooperazione tra UE e ONU nella gestione delle gravi crisi in corso, a cominciare da quella siriana, anche attraverso uno stretto coordinamento di tutti gli stati membri;

auspicato, alla luce del fatto che la tutela dei diritti umani rappresenta una priorità dell'azione dell'UE nell'ambito dell'ONU, un forte impegno sulle questioni di genere, soprattutto sotto il profilo del-

l'accesso all'educazione e ai diritti civili e politici e alla lotta contro ogni forma di violenza sulle donne;

considerata l'opportunità, che l'UE si impegni per assicurare coerenza tra le conclusioni della Conferenza RIO + 20 con il processo in corso di revisione degli obiettivi di sviluppo e l'integrazione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile in un unico quadro generale di sviluppo post 2015;

condiviso l'auspicio del Parlamento europeo di una maggiore interazione sulle questioni globali tra governi e parlamenti; per rafforzare la governance mondiale e consentire una migliore partecipazione parlamentare e dei cittadini alle attività delle Nazioni Unite;

ribadito il fatto che l'obiettivo centrale dell'azione dell'UE in seno all'ONU debba essere il conseguimento del seggio europeo nel Consiglio di sicurezza,

esprime una valutazione favorevole

impegnando il Governo a contribuire ad assicurare maggiore efficacia all'azione europea nell'ambito delle Nazioni Unite attraverso l'individuazione di obiettivi circoscritti quali un maggiore impegno sulle questioni di genere nell'ambito della tutela dei diritti umani.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	116
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)</i>	120
DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Roberta Pinotti.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

C. 1540 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 settembre 2013.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Aula a partire dal prossimo

martedì 24 settembre e che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Pini, aveva formulato richieste di chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI fornisce gli elementi richiesti in merito ai due profili degli effetti che le misure previste dall'articolo 6, comma 2, producono sul trattamento economico del personale, anche la fine di valutare la possibilità di estendere la deroga ivi prevista all'esercizio finanziario 2014, e della formulazione letterale dell'articolo 7, comma 3, che sembra preludere alla possibilità di impiegare in qualunque modo il contingente di personale militare destinato all'operazione « Strade sicure ».

Con riferimento al primo rilievo, osserva che l'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede la riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Rileva, al riguardo, che la norma non impatta, allo

stato, sulle tre Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica) le cui dinamiche assunzionali sono svincolate dai meccanismi di contenimento della spesa, mentre potrebbe applicarsi ai fondi per il compenso dell'efficienza dei servizi istituzionali dell'Arma dei Carabinieri e delle altre forze di polizia nazionali. Per evitarne la riduzione, quindi, il Ministero dell'interno ha veicolato la deroga di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, finanziata a valere sui residui dello stanziamento previsto per il riordino dei ruoli dalla legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004). Evidenzia, inoltre, che tale deroga è motivata dalla considerazione che proprio la riduzione di forza effettiva comporta un incremento di lavoro da parte del personale in servizio e, quindi, l'esigenza di compensarne il maggior impegno.

Ciò posto, reputa auspicabile l'estensione della deroga al 2014, ma rileva che occorre individuare un'idonea copertura finanziaria, in considerazione del fatto che, per quell'anno, lo stanziamento della legge finanziaria 2004 è tuttora vincolato alla realizzazione del riordino dei ruoli.

Quanto alla seconda richiesta di chiarimento, invece, osserva che l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2008 ha previsto l'impiego di 3.000 unità delle Forze armate in servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia. Tale contingente è stato incrementato di ulteriori 1.250 unità dall'articolo 24, comma 74, del decreto-legge n. 78 del 2009, con il vincolo, tuttavia, di destinarle ai soli servizi di perlustrazione e pattuglia e non anche a quelli di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

Segnala, quindi, che, al fine di conseguire una maggiore elasticità nell'impiego di queste ulteriori 1.250 unità, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge in esame ha mutato da obbligatoria a tendenziale la loro destinazione nei cosiddetti servizi mobili, senza che ciò – peraltro – possa preludere a una piena discrezionalità nell'impiego di tale personale, dal momento che resta in vigore il vincolo ex articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, per cui l'unica al-

ternativa possibile consiste nell'esecuzione di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

Segnala, infine, l'auspicio affinché la relatrice Pini, in vista della presentazione della proposta di parere, voglia considerare il tema delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria presso le carceri militari al fine di prevedere che, contemplando una modifica al Codice dell'Ordinamento militare, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sopperire alla mancanza di ufficiali di polizia giudiziaria prevedendo che le loro funzioni – di carcerazione e perquisizioni dei detenuti – siano là assolte dal personale militare di vigilanza.

Gian Piero SCANU (PD), alla luce degli importanti elementi forniti dal rappresentante del Governo, ritiene utile che la Commissione possa approfondire le questioni sollevate, esprimendosi con maggiore cognizione in una successiva seduta.

Giuditta PINI (PD), *relatore*, si associa alla richiesta dell'onorevole Scanu, chiedendo di rinviare il seguito dell'esame al fine di meglio ponderare la proposta formulata dal sottosegretario Pinotti.

Emanuela CORDA (M5S) concorda sulla proposta di approfondimento avanzata dal collega Scanu e dalla relatrice Pini.

Domenico ROSSI (SCpI) ritiene condivisibile il rinvio a una successiva seduta per svolgere un adeguato approfondimento sugli elementi forniti dal Governo. Al riguardo, evidenzia che mentre le risorse del Fondo ex articolo 3, comma 155, della legge finanziaria 2004 erano originariamente destinate a provvedimenti in materia di riordino dei ruoli riguardanti tutto il Comparto difesa e sicurezza, l'attuale norma utilizza i fondi residui per derogare a disposizioni relative al solo Comparto sicurezza.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI conferma la precisazione svolta dall'onorevole Rossi.

Elio VITO, *presidente*, poiché il provvedimento risulta iscritto nel calendario dell'Assemblea per la prossima settimana, propone di rinviarne il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, chiedendo al relatore di presentare fin da ora la proposta di parere che potrà essere successivamente integrata.

Giuditta PINI (PD) *relatore*, presenta quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione ed una condizione (*vedi allegato*).

Tatiana BASILIO (M5S) chiede al relatore di poter far comunque pervenire informalmente ai rappresentanti dei gruppi gli elementi di novità rispetto alla proposta di parere testé presentata.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 settembre 2013.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è in corso la Conferenza dei presidenti di gruppo che definirà una nuova calendarizzazione del provvedimento presso l'Assemblea. Segnala, altresì, che presso le Commissioni riunite V e VI è in corso un'approfondita attività istruttoria finalizzata ad un più attento esame del provvedimento in sede referente. Ne consegue l'opportunità che la seduta di oggi sia ulteriormente dedicata ad esaminare i profili di competenza della Commissione difesa, anche in considerazione delle questioni sollevate nella precedente seduta,

per poi procedere alla deliberazione finale in una prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Domenico ROSSI (SCpI), con riguardo alla richiesta di chiarimento formulata nella precedente seduta, fa presente che – da informazioni in suo possesso – già risulta esistere presso gli enti locali un notevole contenzioso in merito alla data di applicazione della disposizione del decreto-legge in esame.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), osserva, preliminarmente, che il titolo del provvedimento fa richiamo a misure di sostegno alle politiche abitative. Al riguardo, rileva che il tema degli alloggi di servizio per il personale delle Forze armate è una materia da lungo tempo oggetto di discussione nelle Commissioni difesa della Camera e del Senato. Ricorda, infatti, che la legge finanziaria del 2008 – in considerazione dell'avvenuta professionalizzazione delle Forze armate a seguito della sospensione della leva obbligatoria – ha previsto l'avvio di un piano per la costruzione di 51.000 nuovi alloggi, a tutt'oggi ancora non avviato. Infatti, il finanziamento del piano sarebbe dovuto avvenire tramite la vendita di circa 3.000 alloggi non più utili alle esigenze della difesa, tuttavia tale processo, a causa dell'individuazione di canoni insostenibili, è stato caratterizzato da un contenzioso che sostanzialmente ha finito per bloccarlo. Osserva, inoltre, che tutto ciò determina un costo economico non indifferente per l'Amministrazione, in quanto si traduce in mancate entrate oltre che a determinare uscite per via del contenzioso stesso. Ritiene, dunque, che il provvedimento in esame possa costituire l'occasione appropriata per investire le Commissioni di merito dell'esigenza di sopprimere quelle disposizioni regolamentari attuative della

norma della finanziaria 2008 che hanno generato il ricordato contenzioso.

Salvatore CICU (Pdl) osserva che la Relazione tecnica attesta che dall'applicazione della norma di cui all'articolo 2, comma 5, deriverebbe una perdita di gettito su base annua pari a 5 milioni di euro per il 2013 e a 10 milioni a partire dal 2014 e che, sempre sul piano dei profili finanziari, il Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 2013 subirebbe una riduzione complessiva pari a quasi 148 milioni di euro, di cui 74,3 milioni di euro in termini di consumi intermedi e di 73,5 milioni di euro come investimenti fissi lordi, con ciò sopportando da solo circa la metà dell'intero onere finanziario del provvedimento. Inoltre, sempre il Dicastero della difesa subisce un'ulteriore riduzione di 1.818.109 euro al Fondo di cui all'articolo 2, comma 615, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), pari circa al dieci per cento del Fondo stesso. Per tali ragioni, auspica che i sacrifici sopportati dal Dicastero possano essere compensati, almeno in parte, da provvedimenti che incidano il meno possibile sulla funzionalità della difesa stessa e che vadano a vantaggio della stessa, come auspicato dal collega Rossi.

Domenico ROSSI (ScpI), associandosi alle considerazioni svolte dal collega Cicu, invita la relatrice Scopelliti a tenere in adeguata considerazione la differente incidenza sull'operatività dello strumento militare delle riduzioni operate, rispetti-

vamente, sui consumi intermedi e sugli investimenti, auspicando una rimodulazione della riduzione stessa in misura più favorevole ai consumi intermedi.

Evidenzia, infine, come – in considerazione del rilevante contributo del Dicastero della difesa al finanziamento del provvedimento – l'applicazione al 1° gennaio 2013 dell'applicazione della norma di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto in esame possa essere ampiamente supportata.

Tatiana BASILIO (M5S) sottolinea l'opportunità che nel parere siano previste condizioni che estendano le agevolazioni previste dall'articolo 5, comma 2 anche al personale civile della Difesa e a quello delle altre amministrazioni pubbliche impiegato fuori sede.

Rosanna SCOPELLITI (Pdl), *relatore*, ritiene che il dibattito abbia fornito importanti elementi di valutazione, di cui potrà tenere conto in occasione della presentazione della proposta di parere.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 16.

ALLEGATO

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (C. 1540 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;

condivisa la necessità di fronteggiare le esigenze di funzionalità del Comparto difesa e sicurezza, atteso il maggior impiego del personale in conseguenza della riduzione per effetto delle cessazioni dal servizio non integralmente reintegrate in applicazione del parziale blocco del *turn over* disposto dai provvedimenti recanti misure di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego;

rilevato che l'articolo 6, comma 2, sospende, per l'esercizio finanziario 2013, l'efficacia dell'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010 che prevede la riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in favore delle Forze armate e delle

Forze di polizia, ferma restando la validità della proroga dei suddetti effetti per l'anno 2014;

considerato, infine, che l'articolo 7, comma 3, modifica l'articolo 24, comma 74, del decreto-legge n. 78 del 2009 allo scopo di aumentare in modo indefinito la flessibilità dell'impiego del contingente di 1250 appartenenti alle Forze armate, che può essere messo a disposizione dei prefetti nell'ambito del piano di impiego per il controllo del territorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere, al comma 2 dell'articolo 6, la deroga relativa alla riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in favore del Comparto difesa e sicurezza anche all'esercizio finanziario 2014;

e con la seguente condizione:

si sopprima il comma 3 dell'articolo 7.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita – Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività » (COM(2013)165 final) e « Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita – Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste » (COM(2013)166 final).

Audizione del vicepresidente della Commissione europea, Olli Rehn (*Svolgimento e conclusione*) 121

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Nulla osta. Parere su emendamenti*) 122

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (*Esame e rinvio*) 122

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA

La seduta comincia alle 12.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita – Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività » (COM(2013)165 final) e « Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita – Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste » (COM(2013)166 final).

Audizione del vicepresidente della Commissione europea, Olli Rehn.

(*Svolgimento e conclusione*).

Francesco BOCCIA, *presidente* avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione.

Olli REHN, *vicepresidente della Commissione europea*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Giam-paolo GALLI (PD), Andrea ROMANO (SCpI), Rocco PALESE (PdL), Giulio MARCON (SEL), Paola CARINELLI (M5S), Francesco BOCCIA, *presidente*, e Gianfranco LIBRANDI (SCpI), ai quali replica Olli REHN, *vicepresidente della Commissione europea*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia il vicepresidente della Commissione europea, Olli Rehn, per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 settembre 2013. — *Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.*

La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

C. 925 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta. Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento, recante disposizioni in materia di diffamazione con il mezzo della stampa, di ingiuria e di condanna del querelante, è già stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 1° agosto 2013 e che, in quell'occasione, la stessa Commissione ha espresso un parere di nulla osta sul testo. Ricorda che, in data 2 agosto 2013, la Commissione giustizia ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, apportando ad esso talune modificazioni volte a recepire, seppure non integralmente, condizioni e osservazioni formulate nei pareri espressi dalle Commissioni I e VII. Poiché il testo al-

l'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di formulare su di esso nulla osta. Ricorda altresì che, in data 17 settembre 2013, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, segnala che gli analoghi articoli aggiuntivi Pisicchio 3.02 e Daniele Farina 3.03 sono volti ad istituire, presso ogni distretto di corte d'appello, il Giurì per la correttezza dell'informazione, composto da 5 membri, senza nulla disporre in ordine alla quantificazione degli oneri relativi al trattamento economico dei componenti ed alle spese di funzionamento, nonché sulle relative modalità di copertura finanziaria. Su tali proposte emendative propone pertanto di esprimere un parere contrario. Nel rilevare che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta. Al riguardo, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime nulla osta sul testo del provvedimento e parere contrario sugli articoli aggiuntivi richiamati dal relatore. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

C. 1540 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 14 agosto

2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. Osserva che tale provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Per quanto attiene alla verifica delle quantificazioni, rileva quanto segue. Circa l'articolo 2, comma 3, recante disposizioni in materia di gratuito patrocinio, osserva che la quantificazione proposta appare coerente con le ipotesi sottostanti la stima dell'onere. Tanto premesso, al fine di confermare l'effettiva prudenzialità della quantificazione, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il numero degli ammessi al gratuito patrocinio possa ritenersi sostanzialmente stabile nel tempo. A tale proposito, rileva che i dati aggiornati a maggio 2013 citati dalla relazione tecnica indicano che gli ammessi al beneficio per l'anno 2012 sono 116.670, a fronte di un dato fornito dalla relazione tecnica – e riferito all'anno 2011 – pari a 111.163 unità. Segnala inoltre che i dati statistici relativi alla serie storica dei fascicoli penali iscritti per il reato di *stalking* evidenziano un andamento significativamente crescente. Dai dati forniti per le vie brevi dal Ministero della giustizia – Direzione generale statistica, risulta che nel 2009 (anno di introduzione della figura di reato) il numero dei fascicoli era pari a 443. Nell'anno successivo, tale numero si è elevato a 1.868, per poi attestarsi nel 2011 al valore citato nella relazione tecnica di 2.852. Osserva che se nei successivi anni il *trend* evidenziato fosse confermato, le ipotesi di quantificazione sottostanti la relazione tecnica potrebbero risultare non prudenziali. In merito, considera opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, rileva che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero degli affari esteri dei quali è previsto l'utilizzo, nella misura complessiva di 1 milione per l'anno 2013 e di 400.000 euro per l'anno 2014,

seppure privi di una specifica voce programmatica recano le necessarie disponibilità. Con riferimento all'utilizzo degli stanziamenti iscritti nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, giudica opportuno che il Governo assicuri che tale utilizzo non pregiudica gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali al fine di garantire il rispetto dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 2009. Inoltre, con riferimento all'utilizzo nella misura di 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, delle risorse del Fondo relativo ai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 5, della legge n. 96 del 2012, ritiene opportuno che il Governo assicuri che l'utilizzo delle relative risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime. Ricorda, infatti, che tali risorse – che dovrebbero ammontare a 2,3 milioni di euro nell'anno 2014, a 5,3 milioni di euro nell'anno 2015 e a 10,9 milioni di euro a decorrere dal 2016 – anche se a decorrere dall'anno 2015 risultano superiori a quelle necessarie ad assicurare la copertura delle disposizioni in questione, sono destinate anche alla copertura degli eventuali oneri risultanti dal monitoraggio delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di erogazioni liberali di cui al suddetto articolo 15. Infine, con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa in termini di limite massimo, segnala che secondo quanto indicato nella relazione tecnica, le risorse autorizzate verranno iscritte in un capitolo del bilancio dello Stato di natura obbligatoria. Al riguardo, sottolinea che tale limite di spesa potrebbe essere vanificato dal fatto che il citato capitolo, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 196 del 2009, può essere rifinanziato in corso d'anno in via amministrativa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da registrare alla Corte dei conti, mediante prelievi dal Fondo

spese obbligatorie e d'ordine. In proposito appare opportuno un chiarimento da parte del Governo. In ordine all'articolo 4, in materia di tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica, osserva che secondo la relazione tecnica la norma è volta a circoscrivere, con riguardo alla fattispecie della tutela delle vittime di violenza domestica, l'ambito applicativo della disciplina già vigente in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Rileva tuttavia che la norma in esame sembrerebbe estendere la procedura di rilascio a fattispecie attualmente non previste dal Testo unico sull'immigrazione, non limitandosi – quindi – a introdurre prescrizioni di carattere procedimentale. Sul punto, al fine di escludere effetti finanziari non previsti, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo. In particolare, andrebbero precisati i dati e gli elementi posti alla base dell'ipotesi, indicata nella relazione tecnica, di esiguità del numero dei soggetti potenzialmente interessati alla nuova disciplina in esame, che in base al testo risulta applicabile anche ai cittadini dell'Unione europea e ai loro familiari. Circa l'articolo 5, concernente il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, al fine di verificare l'idoneità della clausola di invarianza finanziaria ad escludere effetti onerosi in relazione al Piano d'azione previsto dalla norma, considera opportuno acquisire elementi informativi in merito alla congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente rispetto alle specifiche finalità introdotte dalla norma in esame. A tal fine ritiene che sarebbe utile disporre anche di informazioni in ordine allo stato di attuazione del precedente Piano adottato nel 2010. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, ricorda che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 reca dal bilancio previsionale della Presidenza del Consiglio, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 2013, risorse pari a euro 3.972.000 per l'anno 2013, 4.276.380 per l'anno 2014

e a 4.317.680 per l'anno 2015. Circa l'articolo 6, comma 1, concernente il piano operativo sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, osserva che, in base alla normativa vigente, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie può già concedere anticipazioni ai soggetti titolari di progetti compresi nei programmi comunitari di finanziamento. Rileva inoltre che – come precisato dal testo e dalla relazione tecnica – le disposizioni in esame sono finalizzate ad evitare ritardi nell'attuazione del programma Sicurezza e a favorire quindi il completo utilizzo delle risorse entro la scadenza del 2015. Ciò premesso, poiché il conseguente incremento delle anticipazioni potrebbe comunque determinare un'accelerazione della spesa rispetto alle previsioni tendenziali, ritiene che andrebbe escluso che l'applicazione della norma in esame possa alterare il profilo temporale delle erogazioni scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica. Circa i commi 2 e 3 dell'articolo 6, in materia di trattamento accessorio al personale del comparto difesa e sicurezza, evidenzia che le norme prevedono l'utilizzo per finalità di copertura di parte delle risorse destinate, a legislazione vigente, al riordino delle carriere e dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del comparto sicurezza e difesa. Considera opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità delle risorse residue, come risultanti dalla riduzione in esame, rispetto alla loro originaria destinazione, considerato anche che gli effetti dei provvedimenti normativi volti a tale riordino decorrono dal 1° gennaio 2011. In ordine alla stima degli oneri recati dalle norme in esame, osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione, limitandosi a dare conto di una riduzione del personale del comparto sicurezza e difesa – rispetto alle consistenze del 2010 – pari a circa 7.000 unità. Con riferimento all'effetto delle norme in esame sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a circa il 51 per cento del saldo netto da finanziare, rileva che l'indicazione contenuta nel prospetto

riepilogativo sembra essere conseguenza dello sconto degli effetti indotti recati dalla norma. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo, nella misura complessiva di euro 6.299.662 per l'anno 2013, anche attraverso il versamento all'entrata di somme rese disponibili in conto residui, sono relative al Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia e delle università. Osserva che da una interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato le suddette risorse risultano disponibili. In merito all'utilizzo della quota delle risorse disponibili in conto residui, ricorda che, in quanto relative a spese di personale, le stesse non rientrano nel divieto di conservazione in bilancio di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011. Non ha osservazioni da formulare circa il comma 4 dell'articolo 6, in materia di indennità di servizio autostradale per il personale della Polizia stradale. Non ha inoltre osservazioni da formulare circa il comma 5 dell'articolo 6, riguardante le disposizioni finanziarie relative alla chiusura dell'emergenza nord Africa, nel presupposto – sul quale ritiene opportuno acquisire una conferma del Governo – che le assegnazioni in esame non alterino le previsioni di cassa scontate a legislazione vigente. In merito all'articolo 7, recante disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini, osserva, con riferimento al comma 3, che dalla disposizione potrebbero derivare effetti finanziari di carattere indiretto. In particolare, la maggiore flessibilità d'impiego delle Forze armate, anche in compiti diversi dai servizi di perlustrazione e pattugliamento, potrebbe determinare un ampliamento delle condizioni d'impiego operativo per le medesime unità, con un incremento della spesa nell'ambito dello stanziamento previsto a legislazione vigente. In proposito giudica opportuno acquisire una valutazione del Governo. Non ha invece osservazioni da formulare con riguardo alle altre disposi-

zioni, stante il carattere ordinamentale delle medesime. Per quel che riguarda l'articolo 10, concernente norme in materia di protezione civile, con riferimento ai meccanismi di finanziamento delle emergenze previsti dal testo in esame, osserva che andrebbero chiariti il coordinamento e le modalità applicative delle modifiche apportate all'articolo 5, commi 1 e 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992. Fa notare che da una parte, infatti, con le modifiche al comma 1, viene previsto che la delibera sullo stato d'emergenza debba individuare, fra l'altro, le risorse finanziarie da destinare ai primi interventi di soccorso e di assistenza, autorizzando le necessarie spese nell'ambito dello stanziamento del Fondo di protezione civile destinato allo scopo. Dall'altra, con le modifiche al successivo comma 5-*quinquies*, il testo in esame istituisce il Fondo per le emergenze nazionali, apparentemente anch'esso finalizzato a finanziare gli interventi conseguenti alle calamità che abbiano dato luogo a dichiarazione di stato di emergenza. Ritiene che andrebbe chiarito il coordinamento fra le predette modifiche, al fine di escludere che il nuovo Fondo per le emergenze – andando ad affiancare nelle medesime funzioni il Fondo di protezione civile – possa determinare sovrapposizioni o incrementi di spesa. Osserva che tali chiarimenti appaiono necessari considerando anche quanto segue: con la modifica dell'articolo 5, comma 1-*bis*, la durata della dichiarazione dello stato di emergenza viene notevolmente incrementata e ciò comporta, potenzialmente, un utilizzo più elevato di risorse da destinare ai relativi interventi; la relazione tecnica non precisa i parametri posti alla base della quantificazione, per l'anno in corso, della dotazione finanziaria del nuovo Fondo per le emergenze; la stessa relazione tecnica non reca una previsione di massima circa le risorse che potranno essere messe a disposizione del medesimo Fondo nell'ambito delle successive manovre di bilancio annuali. Non formula osservazioni riguardo alle altre norme in esame, tenuto conto che le nuove modalità applicative della disciplina di

protezione civile introdotte dal testo sembrano essenzialmente finalizzate a consentire una più efficace ricognizione dei fabbisogni in caso di emergenze, fermi restando, tuttavia, i limiti finanziari costituiti dalla disponibilità delle risorse già preordinate alle medesime finalità. Anche su tale aspetto ritiene opportuno acquisire la conferma del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il Fondo nazionale di protezione civile – le cui risorse sono destinate, nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2013, all'istituzione del Fondo per le emergenze nazionali – reca le necessarie disponibilità. In merito all'articolo 11 commi 1-4, concernente l'Istituzione del Fondo interventi emergenziali dei vigili del fuoco, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi posti alla base della quantificazione delle risorse del Fondo per il 2013, né una ipotesi di massima circa i finanziamenti da iscrivere in bilancio negli anni successivi. Ritiene che tali elementi andrebbero acquisiti anche al fine di chiarire in quale misura il Fondo dovrebbe essere alimentato, a regime, da ciascuna delle due fonti richiamate dal testo – rimborsi delle anticipazioni e stanziamenti annuali a carico del bilancio dello Stato – e in quale misura gli stanziamenti del Fondo dovrebbero assicurare la copertura anche del trattamento economico accessorio dei Vigili del fuoco, ossia di una spesa di personale che presenta caratteristiche di obbligatorietà. In ordine all'utilizzo, nel 2013, del Fondo di rotazione per le vittime dei reati mafiosi per alimentare il Fondo in esame, osserva che il testo richiama le procedure di cui al decreto-legge n. 79 del 2012. Fa presente che si tratta – come in precedenza ricordato – di un meccanismo di riversamento delle somme risultanti disponibili a fine anno. In proposito ritiene che andrebbero chiarite le modalità applicative della norma, precisando in particolare se le somme interessate da tale riversamento provengano da un esercizio precedente, come sembrerebbe doversi desumere dal richiamo alle procedure di cui al decreto-legge n. 79 del 2012, ovvero dovranno derivare dall'esercizio in corso e

se tale meccanismo di riversamento possa dare luogo a un disallineamento temporale fra l'effettiva disponibilità delle predette risorse e il loro utilizzo, con conseguenti effetti sui saldi di finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'istituzione del Fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa per le attività di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, giudica opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in merito all'effettività della copertura finanziaria prevista per l'istituzione del fondo nell'anno 2013, dal momento che le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso delle richieste estorsive e dell'usura a cui si fa ricorso potranno rendersi effettivamente disponibili, peraltro in una misura del tutto incerta, solo al termine dell'esercizio finanziario in conformità alle procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012 e alle le ragioni per le quali si è disposto che il rifinanziamento del Fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dall'anno 2014 sia rideterminata annualmente dalla legge di bilancio, anziché, in conformità alla normativa vigente, dalle tabelle allegate alla legge di stabilità. Circa il comma 5 dell'articolo 11, concernente altre disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento alle lettere *b)* e *c)*, al fine di valutare la coerenza delle previsioni contenute nel testo rispetto alle clausole di invarianza finanziaria, considera opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito all'effettiva disponibilità, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle risorse necessarie per lo svolgimento in proprio delle attività – in precedenza affidate a titolo oneroso a soggetti pubblici e privati esterni – riguardanti la verifica delle attrezzature di lavoro e la formazione e abilitazione del personale all'utilizzo delle medesime attrezzature. Da ultimo, in merito all'articolo 12, riguardante disposizioni in materia di gestioni commissariali delle province, osserva che gli

effetti del comma 3 si configurano come una rinuncia a risparmi futuri, ancorché non iscritti negli andamenti tendenziali.

Il viceministro Stefano FASSINA si riserva di approfondire le questioni sollevate dal relatore e di fornire i chiarimenti richiesti. Chiede pertanto che il seguito

dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	128
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	144
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del Governo</i>)	194

SEDE REFERENTE

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del Presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.15.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 agosto scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, informa che sono state presentate circa 270 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

In tale contesto avverte che l'articolo aggiuntivo C. 15.01 appare inammissibile, in quanto intende modificare con una norma di legge ordinaria una norma di rango costituzionale recata dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo Statuto della Regione Sardegna.

In particolare, la proposta emendativa è volta a sostituire l'articolo 10 dello Statuto della Regione Sardegna, al fine di stabilire che la Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola e nel rispetto della normativa comunitaria, possa prevedere – con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità – agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale, nonché modificare le aliquote in aumento, entro i valori massimi di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione, fino ad azzerarle.

Ricorda, a tale riguardo, che l'articolo 54 dello Statuto regionale sardo prevede, in via generale, che lo stesso può essere modificato attraverso il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali, stabilendo altresì, all'ultimo comma, che le disposizioni del Titolo III (Finanze – Demanio e patrimonio – articoli da 7 a 14) possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica, su proposta del Governo o della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.

In tal caso la proposta emendativa deve dunque considerarsi inammissibile, sia in quanto di iniziativa parlamentare, sia in quanto non risulta supportato dal prescritto, previo parere della Regione Sardegna.

A tale riguardo, rammenta che il Presidente della Camera, nella seduta della Giunta per il Regolamento del 7 marzo 2002, ha affermato l'esistenza di un potere presidenziale di non ammettere al voto proposte che siano in manifesto ed evidente contrasto con singole disposizioni costituzionali.

Invita pertanto il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Cicu 15.01.

Rileva quindi come intenda seguire, in qualità di relatore, un approccio molto aperto, sia nel metodo, sia nel merito delle proposte emendative, nello spirito di collaborazione che ha già caratterizzato i lavori del Comitato ristretto. In tale prospettiva chiede la disponibilità dei presentatori ad accettare alcune proposte di riformulazione.

Il Viceministro Luigi CASERO informa che il Governo ha presentato quattro proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 4 (*vedi allegato 2*). In particolare, l'emendamento 1.12 inserisce tra i principi generali di delega recati dall'articolo 1 anche il riferimento ai principi di uguaglianza e di progressività dell'imposizione sanciti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, riprendendo il contenuto di numerose proposte emendative in tal senso. L'emendamento inserisce inoltre, nel medesimo comma 1, un nuovo comma recante una clausola generale di rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle relative norme di attuazione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.12 del Governo, esprimendo inoltre una valutazione sostanzialmente positiva sull'emendamento Paglia 1.1, il quale risulta peraltro assorbito dalla prima parte del predetto emendamento 1.12 del Governo. Esprime quindi parere

favorevole sull'emendamento Schullian 1.2, a condizione che sia riformulato. Invita al ritiro dell'emendamento De Menech 1.3, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Gutgeld 1.7, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

« 6-bis. Le relazioni tecniche allegate agli schemi di decreto legislativo emanati ai sensi della delega di cui alla presente legge indicano, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto di gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l'Amministrazione ».

Rileva come l'approvazione dell'emendamento Gutgeld 1.7, come riformulato, comporterebbe l'assorbimento del precedente emendamento Gutgeld 1.4.

Invita al ritiro dell'emendamento De Menech 1.5, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento Paglia 1.6, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: *Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* « e, comunque, garantendo l'esigenza di salvaguardare il principio di coesione nazionale »

Esprime parere contrario sull'emendamento Paglia 1.8, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 1.9, nonché sull'emendamento Pagano 1.10, a condizione che sia riformulato nei medesimi termini dell'emendamento Causi 1.9.

Rileva quindi come l'emendamento Marguerettaz 1.11 risulti sostanzialmente assorbito dalla seconda parte dell'emendamento 1.12 del Governo.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.12 del Governo, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Paglia 1.1 e Marguerettaz 1.11.

Marco CAUSI (PD), con riferimento all'emendamento 1.2, il quale affronta le

tematiche dell'interpello tributario, ritiene preferibile che la questione sia trattata nell'ambito dell'articolo 6.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, condivide l'osservazione del deputato Causi, invitando i presentatori a ritirare l'emendamento 1.2.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con il relatore.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento 1.2, di cui è cofirmatario.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti De Menech 1.3 e 1.5, s'intende vi abbia rinunciato.

Giovanni PAGLIA (SEL), con riferimento alla proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.6 avanzata dal relatore, ritiene preferibile mantenere anche il riferimento al concetto di solidarietà nazionale.

Marco CAUSI (PD) considera fondato il rilievo del deputato Paglia, ricordando come il Fondo per la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti locali faccia riferimento anche al concetto di solidarietà.

Il Viceministro Luigi CASERO rileva come i concetti di coesione e di solidarietà nazionale abbiano portata diversa, e come sarebbe preferibile far riferimento solo al principio di coesione, in quanto l'idea di solidarietà si riferisce ai rapporti tra le persone e non a quelli tra territori. Si rimette, peraltro, per questo aspetto, alla valutazione della Commissione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, ritiene che nel testo dell'emendamento si possa far riferimento sia al concetto di coesione sia a quello di solidarietà nazionale.

Giovanni PAGLIA (SEL) riformula il proprio emendamento 1.6 nel senso proposto dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.6, come riformulato.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.7.

La Commissione approva l'emendamento Gutgeld 1.7, come riformulato, risultando assorbito l'emendamento Gutgeld 1.4.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il proprio emendamento 1.8, rilevando come, pur comprendendo l'opportunità di lasciare al Governo le decisioni in merito all'ordine secondo il quale procedere all'emanazione degli schemi di decreto di attuazione della delega, occorra riconoscere la massima urgenza alla riforma del catasto, soprattutto alla luce delle recenti decisioni in merito all'eliminazione dell'IMU. Parimenti, appare necessario sottolineare la priorità costituita dalla disciplina dell'abuso del diritto, al fine di realizzare l'obiettivo, dichiarato dallo stesso Governo, di eliminare un grave ostacolo rispetto all'attrazione di investimenti dall'estero.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 1.8 ed approva l'emendamento Causi 1.9, il quale assorbe l'emendamento Pagano 1.10.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (LNA), con riferimento al proprio emendamento 1.11, precedentemente dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.12 del Governo, ritiene che occorra mantenere, nell'ambito della clausola di salvaguardia delle competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale dai rispettivi statuti, anche il riferimento all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009.

Il Viceministro Luigi CASERO dissente dalle considerazioni espresse dal deputato

Marguerettaz, segnalando invece l'esigenza di non appesantire eccessivamente tale previsione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Laffranco 2.1 e Busin 2.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Busin 2.3 e sull'emendamento 2.55 del Governo.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Ruocco 2.4, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) prevedere incentivi, nonché forme di trasparenza e valorizzazione delle attività degli enti locali volte ad accertare gli abusi edilizi;».

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Bernardo 2.5, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) individuare strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto o relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli, nonché degli immobili;».

Esprime parere favorevole sull'emendamento Laffranco 2.6, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: atti a facilitare aggiungere le seguenti: accertamenti fiscali sulle compravendite per le quali non risultino movimenti bancari».*

Invita al ritiro dell'emendamento Busin 2.7; per quanto riguarda l'emendamento Ruocco 2.8, pur esprimendo su di esso una valutazione sostanzialmente favorevole, se-

gnala come la modifica proposta risulti già prevista dalla norma di cui all'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge n. 4 del 2006.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Pesco 2.9; per quanto riguarda l'emendamento Busin 2.10, pur esprimendo su di esso una valutazione sostanzialmente favorevole, segnala come la modifica proposta risulti già contenuta nel testo unificato.

Esprime invece parere contrario sull'emendamento Laffranco 2.11, invitando altresì al ritiro degli emendamenti Busin 2.12, Bernardo 2.13 e Schullian 2.14, che invita a trasformare in ordine del giorno.

Rileva come l'emendamento Gutgeld 2.15 risulti assorbito dall'emendamento 2.55 del Governo, mentre invita al ritiro dell'emendamento Schullian 2.16, che suggerisce di trasformare in ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'emendamento Pesco 2.17, pur esprimendo su di esso una valutazione sostanzialmente favorevole, segnala come la modifica proposta risulti già contenuta nel testo unificato.

Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Marco Di Stefano 2.18, De Menech 2.19, Paglia 2.20 e 2.21, Schullian 2.22, Sandra Savino 2.23, mentre si rimette al Governo sull'emendamento Bernardo 2.24 che considera, peraltro, positivo sotto molti aspetti.

Invita al ritiro dell'emendamento Lavagnolo 2.25, rilevando come esso affronti un tema, quello del rapporto tra regolarizzazione catastale e conformità con la normativa urbanistica ed edilizia, certamente importante, ma che deve probabilmente essere ulteriormente approfondito ai fini della discussione in Assemblea, al fine di evitare improprie sovrapposizioni tra i due profili.

Invita al ritiro dell'emendamento Paganò 2.26, che invita a trasformare in ordine del giorno, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Busin 2.27.

Rileva come l'emendamento Laffranco 2.29 risulti assorbito dall'emendamento

2.55 del Governo, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Bernardo 2.30.

Esprime parere contrario sull'emendamento Pagano 2.31, esprimendo invece un orientamento favorevole sugli identici emendamenti Lorenzo Guerini 2.32, Zanetti 2.33 e Paglia 2.34, a condizione che siano riformulati nel senso di inserire, dopo la parola «l'accessibilità» le seguenti: «da parte».

Esprime parere contrario sull'emendamento Busin 2.35, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Bernardo 2.36. Invita al ritiro dell'emendamento Marco Di Stefano 2.37, mentre si rimette alla valutazione del Governo in merito all'emendamento Busin 2.38, che, pure, a suo giudizio presenta elementi positivi. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Fragomeli 2.39 e Ragosta 2.40, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Marco Di Maio 2.41, Zanetti 2.42 e Lavagno 2.43.

Per quanto riguarda l'emendamento Gutgeld 2.44 rileva come esso risulti assorbito dall'emendamento 2.55 del Governo.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Marco Di Stefano 2.45, mentre invita al ritiro dell'emendamento Schullian 2.46 che invita a trasformare in ordine del giorno.

Si rimette alla valutazione del Governo sull'emendamento Laffranco 2.47, mentre invita al ritiro dell'emendamento Pagano 2.48, che suggerisce di trasformare in ordine del giorno ed esprime parere contrario sull'emendamento Marco Di Stefano 2.49. Esprime parere favorevole sull'emendamento Gutgeld 2.50, mentre rileva come l'emendamento Marguerettaz 2.51 risulti assorbito dall'emendamento 1.12 del Governo.

Esprime una valutazione sostanzialmente favorevole sull'emendamento Paglia 2.52, rimettendosi, tuttavia, su di esso, alla valutazione del Governo.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Paglia 2.53 e Laffranco 2.54, nonché sull'articolo aggiuntivo Rosato 2.01, il quale interviene in termini a suo giudizio

eccessivamente specifici su alcuni aspetti di dettaglio della disciplina relativa al catasto tavolare.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda sostanzialmente sui pareri espressi dal relatore, riservandosi comunque di esprimere ulteriori valutazioni su taluni di essi nel corso del relativo esame. Rileva comunque, in via generale, come molte delle proposte emendative relative all'articolo 2 si riferiscano a questioni non direttamente attinenti alla delega tributaria, ad esempio per quanto riguarda il tema degli abusi edilizi, che attiene alla normativa in materia urbanistica. Sottolinea, inoltre, come alcuni emendamenti riprendano concetti e previsioni già contenute in altre parti del testo, ritenendo, a tale riguardo, necessario operare i coordinamenti del testo che risulteranno opportuni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, desidera informare la Commissione delle dichiarazioni, appena rilanciate dagli organi di stampa, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giovannini, il quale ha auspicato che i lavori parlamentari sulla delega fiscale non subiscano sospensioni a causa di ragioni politiche. Ritiene che tali affermazioni di un Ministro che non ha alcuna competenza specifica sul provvedimento risultino improvide, tanto più in una fase nella quale la Commissione sta procedendo in piena serenità ed armonia su tale importante intervento legislativo.

Ernesto CARBONE (PD) invita il Presidente a replicare pubblicamente alle dichiarazioni del Ministro.

Marco CAUSI (PD) ritiene che il Presidente potrebbe rassicurare in termini istituzionali il Ministro circa il fatto che la Commissione sta proficuamente lavorando sul provvedimento. Tornando agli aspetti di merito, si associa all'invito, espresso dal Viceministro, di evitare l'introduzione nel testo di disposizioni troppo dettagliate, che appesantirebbero eccessivamente il conte-

nuto del provvedimento, rendendolo poco leggibile.

Per quanto riguarda specificamente le questioni urbanistiche sottolinea come le difficoltà emerse di interoperabilità tra le banche dati urbanistiche e quelle tributarie non derivino da problematiche di natura normativa, ma da aspetti operativi ed organizzativi che devono essere risolti dalle diverse amministrazioni competenti. In tale contesto sottolinea l'opportunità di non introdurre nella normativa tributaria elementi di irrigidimento che potrebbero rendere ancor più difficile il contrasto all'abusivismo edilizio.

Pietro LAFFRANCO (Pdl) ritira il proprio emendamento 2.1.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Busin 2.2 e 2.3: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 2.55 del Governo, risultando assorbiti gli emendamenti Gutgeld 2.15, Laffranco 2.29 e Gutgeld 2.44.

Carla RUOCCO (M5S), accogliendo la proposta del relatore, riformula il proprio emendamento 2.4.

Il Viceministro Luigi CASERO ritiene preferibile accantonare tutti quegli emendamenti che intendano affrontare la tematica del contrasto all'abusivismo edilizio.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, concorda con la proposta del Viceministro, accantonando gli emendamenti Ruocco 2.4, Bernardo 2.5 e Laffranco 2.6.

Constata quindi l'assenza del presentatore degli emendamenti Busin 2.7 e 2.10: si intende vi abbia rinunciato.

Marco CAUSI (PD), con riferimento all'emendamento 2.8, il quale intende introdurre nuove procedure di accatastamento che prevedano la condivisione dei dati tra l'Agenzia delle entrate e gli uffici

urbanistici dei comuni, sottolinea come la questione non debba essere affrontata tanto in termini normativi, risultando invece opportuno incentivare le amministrazioni a modificare i propri assetti organizzativi, rifacendosi alle migliori prassi internazionali in materia, onde favorire tale condivisione.

Giovanni PAGLIA (SEL) condivide le considerazioni espresse dal deputato Causi.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, ritiene opportuno approfondire la tematica sottesa all'emendamento Ruocco 2.8, che accantona.

Il Viceministro Luigi CASERO con riferimento all'emendamento Pesco 2.9 ritiene opportuno chiarire meglio il concetto di « restituzione grafica delle mappe catastali » utilizzato dalla proposta emendativa.

Daniele PESCO (M5S) rileva come la dizione « restituzione grafica » corrisponda ad una nozione tecnica utilizzata in tale campo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, alla luce del rilievo del Viceministro, ritiene opportuno accantonare anche l'emendamento Pesco 2.9.

Pietro LAFFRANCO (Pdl) illustra il proprio emendamento 2.11, chiedendo su di esso un approfondimento da parte del Governo, al fine di verificare se l'attuazione della delega in materia di riforma del catasto comporti il rischio di appesantire l'imposizione immobiliare, ritenendo non facile rispettare il principio di delega, recato dall'articolo 2, comma 3, lettera i), che dovrebbe garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte immobiliari.

Il Viceministro Luigi CASERO sottolinea come il primo pilastro sul quale si basa la riforma del catasto sia costituito dall'invarianza del gettito, al quale si uniscono il riferimento ai valori normali,

nonché la previsione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), secondo la quale i valori catastali non potranno comunque superare il valore di mercato degli immobili. Ritiene, pertanto, che tali previsioni siano sufficienti a garantire che non si producano penalizzazioni a danno dei contribuenti, tenendo altresì conto che l'obiettivo della riforma non è l'ottenimento di un maggior gettito, ma l'eliminazione delle sperequazioni attualmente esistenti tra le rendite catastali attribuite.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, sottolinea come il testo del provvedimento, anche grazie alle integrazioni apportate durante i lavori del Comitato ristretto, contenga numerose clausole di salvaguardia a favore dei contribuenti, costituite dalla previsione di invarianza del gettito, dall'obbligo, per il Governo, di presentare relazioni periodiche sugli effetti della riforma, dalla previsione della partecipazione dei proprietari alle commissioni censuarie, dalla previsione di metodi statistici trasparenti, dai meccanismi di pubblicità, nonché dal rafforzamento degli strumenti di tutela contenziosa.

Pietro LAFFRANCO (PdL), alla luce delle considerazioni espresse dal relatore e dal Viceministro, ritira il proprio emendamento 2.11, riservandosi, peraltro, di ripresentarlo eventualmente nel corso della discussione in Assemblea. Rileva, comunque come le effettive conseguenze sul livello impositivo della riforma potranno essere valutate appieno solo a seguito dell'attuazione che di tali norme darà l'Amministrazione finanziaria.

Marco CAUSI (PD) ricorda come il tema degli effetti sul livello dell'imposizione nella riforma del catasto siano stati a lungo dibattuti già nella precedente legislatura. Il tema risulta pertanto fondato, ma non ritiene che possa essere risolto in termini definitivi in questa fase, sottolineando come il richiamo, da lui stesso proposto, ai valori normali degli immobili, tenda appunto a realizzare l'obiettivo di escludere penalizzazioni per

la generalità dei contribuenti, sganciando la determinazione delle rendite dal ciclo economico. A tale ultimo riguardo ritiene, comunque, che, per scongiurare tale inconveniente, occorrerà far riferimento a medie pluriennali.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Busin 2.12: si intende vi abbia rinunciato.

Pietro LAFFRANCO (PdL) ritira l'emendamento 2.13, di cui è cofirmatario.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ritira gli emendamenti 2.14 e 2.16, di cui è cofirmataria.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, accantona l'emendamento Pesco 2.17.

Marco DI STEFANO (PD) ritira il proprio emendamento 2.18.

Roger DE MENECH (PD) ritira il proprio emendamento 2.19.

Giovanni PAGLIA (SEL) insiste per la votazione del proprio emendamento 2.20, il quale intende eliminare le eccessive agevolazioni in favore degli immobili di interesse storico-artistico, rilevando come la disciplina tributaria vigente risulti già molto generosa sia nei confronti degli interventi di ristrutturazione edilizia, sia, soprattutto in favore di tale categoria di immobili, nonostante questi abbiano conosciuto, negli ultimi anni, un andamento di mercato nettamente migliore rispetto a tutte le altre tipologie di immobili.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 2.20.

Il Viceministro Luigi CASERO ribadisce il parere contrario sull'emendamento 2.21, rilevando come esso modifichi eccessivamente l'equilibrio raggiunto dal testo.

Giovanni PAGLIA (SEL) con riferimento al proprio emendamento 2.21, ribadisce le considerazioni già espresse nell'occasione dell'illustrazione dell'emendamento 2.20.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, suggerisce di trasformare l'emendamento 2.21 in un ordine del giorno.

Giovanni PAGLIA (SEL) insiste per la votazione del proprio emendamento 2.21.

Marco CAUSI (PD) ritiene che il testo unificato sia già orientato nel senso indicato dall'emendamento.

Il Viceministro Luigi CASERO ritiene che la problematica oggetto dell'emendamento 2.21 debba essere affrontata in sede di determinazione delle aliquote fiscali e non in occasione della definizione delle rendite catastali degli immobili di interesse storico-artistico.

Marco CAUSI (PD) concorda con il Viceministro.

Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come il testo unificato renda ancor più favorevole il regime tributario di tali immobili, in nome di un presunto maggior onere di manutenzione che i proprietari dovrebbero sostenere. Ritiene quindi necessario riflettere maggiormente su tale tema, considerando come il provvedimento introduca un regime fiscale di specialità, laddove le esigenze dei predetti proprietari dovrebbero, casomai, essere tutelate con modalità differenti.

Marco CAUSI (PD) invita a tener conto delle dimensioni rilevanti del patrimonio immobiliare storico-artistico immobiliare.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritira il proprio emendamento 2.21.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento 2.22, di cui è cofirmataria.

Sandra SAVINO (PdL) ritira il proprio emendamento 2.23.

Il Viceministro Luigi CASERO, con riferimento all'emendamento 2.24, il quale prevede riduzioni del valore patrimoniale e reddituale in favore delle unità immobiliari dismesse da più di cinque anni, ritiene preferibile trasformare la proposta emendativa in ordine del giorno, sottolineando come l'abbandono dell'immobile possa, in molti casi, avere carattere temporaneo.

Daniele PESCO (M5S) ricorda come la disciplina contabile vigente già preveda la figura delle unità immobiliari collabenti: preannuncia pertanto il voto contrario sull'emendamento 2.24.

Girolamo PISANO (M5S) esprime anch'egli una valutazione contraria sull'emendamento, rilevando come risulti difficile accertare lo stato di dismissione dell'immobile.

Pietro LAFFRANCO (PdL) insiste per la votazione dell'emendamento 2.24, di cui è cofirmatario, sottolineando la scarsa efficacia che di solito hanno gli ordini del giorno.

Roger DE MENECH (PD) rileva come il problema fondamentale sia rappresentato dalla capacità di fare in modo che la riforma del catasto determini un sollecito adeguamento delle rendite degli immobili, mediante un sistema agile, facilmente controllabile a livello territoriale, che tenga conto delle mutazioni intervenute nel patrimonio immobiliare.

Marco CAUSI (PD) concorda con le considerazioni espresse dal Viceministro, rilevando come, per tener conto di situazioni particolari nelle quali si trovino talune categorie di unità immobiliari, non si debba operare mediante la determinazione delle rendite catastali, ma attraverso meccanismi di modifica dell'imposta relativa.

Pietro LAFFRANCO (Pdl) ritira l'emendamento 2.24, di cui è cofirmatario.

Il Viceministro Luigi CASERO, con riferimento all'emendamento Lavagno 2.25, il quale esclude la regolarizzazione catastale per gli immobili realizzati in difformità dalla disciplina urbanistica ed edilizia, evidenzia come il provvedimento non abbia valenza urbanistica, sottolineando il rischio che, inserendo nel provvedimento principi, sia pure condivisibili, in tale materia, si possano creare anomalie nel testo. Invita quindi il presentatore a ritirare la proposta emendativa, eventualmente per riformularla.

Giovanni PAGLIA (SEL) invita il Governo a formulare una proposta di riformulazione.

Marco CAUSI (PD) ritiene necessario chiarire se, allo stato, sia possibile accatastare un immobile abusivo.

Daniele PESCO (M5S), sulla base delle informazioni da lui acquisite, ritiene che sia possibile l'accatastamento di immobili abusivi.

Marco CAUSI (PD) esprime dubbi rispetto a tale possibilità.

Il Viceministro Luigi CASERO dubita che il proprietario di un immobile realizzato abusivamente possa avere l'interesse ad autodenunciarsi presentando una richiesta di accatastamento dello stesso.

Marco CAUSI (PD) chiede al Governo di approfondire tale tematica.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea come la norma prevista dall'emendamento 2.25 risulti comunque utile a combattere i fenomeni di abusivismo edilizio.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, accantona l'emendamento Lavagno 2.25.

Constata quindi l'assenza del presentatore dell'emendamento Pagano 2.26: si intende vi abbia rinunciato.

Filippo BUSIN (LNA) ritira il proprio emendamento 2.27.

Il Viceministro Luigi CASERO con riferimento all'emendamento Bernardo 2.30, il quale intende prevedere che nell'ambito delle Commissioni censuarie sia prevista anche la presenza di tecnici, non comprende appieno la motivazione sottesa alla proposta di modifica, sulla quale non è, peraltro, pregiudizialmente contrario.

Daniele PESCO (M5S) ritiene che l'integrazione della norma si riferisca ai tecnici della pubblica amministrazione non iscritti in albi professionali.

La Commissione approva l'emendamento Bernardo 2.30.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pagano 2.31: si intende vi abbia rinunciato.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime una valutazione favorevole sugli identici emendamenti 2.32, 2.33 e 2.34, pur rilevando come la disciplina in materia di decentramento delle funzioni catastali ai comuni, già affronti tale problematica.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti 2.32, 2.33 e 2.34 accolgono la proposta di riformulazione da lui avanzata.

La Commissione approva gli identici emendamenti Lorenzo Guerini 2.32, Zannetti 2.33 e Paglia 2.34, come riformulati.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento all'emendamento Busin 2.35, evidenzia come già in passato, in occasione delle procedure per l'accatastamento di immobili non censiti, siano state stipulate convenzioni con i professionisti del settore

che non prevedevano alcun emolumento per questi ultimi.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, ritiene difficile imporre per legge la gratuità dell'apporto professionale di tali figure.

Filippo BUSIN (LNA) ritira il proprio emendamento 2.35.

La Commissione approva l'emendamento Bernardo 2.36.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Marco Di Stefano 2.37: si intende vi abbia rinunciato.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sull'emendamento Busin 2.38, il quale potrebbe, casomai, essere trasformato in ordine del giorno, rilevando come la previsione di specifiche sanzioni nei confronti delle amministrazioni comunali che non segnalino situazioni di abusivismo di cui siano a conoscenza, non risulti pertinente con la riforma del catasto.

Filippo BUSIN (LNA) insiste per la votazione del proprio emendamento 2.38.

Daniele PESCO (M5S) propone di accantonare l'emendamento 2.38, per approfondirne ulteriormente il contenuto.

Lorenzo GUERINI (PD) ritiene improprio stabilire una sanzione amministrativa per l'amministrazione comunale, rilevando come, in tali fattispecie, siano già previste sanzioni penali in capo all'amministratore o al funzionario che ometta atti del proprio ufficio.

La Commissione respinge l'emendamento Busin 2.38.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) invita a rivedere il parere contrario espresso sul proprio emendamento 2.39, sottolineando come sia necessario individuare adeguate

risorse in favore delle amministrazioni che saranno chiamate a emettere le certificazioni catastali.

Giovanni PAGLIA (SEL) concorda con le considerazioni espresse dal deputato Fragomeli, sottolineando come la revisione del catasto debba anche tener conto dei relativi profili organizzativi, coniugando gli obiettivi di riforma con l'esigenza di disporre di adeguate risorse umane e materiali.

Lorenzo GUERINI (PD) sottolinea come l'emendamento 2.55 del Governo, precedentemente approvato, faccia opportunamente riferimento a norme del decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale stabilisce che le risorse devono seguire le funzioni attribuite agli enti locali: in tale contesto ritiene necessario affrontare la questione oggetto degli emendamenti 2.39 e 2.40, eventualmente riformulandoli.

Il Viceministro Luigi CASERO ritiene opportuno accantonare gli identici emendamenti 2.39 e 2.40, rilevando come essi, nella loro attuale formulazione, determinino conseguenze onerose.

Daniele PESCO (M5S) non comprende le ragioni in base alle quali il Viceministro sostiene l'onerosità degli emendamenti 2.39 e 2.40.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, accantona gli identici emendamenti 2.39 e 2.40.

La Commissione approva gli identici emendamenti Marco Di Maio 2.41, Zanetti 2.42 e Lavagno 2.43.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, rivedendo la precedente valutazione, ritiene opportuno accantonare l'emendamento Gutgeld 2.44, che precedentemente era stato dichiarato assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.55 del Governo.

Constata quindi l'assenza del presentatore dell'emendamento Marco Di Stefano 2.45: si intende vi abbia rinunciato.

Il Viceministro Luigi CASERO ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento 2.46, rilevando come non sia opportuno introdurre principi di delega eccessivamente dettagliati sulla tematica specifica dei fabbricati rurali.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento 2.46, di cui è cofirmataria.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Laffranco 2.47.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con l'invito al ritiro espresso dal relatore sull'emendamento 2.47.

Pietro LAFFRANCO (PdL) ritira il proprio emendamento 2.47.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pagano 2.48 e Marco Di Stefano 2.49: si intende vi abbiano rinunciato.

Il Viceministro Luigi CASERO ritiene che gli emendamenti Gutgeld 2.50 e Marguerettaz 2.51 siano stati assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.12 del Governo.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (LNA), con riferimento al proprio emendamento 2.51, dissente dalla valutazione del Viceministro, sottolineando l'esigenza di precisare che anche alla regione Valle d'Aosta, oltre che alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono riconosciute le funzioni amministrative in materia catastale, ai sensi della disciplina vigente.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, accantona gli emendamenti Gutgeld 2.50 e Marguerettaz 2.51.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sull'emendamento Paglia 2.52, non ritenendo opportuno introdurre in questa parte del testo previsioni sanzionatorie nei confronti degli amministratori locali, relativamente ad irregolarità nell'adempimento delle operazioni di ri-classamento o di revisione degli estimi.

Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come il proprio emendamento 2.52 non faccia riferimento agli amministratori locali, ma a quanti abbiano responsabilità apicali nell'ambito delle amministrazioni locali ed omettano di compiere il proprio ufficio.

Il Viceministro Luigi CASERO ritiene che tale previsione sia già contemplata dall'ordinamento generale.

Giovanni PAGLIA (SEL) insiste per la votazione del proprio emendamento 2.52.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 2.52.

Marco CAUSI (PD) invita i presentatori dell'emendamento 2.53 a trasformarlo in ordine del giorno, dichiarando fin d'ora la disponibilità del proprio gruppo a votare tale atto di indirizzo. Diversamente, il gruppo del PD non ritiene di poter esprimere un voto favorevole sull'emendamento, in quanto esso introduce un regime transitorio relativo alla revisione del catasto che potrebbe generare un enorme contenzioso in materia.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritira il proprio emendamento 2.53.

Pietro LAFFRANCO (PdL) insiste per la votazione del proprio emendamento 2.54.

La Commissione respinge l'emendamento Laffranco 2.54.

Marco CAUSI (PD) propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Rosato 2.01, al fine di consentire al Governo di approfondire la complessa tematica della disciplina del catasto tavolare.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, accantona l'articolo aggiuntivo Rosato 2.01.

Passando quindi all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 3, invita al ritiro dell'emendamento Ruocco 3.1, che suggerisce di trasformare in ordine del giorno, nonché sull'emendamento Pesco 3.2, rilevando come l'articolo 8, comma 1, del testo, contenga già previsioni analoghe a quelle della proposta emendativa in oggetto. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Pesco 3.3 e Ruocco 3.4.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.9 del Governo, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Laffranco 3.8, Pelillo 3.5 e Zanetti 3.6.

Invita quindi al ritiro dell'emendamento Laffranco 3.7, che suggerisce di trasformare in ordine del giorno.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere conforme al relatore. Illustra quindi l'emendamento del Governo 3.9, di cui raccomanda l'approvazione.

Carla RUOCCO (M5S), in merito all'emendamento 3.1 a sua firma, fa presente che la proposta emendativa intende definire una più specifica e dettagliata disciplina rispetto al testo in esame.

Il Viceministro Luigi CASERO ritiene opportuno riservare all'Agenzia delle entrate la definizione di taluni dei profili indicati nell'emendamento Ruocco 3.1. Per tale ragione, conferma il parere contrario espresso su di esso e invita eventualmente il presentatore a presentare in Assemblea un ordine del giorno in materia.

Carla RUOCCO (M5S) ritira il proprio emendamento 3.1 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Daniele PESCO (M5S) ritira il proprio emendamento 3.2.

Il Viceministro Luigi CASERO, in relazione all'emendamento Pesco 3.3, osserva

che la revisione dei criteri di individuazione dei Paesi che rientrano nella cosiddetta « *black list* » avviene in sede OCSE ed in ambito comunitario, in quanto si pone la necessità di uniformare i relativi criteri tra i diversi Stati. Ritiene pertanto opportuno non inserire tale tema tra i contenuti della delega.

Daniele PESCO (M5S) precisa che la proposta emendativa intende introdurre una sorta di nuova « *black list* », nella quale inserire quei Paesi che, pur avendo stipulato convenzioni con l'Italia volti ad attuare la prevenzione delle frodi fiscali, non abbiano concluso tra loro accordi in materia, al fine di evitare che possano essere realizzati meccanismi elusivi e triangolazioni di capitali all'estero.

Il Viceministro Luigi CASERO fa notare come tale previsione appesantirebbe i rapporti tra gli Stati e determinerebbe evidenti difficoltà alle imprese che operano anche all'estero, non ritenendo inoltre opportuno affrontare il tema in questa sede.

Daniele PESCO (M5S) ritira il proprio emendamento 3.3.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, osserva che l'emendamento Ruocco 3.4, su cui ha espresso parere contrario, nel prevedere uno specifico regime di accertamento nei confronti di chi abbia ricoperto cariche pubbliche elettive o incarichi di rilievo nelle pubbliche amministrazioni, presenti potenzialmente elementi di criticità sotto il profilo della costituzionalità, in quanto sembra violare il principio di eguaglianza.

Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia come non si possa procedere attraverso modalità di differenziazione normativa tra diverse categorie di soggetti. Rileva inoltre come i membri del Governo siano già sottoposti a stringenti controlli ed obblighi di trasparenza, oltre che allo scrutinio dell'opinione pubblica.

Carla RUOCCO (M5S) osserva come, allo stato, gli strumenti di controllo e accertamento delle fattispecie di arricchimento illecito ai danni dell'erario siano previsti nei confronti di persone fisiche o giuridiche in termini generali. Fa tuttavia notare come i rappresentanti l'Agenzia delle entrate, nel corso di un'audizione, abbiano espresso un'apertura ad attivare operazioni di controllo fiscale negli specifici confronti del personale politico qualora si indicasse un indirizzo politico in tal senso. Precisa inoltre come la proposta emendativa attenga non soltanto alla pubblicazione dell'esito della verifica ma disciplini in modo articolato l'intera procedura di accertamento.

Giovanni PAGLIA (SEL) evidenzia come i reati più diffusamente riconducibili alla pubblica amministrazione e a chi ricopre cariche pubbliche elettive non riguardino l'evasione fiscale, bensì la corruzione, che non attiene alla competenza dell'Agenzia delle entrate.

Marco CAUSI (PD) sostiene che, qualora il Movimento 5 Stelle fosse disponibile ad approfondire il tema senza farne una bandiera ideologica, ma con l'intento di conseguire il potenziamento delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso la previsione di strumenti più efficaci, che richiamano anche la verifica degli arricchimenti illeciti ed in una ottica di verifica generale e non circoscritta a specifiche categorie, il suo gruppo sarebbe disposto a collaborare a tale elaborazione. Rileva, peraltro, come l'attività di accertamento debba essere indirizzata verso tutti quei soggetti che abbiano uno stile di vita incompatibile con il proprio reddito. Sottolinea, altresì, come la proposta emendativa sollevi numerosi dubbi, per come è attualmente redatta, anche in quanto le dichiarazioni dei redditi dei parlamentari risultano già pubbliche. Riterrebbe quindi preferibile trasformare l'emendamento in ordine del giorno volto a rafforzare i controlli dell'amministrazione finanziaria nei confronti di chi abbia ricoperto cariche pubbliche, comprese le società a controllo pubblico.

Il Viceministro Luigi CASERO si associa alle considerazioni del deputato Paglia, rilevando come la lotta alla corruzione ed il contrasto all'evasione fiscale attengano a diversi profili, ritenendo peraltro possibile che la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria forniscano il loro apporto anche in quest'ambito.

Carla RUOCCO (M5S) ritiene che la verifica di un arricchimento illecito o il trasferimento patrimoniale che riguardi talune categorie di cittadini, quali quelle richiamate dalla proposta emendativa, potrebbe consentire di individuare forme di evasione fiscale che altrimenti rimarrebbero nascoste.

Daniele PESCO (M5S) fa notare come l'enorme peso della corruzione che attanaglia le pubbliche amministrazioni incida direttamente anche sull'entità dell'evasione fiscale.

Filippo BUSIN (LNA) manifesta la sua contrarietà a forme di pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle entrate degli accertamenti relativi a determinate categorie di cittadini.

La Commissione respinge l'emendamento Ruocco 3.4 e approva altresì l'emendamento 3.9 del Governo.

Pietro LAFFRANCO (PdL), nel raccomandare l'approvazione del proprio emendamento 3.8, deplora la circostanza che talune categorie di cittadini siano sottoposte a controlli più affievoliti e di fatto siano posti nella condizione di poter agevolmente evadere il fisco; cita in particolare il caso dei cittadini stranieri, per i quali reputa opportuna la costituzione di apposite *task force* da parte delle amministrazioni competenti.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime rilievi critici sulla proposta emendativa, che appare mirata a regolare l'accertamento tributario in modo differenziato nei confronti di talune categorie di cittadini. Nel sottolineare, peraltro come l'attività

della Guardia di finanza di contrasto all'evasione dei cittadini extracomunitari sia particolarmente incisiva, rileva come l'emendamento riguardi profili non fiscali prevedendo sanzioni differenziate a seconda della nazionalità dei soggetti.

Girolamo PISANO (M5S) contesta i contenuti dell'emendamento, che tende a penalizzare la posizione dei cittadini extracomunitari rispetto ad ipotesi di illecito che di fatto commettono anche i cittadini comunitari.

Pietro LAFFRANCO (PdL) ritiene che la difficoltà di recuperare le somme evase in esito all'attività di accertamento è maggiore, come attestato da analisi degli uffici competenti, in relazione alla posizione degli extracomunitari. Ritira comunque il proprio emendamento 3.8 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime una valutazione complessivamente favorevole sull'emendamento Pelillo 3.5, volto a potenziare la collaborazione fornita dalle regioni ai fini del rapporto sul contrasto all'evasione fiscale e contributiva, pur rilevando come si determini un certo appesantimento della norma.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, alla luce dell'orientamento del Governo, rivede il proprio parere sull'emendamento 3.5, esprimendo su di esso una valutazione favorevole. Avverte inoltre che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.9 del Governo, il quale ha trasfuso il contenuto del comma 2 dell'articolo 3 in una nuova lettera f) del comma 1, l'emendamento 3.5, che propone di modificare il medesimo comma 2, deve ora intendersi riferito alla predetta lettera f).

La Commissione approva l'emendamento Pelillo 3.5 (*Nuova formulazione*).

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Zanetti 3.6: si intende vi abbia rinunciato.

Pietro LAFFRANCO (PdL) ritira il proprio emendamento 3.7.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, passando all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.17 del Governo. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Ragoza 4.1 e Pagano 4.2, sugli identici emendamenti Schullian 4.3, Oliverio 4.4 e Giuliotti 4.5. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Schullian 4.6, sugli identici emendamenti Schullian 4.7, Giuliotti 4.8, nonché sull'emendamento Oliverio 4.9. Si rimette alla valutazione del Governo sull'emendamento Paglia 4.10, che, pur presentando profili di grande interesse, affronta il tema, delicatissimo, della disciplina dell'8 per mille.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Gebhard 4.11 e 4.12, nonché Paglia 4.13 e 4.14.

Esprime quindi una valutazione sostanzialmente favorevole sull'emendamento Taranto 4.15, ritenendo comunque opportuno acquisire l'orientamento del Governo in merito.

Rileva invece come l'emendamento Gebhard 4.16 risulti assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.12 del Governo.

Il Viceministro Luigi CASERO raccomanda l'approvazione dell'emendamento del Governo 4.17. Concorda con il parere espresso dal relatore sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, riservandosi comunque ulteriori approfondimenti specifici nel corso dell'esame dei medesimi.

Marco CAUSI (PD), in ordine all'emendamento 4.17 del Governo, recante un nuovo criterio di delega per la redazione, da parte del Governo, di un rapporto annuale sulle spese fiscali, manifesta perplessità in ordine alla *ratio* ad esso sottesa, in quanto la norma ivi contenuta appare già contemplata, ritenendo che ogni ulteriore previsione in materia rischi di appesantire l'intero meccanismo informativo cui è tenuto il Governo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, accantona l'emendamento 4.17 del Governo.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritira l'emendamento 4.1, di cui è cofirmatario.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pagano 4.2: si intende vi abbia rinunciato.

Il Viceministro Luigi CASERO ribadisce il parere contrario sugli identici emendamenti Schullian 4.3, Oliverio 4.4 e Giulietti 4.5, in quanto essi intendono escludere dalla revisione delle *tax expenditures* la sola agricoltura, determinando in tal modo una difformità di trattamento rispetto ad altri settori produttivi.

Marco CAUSI (PD) osserva come nel testo siano state opportunamente introdotte cause di esclusione dalla revisione delle *tax expenditures* di natura trasversale, relative a specifici beni o prodotti particolarmente meritevoli di tutela, non ritenendo invece opportuno introdurre esclusioni di carattere settoriale, che potrebbero causare contrasti tra le diverse categorie produttive. Ritira quindi l'emendamento Oliverio 4.4 a nome del suo gruppo.

Daniele PESCO (M5S) osserva che l'agricoltura è stata spesso tutelata in modo più ampio rispetto ad altri settori.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, prende atto che sono stati ritirati dai presentatori gli identici emendamenti Schullian 4.3, Oliverio 4.4 e Giulietti 4.5, l'emendamento Schullian 4.6, gli identici emendamenti Schullian 4.7, Giulietti 4.8, nonché l'emendamento Oliverio 4.9.

Marco CAUSI (PD), in merito all'emendamento Paglia 4.10, relativo alla revisione della disciplina dell'otto per mille, non ritiene opportuno che il tema sia affrontato nell'ambito della delega.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con le considerazioni del deputato Causi.

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea come la disciplina dell'otto per mille sia simile a quella del cinque per mille, rilevando, inoltre, come il provvedimento già contenga all'articolo 4, comma 2, un criterio di delega per la razionalizzazione e stabilizzazione del cinque per mille: ritiene, pertanto, del tutto legittimo intervenire anche sull'istituto dell'otto per mille.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 4.10.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ritira i propri emendamenti 4.11 e 4.12.

Marco CAUSI (PD), in relazione all'emendamento Paglia 4.13, rileva come il suo gruppo non sia contrario alle proposte di politica fiscale ivi prospettate, sottolineando, tuttavia, come l'orientamento che si è definito fin dall'inizio dell'esame delle proposte di legge di delega sia quello di intervenire sull'operatività di fondo del sistema tributario e non sulle questioni del *tax design* e come pertanto quella attuale non sia la sede opportuna per affrontare tali temi. Per questi motivi preannuncia il voto contrario del PD sull'emendamento 4.13.

La Commissione respinge gli emendamenti Paglia 4.13 e 4.14.

Il Viceministro Luigi CASERO, in relazione all'emendamento Taranto 4.15, fa notare come esso rechi norme di principio che andrebbero introdotte nella legge di stabilità, evidenziando inoltre come l'emendamento determini oneri per la finanza pubblica.

Marco CAUSI (PD) concorda con le considerazioni del Viceministro, rilevando peraltro come l'attuale formulazione del testo unificato, nella parte relativa al finanziamento del Fondo per la riduzione

strutturale della pressione fiscale, si presti ad incomprensioni, in quanto il comma 3 dell'articolo 4 fa riferimento anche alla riduzione dei contributi o incentivi riconosciuti alle imprese.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore, dell'emendamento Taranto 4.15: si intende vi abbia rinunciato.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) chiede di approfondire il contenuto del proprio emendamento 4.16, il quale è volto ad introdurre nell'articolo 4 una

norma di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche attraverso un riferimento alla legge n. 42 del 2009.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, accantona l'emendamento Gebhard 4.16.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (Testo unificato C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone e C. 1339 Migliore).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) esigenza di tutelare e di garantire il pieno rispetto dei principi di capacità contributiva e di progressività dell'intero sistema tributario, come sanciti dall'articolo 53 della Costituzione;

1. 1. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: nonché della possibilità di interpellare l'amministrazione finanziaria su quesiti o operazioni specifiche, stabilendo un termine congruo entro il quale la stessa è tenuta a rispondere, le conseguenze del mancato rispetto di tale termine, nonché l'obbligatorietà della risposta fornita per l'amministrazione finanziaria.

1. 2. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: con progressivo aumento del limite massimo di compensazione.

1. 3. De Menech.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) previsione di una relazione preliminare da trasmettere al Parlamento ogni-

qualvolta il Governo modifichi ovvero introduca nuove disposizioni tributarie. Tale relazione deve riportare, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto di gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e l'Amministrazione anche evidenziando i principali punti di forza e di criticità dei diversi interventi.

1. 4. Gutgeld.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) esclusione della possibilità di revisione della misura degli acconti d'imposta per tener conto delle norme modificate.

1. 5. De Menech.

Al comma 2, dopo le parole: tengono altresì conto dell'esigenza di assicurare *aggiungere le seguenti:* , fatto salvo il principio di solidarietà nazionale,.

1. 6. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « e, comunque, garantendo l'esigenza di salvaguardare i principi di coesione e di solidarietà nazionale ».

1. 6. (Nuova formulazione) Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai decreti legislativi è allegata una relazione preliminare del Governo che riporta, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto di gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e l'Amministrazione, anche evidenziando i principali punti di forza e di criticità dei diversi interventi.

1. 7. Gutgeld.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le relazioni tecniche allegate agli schemi di decreto legislativo emanati ai sensi della delega di cui alla presente legge indicano, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto di gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l'Amministrazione».

1. 7. (Nuova formulazione) Gutgeld.

(Approvato)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 e relativi alle deleghe di cui agli articoli 2 e 5 dovrà essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 8. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro lo stesso termine, il Governo, effettuando un apposito monitoraggio in ordine allo stato di attuazione dell'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane disposta

dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia anche in relazione ad eventuali modifiche normative.

1. 9. Causi, Bonifazi, Bargerò, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pellillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nello stesso termine, il Governo – effettuato un apposito monitoraggio in ordine allo stato della incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate e dei Monopoli nella Agenzia delle Dogane disposto dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 – riferisce alle Commissioni Parlamentari competenti per materia anche in relazione ad eventuali modifiche normative. Nella fase transitoria, l'attuazione delle previsioni contenute nel comma 5, articolo 23-*quinquies* della citata legge, è sospesa.

1. 10. Pagano.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. Le disposizioni della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti speciali, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

1. 11. Marguerettaz.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Laffranco.

Al comma 1, dopo le parole: e la rendita, aggiungere le seguenti: considerando comunque che i valori e le rendite catastali saranno commisurati rispettivamente al 75 e al 70 per cento dei corrispondenti valori patrimoniali e redditi medi ordinari espressi dal mercato.

2. 2. Busin.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dei Comuni aggiungere le seguenti: ovvero Unioni od Associazioni di Comuni per lo svolgimento di funzioni associate.

2. 3. Busin.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) introdurre un sistema premiale statale che privilegi, in termini di risorse, gli enti locali che risultano più solerti nell'attività di collaborazione all'effettivo accertamento degli abusi edilizi;

2. 4. Ruocco, Pesco, Pisano, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) individuare strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e la corretta inventariazione degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto o relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli, nonché degli immobili abusivi e non abusivi;

2. 5. Bernardo, Laffranco.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: atti a facilitare aggiungere le seguenti: accertamenti fiscali sui cambi di proprietà per i quali non risultino movimenti bancari.

2. 6. Laffranco.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: terreni edificabili accatastati come terreni agricoli.

2. 7. Busin.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) attivare nuove procedure di accatastamento che prevedano una condivisione telematica dei dati e documenti tra l'Agenzia delle entrate e gli Uffici urbanistici dei comuni in modo da creare una corretta ed unica corrispondenza tra documenti progettuali depositati, elaborati catastali e stati di fatto degli immobili.

2. 8. Ruocco, Pesco, Pisano, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) attivare ulteriori sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione del rilievo areofotogrammetrico all'elaborato catastale.

2. 9. Pesco, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: speciali catastali aggiungere le seguenti: facilitare e supportare concretamente l'attività dei Comuni, Unioni di Comuni od Associazioni di Comuni per lo svolgimento di funzioni associate, nella cooperazione con l'Agenzia delle entrate mediante il rafforzamento delle attività svolte dagli enti locali aventi valenza catastale-fiscale, sulla base delle norme vigenti come previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

2. 10. Busin.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: dai valori medi ordinari, aggiungere le seguenti: ridotti almeno del 20 per cento, conseguentemente alla lettera i) sopprimere le parole: e comunque non al di sopra del valore di mercato.

2. 11. Laffranco.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) considerare come non si valutino come fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni; resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.

2. 12. Busin.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere meccanismi di aggiornamento periodico delle classificazioni censite, in base alle mutate condizioni degli immobili e delle loro funzionalità e di aggiornamento degli accatastamenti delle unità immobiliari censite non in corrispondenza della loro effettiva consistenza e destinazione d'uso.

2. 13. Bernardo, Laffranco.

Al comma 1, lettera g), numero 1.2), dopo la parola: localizzazione aggiungere le

seguinti: , gli oneri di gestione e manutenzione.

2. 14. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, al comma 3, lettera i), dopo le parole: dell'unico immobile non di lusso aggiungere le seguenti: nonché riduzioni o esenzioni di imposta nei casi di immobili resi inagibili o inutilizzabili da calamità naturali.

2. 15. Gutgeld.

Al comma 1, lettera h), numero 1), dopo la parola: localizzazione aggiungere le seguenti: , gli oneri di gestione e manutenzione.

2. 16. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: di cui sono pubblicati i relativi valori e metodi di determinazione.

2. 17. Pesco, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) preveda una percentuale di abbattimento della rendita media ordinaria determinata come sopra, che tenga conto delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie alla conservazione dell'immobile per il mantenimento della rendita media ordinaria presunta;

2. 18. Marco Di Stefano.

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: periodico con la seguente: quinquennale.

2. 19. De Menech.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, nonché.

2. 20. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: tenendo comunque in considerazione l'effettiva destinazione d'uso dell'immobile.

2. 21. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto degli oneri derivanti dalla loro gestione e manutenzione.

2. 22. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) prevedere che al fine del prelievo tributario sugli immobili, siano considerati tassabili, con attribuzione di rendita figurativa desunta con i principi previsti dal presente articolo, gli immobili abusivi, ma con adeguate modalità, stante la particolare tipologia di tali immobili di natura illecita; a dette tipologie di immobili non può essere riconosciuta alcuna agevolazione o esenzione.

2. 23. Sandra Savino.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) prevedere, per le unità immobiliari censite, ma dismesse da qualunque destinazione d'uso da più di cinque anni, adeguate riduzioni del valore patrimoniale

e reddituale, che tengano conto degli oneri di manutenzione e conservazione e dell'accertato stato di dismissione.

2. 24. Bernardo, Laffranco.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) a prevedere che la regolarizzazione catastale sia applicabile ai soli immobili realizzati in conformità con la normativa urbanistica ed edilizia vigente, secondo le prescrizioni del piano regolatore generale ed in zona compatibile con la destinazione urbanistica, escludendo comunque gli immobili abusivi non regolarizzabili dal punto di vista urbanistico, e quelli realizzati in aree a rischio sismico o idrogeologico;

2. 25. Lavagno, Paglia, Ragosta, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di ottenere al più presto effetti perequativi nelle imposte sui fabbricati basate sulla redditività degli stessi, si provvederà anzitutto alla revisione del sistema estimativo nella parte afferente la determinazione delle rendite.

2. 26. Pagano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I valori e le rendite catastali saranno commisurati rispettivamente al 75 e al 70 per cento dei corrispondenti valori patrimoniali e redditi medi ordinari espressi dal mercato.

2. 27. Busin.

Al comma 2, sostituire le parole: a livello scientifico internazionale. *con le seguenti:* a livello scientifico nazionale e internazionale. Il Governo in ogni caso dà conto alle Commissioni competenti delle

metodologie utilizzate e fornisce dati di confronto tra i diversi modelli statistici.

2. 29. Laffranco.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: professionisti aggiungere le seguenti: , di tecnici.

2. 30. Bernardo, Laffranco.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

2. 31. Pagano.

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: collaborazione con la seguente: cooperazione e aggiungere, in fine, le parole: nonché al fine di potenziare e semplificare l'accessibilità dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;

***2. 32.** Lorenzo Guerini, Fragomeli, De Menech, Marco Di Maio.

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: collaborazione con la seguente: cooperazione e aggiungere, in fine, le parole: nonché al fine di potenziare e semplificare l'accessibilità dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;

***2. 33.** Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: collaborazione con la seguente: cooperazione e aggiungere, in fine, le parole: nonché al fine di potenziare e semplificare l'accessibilità dei comuni, dei pro-

fessionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;

***2. 34.** Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: collaborazione con la seguente: cooperazione e aggiungere, in fine, le parole: nonché al fine di potenziare e semplificare l'accessibilità, da parte dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;

***2. 32.** (Nuova formulazione) Lorenzo Guerini, Fragomeli, De Menech, Marco Di Maio.

(Approvato)

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: collaborazione con la seguente: cooperazione e aggiungere, in fine, le parole: nonché al fine di potenziare e semplificare l'accessibilità, da parte dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;

***2. 33.** (Nuova formulazione) Zanetti, Sottanelli, Sberna.

(Approvato)

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: collaborazione con la seguente: cooperazione e aggiungere, in fine, le parole: nonché al fine di potenziare e semplificare l'accessibilità, da parte dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai

dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;

***2. 34.** (Nuova formulazione) Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

(Approvato)

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: convenzioni sopprimere le seguenti: senza oneri a carico della finanza pubblica.

2. 35. Busin.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: tecnici indicati dagli ordini aggiungere le seguenti: e dai collegi.

2. 36. Bernardo, Laffranco.

(Approvato)

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: nonché di utilizzare i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, forniti direttamente dai contribuenti con le seguenti: nonché di acquisire, mediante apposite convenzioni, i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, tramite le associazioni di categoria dei proprietari maggiormente rappresentative, ovvero direttamente dai contribuenti;

2. 37. Marco Di Stefano.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere specifiche sanzioni per le Amministrazioni Comunali che, pur a conoscenza con relativa documentazione di situazioni di abusivismo, non dovessero segnalare agli appositi organi competenti tali situazioni ovvero non avessero provveduto ad intervenire così come previsto dalla normativa di settore.

2. 38. Busin.

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in coerenza con l'attuazione del nuovo catasto;

***2. 39.** Fragomeli, De Menech, Marco Di Maio, Lorenzo Guerini.

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in coerenza con l'attuazione del nuovo catasto;

***2. 40.** Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: collaborazione con la seguente: cooperazione.

****2. 41.** Marco Di Maio, Lorenzo Guerini, Fragomeli, De Menech.

(Approvato)

Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: collaborazione con la seguente: cooperazione.

****2. 42.** Zanetti, Sottanelli, Sberna.

(Approvato)

Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: collaborazione con la seguente: cooperazione.

****2. 43.** Lavagno, Paglia, Ragosta, Boccadutri, Marcon, Melilla.

(Approvato)

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , nonché alla revisione delle sanzioni tributarie previste per la violazione di norme catastali;

2. 44. Gutgeld.

Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: nonché la periodicità con la quale il processo di revisione catastale debba essere aggiornato anche al fine di tener conto dell'andamento di mercato.

2. 45. Marco Di Stefano.

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) determinare la decorrenza dell'accatastamento, ai fini fiscali, dei fabbricati rurali, fatta salva la retroattività quinquennale della domanda di variazione catastale presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

2. 46. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) con riferimento a quanto stabilito dalla lettera i), gli incrementi di imposta derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 non possono superare il 20 per cento delle imposte attualmente gravanti. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 provvedono ad individuare le modalità temporali con le quali i suddetti incrementi sono applicati progressivamente, anche mediante successivi interventi correttivi;

Conseguentemente, alla lettera l) sopprimere le parole: e la necessaria gradualità.

2. 47. Laffranco.

Al comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) prevedere, in via facoltativa, la trasmissione telematica, da parte del contribuente, di un modello di dichiarazione, validata da un professionista abilitato, contenente i dati immobiliari, il valore patrimoniale e la relativa rendita, con correlata previsione di controlli a campione da parte degli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate e previsione di sanzioni, a carico del contribuente e del professionista, in caso di dichiarazione infedele;

2. 48. Pagano.

Al comma 3, lettera o), dopo le parole: regime fiscale agevolato, aggiungere le seguenti: , mediante la riduzione percentuale temporanea del valore catastale rideterminato e della relativa rendita,

2. 49. Marco Di Stefano.

Al comma 3, sostituire la lettera p) con la seguente:

p) prevedere che le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono esercitate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, nel rispetto dei criteri attuativi emanati per la riforma del catasto.

2. 50. Gutgeld.

Al comma 3, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: e dalla Regione e dagli enti locali della Valle d'Aosta, ai sensi e agli effetti del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142.

2. 51. Marguerettaz.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

q) prevedere che l'omesso o tardivo adempimento delle operazioni di riclassamento e di revisione degli estimi rilevi ai fini della responsabilità amministrativa per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.

2. 52. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attesa della riforma generale del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati e dei terreni, finalizzata a rinnovare e superare l'attuale sistema estimativo basato sulla distinzione in categorie e classi e a favorire il progressivo miglioramento dei relativi livelli di perequazione, trasparenza e qualità, i valori immobiliari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono ricalcolati, ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte, con adeguate variazioni percentuali determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I coefficienti di rivalutazione delle rendite catastali sono calcolati sulla base dell'incremento dei valori nel mercato immobiliare locale e per tipologia immobiliare, a tal fine avvalendosi dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio, e possono essere differenziati all'interno di adeguate partizioni del territorio. Con il medesimo decreto di cui al presente comma sono conseguentemente adeguate le percentuali di cui all'articolo 8, commi 5 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. 53. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo, previa verifica della situazione congiunturale del mercato immobiliare e del comparto edilizio, entrano in vigore il 1° gennaio del 2018.

2. 54. Laffranco.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Nuova disciplina della notificazione degli atti tavolari e modifiche al Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante « Disposizioni relativi ai libri fondiari dei territori delle nuove province »).

1. Il numero 6) dell'articolo 123, del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

2. Al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, dopo l'articolo 123-bis è aggiunto il seguente:

ART. 123-ter.

1. Le notificazioni del decreto tavolare di accoglimento si hanno per avvenute il giorno della sua iscrizione sul libro maestro nei confronti delle parti di scritture private autenticate e di atti pubblici, degli eredi e legatari in base a certificati di eredità e legato, di chi ha presentato la domanda e degli altri partecipanti alla comunione nel caso di modifiche catastali in base a piani di situazione o tipi di frazionamento visti dall'Agenzia del Territorio.

2. Con riferimento ai destinatari di cui all'articolo 123, le notificazioni del decreto tavolare di accoglimento si hanno altresì per avvenute il giorno della sua iscrizione sul libro maestro relativamente alla cancellazione di ipoteche prescritte ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile, alla cancellazione di diritti reali estinti per morte del titolare, alla cancellazione di annotazioni divenute inefficaci ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice

civile o comunque per decorso del termine previsto, alle ipoteche rinnovate ai sensi dell'articolo 2850 del codice civile.

3. Al Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, dopo l'articolo 125 è aggiunto il seguente:

ART. 125-bis.

1. Nel caso di intavolazione di diritti di proprietà e di diritti reali diversi dalle ipoteche e dalle servitù, di variazioni dei corpi tavolari o di modifiche catastali richieste anche d'ufficio dall'Agenzia del Territorio, il decreto tavolare è comunicato agli uffici competenti.

2. 01. Rosato.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere che le azioni svolte per il contrasto all'evasione fiscale siano pubblicate sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, indicando il numero e la tipologia delle azioni svolte, suddivise per settore e per regione, al fine di consentire la massima trasparenza ed efficacia del contrasto all'evasione.

3. 1. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) introdurre elementi di flessibilità nel sistema dei controlli e delle sanzioni al fine di garantire una proporzionalità commisurata all'entità delle omissioni o delle violazioni.

3. 2. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) estendere la disciplina del Decreto Ministeriale del 4 maggio 1999, del Decreto Ministeriale 21 novembre 2001 e

del Decreto Ministeriale 23 gennaio 2002 ai Paesi che non hanno stipulato convenzioni preposte alla prevenzione delle frodi fiscali con i Paesi attualmente inseriti nella cosiddetta « *Black list* ».

3. 3. Pesco, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) istituire uno strumento specifico per verificare arricchimenti illeciti ai danni dell'erario da parte di chi ricopre, o abbia ricoperto negli ultimi venti anni, cariche pubbliche elettive o incarichi di rilievo nelle Pubbliche Amministrazioni, basato su un confronto del patrimonio del soggetto con tutti i redditi, di qualunque natura, percepiti e dichiarati, e prevedere la pubblicazione dei relativi accertamenti sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate.

3. 4. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis) Il Governo, nel rispetto del principio dell'assoluta parità del trattamento fiscale, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, è delegato ad introdurre norme volte a contrastare ogni forma di elusione e di evasione fiscale poste in essere da cittadini stranieri, neocomunitari o extracomunitari, anche mediante costituzione di apposite *task force* da parte delle amministrazioni preposte. A tal fine le norme saranno dirette a:

a) monitorare l'attività dei *money transfer*, valutando l'opportunità di reintrodurre una imposizione fiscale ridotta e un regime di registrazione delle transazioni;

b) introdurre disposizioni volte ad accelerare l'attribuzione univoca dei codici fiscali, estendendone la diffusione a tutti i lavoratori stranieri;

c) valutare, anche per gli anni pregressi, le modalità di acquisizione degli

immobili abitativi, commerciali ed industriali, con particolare riferimento alle acquisizioni con denaro contante;

d) con riferimento al commercio ambulante:

1) monitorare le modalità di utilizzo dei contratti « fitto-gestione », eventualmente introducendo l'obbligo di sottoscrivere una fidejussione;

2) reintrodurre il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che dovrà essere esibito in particolare al rinnovo o delle licenze o alle relative modifiche;

3) avviare una campagna di verifica iniziale e periodica sui veicoli strumentali, al fine di accertarne la regolare circolazione, anche con riferimento alla verifica dell'autenticità dei contratti assicurativi;

e) prevedere specifiche indagini sul tenore di vita di soggetti segnalati e specifici parametri di accertamento sintetico del reddito complessivo (redditometro) delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

f) nei settori dell'edilizia, del commercio e dei servizi alla persona, valutare la congruità degli contributi previdenziali ed assicurativi versati, con i redditi minimi necessari alla sussistenza e con le attività lavorative effettivamente svolte, nonché la corrispondenza della tipologia dei contributi versati con l'attività effettivamente svolta;

g) introdurre disposizioni volte a garantire l'effettivo pagamento di imposte, tasse, contributi, tariffe, assicurazioni obbligatorie, sanzioni amministrative e ruoli;

h) emanare adeguate istruzioni o, se del caso, introdurre ulteriori disposizioni sanzionatorie, ivi compreso, se del caso, il danno erariale, a carico dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio che omettano di procedere in relazione alle disposizioni alla cui applicazione sono preposti;

i) incrementare le sanzioni per i soggetti che impieghino lavoratori clandestini, prevedendo, in caso di reiterazione del fatto, il sequestro dell'attività;

l) introdurre disposizioni che prevedano l'espulsione o l'allontanamento dal territorio nazionale per i soggetti che reiteratamente o dolosamente sfuggono al pagamento di imposte, tasse, contributi, tariffe, assicurazioni obbligatorie, sanzioni amministrative e ruoli.

3. 8. Laffranco.

Al comma 2, dopo le parole: il Governo redige annualmente *aggiungere le seguenti:* , anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio,

3. 5. Pelillo, Petrini.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: il Governo rediga annualmente *aggiungere le seguenti:* , anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio,

3. 5. (Nuova formulazione) Pelillo, Petrini.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: il rapporto indica, altresì, *aggiungere le seguenti:* il numero degli accessi, ispezioni e verifiche concluse senza alcun rilievo nei confronti del contribuente, le statistiche sul contenzioso tributario e.

3. 6. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La commissione di cui alla lettera d) del comma 1 e il rapporto di cui al comma 2 provvedono altresì a riferire, con specifici referti o sezioni, delle particolari

modalità di evasione ed elusione poste in essere dai cittadini stranieri, individuando le necessarie misure di contrasto.

3. 7. Laffranco.

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rapporto di cui al presente comma reca una dettagliata distinzione tra le riduzioni di base imponibile o dell'imposta che si presentano come atto costitutivo del tributo e quelle che, invece, si presentano come eccezioni all'imposizione base di riferimento.

4. 1. Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 2, dopo le parole: redditi di lavoro dipendente e autonomo, *aggiungere le seguenti:* ivi comprese le agevolazioni per alimentazione e *welfare* aziendale.

4. 2. Pagano.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: imprese minori *aggiungere le seguenti:* , di imprese agricole.

***4. 3.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: imprese minori *aggiungere le seguenti:* , di imprese agricole.

***4. 4.** Oliverio, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: imprese minori *aggiungere le seguenti:* , di imprese agricole.

***4. 5.** Giuliotti.

Al comma 2, sostituire le parole: del patrimonio artistico, *con le seguenti:* del patrimonio storico-artistico.

4. 6. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dell'ambiente *con le seguenti:* dell'agricoltura, dell'ambiente.

***4. 7.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dell'ambiente *con le seguenti:* dell'agricoltura, dell'ambiente.

***4. 8.** Giuliotti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'ambiente, *aggiungere le seguenti:* dell'agricoltura.

4. 9. Oliverio, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 2, aggiunge, in fine, le parole: nonché, sulla base dello stesso criterio, dell'istituto della destinazione dell'8 per mille.

4. 10. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e l'adeguamento degli importi delle e ragioni per oneri dei familiari a carico,.

4. 11. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo è delegato, altresì, ad adeguare all'inflazione gli importi delle detrazioni per oneri dei familiari a carico, nel senso di aumentare la soglia del reddito complessivo per considerare un familiare fiscalmente a carico del contribuente.

4. 12. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il « Fondo per l'equità e la riduzione strutturale della pressione fiscale », le cui funzioni assorbono ed integrano quelle del « Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale » di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni.

4. Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per l'equità e la riduzione strutturale della pressione fiscale. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese. Le risorse del Fondo accertate annualmente mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate alla realizzazione prioritaria delle seguenti finalità:

a) l'aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari;

b) l'aumento degli assegni per il nucleo familiare;

e) l'aumento delle detrazioni Irpef per lavoro dipendente e per le pensioni;

d) l'attenuazione della decrescenza della detrazione da lavoro;

e) agevolazioni a favore dei datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato;

f) la revisione dell'IMU sui beni immobiliari strumentali alle attività economiche.

5. Il Parlamento, in occasione dell'esame parlamentare del Documento di Economia e Finanza (DEF), sulla base del decreto di cui al comma 4, indica al Governo le misure da attuare, tra quelle indicate dalle lettere da a) a f) di cui al medesimo comma.

6. Per le finalità di cui al comma 4 del presente articolo il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a coordinare le norme di attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, e di cui al comma 2 del presente articolo con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del predetto Fondo per l'equità e la riduzione strutturale della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dal comma 4 del presente articolo.

4. 13. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 3, sostituire le parole: Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese, *con le seguenti:* Al fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sui redditi da lavoro e sulle imprese.

4. 14. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese, *aggiungere le seguenti:* , nonché parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente

secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente in un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio.

4. 15. Taranto.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto degli statuti d'autonomia, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

4. 16. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale).

1. In esclusiva attuazione dei principi comunitari in materia di abuso del diritto fiscale, dei principi costituzionali di eguaglianza, legalità, capacità contributiva, e di certezza dei rapporti giuridici, nonché dei principi dello Statuto del contribuente, il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'abuso del diritto fiscale con riferimento agli atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro privi di valide ragioni economiche, poste in essere, quale *conditio sine qua* non, al determinante scopo di aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento fiscale e di ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti;

b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine, escludere in ogni caso la configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali, comprese quelle che non necessariamente produttive di una redditività immediata ma rispondenti ad esigenze di natura organizzativa o determinanti un miglioramento strutturale e funzionale dell'attività del contribuente;

c) prevedere l'inopponibilità all'amministrazione finanziaria degli atti, fatti e negozi di cui alla lettera a) e il conseguente potere di disconoscere il relativo risparmio di imposta, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni abusive, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento in opponibile all'amministrazione;

d) disciplinare il regime della prova, ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo, il suo carattere determinante, e le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati rispetto alla logica di mercato e a carico del contribuente, salva la dimostrazione contraria di quanto sostenuto dall'amministrazione finanziaria, l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni economiche che giustificano il ricorso a tali strumenti;

e) prevedere la salvaguardia del contraddittorio in ogni fase del procedimento di accertamento tributario; conseguentemente, prevedere che l'avviso di accertamento deve essere emesso, a pena di nullità, previa richiesta di chiarimenti, con indicazione dei motivi per cui si reputano abusivi i comportamenti posti in essere notificata al contribuente;

f) prevedere, fermo quanto disposto in materia di motivazione degli atti impositivi, sempre a pena di nullità, che l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, anche in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente; la motivazione deve anche evidenziare il ri-

sparmio fiscale indebitamente ottenuto, perché a fattispecie è ritenuta priva di valide ragioni economiche, e quale sarebbe il percorso fiscalmente corretto a parità di effetti giuridici ed economici. L'inopponibilità degli atti fatti e negozi di cui ai commi precedenti è rilevabile unicamente dall'ufficio finanziario, con l'avviso specificatamente motivato di cui al periodo precedente e mai in via di eccezione. Salvo che non sia espressamente contestata dall'ufficio finanziario nell'atto impugnato, l'esistenza, validità, efficacia e opponibilità di fatti atti e negozi giuridici non deve essere dedotta dal contribuente in giudizio, se tali atti, fatti e negozi comunque risultano negli atti del procedimento. Fermo quanto sopra, prevedere che in ogni caso, in applicazione dei principi del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, nei processi tributari in ogni stato e grado, anche di legittimità, non è consentito rilevare d'ufficio eccezioni o fatti favorevoli a una della parti;

g) prevedere, se ne ricorrono i presupposti, la sanzionabilità dei comportamenti abusivi solo in che le contestazioni fiscali in base al principio generale dell'abuso del diritto non possono comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative e penali, tranne, il caso di condotte fraudolente o volte ad ostacolare l'attività di controllo;

h) prevedere la riscossione delle imposte accertate in applicazione delle disposizioni anti abuso in via provvisoria, se dovute, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria regionale;

i) prevedere che i soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni anti abuso possono richiedere ed ottenere prontamente il rimborso delle imposte indebitamente pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, con gli interessi come per legge;

l) prevedere la possibilità per i contribuenti che intendono porre in essere atti, fatti o negozi suscettibili di sindacato

anti abuso di proporre istanza di interpello allo scopo di ottenere, anche mediante silenzio assenso, il riconoscimento del carattere non abusivo delle operazioni prospettate;

m) prevedere la possibilità di proporre istanza di interpello disapplicativo, con tempi certi di risposta anche mediante silenzio assenso, relativamente alle norme fiscali che, allo scopo di contrastare comportamenti abusivi limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, previa dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti abusivi non potevano verificarsi. Prevedere che il diniego di disapplicazione costituisce atto impugnabile, allo scopo di ottenere il riconoscimento giudiziale della disapplicazione richiesta;

n) prevedere che i decreti delegati di cui al presente comma si applicano ai procedimenti ed ai giudizi in corso alla data della entrata in vigore della presente legge delega. Prevedere, in tutti i casi di sindacato fondato sull'abuso del diritto fiscale, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la non sanzionabilità delle condotte relative agli atti, fatti e negozi abusivi e la non riscuotibilità delle sanzioni già irrogate, salvi gli effetti del giudicato.

5. 1. Milanato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale).

1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi, tenendo conto delle linee guida elaborate dagli organismi internazionali e, in particolare, dall'Unione euro-

pea con la Raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012:

a) definire la condotta abusiva come utilizzo di una o più operazioni artificiose allo scopo di eludere l'imposizione, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione, ma sia idonea ad ottenere un risparmio d'imposta contrario alle finalità delle disposizioni tributarie applicate o aggirate o ai principi generali del sistema tributario;

b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni importanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine:

1) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa esclusiva o principale dell'operazione abusiva;

2) escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione o la serie di operazioni, considerate nel complesso o singolarmente, è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali rispetto al risparmio d'imposta; stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente;

c) prevedere l'inopponibilità della condotta abusiva di cui alla lettera a) all'amministrazione finanziaria e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta;

d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare l'artificialità della condotta prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l'onere di dimostrare l'esistenza di ragioni extrafiscali non marginali rispetto al risparmio d'imposta;

e) prevedere una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell'accertamento fiscale, a pena di nullità dell'accertamento stesso;

f) prevedere specifiche regole procedurali che garantiscano un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario;

g) prevedere forme di comunicazione, relativamente a condotte potenzialmente abusive, introducendo regimi atti a premiare la trasparenza e la collaborazione del contribuente, da un lato, e a disincentivare i comportamenti non collaborativi, dall'altro.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1 sostituire le parole da: l'efficacia attenuante o esimente dell'adesione alle forme di comunicazione fino a: tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità con le seguenti: che la completa adesione alle forme di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) e all'articolo 6, comma 1, in presenza di fattispecie di abuso del diritto, possa costituire, a seconda dei casi, specifica circostanza attenuante o causa di esclusione dalla punibilità del reato; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo che armonizzi i regimi sanzionatori relativi ai diversi tributi erariali anche attraverso la realizzazione di un testo unico, da improntare pienamente al principio di proporzionalità, prevedendo sanzioni commisurate all'effettiva gravità dei comportamenti in termini di pregiudizio per l'Eraio o per le attività di controllo, nonché riduzioni delle sanzioni per le fattispecie che arrecano un minore pregiudizio; la possibilità di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità; la razionalizzazione del sistema di definizione agevolata delle sanzioni graduando le riduzioni della misura delle sanzioni in

funzione dell'adesione ai diversi istituti deflatori e deflattivi del contenzioso tributario;

5. 2. Gutgeld.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) definire la condotta abusiva come comportamento non conforme alle finalità che la norma applicata intende conseguire, privo di ragioni economicamente apprezzabili diverse dal risparmio fiscale, posto in essere mediante aggiramento di precetti tributari impositivi o agevolativi.

5. 3. Pisano.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) definire la condotta abusiva come un puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere allo scopo di eludere l'imposizione e che comporti un indebito vantaggio fiscale.

5. 4. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) definire il concetto di abuso di diritto recependo, pedissequamente, le disposizioni della Raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012.

5. 5. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: definire aggiungere le seguenti: anche attraverso una puntuale codifica delle fattispecie rilevanti e dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) incentivare, per le fattispecie non codificate, il ricorso alla disciplina

dell'interpello preventivo con procedura abbreviata, anche in linea con quanto previsto dal successivo articolo 6, comma 2.

5. 6. Businarolo, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: a tal fine, il risparmio di imposta deve concretizzarsi in capo al soggetto che pone in essere tale condotta.

5. 7. Ravetto, Bernardo.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) estendere la disciplina del decreto ministeriale 4 maggio 1999, del decreto ministeriale 21 novembre 2001 e del decreto ministeriale 23 gennaio 2002 ai Paesi che non hanno stipulato convenzioni preposte alla prevenzione delle frodi fiscali con i Paesi attualmente inseriti nella cosiddetta *Black list*.

5. 8. Pesco, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

5. 9. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), numero 2) sopprimere le parole da: stabilire fino a: contribuente.

5. 10. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) esplicitare che non costituisce risparmio di imposta indebito il mero differimento dell'emersione di base imponibile per effetto dell'utilizzo di operazioni

sull'azienda, sulle partecipazioni di controllo o sulla soggettività degli enti, relativamente alle quali la normativa fiscale prevede regimi di neutralità fiscale in capo al dante causa dell'operazione e continuità dei valori fiscali in capo all'avente causa.

5. 11. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo ed i relativi vantaggi fiscali indebitamente conseguiti, nonché la mancata conformità delle connesse operazioni ad una normale logica di mercato, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustificano il ricorso a tali operazioni.

5. 12. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo altresì l'abolizione del divieto di prova testimoniale nel processo tributario.

5. 13. Sandra Savino.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) stabilire l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative con riguardo alla generalità delle condotte abusive, in misura però differenziata a seconda del fatto che la condotta abusiva non determini l'allocazione di base imponibile all'estero oppure viceversa la determini, prevedendo altresì che in questo secondo caso la condotta abusiva assuma rilevanza anche ai fini sanzionatori penali.

5. 14. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) anche in deroga alle regole ordinariamente applicabili, effettuare l'accertamento tributario ed applicare il conseguente regime sanzionatorio in capo al soggetto che consegue l'indebito risparmio d'imposta.

5. 15. Ravetto, Bernardo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) escludere la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in tutti i casi in cui l'Amministrazione finanziaria risulti soccombente all'esito del processo tributario.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera e).

5. 16. Pagano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Limitatamente alla disposizione contenuta nella lettera *f-bis* del comma 1, a parità di gettito fiscale prevederne l'applicabilità anche per i periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore dei decreti delegati.

5. 17. Ravetto, Bernardo.

ART. 6.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo è delegato altresì ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, un sistema premiale per i contribuenti in regola con gli adempimenti fiscali, per un periodo non inferiore a tre anni, prevedendo, in particolar modo, una riduzione delle aliquote ovvero il riconoscimento di un credito d'imposta.

6. 1. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo è delegato altresì ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, un sistema premiale per i lavoratori autonomi e le imprese in regola con gli adempimenti fiscali, per un periodo non inferiore a tre anni, prevedendo, in particolar modo, una riduzione delle aliquote ovvero il riconoscimento di un credito d'imposta.

6. 2. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Villarosa.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo è delegato ad estendere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la possibilità di optare per il regime di trasparenza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai contribuenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della presente legge.

6. 3. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 3, dopo le parole: prevedendo a tal fine anche aggiungere le seguenti: l'attribuzione delle attività di tutoraggio in favore dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle imprese ai Centri autorizzati di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati, con apposizione del visto di conformità, nonché.

6. 4. Pagano.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, in particolare:

a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;

b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, eliminando le differenze tra la rateazione conseguente all'utilizzo di istituti deflattivi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e la rateazione delle somme richieste in conseguenza di comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali;

c) procedendo ad una complessiva armonizzazione ed omogeneizzazione delle norme in materia di rateazione dei debiti tributari a tal fine riducendo il divario tra il numero delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre forme di rateazione nonché prevedendo l'applicazione dell'istituto della rateazione anche per gli avvisi di liquidazione in materia di imposta di registro e per il pagamento in misura agevolata delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

d) procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione nonché prevedendo che la sanzione per il mancato pagamento di una rata, sia commisurata alla rata stessa.

6. 5. Moretti, Causi, Ginato.

Al comma 5, alinea, dopo le parole: dei debiti tributari sopprimere le seguenti: in

coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva.

6. 6. Busin.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: amministrativi sopprimere le seguenti: e patrimoniali.

6. 7. Busin.

Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) prevedendo, con particolare riferimento ai debiti contributivi, che qualora l'applicazione di interessi ed accessori, comprese le sanzioni, sia superiore al tasso di usura, questi possano essere ricalcolati su istanza del debitore, con applicazione degli interessi legali, del solo aggio esattoriale e di una sanzione onnicomprensiva pari al dieci per cento delle imposte e contributi dichiarati e non versati; è ammessa la rateazione del debito così ricalcolato;

6. 8. Palmizio.

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) prevedendo, nel caso di emissione di avviso di accertamento bonario, la possibilità di aumentare il numero massimo di rate previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, al fine di evitare l'aggravio delle somme dovute dal contribuente a titolo di sanzioni, interessi ed aggio;

6. 9. Pagano.

Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

e) stabilendo che, per tutte le tipologie di rateizzazione, gli interessi dovuti sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti al saggio legale;

f) stabilendo che, anche nel caso in cui l'inadempimento determini la decadenza dal beneficio della rateizzazione, la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, deve essere commisurata all'importo delle rate non versate e non anche a quello dei tributi che rimangono ancora da pagare sulla base del piano di ammortamento;

g) prevedendo che le norme più favorevoli emesse in sede di svolgimento della delega debbano trovare applicazione anche alle rateizzazioni in corso, per il quale il contribuente non sia decaduto dal beneficio della rateizzazione.

6. 10. Busin.

Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) prevedendo che le soglie di punibilità di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nel limite di 50.000 euro per ciascun anno solare si applichino anche all'omesso versamento, alle rispettive scadenze, di contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente trattenuti dal datore di lavoro, dichiarati e non versati;

6. 11. Palmizio.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) rivedere ai fini di una sua migliore armonizzazione il regime di accesso alla rateizzazione dei debiti fiscali, anche in relazione ai risultati conseguiti in termini di effettiva riscossione.

6. 12. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni volte a distinguere, ai fini della riscossione frazionata

in pendenza di giudizio, tra maggiori imposte accertate a fronte di maggiori redditi o componenti positivi non dichiarati dal contribuente e maggiori imposte accertate a seguito del disconoscimento di componenti negativi, deduzioni o detrazioni indicate in dichiarazione dal contribuente, mantenendo ed eventualmente incrementando la riscossione frazionata per le prime e sospendendola invece, fino alla sentenza di primo grado, per le seconde, d'esclusione di quelle operate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sempre che il comportamento del contribuente non integri gli estremi della frode ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 2000, n. 74.

6. 13. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Al comma 6, sostituire le parole: anche procedendo con le seguenti: procedendo in tale contesto.

6. 14. Relatore.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni per la sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di presentazione di istanza di autotutela del debitore ovvero per invalidità del titolo esecutivo).

1. Il Governo è delegato a provvedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1:

a) alla sospensione immediata da parte degli enti e delle società incaricate per la riscossione dei tributi, di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del

ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

1) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente alla consegna del ruolo al concessionario della riscossione;

2) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;

3) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;

4) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

5) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;

6) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

b) alla previsione che, ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, produca documentazione falsa, si applichi una cospicua sanzione amministrativa.

6. 01. Lavagno, Paglia, Ragosta, Boccadutri, Marcon, Melilla.

ART. 7.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'eliminazione di sanzioni riferite a omissioni di adempimenti meramente formali compiuti tardivamente dai contribuenti e comunque prima dell'esecuzione dei controlli da parte dell'amministrazione finanziaria;

7. 1. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, degli intermediari fiscali e dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire garanzie in merito alle modalità di controllo attivate sulle sedi territoriali, sulla formazione svolta, sul rapporto di lavoro con gli operatori e del rapporto con tutti i soggetti che operano per conto dei suddetti soggetti, sulla reale capacità tecnica ed organizzativa volta a stabilire adeguati livelli di servizio per garantire l'amministrazione finanziaria e i contribuenti sulla correttezza delle certificazioni dagli stessi rilasciate e definire sanzioni sugli abusi riscontrati, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo alla tempistica dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

7. 2. Ribaudò.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) alla revisione del trattamento fiscale delle borse di studio erogate dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca, al fine di consentire agli studenti di poter usufruire dell'intero importo della borsa di studio attraverso l'esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

7. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Monitoraggio sui nuovi obblighi burocratici imposti alle imprese, ai professionisti e alle persone fisiche).

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 7, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, è istituita una commissione presso il Dipartimento delle finanze, composta anche di esperti dell'Agenzia delle Entrate, incaricata del monitoraggio sui nuovi obblighi burocratici di natura fiscale, anche derivanti dai decreti legislativi attuativi della presente legge, imposti annualmente alle imprese, ai professionisti e alle persone fisiche, al fine di verificare l'utilità degli obblighi imposti e, attraverso la stima dei relativi costi per l'economia nazionale e l'utilità per il fisco in termini di maggiore gettito, abolire le norme che risultano troppo onerose nella loro applicazione e di dubbia utilità. A tal fine la commissione redige una relazione annuale, sulla quale il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento prima della presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità da parte del Governo, in modo da poter intervenire per modificare o eliminare le norme che si sono rivelate inutili o dannose nella fase applicativa.

2. Dall'istituzione della commissione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la commissione, nell'attività di monitoraggio, potrà avvalersi del contributo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle autonomie locali.

7. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

ART. 8.

Al comma 1, dopo le parole: la revisione del regime della dichiarazione infedele sopprimere la parola: e e aggiungere le seguenti: , prevedendo sanzioni differenziate nelle ipotesi di semplice errore di fatto o di diritto nella dichiarazione; la revisione.

8. 2. Pagano.

Al comma 1, dopo le parole: all'effettiva gravità dei comportamenti *aggiungere le seguenti:* , distinguendo in particolare tra il caso in cui l'infedeltà della dichiarazione discenda dalla mancata indicazione di elementi attivi di imposta o base imponibile e il caso in cui discenda invece dal disconoscimento di componenti negativi, deduzioni o detrazioni indicate in dichiarazione dal contribuente, purché non fittizi.

8. 3. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , la previsione del divieto, per tutte le amministrazioni finanziarie e parafiscali, di introdurre, in via di prassi o con atti interpretativi, sanzioni indirette o clausole di decadenza non espressamente previste dalla normativa primaria, connesse a inadempimenti o ritardi.

8. 4. Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: delegato altresì, *aggiungere le seguenti:* ad abrogare la rilevanza penale della mera omissione di versamenti IVA e.

8. 5. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Al comma 2 sostituire la parola: prevedendo *con la seguente:* esplicitando; *e sopprimere le parole da:* , fatti comunque salvi *fino alla fine del periodo.*

8. 1. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Al comma 2, sostituire le parole: effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza *con le seguenti:* effettuato entro il termine ordinario di decadenza.

8. 6. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo è delegato altresì a procedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, ad una parziale revisione del sistema sanzionatorio non penale in materia di imposte dirette in particolare prevedendo l'applicazione di sanzioni ridotte qualora, a causa di una non corretta applicazione del principio temporale, taluni ricavi o proventi siano stati erroneamente dichiarati ovvero taluni costi od oneri erroneamente dedotti in un periodo d'imposta non di competenza, anche tenendo in considerazione che la somma degli imponibili dichiarati dal contribuente, non comporti danno all'Erario in termini di imposte complessivamente versate o da versare.

8. 7. De Menech.

ART. 9.

All'articolo 9, comma 1, alinea, dopo la parola: norme *aggiungere le seguenti:* volte a potenziare gli organici delle Agenzie fiscali attraverso il ricorso a forme semplificate di mobilità tra le pubbliche amministrazioni e.

9. 1. Pagano.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: del principio di proporzionalità *aggiungere le seguenti:* senza aggravio del procedimento.

9. 2. Pagano.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo, in tale prospettiva, che il contraddittorio si svolga direttamente presso l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente per il comune in cui è situata la residenza del contribuente.

9. 3. Pagano.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti;

9. 4. Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Melech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pellillo, Petrini, Ribauda, Rostan, Sanga.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: disincentivare con la seguente: contrastare.

9. 5. Coppola.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) ridurre il limite dei pagamenti non tracciabili, nonché rafforzarne la tracciabilità anche ai fini del riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e prevedere disincentivi all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica;

9. 6. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: a tal fine, verificare la possibilità di prevedere importi crescenti delle detrazioni di cui all'articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al crescere delle spese effettuate annualmente mediante moneta elettronica;

9. 7. Coppola.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo altresì una specifica disciplina di deroga ai limiti per l'utilizzo del denaro contante nelle Case da gioco autorizzate, esercitate direttamente o indirettamente da enti pubblici, sulla base dei livelli medi previsti negli altri paesi europei confinanti.

9. 8. Marguerettaz.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Distribuzione automatica e semiautomatica).

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni in materia di somministrazione mediante distribuzione automatica e semiautomatica, in quanto indispensabili per la tutela della concorrenza e crescita del mercato, per la semplificazione normativa, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sulla distribuzione automatica e semiautomatica.

2. La riforma di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina specifica del settore avendo particolare riguardo all'introduzione della definizione di distribuzione automatica e semiautomatica, nonché alla semplificazione burocratica;

b) riordino e riforma delle disposizioni vigenti in materia IVA prevedendo, in particolare, l'estensione dell'applicazione dell'aliquota IVA per la distribuzione automatica anche alle forme di distribuzione semiautomatica, con restrizione della applicazione dell'IVA agevolata al solo caso in cui l'investimento delle macchine sia in capo al soggetto gestore del servizio e la macchina sia data me-

dianche contratti scritti di comodato al soggetto che riceve il servizio; applicazione in ogni altro caso dell'aliquota IVA ordinaria;

c) introduzione di un sistema di certificazione degli incassi da conseguire, in via prioritaria, attraverso l'implementazione dell'*hardware* e dei *software* utilizzati dalle macchine automatiche e semiautomatiche per la rilevazione del numero delle erogazioni;

d) introduzione di un sistema di certificazione delle imprese che esercitano l'attività di somministrazione mediante distribuzione automatica e semiautomatica, con criteri di classificazione in base alla capacità economica ed alla capacità tecnica per la partecipazione alle gare indette per la concessione del servizio medesimo;

e) introduzione di un bando tipo, anche in accordo con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per la selezione del concessionario nel rispetto dei principi comunitari espressi dall'articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introducendo, anche al fine di contrastare più efficacemente le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'esercizio dell'attività della somministrazione mediante distribuzione automatica e semiautomatica, norme tese alla trasparenza ed al rafforzamento dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionalità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie del servizio, nonché degli esponenti aziendali dotati di legale rappresentanza, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause di esclusione dalle gare indette per la selezione del gestore;

f) razionalizzazione territoriale della rete di distribuzione automatica e semiautomatica a servizio delle pubbliche amministrazioni.

9. 9. Lodolini.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere che chiunque venda campagne pubblicitarie online erogate sul territorio italiano debba avere una partita IVA italiana, ivi incluse le operazioni effettuate mediante i centri media e gli operatori terzi;

9. 10. Carbone, Marco Di Maio, Capozzolo.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere l'introduzione, anche in Italia, in linea con le migliori esperienze internazionali, di sistemi di tassazione delle imprese multinazionali basati su adeguati sistemi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale.

9. 11. Carbone, Causi, Bargerò, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) disporre il passaggio di Equitalia sotto il diretto controllo del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. 12. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) estensione della conciliazione giudiziale anche in grado di appello, salva la possibilità della conciliazione stragiudiziale anche in pendenza del giudizio davanti alla Corte di Cassazione.

10. 1. Pelillo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , stabilendo percentuali di riduzione delle sanzioni inversamente proporzionali all'entità della violazione commessa.

10. 2. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 3) con il seguente: « 3) riordino della disciplina dell'assistenza tecnica e delle ipotesi in cui il contribuente può stare in giudizio anche personalmente »;

b) sostituire il numero 4) con il seguente: « 4) rafforzamento ed ampliamento dell'utilizzo degli strumenti dell'informatica e della telematica nel processo tributario »;

c) sostituire il numero 10) con il seguente: « 10) revisione della riscossione in pendenza di giudizio e previsione della immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie »;

d) dopo il numero 10) aggiungere i seguenti:

« 11) puntuale individuazione degli atti tributari autonomamente impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie »;

« 12) riorganizzazione degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie e dell'ufficio del Massimario al fine di garantire la massima conoscenza e diffusione degli orientamenti giurisprudenziali ».

10. 3. Milanato.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

10. 4. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), numero 8), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo l'esclusività della funzione giurisdizionale e trasformando le attuali commissioni tributarie in tribunali tributari e corti d'appello tributarie;

10. 5. Sandra Savino.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 10) aggiungere il seguente:

10-bis) attuare un sistema di monitoraggio e controllo a costo zero dell'attività delle commissioni tributarie, al fine di prevenire eventuali fenomeni di corruzione.

10. 6. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: assicurare fino a: riscossione con le seguenti: prevedere prioritariamente la possibilità da parte degli enti locali di svolgere in via autonoma l'attività di riscossione, ed in via subordinata, nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, assicurare competitività, certezza e trasparenza,

10. 7. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero alla diversa misura massima determinata da eventuali analoghe disposizioni riferite specificatamente alla riscossione delle entrate degli enti locali, emanate in base al presente articolo.

10. 8. De Menech, Marco Di Maio, Lorenzo Guerini, Fragomeli.

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero alla diversa misura massima determinata da eventuali analoghe disposizioni riferite

specificatamente alla riscossione delle entrate degli enti locali, emanate in base al numero 1).

10. 9. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 1, lettera c), numero 5), premettere le parole: definire, anche con il coinvolgimento delle regioni, un quadro di iniziative volto a rafforzare, in termini organizzativi, all'interno degli enti locali, le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei propri tributi e di accertamento e recupero delle somme evase;

10. 10. Petrini, Pelillo.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

8-bis) prevedere la pubblicazione obbligatoria delle attività svolte in termini di somme riscosse, rateizzazioni attuate, pignoramenti disposti.

10. 11. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

8-bis) prevedere che l'attività del soggetto terzo sia sottoposto a periodiche verifiche svolte da associazioni, ONLUS, comitati, al fine di prevenire illeciti ed abusi.

10. 12. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e dell'immobile di proprietà utilizzato come abitazione principale, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei

fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.

10. 13. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Barbanti, Villarosa.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Revisione della disciplina e della organizzazione del processo tributario e della giurisdizione tributaria).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad attuare, con i decreti di cui all'articolo 1, la revisione della disciplina e dell'organizzazione del processo tributario e della giurisdizione tributaria, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione al giudice tributario di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, conformemente a quanto indicato dalle decisioni della Corte costituzionale in materia;

b) previsione della facoltà di definizione conciliativa tra le parti di quanto forma oggetto del processo tributario parallelamente all'evolversi del processo stesso in ogni sua fase e grado, stragiudizialmente e anche su invito da parte dei collegi giudicanti;

c) garantito accesso del contribuente alla tutela giurisdizionale, senza preclusioni limitative in grado di condizionarla;

d) identificazione degli atti tributari autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario entro termini di decadenza specificamente predeterminati;

e) articolazione del processo tributario in tre gradi di giudizio: i primi due, da espletarsi da tribunali tributari e da corti d'appello tributarie, quali organi della giurisdizione tributaria derivanti dalle commissioni tributarie provinciali e regionali così come riordinate dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, aventi rispettivamente sede nei

capoluoghi di provincia e di regione, il terzo, demandato ad apposita Sezione tributaria della Corte di Cassazione, composta da trenta giudici, ripartiti in cinque sottosezioni in ragione della materia, di cui la prima presieduta dal Presidente della Sezione tributaria e le altre da uno dei loro componenti, con l'espressa previsione che il Presidente della Sezione tributaria della Corte di Cassazione può disporre che i ricorsi che presentano questioni di diritto già decise in senso difforme dalle sottosezioni e quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza vengano decise da un Collegio unitariamente composto dai presidenti delle cinque sottosezioni o in loro vece da un componente di ciascuna sottosezione designato dal rispettivo presidente;

f) qualificazione professionale dei giudici tributari in modo da assicurare adeguata preparazione specialistica, esclusa ogni distinzione tra di essi in riferimento alle rispettive provenienze, anche per ricoprire cariche di presidenza o vicepresidenza, con rigorosa disciplina delle incompatibilità anche per la contemporanea appartenenza del giudice tributario ad altro ordine giurisdizionale, in ogni caso vietata;

g) riordino dei soggetti abilitati alla rappresentanza e alla difesa delle parti nel processo tributario tenuto anche conto della normativa dell'Unione europea e con l'istituzione, comunque, di apposito albo dei difensori tributari presso ciascuna Corte d'appello tributaria e presso la Sezione tributaria della Corte di cassazione;

h) adeguamento delle norme del processo tributario alla particolare natura dello stesso rispetto a quello civile e amministrativo, prevedendosi in particolare:

1) apposita regolamentazione del trasferimento dell'azione da altri giudici a quello tributario e viceversa, soltanto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione;

2) disciplina della competenza tra i vari giudici tributari, esclusa l'applicabilità

di ogni tipo di regolamento previsto dal codice di procedura civile;

3) disciplina dell'astensione e della ricusazione dei giudici tributari adeguata alle peculiarità del processo tributario e alla particolare natura delle parti residenti in primo grado;

4) specificazione dei poteri decisori, cautelari, cognitori ed istruttori dei giudici tributari, in funzione dello speciale oggetto del processo ad essi affidato;

5) aggiornamento della disciplina delle parti del processo tributario per adeguarla alle nuove disposizioni sostanziali in materia;

6) istituzione di apposito regime disciplinare per i processi tributari con pluralità di parti, avuto specifico riguardo agli istituti dei ricorsi collettivi e cumulativi, del litisconsorzio necessario e facoltativo, degli interventi, volontari e coatti, e della riunione delle cause;

7) disciplina formale degli atti del processo tributario, con particolare riguardo agli atti di parte e ai provvedimenti dei giudici, alla loro comunicazione e notificazione, anche a mezzo telefax o in via telematica;

8) regolamentazione del procedimento di primo e di secondo grado con la rigorosa specificazione dei requisiti degli atti introduttivi e delle conseguenze della loro mancanza in termini d'inammissibilità, delle formalità e dei tempi per la costituzione in giudizio, iscrizione a ruolo, produzione di documenti, anche in grado d'appello, proposizione di motivi aggiunti, soltanto in primo grado, discussione della causa sempre in pubblica udienza, eliminazione dei riti preliminari e dei relativi reclami, abolizione di trattamenti riservati a particolari categorie di controversie, privilegiando l'uniformità del rito come strumento di semplificazione e di celerità;

9) limitazione della sospensione necessaria del processo tributario ai soli casi di presentazione di querela di falso, in via principale o incidentale, e di controversie

sullo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio;

10) uniformizzazione e generalizzazione della tutela cautelare in ogni stato e grado del processo tributario, ai fini della realizzazione del giusto processo e di una tutela giurisdizionale concreta ed effettiva, conformemente ai precetti costituzionali;

11) estensione della conciliazione giudiziale anche in grado di appello e in pendenza del giudizio di revocazione, salva la possibilità della conciliazione stragiudiziale anche in pendenza del giudizio davanti alla Sezione tributaria della Corte di cassazione;

12) semplificazione del giudizio d'appello, con la possibilità per tutte le parti di produrre nuovi documenti, e con l'abolizione della sanzione dell'inammissibilità per il caso di mancato deposito di copia dell'appello alla segreteria del giudice che ha emesso la sentenza appellata, da sostituire con altro strumento per evitare l'incauto rilascio di formule esecutive;

13) disciplina del procedimento davanti alla Sezione tributaria della Corte di Cassazione, mantenendo solo alcune delle disposizioni di rito attualmente previste dal codice di procedura civile e adeguando quelle conservate, in modo da garantire una ragionevolmente contenuta diversità del terzo grado del processo tributario rispetto a quello interamente disciplinato dal codice di rito civile, privilegiando in ogni caso il ruolo nomofilattico della Sezione tributaria della Corte di Cassazione quale organo apicale della giurisdizione tributaria;

14) disciplina dell'immediata esecutorietà delle decisioni dei giudici tributari valevole per tutte le parti in causa;

i) riordino dell'assetto organizzativo dei tribunali e delle corti d'appello tributarie e dei loro componenti, secondo criteri di efficienza e di professionalità;

l) riconoscimento ai giudici tributari di ogni grado della qualità di magistrati, dotati di apposito organo di autogoverno, con riconosciuta garanzia di autonomia, anche finanziaria, attraverso l'utilizzo dei contributi unificati previsti dalla legge da impiegare soltanto per il distacco del personale delle segreterie dagli enti di provenienza e per le retribuzioni dei giudici in misura adeguata alla qualità delle funzioni espletate.

10. 01. Sandra Savino.

ART. 11.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: redditi di impresa aggiungere la seguente: commerciale.

11. 1. Sani, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: dovuto aggiungere le seguenti: e l'esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per i contribuenti, anche organizzati in forma societaria, il cui volume di affari annuale è inferiore a quarantamila euro, stabilendone altresì l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti in armonia con la normativa comunitaria in materia di imposte indirette.

11. 2. Ruocco, Pesco, Pisano, Barbanti, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo un regime di determinazione forfettaria delle imposte dirette e dell'IVA per i giovani di età inferiore ai 35 anni, i disoccupati, gli inoccupati ed i cassa integrati, che intraprendono attività d'impresa o lavoro autonomo, anche in forma societaria, il cui

volume d'affari annuale non ecceda i sessantamila euro.

11. 3. Ruocco, Pesco, Pisano, Barbanti, Villarosa.

Al comma 2, dopo le parole: il Governo chiarisce la definizione di autonoma organizzazione *aggiungere le seguenti:* anche mediante la definizione di valori e criteri oggettivi.

11. 4. De Menech.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo inoltre la progressiva estensione della deducibilità dell'IRAP dal reddito d'impresa e professionale, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione.

11. 5. Pagano.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: e rivede il regime di calcolo delle deduzioni, al fine di semplificare la determinazione della base imponibile della stessa (IRAP).

11. 6. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

ART. 12.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: introduzione *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto del principio di competenza temporale,.

12. 1. De Menech.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in particolare *aggiungere le seguenti:* per attribuire rilevanza alla valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, nonché.

12. 2. Bargero.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: delle stabili organizzazioni all'estero *aggiungere le seguenti:* o transfrontaliere.

12. 3. Guerra, Lorenzo Guerini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e di quelle di soggetti non residenti in Italia *con le seguenti:* , di quelle di soggetti non residenti in Italia e dei gruppi transfrontalieri.

12. 4. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) agevolare il regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti.

12. 5. Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelligo, Petrini, Ribauda, Rostan, Sanga.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) introduzione di criteri di tassazione chiari e coerenti con la disciplina applicabile ai fondi immobiliari istituiti in Italia, in relazione ai redditi di fondi immobiliari istituiti in base alla legislazione di altri Stati dell'Unione europea con attività e/o investimenti nel territorio dello Stato.

12. 6. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) revisione, razionalizzazione e aggiornamento dei coefficienti fiscali di ammortamento.

12. 7. De Menech.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) accentuazione del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito di impresa, a cominciare da componenti quali i corrispettivi vantati verso pubbliche amministrazioni e i canoni attivi e passivi di locazione immobiliare, nonché dalla defiscalizzazione delle variazioni del magazzino.

12. 8. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) semplificazione della prova per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti negli Stati di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002 per la logistica internazionale delle merci.

12. 9. Oliaro, Zanetti, Sottanelli, Sberna.

ART. 13.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) eliminazione delle sperequazioni insite nella vigente disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), con particolare riferimento al regime delle aliquote per i servizi turistici;

13. 1. Pagano.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) armonizzazione della disciplina dell'applicazione separata dell'imposta di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla disciplina del diritto alla detrazione previsto dalla direttiva 2006/112/CE. A tal fine il Governo è delegato ad adottare, con i decreti legislativi di cui

all'articolo 1, le opportune modifiche di coordinamento alle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

13. 2. Ruocco, Pesco, Cancellieri, Villarosa.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) armonizzazione della disciplina dell'applicazione separata dell'imposta di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla disciplina del diritto alla detrazione previsto dalla direttiva 2006/112/CE. A tal fine il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento ad altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

* **13. 3.** Sottanelli.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) armonizzazione della disciplina dell'applicazione separata dell'imposta di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla disciplina del diritto alla detrazione previsto dalla direttiva 2006/112/CE. A tal fine il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento ad altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

* **13. 4.** Lorenzo Guerini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è delegato, altresì, a chiarire, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che i servizi erogati e i beni ceduti di benessere del corpo e cura della persona resi direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi nell'ambito delle strutture ricettive sono da considerarsi prestazioni accessorie alla prestazione principale resa ai clienti al-

loggiati, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

13. 5. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso riducendone l'imposizione indiretta e prevedendo la perdita del beneficio nelle ipotesi di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.

13. 6. Causi.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) equiparazione delle imposte sui trasferimenti dovute in occasione di compravendite immobiliari poste in essere da fondi immobiliari istituiti in base alla legislazione di altri Stati dell'Unione europea e da altri operatori professionali esteri, con il regime attualmente applicabile alle compravendite immobiliari in cui sono parte i fondi immobiliari e gli altri operatori professionali nazionali.

13. 7. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) adeguamento, nell'ambito del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla lettera *b)* del precedente comma 1, della disciplina delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, per evitare che nei confronti dei soggetti che optano per il suddetto regime si produca un aggravio impositivo.

* **13. 8.** Ruocco, Cancelleri, Villarosa.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) adeguamento, nell'ambito del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla lettera *b)* del precedente comma 1, della disciplina delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, per evitare che nei confronti dei soggetti che optano per il suddetto regime si produca un aggravio impositivo.

* **13. 9.** Guerini Lorenzo.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) adeguamento, nell'ambito del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla lettera *b)* del precedente comma 1, della disciplina delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, per evitare che nei confronti dei soggetti che optano per il suddetto regime si produca un aggravio impositivo.

* **13. 10.** Sottanelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis) il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo I, norme per la revisione delle accise sui prezzi dei carburanti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) diminuzione delle misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

b) stabilire la diminuzione di cui alla lettera *a)* qualora il prezzo dei carburanti aumenti in misura pari o superiore, sulla media del periodo, di un punto percentuale rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel DEF;

e) stabilire che in ogni caso la diminuzione deve essere definita con cadenza

annuale entro il 31 dicembre di ogni anno per stabilire le aliquote per l'anno successivo in riferimento all'incremento del prezzo rispetto all'anno precedente a tale data.

13. 11. Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

ART. 14.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) evidenziare gli eventuali vuoti normativi ai fini dell'aggiornamento della normativa di settore.

14. 1. Sandra Savino.

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari.

14. 2. Miotto, Garavini.

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere una quota di partecipazione al prelievo erariale sui giochi, in favore delle Regioni a Statuto speciale.

14. 3. Sandra Savino.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) garantire l'applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con attribuzione al sindaco del comune competente per territorio della competenza in materia di autorizzazione all'apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei

locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

14. 4. Basso, Quaranta, Sberna, Scopelliti.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: adeguate forme con le seguenti: forme vincolanti.

14. 5. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: al procedimento aggiungere le seguenti: di autorizzazione e.

14. 6. Ginato, Garavini.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nell'ambito della definizione di regole uniformi su tutto il territorio nazionale e del procedimento di pianificazione della dislocazione di sale da gioco e del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, prevedere, altresì, disposizioni legislative volte alla ridefinizione di limiti e prescrizioni, tra cui il rispetto di distanze minime obbligatorie con i luoghi socialmente sensibili.

14. 7. Garavini, Lenzi, Miotto, Carnevali.

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

e-bis) conferire ai comuni le attribuzioni in materia di pianificazione degli orari e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti vendita di cui alla precedente lettera, da esercitarsi mediante proprio regolamento, da adottare entro un

congruo termine, che stabilisca limiti e prescrizioni agli orari di esercizio e una distanza minima degli stessi da luoghi socialmente sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette o, infine, da altri luoghi sensibili individuati dalle regioni o dai comuni tenuto conto dell'impatto che l'autorizzazione di cui alla lettera precedente può avere sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica, ferma restando la riserva allo Stato della definizione delle regole minime necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

e-ter) conferimento alle Regioni del potere sostitutivo rispetto ai comuni inadempienti all'obbligo di emanare il regolamento di cui alla lettera precedente.

14. 8. Basso, Quaranta, Sberna, Scopelitti.

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) introduzione, anche graduale, del titolo abilitativo unico all'esercizio di offerta di gioco e statuizione del divieto di rilascio di tale titolo abilitativo, e correlativamente della nullità assoluta di tali titoli qualora rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi della lettera *e)*, per la dislocazione locale di sale da gioco, di punti di vendita di gioco, nonché degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

14. 9. Causi, Bargerò, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano,

Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga.

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) garantire agli Enti Locali la possibilità di regolamentare la dislocazione di sale da gioco e punti vendita che si occupano di scommesse e gioco d'azzardo;

14. 10. Sandra Savino.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: nell'esercizio dei giochi pubblici, aggiungere le seguenti: riordino e.

14. 11. Causi.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: fondi di investimento aggiungere le seguenti: per quote pari o superiori alla soglia del 5 per cento.

14. 12. Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) estensione della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla precedente lettera *g)* a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma societaria e organizzativa, che partecipano alle filiere dell'offerta attivate dalle società concessionarie dei giochi pubblici, integrando ove necessario le discipline settoriali esistenti.

14. 13. Causi, Bargerò, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga.

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) introduzione di un regime generale di gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio, specie in conseguenza di provvedimenti di revoca o di decadenza, in modo da assicurare, senza pregiudizio per gli interessi di tutela dei giocatori e di salvaguardia delle entrate erariali, la continuità dell'erogazione dei servizi di gioco;

14. 14. Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e prevedere il divieto di affidare le concessioni a società riconducibili a soggetti che ricoprono cariche pubbliche ed ai loro familiari fino al terzo grado di parentela.

14. 15. Pesco, Villarosa.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , rafforzando, altresì, la disciplina su tracciabilità e trasparenza dei flussi finanziari di giochi e scommesse e in materia di antiriciclaggio, prevedendo un abbassamento della soglia, oltre la quale scatta l'obbligo per gli operatori di identificare i clienti e di segnalare le operazioni sospette, estendendo la normativa antiriciclaggio anche a coloro che operano abusivamente, analogamente a quanto previsto per gli operatori di gioco *on-line*;

14. 16. Garavini, Ginato, Basso, Lenzi, Miotto, Carnevali.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , rafforzando la disciplina sanzionatoria per i reati più gravi commessi in relazione al gioco d'azzardo, al gioco abusivo, illegale e irregolare, e per omessa dichiarazione tributaria; introdu-

cendo, altresì, pene accessorie in caso di reiterazione di violazioni delle disposizioni in materia di esercizio di gioco, ricomprendenti ipotesi di sospensione, revoca e cancellazione dall'elenco dei concessionari e gestori, in proporzione alla gravità delle violazioni medesime;

14. 17. Garavini, Ginato, Basso, Lenzi, Miotto, Carnevali.

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) revisione, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto della eventuale normativa comunitaria di settore, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento, nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e di quella dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati. Revisione altresì della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta;

14. 18. Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga.

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: comunque improntata al criterio *aggiungere le seguenti:* della riduzione e.

14. 19. Causi, Ginato, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Garavini, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga.

Al comma 2, lettera m), dopo la parola: ospitano aggiungere le seguenti: , della previsione del divieto di qualsiasi forma di intrattenimento ambientale, come ad esempio assenza di orologi, possibilità di fumare e luci di particolari intensità tali da invogliare l'utente al gioco.

14. 20. Pesco, Cancelleri, Villarosa.

Al comma 2, alla lettera m), dopo le parole: spazi nei quali vengono installati, aggiungere le seguenti: definizione di limiti e prescrizioni, relativamente a orari di esercizio e localizzazione di attività di giochi che possano pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela, nonché introduzione di misure improntate al rispetto di distanze minime obbligatorie tra le attività di gioco con i luoghi socialmente sensibili, come istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette;.

14. 21. Garavini, Basso, Lenzi, Miotto, Carnevali.

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: nei quali vengono installati aggiungere le seguenti: nonché il rispetto di distanze minime obbligatorie con i luoghi socialmente sensibili.

14. 22. Ginato, Garavini.

Al comma 2, alla lettera m), dopo la parola: installati aggiungere le seguenti: ; previsione dell'obbligo di esporre un cartello sugli apparecchi da gioco contenente l'espressione « il gioco può diventare una malattia » ed indicante un numero di telefono al quale rivolgersi per provvedere alle relative cure mediche;.

14. 23. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: ; istituzione di un limite massimo di apparecchi da gioco in ogni Comune, proporzionale al numero di abitanti.

14. 24. Pesco, Cancelleri, Villarosa.

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: previsione che il personale presente presso gli esercizi che ospitano apparecchi idonei per il gioco lecito dovrà essere formato sui rischi e le tutele per il gioco patologico e che dovrà essere presente del materiale informativo specifico per l'analisi dei rischi e i servizi di aiuto sulla patologia.

14. 25. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) al fine di riportare il gioco ad essere un'attività ludica, vietare l'utilizzo di apparecchiature o dispositivi capaci di facilitare il gioco rendendolo più veloce o multiplo al punto da indurre a comportamenti compulsivi;.

14. 26. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Barbanti, Villarosa.

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) introdurre sanzioni di importo minimo pari a 6.000 euro, e fino ad un massimo di 10.000 euro nel caso di recidiva, per gli esercenti che vendano giochi con vincite a premi ai minori;.

14. 27. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) prevedere un sistema sanzionatorio che preveda la chiusura temporanea

nea dei luoghi di gioco per gli esercenti che vendano giochi con vincite a premi ai minori;

14. 28. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) stabilire un tempo minimo che deve intercorrere tra una partita ed un'altra.

14. 29. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) previsione, da parte del Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e degli affari sociali e del Ministero della salute, di corsi di formazione ed aggiornamento per i docenti delle scuole dell'obbligo, al fine di dotare il medesimo personale docente delle nozioni necessarie per arginare e prevenire la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico;

14. 30. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

14. 31. Ginato, Garavini, Basso, Lenzi, Miotto, Carnevali.

Al comma 2, lettera n) aggiungere, in fine, le parole: , senza possibilità di proroga delle concessioni in essere.

14. 32. Causi, Ginato, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Melech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Garavini, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pellillo, Petrini, Ribauda, Rostan, Sanga.

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis) prevedere la revoca della concessione per i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti di beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati, o che pagano dividendi a tali società;

14. 33. Ragosta, Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere, la seguente:

n-bis) esclusione dalle procedure per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito le società i cui soggetti controllanti o partecipanti siano residenti negli Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, nonché le società fiduciarie, i *trust*, le società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria;

14. 34. Lavagno, Ragosta, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

14. 35. Ginato, Garavini, Basso, Lenzi, Miotto, Carnevali.

Al comma 2, lettera o), sostituire la parola: deflazione con la seguente: definizione.

14. 36. Vignali.

Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole: anche agevolata e accelerata.

14. 37. Ginato, Garavini.

Al comma 2, lettera p), dopo la parola: controlli aggiungere le seguenti: senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

14. 38. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: , da attuarsi anche con la definizione di una'apposita *task force* da costituire all'interno del perimetro dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

14. 39. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) stabilire opportune intese ed accordi con gli Stati confinanti o prossimi, nei quali sono liberalizzate le case da gioco, ai fini del contrasto del gioco illecito e delle ludopatie;

14. 40. Sandra Savino.

Al comma 2, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

p-bis) attivazione di modalità di sostegno alle forme di collaborazione tra Enti locali, servizi sanitari e realtà del terzo settore impegnate nei programmi di recupero di coloro che sono affetti da dipendenza da gioco nonché delle loro famiglie;

14. 41. Sandra Savino.

Al comma 2, alla lettera q), dopo le parole: giochi pubblici aggiungere le seguenti: su quota parte prelevata dalle vincite e su quota parte prelevata dalla remunerazione dei concessionari.

14. 42. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 2, lettera q) dopo le parole: giochi pubblici aggiungere le seguenti: nonché delle risorse destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari.

14. 43. Miotto, Garavini.

Al comma 2, lettera q), dopo le parole: un apposito fondo, aggiungere le seguenti: , da ripartire tra le regioni.

14. 44. Sandra Savino.

Al comma 2, lettera q), sostituire le parole: delle ludopatie con le seguenti: delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico.

* **14. 45.** Miotto, Garavini.

Al comma 2, alla lettera q), sostituire la parola: delle ludopatie con le seguenti: del gioco d'azzardo patologico.

* **14. 46.** Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 2, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) definizione di adeguate forme di sostegno alle azioni a carattere informativo e preventivo sviluppate dagli Enti locali sui rischi connessi al gioco d'azzardo, nonché ad altre forme di sensibilizzazione ritenute opportune per raggiungere il più ampio numero di cittadini con l'obiettivo di promuovere stili di vita sani;

14. 47. Sandra Savino.

Al comma 2, sostituire la lettera r) con la seguente:

r) revisionare la disciplina del divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro:

1) introducendo l'esplicito divieto di:

1.1) incoraggiare il gioco;

1.2) qualificare il gioco come una modalità di risoluzione di problemi finanziari o personali;

1.3) promuovere il gioco come una fonte di guadagno alternativa al lavoro;

1.4) affermare che l'abilità del giocatore consenta di ridurre l'incertezza della vincita;

1.5) affermare che il gioco possa accrescere la propria autostima, successo o considerazione sociale;

1.6) qualificare l'astensione dal gioco come un valore negativo;

1.7) confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita;

1.8) rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori;

1.9) utilizzare personaggi televisivi ovvero soggetti o oggetti riconducibili ai minori;

1.10) fare riferimento a prestiti utilizzabili per il gioco;

1.11) utilizzare informazioni che facciano riferimento ad ogni genere di credenza o superstizione;

1.12) diffondere messaggi pubblicitari nelle fasce orarie protette, sui mezzi pubblici ed entro 300 metri dai luoghi di culto e frequentati da minorenni;

1.13) utilizzare *banner* pubblicitari di proposte di gioco se non previa esplicita dichiarazione della maggiore età da parte del potenziale utente;

1.14) negare rischi per la salute psicofisica degli utenti;

2) prevedendo apposite sanzioni disincentivanti per la violazione dei divieti del presente comma e rafforzando il monitoraggio, il controllo e la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di divieto di pubblicità per i giochi con vincita di denaro.

14. 48. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, sostituire la lettera r) con la seguente:

r) rafforzamento del divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro che hanno la caratteristica di indurre alla reiterazione e alla compulsività del gioco e introduzione del divieto di pubblicità per l'apertura di sale da gioco.

14. 49. Basso, Quaranta, Sberna, Scopelliti.

Al comma 2, sostituire la lettera r), con la seguente:

r) rafforzamento, anche ai fini della revisione della disciplina in materia, del divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro che hanno la caratteristica di indurre alla reiterazione e alla compulsività nel gioco;.

14. 50. Garavini, Ginato, Basso, Lenzi, Miotto, Carnevali.

Al comma 2, lettera r), sostituire le parole: divieto di pubblicità con le seguenti: limitazione della pubblicità.

14. 51. Vignali.

Al comma 2, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo in ogni caso il divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro nella cartellonistica stradale, sui mezzi di trasporto pubblici e privati e nelle fasce protette delle trasmissioni radiofoniche e televisive.

14. 52. Sandra Savino.

Al comma 2, lettera s) dopo le parole: autoesclusione dal gioco aggiungere le seguenti: a distanza.

14. 53. Vignali.

Al comma 2, lettera s), sopprimere le parole da: basato fino alla fine della lettera.

14. 54. Miotto.

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

s-bis) istituzione di forme di sostegno o pubblico riconoscimento ai servizi pubblici che decidono di non inserire il gioco d'azzardo nelle proprie attività d'impresa (cosiddetti locali – slotfree);.

14. 55. Sandra Savino.

Al comma 2, lettera t), dopo le parole: identità del giocatore, aggiungere la seguente: , reddito.

14. 56. Marco Di Stefano.

Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

t-bis) istituire un Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco patologico, coordinato dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di:

1) monitorare la dipendenza dal gioco ed i costi sociali che ne derivano;

2) studiare le misure più efficaci per contrastare il fenomeno della dipendenza grave;

3) migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali preposti alla cura delle connesse malattie;

4) promuovere campagne di prevenzione dai rischi;

5) predisporre opportuni strumenti per arginare l'indebitamento delle famiglie;

6) monitorare il livello di riqualificazione dei giochi.

14. 57. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 2, sostituire la lettera u) con la seguente:

u) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:

1) promuovere l'istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli, gli allenatori e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica;

2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza della Lega, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;

3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'Amministrazione economico-finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite;

5) assegnazione in esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche su tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse;

6) riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi. In ogni caso detto prelievo non potrà essere superiore al prelievo fiscale applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale;

7) unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi.

14. 58. L'Abbate, Pesco, Villarosa.

Al comma 2, lettera u), sostituire i numeri da 1) a 4) con i seguenti:

1) promuovere l'istituzione dell'Unione Ippica Italiana, associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rappresentativa dei proprietari e degli allevatori di cavalli da corsa e delle società di gestione degli ippodromi dotata di autonomia finanziaria e contabile con previsione che la disciplina degli organi di governo dell'Unione Ippica Italiana sia improntata a criteri di paritetica rappresentanza delle diverse categorie di soci e che nella struttura organizzativa fondamentale sia ricostituita la figura degli Enti Tecnici rappresentativi di tutte le componenti associative del comparto e degli altri soggetti della filiera ippica;

2) previsione che l'Unione Ippica Italiana provveda in particolare:

a) alla definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva secondo gli atti predisposti dagli Enti Tecnici;

b) alla pianificazione e la gestione del fondo annuale per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

c) alla ripartizione del fondo annuale di dotazione tra spese di funzionamento dell'Unione, spese funzionali allo svolgimento dell'attività ippica, spese per la promozione del prodotto ippico, premi delle corse nella misura non inferiore al 50 per cento delle entrate totali dell'Unione e con il minimo garantito di 200 milioni di euro, nonché alla remunerazione e al funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale come stabilito dal MIPAAF;

d) all'erogazione dei premi vinti al traguardo, in tempi prestabiliti certi, da proprietari e allevatori, nonché alla remunerazione degli ippodromi secondo quanto previsto dalle convenzioni e dal MIPAAF, nonché all'erogazione delle spettanze delle categorie professionali;

e) al coordinamento e all'esecuzione dell'attività di *marketing* e di promozione del prodotto ippico;

f) alla gestione delle banche dati relative alle corse usufruendo dei servizi degli Enti Tecnici;

g) all'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico, ad eccezione dei controlli *antidoping* e della giustizia sportiva, funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi, in base ai criteri emanati dal MIPAAF;

h) al rilascio e alla revisione nonché al controllo periodico delle licenze degli operatori, alla sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore secondo gli atti predisposti dagli Enti Tecnici;

i) al mantenimento dei rapporti con i concessionari per l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse;

3) previsione che gli Enti Tecnici provvedano:

a) alla definizione e aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva;

b) alla gestione delle banche dati relative alle corse;

c) al rilascio e alla revisione nonché al controllo periodico delle licenze degli operatori;

d) alla sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori ippici;

e) alla stesura dei piani pluriennali per l'allevamento su proposta delle associazioni degli allevatori;

f) alla gestione delle corse e alla formulazione dei regolamenti tecnici;

g) alle azioni di verifica e vigilanza sulle strutture tecniche degli ippodromi e dei centri di allenamento a tutela della salute umana e animale;

h) alla indicazione e riscossione di diritti di segreteria, multe etc.;

4) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico costituito dalle seguenti risorse:

a) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza dell'Unione; la quota è versata mensilmente alla stessa Unione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l'Agenzia dei monopoli e delle dogane risponde dei versamenti all'Unione nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della presente lettera *u)*, dispone l'aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato versamento delle quote di spettanza dell'Unione;

b) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, internet, mobile, audio video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate e ogni altro sfruttamento di immagine, modulate da apposito regolamento da sottoscrivere da parte degli operatori;

c) un contributo annuale, stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;

d) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuata nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato all'Unione entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce; gli ippodromi potranno commercializzare al loro interno i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della presente lettera *u)*, definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; il contributo è destinato dall'Unione al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato all'Unione entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della presente lettera u), definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche. Il contributo è destinato dall'Unione al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

f) proventi da *simulcasting* in entrata ed uscita con l'estero;

g) i proventi derivanti dall'introduzione dell'imposta sulle giocate ippiche *online* stabilito dal MEF di concerto con il MIPAAF, ritenendo il settore ippico « servizio generale di interesse economico »;

5) previsione che qualora le risorse scaturenti dalle voci del precedente numero 4) non fossero sufficienti alla realizzazione di tutte le funzioni dell'Unione, le stesse verranno integrate fino ad un importo massimo pari al 3,50 per cento della quota parte delle entrate erariali ed extra erariali derivanti dai giochi con vincita di denaro e fino al raggiungimento di un fabbisogno totale minimo di 400 milioni di euro annui;

6) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'organizzazione dell'attività del controllo *antidoping* e il funzionamento della giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo l'obbligatorietà della clausola compromissoria per tutti i componenti del settore, definendone contenuti essenziali. Spettano inoltre al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni di definizione, controllo e approvazione:

a) dei requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici per la definizione del ruolo degli ippodromi e delle relative società di gestione, nonché i criteri di gestione della contabilità, nonché di vigilanza e controllo dell'Unione;

b) dei requisiti economici, tecnici e soggettivi che devono possedere i soggetti appartenenti all'Unione e agli Enti Tecnici;

c) della programmazione annuale delle corse;

d) della tenuta dei libri genealogici dell'ippica;

e) dei piani pluriennali per l'allevamento deliberati dall'Unione;

f) sulla corretta applicazione dei regolamenti tecnici delle corse;

g) sulla tenuta dell'elenco degli operatori professionali e delle scuderie, e sullo svolgimento di controlli periodici.

14. 59. Pagano.

Al comma 2, lettera u), sostituire i numeri da 1) a 4) con i seguenti:

1) promuovere l'istituzione dell'Unione Ippica Italiana, associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rappresentativa dei proprietari e degli allevatori di cavalli da corsa e delle società di gestione degli ippodromi con previsione che la disciplina degli organi di governo della stessa sia improntata a criteri di paritetica rappresentanza e che nella struttura organizzativa siano costituite le Consulte Tecniche, organismi rappresentativi di tutte le componenti associative della filiera ippica chiamate ad esprimere parere vincolante su alcune materie di loro competenza, in particolare sui piani pluriennali per l'allevamento, sulla definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e sul regolamento delle corse;

2) previsione che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali spetti l'organizzazione dell'attività del controllo *antidoping* e il funzionamento della giustizia sportiva di secondo livello definendo i contenuti essenziali della clausola compromissoria obbligatoria per tutti i componenti del settore;

3) attribuzione all'Unione Ippica Italiana, anche in collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, dell'organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, riservando al montepremi delle corse il 50 per cento delle entrate totali dell'Unione ed erogando in tempi prestabiliti certi i premi vinti al traguardo a proprietari e allevatori, le spettanze delle categorie professionali e delle associazioni di categoria;

4) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico alimentato dalle seguenti risorse:

a) quota della raccolta delle scommesse ippiche versata mensilmente all'Unione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza;

b) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, *internet*, mobile, audio video, relativi alle immagini degli eventi ippici con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate;

c) quota della raccolta dei giochi pubblici effettuata all'interno degli ippodromi versata all'Unione entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza e destinata al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

d) quota del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali versata all'Unione entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza e destinata al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

e) i proventi derivanti dall'introduzione dell'imposta sulle giocate ippiche *online* stabilito dal MEF di concerto con il MIPAAF, ritenendo il settore ippico « servizio generale di interesse economico »;

f) i contributi erariali previsti per legge a garanzia del montepremi e delle provvidenze all'allevamento ai sensi del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 fino all'anno 2017 compreso e comunque fino all'attuazione del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche;

5) previsione del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche nel cui ambito si preveda una percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite.

14. 60. Pagano.

Al comma 2, lettera u), numeri 1), 2) e 3), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: della Lega con le seguenti: dell'Unione.

14. 61. Russo, Faenzi.

Al comma 2, lettera u), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché un contributo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, a valere sulle entrate maturate annualmente, compreso fra il 2 ed il 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente, relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento e da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti, fino all'anno 2017.

14. 62. Faenzi, Russo.

Al comma 2, lettera u), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: nonché istituzione di un ufficio scommesse ippiche per l'assolvimento delle attività relative,

che lavori in stretta collaborazione con la Lega Ippica attivando in tempi brevi, di concerto con i Monopoli di Stato, le modifiche e le innovazioni necessarie al rilancio della scommessa su base ippica.

14. 63. Faenzi, Russo.

Al comma 2, lettera u), sostituire il numero 4) con il seguente: 4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con decreto del direttore generale dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone:

a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi;

b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuare sulle scommesse e sui giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il 24 e il 26 per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata «payout», compresa tra il 74 e il 76 per cento.

14. 64. Faenzi, Russo.

Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:

5) assegnazione in esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche su tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse;

6) riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi. In ogni caso detto prelievo non potrà essere superiore al

prelievo fiscale applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale;

7) unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi.

14. 65. L'Abbate, Pesco, Villarosa.

Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) a stabilire nell'ambito del riordino della disciplina delle scommesse ippiche, l'accettazione della giocata con un appropriato periodo temporale antecedente, rispetto all'inizio dell'evento sportivo ippico.

14. 66. Russo, Faenzi.

Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) la possibilità di valutare nell'ambito del riordino della disciplina delle scommesse ippiche, anche la quota fissa estesa agli eventi ippici.

14. 67. Russo, Faenzi.

Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi, da attuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. 68. Faenzi, Russo.

Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) provvedere all'assegnazione in esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche su

tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse.

14. 69. Catania, Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) alla riduzione del prelievo fiscale delle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi; in ogni caso detto prelievo non potrà essere superiore al prelievo fiscale meno elevato applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale.

14. 70. Catania, Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

u-bis) riqualificare il gioco pubblico rendendo il gioco occasione di sviluppo mentale, arricchimento culturale ed allenamento logico, matematico, linguistico.

14. 71. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'introduzione di lotterie nazionali con premi di basso importo tramite la stampa di codici vincenti sugli scontrini fiscali emessi dagli esercizi commerciali, ovvero l'introduzione di lotterie istantanee del genere «gratta e vinci» emesse contestualmente allo scontrino fiscale.

14. 72. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, deve

rispettare le competenze derivanti dagli statuti e dalle relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

14. 73. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Fiscalità ambientale).

1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità basate sul contenuto di CO₂ dei prodotti commercializzati in sostituzione del sistema «*cap & trade*» basato su emissioni nei territori dei singoli Stati, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, a contrastare fenomeni di «*dumping ambientale*» e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011)169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente:

a) alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro;

b) a programmi ed azioni finalizzate alla decarbonizzazione, alla indipendenza energetica, alla riduzione della CO₂, alla sostenibilità;

c) al finanziamento:

1) dell'uso delle fonti rinnovabili e dei prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

2) del risparmio energetico attraverso programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;

3) delle tecnologie e dei sistemi di generazione di energia termica ed elettrica, anche a fini di mobilità e trasporto sostenibili, alimentati da fonti rinnovabili e da prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

4) delle spese di investimento sostenute per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate;

d) alla riduzione della tassazione gravante sui civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici, sui sistemi, impianti e tecnologie, sui prodotti, processi e sistemi, realizzati, nelle fasi di fabbricazione, di esercizio e di smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;

e) alla riduzione della tassazione sul consumo efficiente di energia generata da unità e impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;

f) al finanziamento di campagne di informazione sull'impatto di prodotti e servizi sul clima, aumentando la consapevolezza del consumatore verso prodotti a minor impatto ambientale, a ridotto contenuto di carbonio, a basso consumo di acqua, ad alta riciclabilità, oltre che nella

fase di fabbricazione anche nella fase di esercizio e di smaltimento a fine vita;

g) alla adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di *standard* internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto.

2. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

15. 1. Ginato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Fiscalità ambientale).

1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità basate sul contenuto di CO₂ dei prodotti commercializzati in sostituzione del sistema « *cap & trade* » basato su emissioni nei territori dei singoli Stati, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, a contrastare fenomeni di « *dumping ambientale* » e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo,

che il maggior gettito sia destinato prioritariamente:

a) alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro;

b) a programmi ed azioni finalizzate alla decarbonizzazione, alla indipendenza energetica, alla riduzione della CO₂, alla sostenibilità;

c) al finanziamento:

1) dell'uso delle fonti rinnovabili e dei prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

2) del risparmio energetico attraverso programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;

3) delle tecnologie e dei sistemi di generazione di energia termica ed elettrica, anche a fini di mobilità e trasporto sostenibili, alimentati da fonti rinnovabili e da prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

4) delle spese di investimento sostenute per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate;

d) alla esenzione/riduzione della tassazione a:

1) siti civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici;

2) sistemi, impianti e tecnologie;

3) prodotti, processi e sistemi tutti realizzati, nelle fasi di fabbricazione, di esercizio e di smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;

e) alla esenzione/riduzione della tassazione sul consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;

f) al finanziamento di campagne di informazione sull'impatto di prodotti e servizi sul clima quali ad esempio la *carbon footprint* (CFP), la *water footprint* aumentando la consapevolezza del consumatore verso prodotti a minor impatto ambientale, a ridotto contenuto di carbonio, a basso consumo di acqua, ad alta riciclabilità, oltre che nella fase di fabbricazione anche nella fase di esercizio e di smaltimento a fine vita;

g) alla adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di *standard* internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto.

2. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

15. 2. Caruso.

Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, finalizzate: aggiungere le seguenti: a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale; a incentivare la riduzione della dipendenza del Paese dalle fonti fossili; a rivedere la disciplina del contributo ambientale sugli imballaggi, anche in funzione del grado di riciclabilità del materiale;

15. 3. Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancellieri, Alberti, Crippa, Villarosa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in particolare sul lavoro, aggiungere le seguenti: generato dalla *green economy*.

15. 4. Bratti, Mariani, Braga.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in particolare sul lavoro aggiungere le seguenti: a promuovere un mercato di « prodotti verdi ».

15. 5. Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Crippa, Villarosa.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: – al finanziamento delle buone pratiche che consentono una riduzione della produzione di rifiuti urbani ed industriali;

15. 6. Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Crippa, Villarosa.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: alla promozione delle attività produttive locali (km zero) ed a filiera corta;

15. 7. Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Crippa, Villarosa.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e assimilate adottando il metodo dell'analisi del Ciclo di Vita (LCA – Life Cycle Assessment).

15. 8. Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Crippa, Villarosa.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che prevedano forme premiali in favore degli enti locali che adottano sistemi di raccolta differenziata, con separazione secco-umido, riconoscendo ai medesimi l'attribuzione di una quota dell'addizionale erariale sul prelievo della Tares.

15. 9. Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Crippa, Villarosa.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo è delegato ad adottare sistemi di incentivi fiscali per le aziende, che convertono il proprio sistema produttivo e

commerciale, al fine di incentivare la distribuzione di prodotti con il metodo del « vuoto a rendere ».

15. 10. Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Crippa, Villarosa.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: In linea con le più recenti direttive europee riferite al risparmio di risorse il Governo è delegato a introdurre nuove imposte finalizzate a disincentivare la produzione di prodotti usa e getta. (imballaggi, suppellettili, contenitori di alimenti, ecc.).

15. 11. Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Crippa, Villarosa.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifica all'articolo 10 dello Statuto della Regione Sardegna).

1. L'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Articolo 10 – 1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può:

a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;

b) modificare le aliquote, in aumento entro i valori massimi di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione, fino ad azzerarle. ».

15. 01. Cicu, Bernardo.

(Inammissibile)

ART. 16.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La revisione del sistema fiscale di cui alla presente legge persegue gli obiettivi di una maggiore equità e progressività del carico fiscale complessivo nonché della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti.

16. 1. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 2, dopo le parole: persegue l'obiettivo *aggiungere le seguenti:* di una maggiore equità e progressività del carico fiscale complessivo, come sancite dall'articolo 53 della Costituzione, nonché.

16. 2. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano dotate di autonomia finanziaria).

1. Le disposizioni della presente legge e i relativi decreti legislativi sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano dotate di autonomia finanziaria, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

16. 01. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato
alla crescita (Testo unificato C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122
Capezzone e C. 1339 Migliore).**

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e di quelli *con le seguenti:* dei principi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea e;

dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione di essa si applicano nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

1. 12. Governo.

(Approvato)

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: nonché, *aggiungere le seguenti:* con l'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e;

b) al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3);

c) al comma 1, lettera h), dopo le parole: processo estimativo che, *aggiungere*

le seguenti: con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario di cui alla precedente lettera g).

d) al comma 2, sostituire le parole: anche facendo riferimento alle più aggiornate metodologie statistiche utilizzate a livello scientifico internazionale, *con le seguenti:* utilizzando metodologie statistiche riconosciute a livello scientifico;

e) al comma 3, lettera a):

dopo la parola: ridefinire *aggiungere le seguenti:* il funzionamento e;

sostituire le parole: dell'Agenzia delle entrate e di rappresentanti *con le seguenti:* dell'Agenzia delle entrate, di rappresentanti;

f) al comma 3, lettera b), dopo le parole: per il rispetto di tali piani *aggiungere le seguenti:* in assenza dei quali l'Agenzia delle Entrate provvederà a determinare, in via provvisoria, valori e rendite che esplicheranno efficacia sino all'attribuzione definitiva, da parte della stessa Agenzia, con oneri a carico dei comuni.;

g) al comma 3, lettera g), aggiungere, infine, le parole: , nonché alla revisione delle sanzioni tributarie previste per la violazione di norme catastali;

h) al comma 3, dopo la lettera o), inserire la seguente: o-bis) per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, prevedere abbatti-

menti del carico fiscale che tengano conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità determinate da tali eventi.

2. 55. Governo.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) prevedere che il Governo rediga annualmente un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva da presentare al Parlamento contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, distinguendo tra imposte riscosse e accertate nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione delle dichiarazioni; prevedere che il Governo indichi, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, aggiorni e confronti i risultati con gli obiettivi, evi-

denziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3. 9. Governo.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole da: Fermo restando ad: allegato al disegno di legge di bilancio, con le seguenti: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera il Governo è altresì delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme che prevedano la redazione, da parte del Governo medesimo, di un rapporto annuale, allegato al disegno di legge di bilancio,.

4. 17. Governo.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196
SEDE REFERENTE:	
Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici. C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	196
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	197
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 544 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	197
Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza. C. 1363 Galan (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	197
Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092 Distaso (<i>Esame e rinvio</i>)	198
SEDE CONSULTIVA:	
DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	203
DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	210
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	212

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 settembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 settembre 2013. — *Presidenza del presidente Giancarlo GALAN.* — *Interviene il sottosegretario di Stato per*

l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 13.35.

Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici.

C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 agosto 2013.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che il relatore sul provvedimento in esame ha testè comunicato che non potrà partecipare ai lavori della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 settembre 2013.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che non sono ancora pervenuti i pareri sul nuovo testo della proposta di legge in esame, nonostante, come concordato nell'ultima seduta, ne sia stata sollecitata l'espressione.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, ritiene opportuno rappresentare ai rispettivi presidenti l'esigenza che le Commissioni competenti si esprimano al più presto sul provvedimento in esame.

Giancarlo GALAN, *presidente*, rassicura la collega Ghizzoni in tal senso. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

Nuovo testo C. 544 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 settembre 2013.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che la V Commissione, sollecitata ad esprimere il parere di competenza, non si è ancora espressa sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza.

C. 1363 Galan.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 agosto 2013.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che la collega Capua, relatrice sul provvedimento in discussione, ha rappresentato l'impossibilità a partecipare ai lavori della seduta odierna.

Manuela GHIZZONI (PD), alla luce di quanto già da lei rappresentato nel corso dell'esame, propone di costituire un Comitato ristretto per l'esame del provvedimento.

Celeste COSTANTINO (SEL) concorda con la proposta della collega Ghizzoni.

Giancarlo GALAN, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, propone la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto. Dichiarando quindi concluso l'esame preliminare.

La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092 Distaso.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), *relatore*, ricorda che torna all'esame della Camera dei deputati la proposta di legge avente ad oggetto l'istituzione del premio di ricerca che porta il nome dell'Onorevole Giuseppe Di Vagno, già esaminata ed approvata in sede legislativa nella scorsa legislatura e che sarebbe certamente diventata legge se la XVI legislatura non si fosse anticipatamente interrotta. Confida, pertanto, preliminarmente, che, essendo stata presentata nella immutata versione approvata dalla Commissione ed essendo stato invocato dai colleghi presentatori della proposta in esame l'articolo 86 del Regolamento della Camera che prevede, in questo caso la «corsia preferenziale», la Presidenza e la Commissione vorranno accordare ancora una volta la procedura abbreviata della legislativa per il suo più rapido esame ed auspicabile definitiva approvazione. Ritiene si tratti di una esigenza ancora più impellente adesso che è venuto a mancare, sabato scorso, Giuseppe Di Vagno, già parlamentare e figlio del deputato socialista assassinato, già sindaco della città di Conversato, deputato anch'egli eletto nelle liste del Partito Socialista Italiano per cinque legislature dal 1963 al 1983.

Sottolinea quindi che Giuseppe Di Vagno, deputato pugliese, eletto nella lista del Partito Socialista nel Collegio Bari Foggia il 15 maggio 1921, fu barbaramente assassinato il 25 settembre del 1921 in un agguato tesogli a Mola di Bari da una squadraccia fascista che, dopo essersi fatta scudo dallo scoppio di bombe a mano, esplose tre colpi di pistola che abbattono colui che già in vita il popolo aveva

appellato come *il gigante buono*. La Camera dei deputati lo ha solennemente onorato nella seduta del 24 novembre 1921 con gli interventi del deputato Raffaele Cotugno e dell'allora presidente del Consiglio Ivanoe Bonomi. La vicenda Di Vagno si era sempre dibattuta tra una dimensione localistica, lo scontro fra gruppi di potere legati al governo e agli interessi della Città – nella quale avrebbe preteso di relegarla il fascismo – e la dimensione nazionale interna alla *strategia della violenza come strumento di lotta politica* propria del regime, che incontrerà la punta più alta solo tre anni dopo con l'assassinio Matteotti; con tutto quello che la storiografia ha accertato in ordine alle responsabilità del capo del fascismo, delineata per la prima volta con rigore storiografico da Gaetano Arfè nel 2001. Aggiunge che la riflessione degli storici sull'evento non era mai entrata nella storiografia nazionale, infatti, nonostante si trattasse dell'assassinio del primo deputato della storia d'Italia vittima della violenza, soprattutto per il ruolo esercitato dal fascismo agrario pugliese per l'avanzata verso la conquista del potere, che avverrà solo un anno dopo, e dai suoi massimi esponenti a partire da Caradonna che fu fra coloro che più tenacemente si opposero alla strategia avallata dallo stesso Mussolini, con il Patto di Pacificazione. Il punto che ha formato oggetto dell'analisi degli studiosi e sul quale c'è stato sostanziale accordo è che con l'assassinio Di Vagno si consolida la strategia della violenza per la conquista del potere. Cita testualmente Arfè nel 2001 il quale sostenne che «nessuna revisione può cancellare il fatto che il fascismo teorizzò e praticò la violenza quale strumento di lotta politica: Di Vagno morì di pistola, Matteotti e i fratelli Rosselli di pugnale, Giovanni Amendola e, con lui, il prete don Minzoni di manganello. Di essi, solo Carlo Rosselli aveva impugnato le armi, per difendere in campo aperto la libertà di Spagna». E ancora in *Il processo Di Vagno – Un delitto impunito tra fascismo e democrazia*, Camera 2011, si evidenzia come «omicidio volontario e non preterinten-

zionale, hanno concluso senza appello del 2011 il giurista Enzo Musco (con una durissima critica alla sentenza della Corte di cassazione) e il medico legale Prof. Introna che a sua volta inequivocabilmente ha concluso per la sussistenza della volontà omicida aria». Evidenza quindi che in tutti questi lunghi anni non è stata mai intenzione d'alcuno forzare l'interpretazione dei fatti: ma non si poteva pretermettere il dovere di restituire ad essi la valutazione giusta e doverosa che non fu fatta all'epoca e si è quindi inseguito il tributo che doveva essere pagato nei confronti della verità della Storia.

Ricorda quindi che raccogliendo le sollecitazioni della Fondazione che porta il suo nome, la Camera dei deputati ha favorito la ricerca storica dalla stessa promossa con la pubblicazione, a propria cura, di tre Volumi che rispettivamente recano il titolo: *Giuseppe Di Vagno – Documenti e Testimonianze* (Camera, 2005), *Giuseppe Di Vagno – Scritti e interventi* (Camera, 2007), *Il Processo Di Vagno – Un delitto impunito tra fascismo e democrazia* (Camera, 2011). Un decennio di studi che per, quanto tardivamente, consegnano la figura di Giuseppe Di Vagno, per anni relegata nella posizione più comoda per il regime del protagonista di una faida locale, come uno degli epigoni della lotta al fascismo; nella quale solo due anni dopo cadrà Giacomo Matteotti. La cui figura, come nel gennaio 2005 alla Camera dei deputati mise in evidenza Giuliano Vassalli, ha avuto sorprendenti ma non casuali affinità con quella di Di Vagno: già dalla formazione di studi, avvio e svolgimento dell'attività politica, fino alla loro tragica morte; infine con i sinistri comportamenti verso le loro Vedove del fascismo insolente, sia conversanese che polesano. Aggiunge che i già Presidenti della Camera Pierferdinando Casini – il 25 settembre 2005 – e Fausto Bertinotti – il 25 settembre 2007 – si sono recati a Conversano, la città, dove riposano le spoglie, per rendere omaggio alla tomba e commemorarne la figura in occasione dell'anniversario dell'assassinio di Di Vagno. Il Presidente della Repubblica Giorgio Na-

politano si è recato a Conversano il 5 novembre 2011 per rendere omaggio a *il Matteotti del Sud*, come lo definì Leo Valiani nel 1952, nel novantesimo anniversario dell'assassinio. A poco più di novant'anni di distanza, con l'attività della Fondazione e con l'insostituibile aiuto della Camera dei deputati si è consolidato quindi il giudizio storico e si è rimarginata la frattura che quell'omicidio procurò nella società pugliese e meridionale, sporcando le sue terre. Da decenni in Puglia, infatti, opera una Fondazione che porta il nome di Giuseppe Di Vagno, sorta sulle orme dell'Istituto di studi socialisti fondato nel 1943, all'alba della riconquistata libertà, dallo storico Antonio Lucarelli: con il compito di onorare e custodire la memoria di Di Vagno e di tutti i democratici che si sono sacrificati, alcuni fino all'estremo sacrificio della vita, per la libertà e contro ogni forma di oppressione. La Fondazione Di Vagno, pur gelosa delle sue radici più profonde e della sua storia, opera per la diffusione della cultura politica per la contemporaneità in particolare presso le giovani generazioni, irradiando la sua azione anche oltre i confini regionali, nel rispetto e a difesa del pluralismo delle idee e delle culture politiche: organizza «Corsi di Buona Politica», un Festival di cultura politica «Lector in fabula» giunto ormai alla IX edizione, rivolgendosi in particolare alle giovani generazioni con un rapporto fecondo e permanente con l'Università e gli Istituti di scuola secondaria superiore. In particolare ha realizzato una Biblioteca con oltre 10.000 volumi, aderente a SBN orientata verso la raccolta di opere e saggi di Storia contemporanea concernenti partiti politici, sindacati e di cultura politica; inoltre ha dato vita e coltiva come *Work in progress* un Archivio storico che porta il nome di *Memoria Democratica Pugliese*, consultabile in rete all'interno del portale Archivi del Novecento che, allo stato, ha messo assieme oltre 50 Fondi Archivistici prodotti da esponenti politici democratici, non solo socialisti, a partire dalla fine dell'800. Evidenza, peraltro, che biblioteca e archivi necessitano di sostegno per la con-

servazione, fruibilità, inventariazione, catalogazione e digitalizzazione. L'Archivio storico possiede, fra le poche presenti in Italia, la raccolta dell'*Avanti!* dal primo numero di fondazione 25 dicembre 1896; ed in più custodisce, come unico esemplare di cui si ha traccia in assoluto nel mondo, il primo e unico numero pubblicato il 2 aprile 1893.

Aggiunge che la Fondazione Di Vagno da anni, attraverso i parlamentari non solo della Puglia, persegue l'obiettivo di istituire il « Premio di Ricerca Giuseppe Di Vagno » sulle orme di quanto la Camera dei deputati benemeritamente già fece nel 2004, in occasione dell'80° anniversario dell'assassinio di Giacomo Matteotti, nella convinzione che nella società contemporanea più che monumenti siano necessarie occasioni di studio. Per decenni i democratici e i socialisti di Conversano e di Puglia coltivarono l'aspirazione di vedere eretto un « Monumento a Di Vagno »: se ne parlò subito dopo il tragico evento con la costituzione, sfidando la sicura reazione fascista, presso la Federazione socialista di Bari di un Comitato la cui sede, come testimonia lo scritto di Giacomo Matteotti del 1923 « Un anno di dominazione fascista », fu devastata dai fascisti; dopo la caduta del fascismo quel « Comitato » fu ricostituito nel 1944, ed ancora una volta agli inizi degli anni '50; infine agli inizi degli '80 del '90 a Conversano, quando il risultato parve a portata di mano, aspirazione che peraltro non ha mai visto compimento. Il più duraturo dei monumenti oggi appare istituire un « Premio di ricerca Giuseppe Di Vagno (1889-1921) » affidando agli studiosi il compito di tener viva la memoria attraverso studi capaci di saldare ricerca storica e speranza di futuro. Sottolinea, quindi, che l'« Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 », potrebbe finalmente assolvere alla funzione di assicurare un futuro alla memoria di Di Vagno come metafora duratura della lotta

contro ogni forma di oppressione e affinché sia cancellato per sempre il ricorso alla violenza come strumento di lotta politica. La ricerca storiografica, sfuggendo comunque alla tentazione di ogni rievocazione celebrativa e mettendo a valore le opportunità di lavoro e di ricerca offerte dall'Archivio storico della Fondazione come di tutti gli Archivi, veri e propri giacimenti di storia e di cultura, può assolvere a questa funzione: e per trarre dalla memoria la vocazione perché un'istituzione con « quel nome » debba e possa essere utile per esercitare le giovani generazioni al gusto della cultura libera e indipendente.

Ritiene che una società non può vivere senza modelli che le consentano di rispecchiarsi in essi e conservare memoria di sé come drammaticamente si verifica giorno dopo giorno, in un mondo nel quale l'assenza di memoria provoca disagio e la decadenza che origina dal deperimento dei modelli paterni pervade la contemporaneità. Il socialista Giuseppe Di Vagno, caduto per mano fascista a 32 anni per la caparbia fermezza con la quale mise in atto il suo progetto di riformare una società bracciantile e di perseguirlo fino all'estremo della sua stessa vita, può essere un modello nel quale le giovani generazioni possono rispecchiarsi. In un'epoca nella quale presto *tutto si consuma* e tutto si dimentica, ritiene che incomba il dovere di preservare la memoria, nella società e nelle scuole, verso la gioventù. Non per guardare al passato dallo specchietto retrovisore, ma per proiettare le lezioni del passato verso il futuro; quando il *passato è fatto di grandi passioni* occorre segnalarlo alle generazioni di oggi che sono portate a sottovalutarle. Ribadisce, quindi, che la società per progredire ha bisogno di esempi cui riferirsi, di cui invece si soffre la mancanza, di modelli virtuosi per cogliere l'occasione per farne oggetto di studio e di riflessioni per il futuro. Ritiene, infatti, che oggi la maggior parte dei giovani sappia poco del passato italiano – statistiche impressionanti raccontano di scarsa conoscenza di fatti della contemporaneità, anche non molto distanti da

loro —, frequentando molto i social network e guardando la TV. Da entrambi non sempre ricevono modelli di buone prassi per il loro impegno civile nella società che toccherà a loro dirigere domani. Ritiene quindi doveroso aiutarli a capire perché un popolo senza memoria non esiste, perché esaltare l'oblio significa uccidere due volte, e che custodire la memoria è premessa per creare il futuro. A tal proposito, ricorda che la memoria — come ha detto il Presidente della Repubblica — deve essere intesa « come nutrimento per restituire alla politica la dignità che le spetta per continuare a svolgere la funzione di cambiare il Paese e mantenere la democrazia ». I giovani hanno dunque bisogno di tornare alla nobiltà della politica, attraverso la conoscenza della memoria. Per segnalare l'intensità della passione civile con la quale uomini come Di Vagno — che non ebbero tentennamenti — intesero la lotta politica e sociale, perché solo la passione consente al progresso democratico di consolidarsi, e perché la concezione della lotta politica come *uomo contro uomo*, come intollerante delegittimazione dell'avversario, non come competizione delle idee, riduce la società a regressione e barbarie. Sottolinea, quindi, che tocca ancora una volta alla Camera dei deputati, come è nella sua più elevata tradizione, tornare ai grandi riferimenti, non solo per la necessità di preservare la memoria dall'oblio, per non limitarsi alla funzione « frigidamente conservativa e museale » della memoria, ma per proiettarla nel vivo della devastante crisi della contemporaneità. Perché la cultura contemporanea non può ridursi al catalogo del presente, ma deve supportarsi da quell'idea animatrice che porti verso le reliquie del passato, senza della quale qualunque storia, anche la più antica e gloriosa, sarebbe destinata a dissolversi. Per tutte queste ragioni e richiamando l'articolato che ne regolerà il funzionamento confida che la Commissione vorrà approvare la proposta di legge in esame per la Istituzione del Premio di ricerca Giuseppe Di Vagno, destinato a giovani studiosi italiani per assicurare alla sua memoria il più

duraturo monumento, il più efficace perché possa restare nella coscienza collettiva del popolo italiano.

Nel merito della proposta, ricorda quindi che il progetto di legge — che riprende i contenuti dell'A.C. 4333 della XVI legislatura, inviato, con modifiche, al Senato (A.S. 3649) — dispone l'istituzione di un Premio biennale di ricerca per la conservazione della memoria del deputato socialista Giuseppe Di Vagno, assassinato il 25 settembre 1921. In particolare, l'articolo 1 prevede, a decorrere dal 2013, l'istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno », da conferire il 25 settembre di ogni biennio alla presenza di un delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La prima assegnazione è prevista per il 25 settembre 2013. Precisa che si tratta di una data da aggiornare, in quanto non sembra compatibile con i possibili tempi di approvazione della proposta di legge. Ricorda che l'ente responsabile dell'organizzazione del Premio è individuato nella Fondazione Di Vagno, già promotore finora dell'iniziativa, che agisce d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e sotto la vigilanza del « Ministero per i beni e le attività culturali ». Al riguardo ricorda che, attualmente, i sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 71 del 2013, di conversione del decreto-legge n. 43 del 2013, occorre fare riferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'ammontare del Premio è fissato in euro 40.000: la Fondazione può comunque decidere se ripartire la somma in più premi, da assegnare sulla base di criteri di merito (commi 1-5). La relazione illustrativa precisa che il Premio attualmente gestito dalla Fondazione ha un importo di 2.500 euro ed è riservato a studiosi meridionali di età massima pari a 32 anni, per un lavoro di ricerca inedito o in corso di pubblicazione. Con il provvedimento in esame si prevede, inoltre, che alla Fondazione è concesso un contributo *una tantum* pari a 100.000 euro per la riorganizzazione, la redazione degli inventari, l'informatizzazione, la dotazione di risorse umane, nonché la definitiva apertura al pubblico della biblioteca e dell'ar-

chivio storico (comma 6). Al riguardo, segnala che non è indicato l'anno nel quale procedere alla concessione di tale contributo. Solo dall'articolo 4 si dedurrebbe che si faccia riferimento al 2013.

Rileva che in base all'articolo 1 dello statuto, la Fondazione Di Vagno è « persona giuridica riconosciuta ed iscritta nel relativo elenco presso la Presidenza della Regione Puglia ». Ai sensi dell'articolo 2 dello statuto, la Fondazione, « partendo dalla Regione Puglia, opera su tutto il territorio nazionale e dei paesi UE non si propone finalità di lucro »; « persegue obiettivi di sviluppo e di diffusione dei valori etici, umanitari e di solidarietà e svolge compiti di vario genere ad essi finalizzati ». Tra gli altri, può « indire e gestire premi di studio e di ricerca ». Il successivo articolo 3 dispone che « Le finalità d'organismo di promozione culturale e di solidarietà sociale di cui al precedente articolo possono essere perseguite, secondo le direttive del Consiglio d'Amministrazione, anche attraverso la concessione di borse di studio e di ricerca ed altre provvidenze opportune messe a disposizione da Istituzioni pubbliche o private e da singoli operatori economici ». Ai sensi dell'articolo 5 dello statuto, la Fondazione dispone, quali mezzi finanziari: del patrimonio, costituito dalle quote versate dai soci, dalle somme da chiunque versate a titolo d'incremento del patrimonio, dai beni mobili ed immobili eventualmente appartenenti alla Fondazione e destinati al patrimonio; dei contributi corrisposti dallo Stato o da enti pubblici o da terzi; di ogni altro cespite non espressamente previsto, ma destinato a questo scopo dal Consiglio d'Amministrazione. Al riguardo, ricorda che la Fondazione è inserita nella tabella triennale delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 534 del 1996, con un importo pari, per il 2012, a 25.000 euro (decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 31 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2012). Ai sensi dell'articolo 8 dello

statuto, sono organi della Fondazione l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio d'amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti. Il sito della Fondazione evidenzia che « il comune di Conversano, patria di Giuseppe Di Vagno, intendendo concretamente sostenerne l'attività e riconfermando un deliberato della Giunta del 1982, ha assegnato alla Fondazione in comodato, per sua natura perpetuo, una sede sociale permanente sia per il normale funzionamento che per ospitare tutte le attività, fra cui l'Archivio storico e la Biblioteca (aperta al pubblico), sita nell'antico complesso del Monastero di San Benedetto ». Evidenzia, inoltre, che « La Regione Puglia con decreto del Presidente della Giunta regionale, n. 493 del 4 giugno 2008, ha riconosciuto la Biblioteca come Istituzione di interesse regionale; a sua volta, la relazione illustrativa fa presente che l'archivio storico, con determinazione n. 156 del 2005 della regione Puglia, è stato ammesso ai benefici dell'accordo quadro fra la regione Puglia e il Ministero per i beni e le attività culturali ed è stato dichiarato di notevole interesse storico ». Quanto ai soci, il sito della Fondazione evidenzia che « già dall'atto di costituzione hanno aderito quali soci ordinari pubblici la Provincia di Bari, il comune di Conversano, Italia Nostra, WWF » e che « hanno recentemente aderito quali soci ordinari pubblici la Regione Puglia, le Province di Foggia e di Lecce, i Comuni di Bari, Foggia, Gioia del Colle, Mola di Bari, Noci, Castellana Grotte, Alberobello » (la relazione illustrativa cita anche i comuni di Ostuni e Barletta). Sempre sul sito della Fondazione sono disponibili le informazioni relative ai premi banditi nel 2004, nel 2006 e nel 2008. In particolare, nel 2008, è stato bandito, con i fondi messi a disposizione dalla Famiglia, il premio Giuseppe Di Vagno per un lavoro di ricerca individuale o di gruppo, con riferimento al Mezzogiorno ed in particolare alla Puglia del XX secolo, con cadenza biennale, su uno dei seguenti argomenti: a) Culture e modelli di comportamento nelle dinamiche città-campagna; b) Cambiamenti istituzionali; c) Dinamiche dei processi di

industrializzazione, economici, sociali e del lavoro; d) Conflitti e lotte politiche, Socialismo e Riformismo. Il comma 7 dispone che ai componenti del Comitato scientifico e della giuria di cui agli articoli 2 e 3 non spetta alcun tipo di emolumento.

Ricorda quindi che l'articolo 2 della proposta di legge in esame dispone che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta della Fondazione Di Vagno, nomina un Comitato scientifico, composto da 3 studiosi di storia contemporanea o di scienza politica, cui spetta decidere il tema del Premio per ogni edizione, d'intesa con la stessa Presidenza del Consiglio. Le tematiche nell'ambito delle quali il tema deve essere individuato riguardano il socialismo nel XXI secolo, i conflitti sociali e le lotte politiche, socialismo e Mezzogiorno, i cambiamenti istituzionali regionali e locali avvenuti nel Mezzogiorno nel XX secolo e le previsioni per il XXI secolo. Il successivo articolo 3 dispone che i vincitori del Premio sono individuati da una giuria composta da 5 membri: il Presidente *pro tempore* della Fondazione, con funzioni di presidente, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre studiosi di storia contemporanea. L'articolo 4 dispone che all'onere derivante dall'attuazione della legge, pari a 140.000 euro per l'anno 2013 e a 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2014, si provvede attraverso corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2013, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per lo stesso 2013 e al Ministero dell'economia e delle finanze dal 2014. Considerato che il premio è corrisposto ad anni alterni, segnala, infine, che occorre verificare l'appropriatezza del riferimento al 2014 o, in ogni caso, a due anni consecutivi.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) ringrazia il collega Di Lello per l'esauriente e completa relazione svolta su un progetto

di legge che ritiene assolutamente meritevole di approvazione. Aggiunge che l'istituzione della Fondazione in discussione appare ancora più necessaria, laddove la maggior parte di enti analoghi sono presenti nelle aree centro-settentrionali del Paese, meno in quelle meridionali. Rappresenta quindi, anche a nome del suo gruppo, pieno sostegno alla proposta in esame.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

C. 1540 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sandra ZAMPA (PD), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame è composto di 13 articoli divisi in quattro capi, dedicati, rispettivamente, alla prevenzione e contrasto della violenza di genere (articoli 1-5), alla sicurezza per lo sviluppo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di allarme sociale (articoli 6-9), alla protezione civile (articoli 10 e 11),

nonché alla gestione commissariale delle province (articolo 12), capo in cui è compreso l'articolo sull'entrata in vigore (articolo 13). Di interesse per la Commissione cultura appaiono le norme sulla prevenzione e il contrasto della violenza di genere, che hanno anche un effetto pedagogico e di deterrenza – oltre che afflittivo – nei confronti di coloro che continuano a perpetrare questa odiosa forma di violenza. In particolare, si segnala l'articolo 5 del provvedimento, che prevede l'elaborazione e l'adozione di un piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Segnala inoltre – in quanto argomento connesso alla materia dello sport – l'articolo 7, comma 1, del decreto in esame, che, intervenendo sul comma 1-*quinquies* dell'articolo 8 della legge n. 401 del 1989, proroga l'efficacia della disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure coercitive nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Quest'ultima disciplina aveva cessato di avere efficacia il 30 giugno 2013. Con riferimento al contenuto delle norme sopra richiamate, l'articolo 1 interviene sul codice penale modificando la disciplina dei maltrattamenti in famiglia, della violenza sessuale e degli atti persecutori. A tal fine, introduce nuove aggravanti. Specificamente, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è aggravato se commesso in danno di minorenne ovvero in presenza di minorenne, mentre prima del decreto-legge l'aggravante era limitata al fatto commesso in danno di minore degli anni 14. La violenza sessuale è aggravata se commessa nei confronti di donna in stato di gravidanza ovvero dal coniuge – anche separato o divorziato – o da persona che sia o sia stata legata alla vittima da una relazione affettiva, anche priva del requisito della convivenza. Il delitto di atti persecutori, cosiddetto *stalking*, è aggravato se gli atti sono commessi dal coniuge o da altra persona legata alla vittima da una relazione affettiva – l'aggravante non è più limitata al fatto commesso dal coniuge separato o divorziato – ovvero se gli atti sono com-

messi attraverso strumenti informatici o telematici. Si prevede poi l'irrevocabilità della querela presentata per *stalking*, nonché l'obbligo del divieto di detenzione di armi in caso di ammonimento del questore per il medesimo reato.

Aggiunge che l'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede una serie di interventi di adeguamento del codice di procedura penale alle esigenze di maggiore protezione delle vittime di *stalking* e maltrattamenti in famiglia. L'articolo 3 dà attuazione alla Convenzione di Istanbul, introducendo una misura di prevenzione – l'ammonimento del questore – per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto dal legislatore per il reato di *stalking*. La relazione annuale al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale dovrà contenere, in un'autonoma sezione, un'analisi criminologica della violenza di genere. Ricorda ancora che l'articolo 4 tutela gli stranieri vittime di violenza domestica, cui potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno, proprio per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. L'articolo 5, sopra richiamato, attribuisce poi al Ministro delegato per le pari opportunità l'elaborazione del « Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere », in sinergia con la nuova programmazione comunitaria 2014-2020. Precisa che le finalità del piano sono la prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività; la promozione, a livello educativo, della formazione scolastica e delle professionalità a contatto con i fenomeni di violenza di genere e di atti persecutori; il potenziamento dell'assistenza alle vittime; la collaborazione tra istituzioni; la raccolta dei dati; la realizzazione di azioni positive; la configurazione di un sistema di *governance* del fenomeno tra livelli di governo sul territorio nazionale. Precisa, in particolare, che il comma 3 del medesimo articolo 5 specifica che all'attuazione delle disposizioni sopra richiamate si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda la necessità di un approccio culturale al fenomeno della violenza sulle donne, rileva che esso si basa sul fatto che una delle radici della violenza di genere è da ricercare nella presenza di discriminazioni e stereotipi. Per superare le discriminazioni bisogna intervenire su più fronti, innanzitutto quello dell'occupazione femminile e dell'indipendenza economica ma anche e soprattutto su una cultura scevra di pregiudizi e impostata sulla parità di diritti e opportunità. Ricorda che l'articolo 12 della Convenzione di Istanbul, cui la mozione del Parlamento e il decreto in esame si ispirano, indica, tra gli obblighi generali assunti dalle parti la promozione di cambiamenti nel comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra « pratica » basata su modelli stereotipati delle donne e degli uomini. Un impegno simile è contenuto nella CEDAW, la Convenzione sui diritti delle donne adottata dalle Nazioni Unite nel 1979 e ribadito poi dalla Piattaforma di Pechino del 1995. Per promuovere questo cambiamento, occorre intervenire su più fronti: istruzione e formazione delle nuove generazioni; formazione degli operatori che vengono a contatto con le vittime, dai pronto soccorsi al personale giudiziario alla magistratura; modificare i messaggi veicolati dai media e dai new media e dalla pubblicità. Ricorda che il Paese come vittima di molti dei stereotipi considerati all'origine di una percezione sbagliata della donna, come soggetto debole o come soggetto « di » qualcuno, lo aveva già affermato il Comitato Cedaw nelle sue raccomandazioni all'Italia nel 2011. Precisa che in quella sede si evidenziava appunto che il Paese non ha sviluppato un programma completo e coordinato per combattere i ruoli stereotipati di uomini e donne. Aggiunge che nel 2011 nel rinnovo del contratto di servizio Rai furono inseriti articoli tesi a garantire che nella programmazione si prestasse attenzione a questi aspetti. Ritene quindi

che occorre rafforzare questi punti nel contratto in fase di attuale rinnovo. Rileva in conclusione che nella legislatura scorsa era stato promosso un « Codice di autoregolamentazione per linee guida sulla corretta rappresentazione dei generi nei sistema dei media » sottoposto alle principali testate, emittenti radio televisive e così via che prevedeva impegni per rispettare la corretta rappresentazione dei generi e comunicazione all'AGCOM.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), nel condividere i contenuti esposti dalla collega Zampa, segnala la sua preoccupazione circa quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del provvedimento in esame ai sensi del quale per l'attuazione delle misure di prevenzione, formazione e istruzione, da istituire, a suo avviso, già a partire dalla scuola primaria, non sia prevista l'attribuzione di alcuna risorsa. Al riguardo fa presente che i docenti hanno assoluta necessità di essere adeguatamente formati e che tale formazione non può avvenire a costo zero. Nel valutare positivamente le misure in materia di diritto penale sancite in particolare dall'articolo 1 del provvedimento, sottolinea, tuttavia, che sarebbe auspicabile implementare i meccanismi di prevenzione piuttosto che quelli repressivi.

Nel chiedere ai colleghi eletti nella regione Lombardia di confermare la circostanza che le risorse esistenti per il funzionamento dei centri antiviolenza non sono state, a distanza di due anni, effettivamente stanziare, auspica che tali centri siano quanto prima finanziati affinché gli stessi possano operare più efficacemente.

Milena SANTERINI (SCpI), nel ringraziare la collega Zampa per la relazione appena svolta, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame che segue la recente approvazione della ratifica della Convenzione di Istanbul. Manifesta apprezzamento sull'accento che l'articolo del decreto legge pone sugli aspetti della cultura, della prevenzione e della protezione, nonché sulla previsione della circostanza aggravante in caso di delitti com-

messi nei confronti delle donne. Si dichiara tuttavia perplessa sulla norma che dispone l'irrevocabilità della querela. Al riguardo segnala che già la convenzione di Istanbul prevedeva il divieto di mediazione penale che, a suo avviso, costituisce una norma di civiltà. Fa presente che, pur essendo positivo l'incoraggiamento rivolto alle donne a non ritirare le denunce presentate, comportamento, questo, dettato spesso da una posizione di paura e vulnerabilità della vittima, è tuttavia necessario valutare l'opportunità di lasciare le donne stesse libere di poter agire come ritengono più opportuno in merito al prosieguo del procedimento penale.

Preannuncia che, presso le Commissioni competenti in sede referente, presenterà una proposta emendativa all'articolo 4 del decreto in esame finalizzata a tutelare gli stranieri non soltanto dalla violenza domestica ma anche da tutte le altre violenze commesse in ogni ambito di convivenza e coabitazione. Fa presente che ciò consentirà di proteggere, ad esempio, le giovani ragazze straniere spesso maltrattate dai loro protettori. Comunica, altresì, che presenterà un'altra proposta emendativa volta a punire ogni forma di discriminazione commessa mediante l'utilizzo di mezzi telematici.

Celeste COSTANTINO (SEL) manifesta stupore circa l'assegnazione a questa Commissione dell'esame in sede consultiva del decreto legge n. 93 del 2013. Al riguardo osserva, infatti, che se è vero che la scuola dovrebbe avere un ruolo centrale nel contrasto della violenza di genere, tuttavia il provvedimento in esame prende in considerazione la scuola stessa solo nell'articolo 5 del suo articolato. Sottolinea, altresì, che la stessa Convenzione di Istanbul aveva invece espressamente richiamato le problematiche attinenti allo sviluppo della formazione e dell'istruzione per combattere la discriminazione di genere. Si dichiara d'accordo con quanto osservato dalla collega Santerini in merito alle perplessità legate alla previsione di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame che

sancisce l'irrevocabilità della querela presentata per *stalking*.

Evidenzia, al riguardo, che, anche in base alla sua esperienza personale, le donne che subiscono violenza hanno enorme difficoltà a sporgere denuncia per paura di subire ulteriori violenze. Ritiene, pertanto, che potrebbe essere devastante privare le donne stesse della libertà di interrompere la procedura avviata con la denuncia e che l'irrevocabilità della stessa costituirebbe, quindi, un fattore di aggravio della paura avvertita dalle donne di reagire ai soprusi adendo le autorità. Quanto al piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere previsto dall'articolo 5 del provvedimento, evidenzia che, a suo avviso, la violenza di genere costituisce un elemento strutturale e non emergenziale. Nel ricordare che già esiste un piano ordinario che non ha ricevuto ad oggi finanziamenti, segnala che, conseguentemente, non ha alcun senso prevedere per il futuro un ulteriore piano qualificato stavolta come straordinario.

Esprime perplessità, inoltre, circa il contenuto dell'articolo 4 e, in dettaglio, sulla nozione di stranieri vittime di violenza domestica in quanto, a suo avviso, sarebbe necessario precisare se si tratta di una nozione che ricomprenda sia extracomunitari che comunitari, nonché definire l'autorità preposta al rilascio dei permessi di soggiorno. Evidenzia, infine, che non sussiste alcuna affinità tra la tematica del femminicidio e quelle del furto di rame, degli stadi, del commissariamento delle province e della TAV, sulle quali interviene il decreto legge. Sottolinea che, come donna, si sente offesa per il fatto che il Governo utilizzi una tematica delicata quale quella della tutela delle donne vittima di violenza per giustificare l'approvazione rapida di un decreto *omnibus* che reca norme così eterogenee.

Mara CAROCCI (PD), nel condividere quanto evidenziato dai colleghi circa l'importanza, ai fini della prevenzione degli episodi di violenza di genere, della formazione nelle scuole, aggiunge che sarebbe

opportuno che tale formazione partisse già nelle scuole dell'infanzia. Fa presente, al riguardo, che suo nipote già a tre anni attribuiva la connotazione maschile o femminile a determinati giochi e colori. Ciò in base agli stereotipi che la scuola materna da lui frequentata e considerata all'avanguardia a livello locale gli inculcava così prematuramente. Osserva che tale episodio dimostra ancora una volta che non è possibile affrontare il problema della formazione degli insegnanti e del superamento degli stereotipi di genere senza investire su questi temi adeguate risorse. Rileva che i docenti devono essere formati non tanto a svolgere un'ora settimanale, ad esempio sul tema della violenza di genere, ma invece a concepire tutta la didattica come improntata a favorire lo sviluppo di una coscienza, sul punto, da parte degli alunni.

Ricorda che, da una recente analisi dei libri di testo scolastici, è risultato che al genere maschile sono connesse alcune professioni per così dire più avventurose, mentre al genere femminile sono attribuiti lavori di cura, ad esempio domestica. A suo avviso, la Commissione deve esprimere il proprio parere favorevole sul provvedimento in esame lasciando ad un successivo intervento legislativo la più puntuale attuazione delle previsioni della Convenzione di Istanbul. Invita, infine, i colleghi a riflettere attentamente sulla disposizione relativa alla irrevocabilità della querela in quanto, anche per la sua esperienza personale che ha visto in un caso trovarsi di fronte una donna che ha ritirato per ben due volte una denuncia nei confronti del marito, si tratta di una problematica estremamente delicata.

Umberto D'OTTAVIO (PD), nel segnalare che, già nella seduta dell'Assemblea dello scorso 20 agosto, aveva rimarcato la necessità che temi quali quello del commissariamento delle province fossero stralciati dal decreto in esame in quanto estranei alla materia del femminicidio, ribadisce, anche in questa sede, l'auspicio che si provveda in tal senso, paventando, in alternativa, l'incostituzionalità del de-

creto stesso. Evidenzia che, da tempo, la Commissione si occupa di edilizia scolastica e l'insistenza circa la necessità di abolire le province comporterebbe l'attribuzione della relativa competenza ai comuni con un conseguente aumento dei costi per la costruzione di istituti scolastici.

Luigi GALLO (M5S) rileva che le criticità del provvedimento in esame sono abnormi: si interviene con una decretazione d'urgenza in materia penale e di procedura penale, senza dimenticare di inserire una serie di norme che nulla hanno a che fare con la violenza sulle donne. L'aspetto del femminicidio è trattato con eccessiva superficialità, svuotando di forza e di capacità d'intervento l'intero provvedimento; si tratta quindi enunciazioni di principio, nulla più. Si chiede se è così che l'Italia intende adempiere agli obblighi internazionali e dare concreta attuazione alla Convenzione di Istanbul, mentre il problema è solo uno, culturale, che non può essere risolto con un decreto legge. Ritiene infatti che un problema culturale si risolve con un intervento organico, pianificato ed a lungo termine; con seri programmi educativi implementati in ogni settore della vita sociale, dalla scuola – fin dalla primaria –, ai *media*, con la fine della diffusione dell'immagine della donna oggetto. Evidenzia invece che il Governo preferisce inasprire e reprimere, con tutti i problemi che comporta intervenire in queste materie con un decreto legge. Aggiunge che spesso anche nei programmi scolastici, ad esempio nelle ore di religione, si trasmettono stereotipi non appropriati. L'allarme sociale attuale è però sempre esistito, non nasce oggi, nè è una calamità naturale che si abbatte sul popolo italiano. Ritiene quindi che non vada affrontato con un decreto, ma con interventi efficienti e strutturati, concertando con le parti sociali gli interventi da attuare.

Rileva ancora che si fa accenno al cosiddetto Piano di azione straordinario, non andando ad affrontare come il processo educativo nella scuola deve articola-

larsi – o con che atto successivo o governativo applicarsi –, nè quali argomenti specifici trattare. Rileva che non c'è un termine perentorio per presentare il piano, non si riconoscono i Centri Antiviolenza, unica realtà di sostegno alle vittime valida e funzionante; non è previsto che il Piano venga redatto con le associazioni di settore, tanto meno sono previsti oneri per lo Stato, ovvero come si contrasta la violenza sulle donne senza mettere denari pubblici. Ritiene che si tratti di interrogativi che resteranno senza risposta, anche se, purtroppo, nota. Ritiene infatti che il provvedimento in esame sia un intervento *spot*, cioè per lustrarsi di fronte all'opinione pubblica; peccato che le audizioni già effettuate in altre Commissioni abbiano evidenziato tutte le criticità, sia in ambito costituzionale, che penale, ma soprattutto sociale del medesimo intervento normativo. Sottolinea quindi che non si può che evidenziare la criticità culturale, che, essendo l'unico presupposto per il provvedimento in discussione, in realtà non viene affrontato a dovere. Alla luce delle considerazioni svolte, limitatamente alle parti di competenza, ritiene quindi che non si possa esser favorevoli a una decretazione d'urgenza in materia, poichè il disposto normativo risulta essere blando e carente nei suoi diversi aspetti, incapace di incidere su una piaga culturale, più che sociale. Preannuncia quindi un giudizio contrario sul provvedimento in esame.

Gianna MALISANI (PD) giudica positivo che la Commissione si occupi del provvedimento in esame che ritiene essere un tema centrale per il contrasto della violenza di genere in quanto pone finalmente l'accento sull'aspetto dello sviluppo della formazione e sul ruolo della cultura in materia. Valuta positivamente l'attribuzione del carattere dell'urgenza e della straordinarietà al provvedimento in esame poiché ciò permetterà di rafforzare le attività anche regressive finalizzate ad affrontare i frequenti episodi di violenza che continuano anche in questi giorni a verificarsi. Nel lamentare l'assenza di risorse per finanziare il piano d'azione straordi-

nario previsto dall'articolo 5 del provvedimento, auspica che la Commissione cultura possa avere un ruolo di controllo o di indirizzo per la redazione e la verifica dell'attuazione del piano stesso.

Gianluca VACCA (M5S), nel condividere le perplessità manifestate da altri colleghi intervenuti circa l'opportunità di inserire in un decreto *omnibus* le disposizioni riguardanti un tema delicato quale quello del femminicidio, chiede alle forze politiche che rappresentano la maggioranza in Commissione di sottoporre al Governo l'opportunità non soltanto di porre fine in generale a questa modalità di esercizio dell'iniziativa legislativa, ma anche di intervenire, data l'importanza del caso in esame, con un immediato stralcio della materia della violenza di genere dal presente decreto.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda al collega Vacca che sono stati già richiesti da altri colleghi intervenuti nel corso della discussione analoghi chiarimenti sul punto. Comunica d'altra parte che è proprio di queste ore la notizia di un nuovo episodio di violenza ai danni di una donna uccisa dal coniuge a Civitanova Marche, mentre passeggiava per strada.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, nel manifestare soddisfazione per l'ampio dibattito che si sta svolgendo in Commissione e nel ricordare che già nella sua passata esperienza di Governo aveva verificato l'esistenza di un problema di risorse per la formazione nelle scuole, comunica alla Commissione che il prossimo 25 settembre, il Ministero d'intesa con la Presidenza della Camera presenterà uno spettacolo teatrale organizzato dalle scuole sulla tematica del femminicidio. Si tratta di una iniziativa che per la prima volta parte dalle scuole e arriva fino alle istituzioni.

Tamara BLAZINA (PD), condividendo gli interventi svolti dai colleghi dei vari gruppi, desidera altresì aggiungere, quanto alle affermazioni sulla asserita mancanza

del requisito dell'urgenza di intervenire sulla materia del femminicidio, che il decreto in esame non ha l'ambizione di attuare tutte le disposizioni previste dalla Convenzione di Istanbul. Nel segnalare che per l'attuazione di tale Convenzione saranno necessari altri provvedimenti legislativi evidenzia che esiste una situazione di emergenza che giustifica la decretazione di urgenza, come peraltro sottolineato da alcuni esperti i quali ritengono che l'acuirsi della crisi economica causa difficoltà familiari che spesso sfociano in episodi di violenza. Nel ribadire che il decreto legge in esame non è una disciplina esautiva della materia, auspica che Camera e Senato si impegnino a migliorare l'impianto normativo in materia di contrasto al femminicidio nonché a seguire la concreta attuazione, anche a livello locale, del piano d'azione previsto dall'articolo 5. Quanto al tema della formazione e dell'educazione, chiede al relatore che, nella sua proposta di parere, sottolinei la necessità che gli organismi competenti in materia di informazione, pensa ad esempio all'AGCOM, si preoccupino concretamente di monitorare i mezzi di informazione per superare gli stereotipi di genere che essi veicolano ai cittadini e che sono spesso causa degli episodi drammatici che conosciamo.

Giuseppe BRESCIA (M5S), nel manifestare soddisfazione per il contenuto del dibattito finora svolto, fa presente al rappresentante del Governo che avrebbe preferito una risposta sul tema dello stralcio della materia del commissariamento delle province piuttosto che la comunicazione circa l'organizzazione di uno spettacolo teatrale. Desidera porre l'attenzione sulla considerazione del collega Gallo circa la possibilità di sfruttare a costo zero l'ora opzionale di religione per prevedere, quale insegnamento alternativo, la formazione sulla tematica del contrasto della violenza di genere.

Gianluca BUONANNO (LNA) segnala, preliminarmente, che, anche in base alla sua esperienza di amministratore locale,

laddove siano previste deleghe ai comuni o agli enti locali per l'attuazione di misure, senza però stanziare i necessari finanziamenti, tali disposizioni sono destinate a rimanere inefficaci. Relativamente alla previsione dell'articolo 4 in tema di tutela degli stranieri vittime di violenza domestica, auspica che si eviti un'interpretazione della norma tale per cui sia possibile rilasciare più facilmente permessi di soggiorno a favore di soggetti non in regola. Quanto alla previsione del successivo articolo 5, secondo cui la finalità del piano d'azione straordinario è la prevenzione della violenza contro le donne, pur consapevole del fatto che gli episodi di violenza sono commessi nella stragrande maggioranza nei confronti delle donne stesse, evidenzia la necessità di offrire adeguata tutela anche agli uomini vittime di *stalking*. Richiama, al riguardo, un recente episodio di cronaca che ha visto l'arresto di una donna che molestava il suo ex fidanzato. Sul tema della natura eterogenea delle norme contenute nel presente decreto, desidera infine segnalare che il Governo dovrebbe quanto prima modificare i parametri per il calcolo della TARES, al fine di evitare che i cittadini e i commercianti paghino una tassa superiore rispetto all'ammontare di quanto dovuto da altri soggetti, come per esempio le banche.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che la Commissione si esprimerà sulle parti di competenza; i deputati potranno presentare gli emendamenti al decreto in esame presso le competenti Commissioni di merito, per gli altri profili emersi nel corso della discussione.

Roberto RAMPI (PD), nel valutare positivamente il dibattito finora svolto, fa presente che il rappresentante del Governo è tenuto a rispondere solo alle materie di propria competenza. Passando al decreto in esame, ritiene, a suo avviso, sussistenti i requisiti della necessità e dell'urgenza. Al riguardo rileva che tali requisiti sono giustificati dal fatto che il provvedimento in discussione cambierà in

positivo la vita dei cittadini siano essi donne o uomini. Nell'evidenziare che il testo del decreto è certamente migliorabile, ritiene che alcuni strumenti repressivi previsti dal provvedimento possono senza dubbio avere effetti positivi. Giudica importante, inoltre, intervenire sulla cultura, la formazione, e l'educazione al fine di superare gli stereotipi relativi alla nozione di genere che per molte generazioni le scuole hanno fornito agli alunni di sesso maschile. Tali stereotipi non trovano più coincidenza con una realtà in cui la donna ha acquistato un nuovo ruolo e ciò, a suo avviso, ha causato il venir meno di molte certezze per gli uomini provocando le reazioni violente che oggi sempre più spesso si verificano.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo per una precisazione, desidera brevemente ricordare che il decreto in esame non si occupa delle violenze avvenute in luoghi quali le carceri, le caserme e i CIE, i centri di identificazione ed espulsione degli stranieri, causate da operatori istituzionali che difficilmente sono poi effettivamente incriminati. Precisa che in molte occasioni, i mezzi di informazione veicolano un'immagine distorta delle vittime tale per cui queste ultime avrebbero tenuto comportamenti atti a favorire il verificarsi delle predette violenze.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio PALMIERI (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame affronta diverse materie come IMU, altra fiscalità immobiliare, sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché cassa integrazione guadagni e trattamenti pensionistici. Rileva che, in riferimento alle competenze della Commissione, l'articolo 2, comma 3 prevede l'esenzione dall'IMU degli immobili destinati alla ricerca scientifica, a decorrere dall'anno 2014. Precisa che la relazione tecnica quantifica il minor gettito derivante dalla predetta disposizione in circa 10 milioni di euro dal 2014.

Alla luce di quanto evidenziato e del merito del provvedimento, propone di concluderne l'esame nella seduta odierna, esprimendo parere favorevole.

Luigi GALLO (M5S) concorda con il relatore, preannunciando quindi, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere da lui formulata.

Giancarlo GIORDANO (SEL) concorda con il collega Palmieri, per le motivazioni espresse nella sua breve ma efficace relazione. Preannuncia quindi, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Gianluca BUONANNO (LNA) riterrebbe opportuno che si specificasse la previsione del pagamento dell'IMU a carico di alcuni enti che ne sono ora esenti, a partire dagli enti ecclesiastici.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che la Commissione si esprime sulle parti di propria competenza.

Gianluca BUONANNO (LNA) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) concorda con il collega Palmieri e preannuncia quindi, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Giuseppe BRESCIA (M5S), intervenendo per una precisazione, rileva che il voto favorevole del suo gruppo è riferito alle sole previsioni di competenza della Commissione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, prende atto della volontà unanime dei gruppi presenti in Commissione di procedere alla votazione della proposta di parere del relatore nella seduta odierna.

Antonio PALMIERI (PdL), *relatore*, ringrazia i colleghi e raccomanda l'approvazione della sua proposta di parere che illustra (*vedi allegato*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

**DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
C. 1544 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici;

apprezzato il fatto che risulta di particolare interesse per la Commissione

cultura l'articolo 2, comma 3 del provvedimento in esame, che prevede l'esenzione dall'IMU degli immobili destinati alla ricerca scientifica, a decorrere dall'anno 2014. La relazione tecnica quantifica il minor gettito derivante dalla predetta disposizione in circa 10 milioni di euro dal 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00595 Gallo: Sull'attuale gestione del servizio idrico integrato in Campania	214
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	223
5-00646 Amoddio: Sulla bonifica del sito di interesse nazionale di Priolo	214
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	225
5-00664 Mariani: Sullo stato e sulle prospettive della produzione di energia dal carbone .	214
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	229
5-00813 L'Abbate: Sulla discarica sita in contrada Marcucci a Conversano	215
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	232
5-00913 Realacci: Su un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti	215
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	234

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 26 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	216
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	219
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	238
<i>ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di parere del gruppo Sinistra Ecologia e Libertà)</i>	239
<i>ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle)</i>	241
D.L. 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	220
D.L. 102/2013 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	220

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. C. 1013 D'Incecco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	222
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222
---	-----

INTERROGAZIONI

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 12.10.**5-00595 Gallo: Sull'attuale gestione del servizio idrico integrato in Campania.**

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Pur prendendo atto, infatti, dell'intervenuta decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare alcune disposizioni della legge della regione Campania n. 5 del 2013, sottolinea la perdurante gravità della situazione derivata dalla applicazione, fino ad oggi, della medesima legge. Ritiene, inoltre, inaccettabile la decisione del Governo di non procedere alla impugnativa delle disposizioni della suddetta legge che hanno istituito e disciplinato le competenze e il ruolo dei commissari nominati per la liquidazione delle autorità di ambito.

Conclude, quindi, preannunciando nuove iniziative parlamentari per porre termine alla grave situazione in atto, in particolare alla soppressione delle suddette figure commissariali.

5-00646 Amoddio: Sulla bonifica del sito di interesse nazionale di Priolo.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sofia AMODDIO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo, che lascia del tutto inevase alcune questioni poste dalla propria interrogazione, dando ad altre questioni risposte gravemente insufficienti e insoddisfacenti. Nel sottolineare, quindi, la gravità della situazione denunciata nel proprio atto di sindacato ispettivo, richiama il Governo ad adoperarsi con tutti i poteri a sua disposizione per realizzare in tempi rapidissimi gli indispensabili interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (che ancora oggi costituiscono una grave minaccia per la salubrità dell'ambiente e della salute di quasi 200 mila persone), ponendo fine agli scandalosi e inaccettabili ritardi nell'uso delle risorse pubbliche già stanziati che hanno portato fin qui a spendere solo 3 dei 106 milioni di euro stanziati per l'attuazione del piano di disinquinamento e risanamento del territorio della provincia di Siracusa.

Conclude, quindi, preannunciando la presentazione di nuovi atti di sindacato ispettivo, al fine di ottenere dal Governo risposte più chiare ed esauritive sulla vicenda in questione.

5-00664 Mariani: Sullo stato e sulle prospettive della produzione di energia dal carbone.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Raffaella MARIANI (PD) prende atto dell'articolata risposta fornita dal rappresentante del Governo, di cui apprezza la parte nella quale il Ministero ha manifestato con chiarezza la volontà di implementare l'informazione e la partecipazione dei cittadini nelle procedure autorizzative indispensabili per l'esercizio di impianti industriali come le centrali a carbone.

Richiama, quindi, il Ministero dell'ambiente a tradurre in atti concreti tale volontà ponendosi, con rinnovata capacità di intervento rispetto al passato, quale

soggetto attento alle esigenze e alle preoccupazioni delle comunità locali e dei rappresentanti delle istituzioni territoriali in ordine ai rischi per l'ambiente e per la salute dei cittadini derivanti dal funzionamento delle centrali a carbone. Nel sottolineare, inoltre, la necessità di perseguire con coerenza l'obiettivo posto dalle istituzioni europee, e fatto proprio dall'Italia anche in ambito internazionale, di procedere nella direzione della « decarbonizzazione dell'economia » e dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, conclude auspicando che il Ministero dell'ambiente svolga, anche per queste ragioni, un ruolo sempre più incisivo nei confronti delle scelte adottate dal Ministero dello sviluppo economico e, più in generale, nella definizione delle complesse politiche di Governo.

5-00813 L'Abbate: Sulla discarica sita in contrada Marcucci a Conversano.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolineando negativamente il fatto che molti dei quesiti posti sono rimasti inevasi.

Stigmatizza, inoltre, il fatto che, ancora una volta, il Governo appare incapace di delineare una strategia coerente diretta a conseguire, nel caso concreto, l'obiettivo della chiusura della discarica di Conversano e, più in generale, a garantire il superamento di questa modalità obsoleta di smaltimento dei rifiuti dalla quale provengono gravissimi danni all'ambiente, all'economia e alla salute dei cittadini.

Nel denunciare, infine, la mancata risposta alla specifica richiesta di promuovere un'indagine epidemiologica approfondita e dettagliata sui rischi sanitari nell'area interessata, preannuncia la presentazione di nuovi atti di sindacato ispettivo sulla vicenda.

5-00913 Realacci: Su un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, in sede di replica al proprio atto di sindacato ispettivo, prende atto della articolata e cortese risposta fornita dal sottosegretario Cirillo, che ringrazia. Dà volentieri atto, inoltre, dell'impegno con cui il Ministro Orlando ha affrontato la complessa questione del Sistri. Al tempo stesso, rileva che permangono ancora problematiche aperte, come, ad esempio, quella dell'assoggettamento al Sistri di alcune particolari categorie professionali, nonché problemi, come quelli afferenti al settore dell'autotrasporto, legati al fatto che la nuova disciplina non può applicarsi agli autotrasportatori esteri.

Nel segnalare, quindi, il diffuso sentimento di preoccupazione e di incertezza dei soggetti sottoposti al Sistri, sottolinea come il sistema italiano di controllo della tracciabilità dei rifiuti sia molto più pesante, sia dal punto di vista burocratico che dei costi, rispetto a quello degli altri Paesi europei.

Conclude, quindi, richiamando il Ministero dell'ambiente alla necessità di valutare attentamente, dopo l'avvio parziale del sistema, che partirà a ottobre, la necessità di un « cambio di rotta » — attraverso un confronto e un dialogo molto più forti del passato fra Ministero, imprese e istituzioni territoriali — per arrivare a un sistema di tracciabilità dei rifiuti che sia semplice, efficace e trasparente.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 26.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, informa che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sullo schema di decreto ministeriale contenente la proposta di riparto dei fondi di competenza del Ministero per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare (MATTM) per l'anno 2013.

Segnala, altresì, che la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di riparto dei citati fondi è formulata ai sensi del comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 («collegato alla legge finanziaria per il 1996»), che ha disposto l'iscrizione in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun Ministero – degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (individuati in apposita tabella allegata alla legge).

Il citato comma 40 prevede, infatti, che il riparto dei contributi tra gli enti interessati venga annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti.

Lo schema di decreto ministeriale in esame provvede, in particolare, a ripartire le risorse del capitolo 1551 del bilancio di previsione del MATTM, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Al riguardo, fa presente che, a partire dall'esercizio 2011, il riparto non riguarda tutte le spese in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, poiché (a causa dell'espunzione delle spese obbligatorie dalla tabella C della legge di stabilità, prevista dall'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge n. 196 del 2009, e dall'articolo 52, comma 1, della medesima legge) le spese obbligatorie sono state allocate in un diverso capitolo (1552) dello stato di previsione del MATTM. Al riguardo, segnala che lo stanziamento di competenza del 2013 del capitolo 1552 risulta pari a 71,02 milioni di euro (tale stanziamento ammontava a 70,01 milioni di euro nell'esercizio 2012).

Detto questo, osserva che lo stanziamento da ripartire per l'esercizio 2013 è pari a 5,87 milioni di euro, vale a dire di poco inferiore ai 5,95 milioni dello stanziamento inizialmente previsto per il 2013. La diminuzione dello stanziamento è conseguenza delle riduzioni di spesa disposte dal decreto-legge n. 98 del 2011 (articolo 16, commi 1-3). Rileva, peraltro, che le risorse da ripartire nel 2012 erano state pari a 5,61 milioni di euro, mentre quelle riferite all'esercizio 2011 erano state pari a 6,16 milioni di euro.

Con riferimento ai criteri di riparto dei fondi disponibili, segnala che la procedura per il riparto della quota destinata agli Enti Parco nazionali, riconducibile al criterio (già previsto nel decreto per il 2012) della complessità territoriale-amministrativa delle aree protette, secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa, è stata elaborata sulla base di tre distinti parametri: il primo relativo alla superficie occupata da ciascun Parco, come risultante dal 6° aggiornamento dell'elenco uf-

ficiale delle aree naturali protette, approvato con decreto ministeriale 27 aprile 2010 (per i parchi dell'arcipelago di La Maddalena e dell'Arcipelago toscano è stato utilizzato anche il dato relativo alla superficie di perimetrazione a mare); il secondo relativo alle superfici delle zone naturali di riserva integrale (Zona A ovvero 1); il terzo, infine, relativo al numero dei Comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun Parco, quale indicatore del grado di difficoltà nella gestione delle relazioni istituzionali che l'Ente Parco deve affrontare.

Secondo quanto risulta dalla relazione e dalla tabella allegata allo schema di decreto in esame, sono state assegnate quote fisse pari a 105.000, 125.000 o 145.000 euro, sulla base dei valori assunti dai parametri suddetti ai quali sono stati applicati appositi coefficienti di ponderazione, che tengono conto del livello di importanza assegnato a ciascun parametro in rapporto con gli altri. L'allegato 1 incluso nella relazione reca una tabella esplicativa dei criteri per il riparto 2013 con l'indicazione dei coefficienti di ponderazione e dei valori assegnati a ciascun parametro.

Relativamente al riparto della quota destinata alle 27 aree marine protette, i criteri adottati, definiti nel corso del 2012 sulla base di una costante interlocuzione con le aree medesime, al fine di addivenire alla definizione di un set di indicatori basato anche sulle proposte pervenute dagli enti gestori, tengono conto della tutela dell'area marina, dell'impatto antropico e dell'efficienza gestionale. Le aree sono distinte in zone ASPIM (Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea, istituite in forza della Convenzione di Barcellona del 1978) e zone non ASPIM, prevedendo per le prime una quota fissa di 70.000 euro e per le altre di 40.000 euro.

Ricorda, poi, che la relazione illustrativa, per quanto riguarda la ripartizione dei fondi nel 2013, sottolinea, con riferimento alla quota assegnata agli enti parco, che le somme saranno assegnate, analogamente a quanto già previsto nel 2012,

sulla base di una nuova direttiva ministeriale che sarà destinata quest'anno agli enti parco e alle aree marine protette.

Per le aree marine nazionali, la relazione precisa che nell'esercizio 2012 tutte le aree sono state dotate di un modello di programmazione standardizzato che consente di assicurare un monitoraggio delle politiche di settore per le aree di intervento, e una programmazione ai fini della gestione di finanziamenti nazionali e/o comunitari, in considerazione delle sempre più esigue risorse ordinarie statali stanziare.

Relativamente all'importo assegnato per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato alle Convenzioni internazionali, pari a complessivi 442.000 euro, 231.000 euro sono destinati alla applicazione della Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie (ratificata con la legge n. 874 del 1975) e 211.000 euro alla applicazione della Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione (ratificata con la legge n. 42 del 1983).

Fa altresì presente che, per la voce Azioni di rilevanza nazionale, la relazione illustrativa sottolinea che la quota ripartita, pari a 627.357 euro, verrà compensata con eventuali ulteriori accantonamenti operati sul cap. 1551 dello stato di previsione del ministero e che le risorse imputate a tale voce saranno destinate a programmi e attività di rilevanza nazionale.

La relazione illustrativa evidenzia, infine, in merito alla quota assegnata ai parchi minerari, che al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, al Parco museo delle miniere dell'Amiata e al Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche sono state destinate risorse pari, rispettivamente, ad euro 250.000, 250.000 e 170.000. La medesima relazione sottolinea che tali Parchi, sorti per effetto di apposita disposizione normativa che ne ha previsto l'istituzione con decreto ministeriale, non hanno flussi stabilizzati di risorse finanziarie, ma poiché esistono ed hanno messo in campo interventi di tutela, al fine di garantirne la continuità della loro azione a partire dal-

l'esercizio 2004, compatibilmente con le necessità riferite agli enti parco nazionali e alle marine protette, sono state individuate le quote finanziabili.

Filiberto ZARATTI (SEL) sottolinea negativamente l'inconsistenza degli stanziamenti destinati dal provvedimento in esame alle aree protette dell'intero territorio nazionale, chiedendo al relatore di evidenziare tale criticità nella proposta di parere che si appresta a sottoporre alla Commissione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nell'associarsi all'osservazione critica svolta dal collega Zaratti, denuncia il progressivo taglio dei fondi a disposizione dei parchi nazionali e delle aree marine protette che testimonia l'arretratezza di una visione politica, portata avanti dai Governi di centrodestra e da quelli di centrosinistra, incapace di cogliere il valore strategico delle aree protette, non solo come strumenti di tutela dell'ambiente e della biodiversità, ma anche come fattore di coesione e di sviluppo delle comunità che vivono sul territorio.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel condividere le ragioni che sono alla base delle osservazioni critiche svolte dai deputati Zaratti e De Rosa, segnala che l'oggetto del provvedimento in esame non riguarda l'entità degli stanziamenti, ma, purtroppo, soltanto i criteri della loro ripartizione. In ogni caso, formula l'auspicio che sia possibile pervenire, al termine del dibattito, alla espressione di un parere condiviso da tutti i gruppi della Commissione e che riaffermi, fra l'altro, la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie tali da garantire il buon funzionamento degli enti parco e delle aree marine protette e il rilancio della loro attività e del loro fondamentale ruolo a tutela dell'ambiente e dello sviluppo sociale e civile del Paese.

Raffaella MARIANI (PD) esprime piena condivisione per le valutazioni e per l'au-

spicio formulato dal presidente della Commissione.

Segnala, peraltro, che la questione relativa al reperimento di risorse finanziarie aggiuntive da destinare al buon funzionamento degli organismi di governo delle aree protette potrà e dovrà essere a breve affrontata dalla Commissione in occasione della discussione del disegno di legge di stabilità per il 2014.

Segnala, inoltre, che presso la Commissione Ambiente del Senato si procederà prossimamente all'esame delle proposte di legge per la riforma della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991) e che, in quella sede, e ancor più quando le citate proposte di legge verranno all'attenzione della Camera, si potrà e si dovrà lavorare per individuare nuove modalità di finanziamento, e quindi di organizzazione, degli enti parco e delle aree marine protette.

Filiberto ZARATTI (SEL), intervenendo per una precisazione, manifesta la disponibilità dei deputati del gruppo di Sinistra e Libertà a esprimere un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore ove essa tenga conto delle osservazioni critiche e delle proposte emerse dal dibattito.

Patrizia TERZONI (M5S), nell'associarsi a quanto appena detto dal collega Zaratti, coglie l'occasione per denunciare, a nome del gruppo M5S, la gravità della deliberazione assunta dal Senato, nella seduta dell'11 settembre scorso, in ordine alla procedura d'urgenza per l'esame dei progetti di legge di revisione della citata legge n. 394 del 1991. Al riguardo, preannuncia fin d'ora che il gruppo M5S si opporrà con tutti gli strumenti posti a disposizione dal Regolamento della Camera ad una eventuale, analoga richiesta che i gruppi di maggioranza volessero presentare presso questo ramo del Parlamento in caso di approvazione della riforma della legge n. 394 del 1991 da parte del Senato e della sua conseguente trasmissione alla Camera.

Claudia MANNINO (M5S) si associa alle considerazioni dei colleghi Zaratti e De Rosa. Chiede di sapere qual è l'orientamento del Governo per la valorizzazione delle aree protette, considerato che esse rappresentano, non solo lo strumento per la tutela dei beni ambientali, ma anche un volano per lo sviluppo delle economie locali.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel prendere atto del dibattito svolto ed associandosi alle considerazioni svolte dalla deputata Mariani in ordine alla ormai prossima discussione parlamentare sulla legge di stabilità per il 2014, rassicura tutti i deputati intervenuti sul fatto che, se e quando verrà sottoposto all'attenzione della Commissione il progetto di riforma della legge n. 394 del 1991 attualmente all'esame del Senato, sarà sua cura assicurare alla Commissione la possibilità di svolgere in modo completo ed approfondito l'indispensabile esame istruttorio di tale progetto.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, condivide le osservazioni critiche in ordine all'esiguità delle risorse ripartite con il provvedimento in esame. Auspica quindi che il Ministero dell'ambiente si adoperi fattivamente, fin dalla predisposizione del prossimo disegno di legge di stabilità, per accrescere significativamente le risorse a favore degli Enti parco e delle aree protette.

Condivide infine l'auspicio della collega Mariani affinché la Commissione affronti in modo puntuale e approfondito il tema delle risorse per le aree protette al momento dell'esame del progetto di riforma della legge n. 394 del 1991. Conclude quindi preannunciando la propria intenzione di predisporre una proposta di parere che si muova nel senso delle osservazioni formulate nella seduta odierna.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI, indi del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.

C. 1309 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2013.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, come convenuto tra i rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del prescritto parere.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole al provvedimento in oggetto (*vedi allegato 6*).

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che il gruppo Sinistra ecologia e libertà e il gruppo Movimento 5 Stelle hanno presentato distinte proposte alternative di parere (*vedi allegati 7 e 8*), le quali risulterebbero precluse nel caso di approvazione della proposta di parere del relatore.

Mirko BUSTO (M5S), ribadendo la contrarietà del suo gruppo alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, invita a dirottare attenzione ed energie su tante opere di manutenzione infrastrutturale di cui il nostro Paese necessita.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) richiama l'attenzione su un recente incontro tenutosi fra deputati e senatori del gruppo M5S e il procuratore Caselli, nel corso del

quale è stato evidenziato il rischio che i lavori di realizzazione della Torino Lione siano sottratti ai controlli antimafia previsti dalla nostra normativa in materia di appalti pubblici, in considerazione della prevista applicazione della normativa francese. Per tale ulteriore motivazione ribadisce l'orientamento contrario del suo gruppo all'opera in questione, e quindi alla proposta di parere favorevole del relatore.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, invita il collega De Rosa a un supplemento di istruttoria, stante la difficoltà a ritenere che l'ordinamento di un Paese come la Francia non abbia elementi di garanzia in ordine all'esecuzione dei contratti pubblici. Ricorda che la prevista applicazione della normativa francese per gli appalti relativi alla linea Torino-Lione nasce dal fatto che l'opera insisterà per tre quarti sul territorio francese. Conclude precisando che, pur senza abbassare il livello di guardia nell'esecuzione dei lavori relativi a tale opera, occorre porre la dovuta attenzione anche alle relazioni internazionali.

Mariastella BIANCHI (PD) fa comunque presente l'esigenza che il Governo si adoperi, nell'ambito della gestione dei contratti relativi alla linea Torino-Lione, affinché sia mantenuto alto il livello di attenzione e di vigilanza contro ogni rischio di infiltrazione criminale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore, risultando pertanto precluse le proposte alternative di parere presentate dal gruppo SEL e dal gruppo M5S.

D.L. 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

C. 1540 Governo.

(Parere alle commissioni I e II).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 12 settembre 2013.

Alessandro BRATTI (PD) segnala l'esigenza che in sede di discussione del decreto-legge in esame siano finalmente approvate le norme indispensabili a garantire il buon funzionamento del Sistema di allerta statale e regionale costituito, nell'ambito delle attività di protezione civile, ai sensi degli articoli 3-*bis* e 3-*ter* della legge n. 225 del 1992. Ritiene, infatti, che il Sistema di protezione civile nazionale non possa risolversi unicamente nella gestione *ex post* delle emergenze provocate dalle calamità naturali, ma che, soprattutto con riferimento alle attività di mitigazione del rischio idrogeologico, esso debba incentrarsi sull'efficace svolgimento delle attività di previsione e di prevenzione degli eventi calamitosi.

Nel fare presente, quindi, di avere presentato insieme ad alcuni colleghi della Commissione specifiche proposte emendative in materia presso le Commissioni di merito, segnala al relatore la necessità che anche nella proposta di parere sia evidenziato il tema del reperimento di risorse finanziarie adeguate a garantire l'attuazione dei richiamati articoli della legge n. 225 del 1992 e, dunque, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti e delle infrastrutture di cui si compone il Sistema di allerta statale e regionale.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

D.L. 102/2013 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

C. 1544 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2013.

Angelo TOFALO (M5S) esprime un giudizio nettamente negativo sulle disposizioni in materia di IMU e di TARES che, a suo avviso, dopo essere state utilizzate strumentalmente in campagna elettorale dal PdL, sono state inserite nel decreto-legge in esame unicamente a fini propagandistici e non, invece, per dare risposta alle esigenze dei cittadini e delle piccole e medie imprese.

Sottolinea, inoltre, l'ingiustizia e l'irragionevolezza delle norme che consentono di esentare dal pagamento dell'IMU gli immobili invenduti di proprietà delle imprese di costruzione e quelle che rischiano di spostare l'onere della nuova *service tax* dai proprietari agli affittuari degli immobili.

Mirko BUSTO (M5S), nell'associarsi a quanto appena detto dal collega Tofalo, denuncia il rischio che l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i cosiddetti « immobili invenduti » finisca per alimentare gli inaccettabili fenomeni di incontrollato consumo del suolo e di speculazione immobiliare e per accollare a tutti i cittadini il rischio di impresa che dovrebbe gravare, invece, unicamente sui costruttori.

Osserva, inoltre, che anche le disposizioni sulla cosiddetta « cedolare secca », seppure apparentemente mosse dal desiderio di portare ad emersione almeno parte del mercato nero degli affitti, rischiano, visto come sono formulate nel provvedimento in esame, di favorire i proprietari di immobili, percettori di redditi elevati, e di danneggiare l'erario e con esso l'intera collettività.

Conclude, quindi, manifestando riserve e perplessità sulla disciplina in materia di TARES, che rischia di riportare a base dell'imposta sui rifiuti il solo criterio della superficie degli immobili, a danno delle buone pratiche amministrative incentrate sul progressivo aumento del livello della raccolta differenziata e in violazione del fondamentale principio « chi inquina paga », secondo il quale l'imposta sui rifiuti non può che essere commisurata alla quantità prodotta da ciascuno.

Alessandro BRATTI (PD), nel riallacciarsi all'ultima parte dell'intervento del collega Busto, segnala la necessità che il testo del decreto-legge in esame venga modificato al fine di chiarire in modo definitivo che, con riferimento all'anno 2013, i comuni potranno continuare a commisurare l'imposta sui rifiuti ai criteri già adottati, onde scongiurare il rischio di ingiustificati e inaccettabili aumenti del livello dell'imposta a carico delle famiglie e delle imprese. Allo stesso tempo, ritiene indispensabile migliorare il testo del decreto-legge in esame per garantire che, a partire dal 2014, la nuova imposta sui rifiuti sia effettivamente rispettosa del giusto principio « chi inquina paga », richiamato dal collega Busto, e tale da premiare i comuni virtuosi che hanno posto al centro della loro azione amministrativa il conseguimento di elevati livelli di raccolta differenziata.

Massimiliano MANFREDI (PD) esprime piena condivisione per le osservazioni svolte dal collega Bratti. Aggiunge che la modifica delle disposizioni del decreto-legge in esame in materia di imposta sui rifiuti è ancor più indispensabile, tenuto conto della concreta situazione della stragrande maggioranza dei comuni del Mezzogiorno, dove l'imposta è tuttora riscossa come « tassa » e non sulla base dell'effettivo servizio prestato dagli enti locali.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) esprime piena condivisione sulle osservazioni critiche svolte dai colleghi Tofalo e Busto in ordine alle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame in materia di IMU, di TARES e di *service tax*, che rischiano ancora una volta di risolversi in norme a favore di *lobby* e percettori di redditi elevati, a danno della stragrande maggioranza dei cittadini e delle piccole e medie imprese.

Conclude, quindi, auspicando che il relatore tenga in considerazione tali critiche al momento della predisposizione della proposta di parere da sottoporre al voto della Commissione.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

C. 1013 D'Incecco.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 settembre 2013.

Mirko BUSTO (M5S) esprime, a nome del gruppo M5S, un orientamento complessivamente favorevole sulla proposta di legge in esame, giacché ritiene che il superamento delle barriere architettoniche negli edifici e nelle strutture pubbliche e private costituisce un indice di civiltà nella legislazione di un Paese e un indicatore importante della qualità della vita dei cittadini. Coglie, quindi, l'occasione per denunciare i ritardi del legislatore su questo tema e la mancanza di volontà politica che nella passata legislatura ha portato a non approvare il testo di legge riprodotto dalla proposta di legge in esame.

Nell'auspicare, quindi, una rapida approvazione della proposta di legge stessa, chiede di svolgere l'audizione dei responsabili della Commissione di studio, a suo tempo costituita presso il Ministero delle infrastrutture, anche per conoscere l'eventuale sussistenza di incongruenze e lacune normative diverse e ulteriori rispetto a quello prese in esame dalla proposta di legge in titolo.

Chiara BRAGA, *relatore*, preliminarmente rassicura il collega Busto precisando che la mancata approvazione definitiva, nella precedente legislatura, del progetto di legge che oggi viene riproposto all'attenzione della Commissione, peraltro approvato all'unanimità in sede legislativa nella seduta del 21 dicembre 2012, è da ricondurre unicamente alla fine anticipata della legislatura. Si dichiara, peraltro, pienamente d'accordo con l'auspicio formulato dallo stesso collega Busto di procedere in tempi rapidi al completamento dell'iter parlamentare, a tal fine ricordando che nella precedente seduta la collega Mariani aveva formulato l'auspicio di poter procedere al trasferimento alla sede legislativa. Quanto, infine, alla richiesta di audire i responsabili della Commissione di studio, a suo tempo costituita presso il Ministero delle infrastrutture, pur senza esprimere contrarietà o riserve in ordine all'opportunità di assumere elementi di conoscenza e di giudizio da soggetti esterni, fa presente, da un lato, che già nella precedente legislatura la Commissione aveva proceduto in tal senso e, dall'altro, che, avendo ultimato i propri compiti, la citata Commissione ministeriale era stata soppressa in attuazione del decreto-legge n. 95 del 2012 che aveva ricondotto lo svolgimento delle sue attività ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture.

Tino IANNUZZI, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, informa che rappresenterà al presidente della Commissione la richiesta di audizione avanzata dal deputato Busto, al fine della sua eventuale sottoposizione all'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

5-00595 Gallo: Sull'attuale gestione del servizio idrico integrato in Campania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle problematiche segnalate dagli Onorevoli interroganti con l'interrogazione n. 5-00595, concernente la legittimità costituzionale della legge regionale n. 5/2013 della Regione Campania, si rappresenta quanto segue.

Nello scorso mese di maggio, a cura del Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza, è stato avviato l'esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, della legge della Regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013) ».

Nel corso dell'attività istruttoria sono state coinvolte le Amministrazioni statali competenti per acquisire il parere circa la legittimità costituzionale della legge in argomento e, preso atto delle risposte fornite dalle amministrazioni statali coinvolte, è stata proposta al Consiglio dei Ministri impugnativa dinnanzi alla Corte Costituzionale, di diversi articoli, tra i quali non era ricompreso il suddetto articolo 1, comma 137, della citata legge regionale.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 giugno 2013, ha deliberato l'impugnativa della legge Regione Campania n. 5/2013 censurando norme diverse da quelle richiamate nell'atto di sindacato ispettivo.

Il Ministero dell'Ambiente, nel caso in oggetto, ha richiesto l'impugnativa delle disposizioni regionali relative alla disciplina della VIA, in quanto questioni di natura ambientale di propria competenza.

Per quanto riguarda la lamentata mancata impugnativa dell'articolo 1, comma 137 della legge regionale che dispone

« 137. I commissari nominati per la liquidazione delle autorità di ambito, soppresse ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 191/2009, esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 152/2006. », si fa presente che, per quanto attiene il profilo ambientale, non si è ritenuto di sollevare la censura per illegittimità costituzionale in coerenza con quanto deciso per norme analoghe di altre regioni, considerata la transitorietà della disposizione.

Relativamente agli altri punti sollevati dall'interrogante, si evidenzia che, in base al quadro normativo vigente (articolo 21 del decreto-legge 201/2011, e successivo d.p.c.m. 20 luglio 2012), la competenza in materia di Servizio Idrico Integrato, con particolare riguardo alla tariffa, sia attribuita all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e non più a questo dicastero.

A tale proposito l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha precisato puntualmente che con riferimento alla « ristrutturazione della gestione del servizio idrico campano », come si evince dalla stessa delibera dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano n. 17 del 29 aprile 2013, trasmessa all'AEEG, il commissario straordinario non ha approvato, come sostenuto dall'interrogante, il piano tariffario, bensì esclusivamente la proposta del moltiplicatore tariffario, per gli anni 2012 e 2013, da applicare alla struttura tariffaria in vigore al 31 luglio 2012. Si evidenzia, inoltre, che l'Ente di Ambito può avvalersi, per la validazione dei dati trasmessi dal gestore

del servizio idrico integrato, di supporto ed assistenza tecnica di soggetti esterni quali l'ANEA (Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito), ma non « demandare » a questi ultimi lo svolgimento di tale attività; infatti, con propria delibera n. 17/2013 il Commissario Straordinario ha preso atto della relazione della competente Direzione dell'Ente con la quale si procede alla positiva conclusione della predetta procedura di verifica dei dati.

Al riguardo l'Autorità, ai fini dell'approvazione della tariffa predisposta, sta svolgendo gli opportuni approfondimenti istruttori con particolare riferimento a quelli necessari a verificare la coerenza tra le decisioni tariffarie e gli obiettivi programmati, nell'ottica di garantire, a tutela degli utenti, uno stretto legame tra corrispettivi pagati e miglioramenti prospettati nella qualità dei servizi.

Nella richiesta di chiarimenti e approfondimenti istruttori inoltrata dall'Autorità in data 9 agosto 2013 all'Ente di Ambito in questione, è riportato testualmente: « appare configurabile la volontà di codesto Ente d'Ambito di approvare un moltiplicatore teta corrispondente alla variazione massima consentita dal comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, pur identificando un ammontare complessivo di costi astrattamente ammissibili a copertura, eccedente detta variazione massima. A tal riguardo, al fine di verificare, con la massima trasparenza, le modalità con le quali si è inteso garantire l'equilibrio economico finanziario e il rispetto degli obiettivi fissati nella programmazione di Ambito, si chiede la puntuale indicazione di quali, tra i costi individuati, abbiano trovato copertura tariffaria ».

Inoltre, è stata richiesta la trasmissione del piano economico finanziario e del relativo atto di approvazione, in modo da poter effettuare le dovute valutazioni in ordine alla capacità dell'evoluzione tariffaria proposta di garantire l'equilibrio eco-

nomico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (cfr. articolo 149, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 2006).

Si evidenzia, peraltro, che dal verbale – trasmesso all'Autorità – relativo alla procedura di verifica e validazione dei dati – procedura partecipata dal gestore GORI SpA – risulta che quest'ultimo abbia richiesto che « nell'ambito della determinazione definitiva da parte dell'AEEG dei valori dei moltiplicatori tariffari applicabili si tenga conto – oltre al vincolo ai ricavi del gestore – del recupero dei conguagli maturati in relazione ai pregressi esercizi ».

In proposito, giova ricordare che uno dei temi che l'Autorità non ha affrontato direttamente con la citata deliberazione 585/2012/R/IDR – rimandandone la definizione a successivi provvedimenti – è il riconoscimento, nel vincolo ai ricavi del gestore, del recupero di eventuali partite pregresse afferenti agli anni fino al 2011 compreso, a meno che la relativa quantificazione non avesse già trovato un avallo o una giustificazione formale, da parte delle istituzioni competenti, in data antecedente a quella in cui l'Autorità ha reso noto, alle Regioni e agli Enti d'ambito, l'avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici.

Il tema è stato peraltro recentemente trattato dall'AEEG nell'ambito del documento per la consultazione pubblica 356/2013/R/IDR in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici, con riferimento al quale il termine ultimo per l'invio delle osservazioni è fissato al 20 settembre 2013.

Si sottolinea che nel documento citato viene prospettata una diffusa situazione di ritardo ed arretratezza nell'aggiornare i valori programmati e gli obiettivi specifici da raggiungere sulla base di risultanze gestionali adeguatamente validate.

ALLEGATO 2

5-00646 Amoddio: Sulla bonifica del sito di interesse nazionale di Priolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle problematiche ambientali relative al Sito di Interesse Nazionale di Priolo, di cui all'interrogazione n. 5-00646 presentata dall'On.le Amoddio, è utile premettere che la caratterizzazione di molte aree ha coinvolto Aziende private ed Autorità competenti in una intensa attività che ha inevitabilmente prolungato le fasi iniziali dell'iter di bonifica. Infatti, mentre l'ISPRA ha realizzato la caratterizzazione dell'area marina della Rada di Augusta, delle aree umide Saline di Priolo, di Augusta e di Siracusa, tutte le elaborazioni finalizzate alla bonifica delle aree ricadenti all'interno del SIN di Priolo, invece, sono state realizzate da parte di Aziende proprietarie e/o conduttrici, ciascuna per le aree di propria competenza.

Il rischio sanitario connesso alla contaminazione nell'area marina ed al consumo alimentare dei pesci e di mitili non è stato considerato rilevante, come si evince anche dalla perizia del CTU nominato dal Tribunale Amministrativo regionale di Catania del 16 febbraio 2009.

In merito alle fasce di terreno, dove sono stati abbancati materiali di riporto di varia natura, oggi qualificabili come rifiuti, si precisa che:

1. su tali aree insistono strutture industriali attive (edifici e impianti);

2. la loro rimozione, pertanto, comporterebbe la sospensione di tutte le attività industriali presenti e lo smantellamento delle sopra citate strutture con costi elevatissimi a fronte di un'elevata complessità tecnica.

Riguardo al Progetto di bonifica dei fondali della Rada di Augusta, si precisa che:

1. la caratterizzazione della Rada, eseguita dall'ICRAM (oggi ISPRA), su indicazione dell'amministrazione ha permesso di distinguere le varie classi di pericolosità dei sedimenti presenti sul fondale;

2. il primo Progetto di bonifica dei sedimenti della Rada di Augusta è stato approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 20 dicembre 2007, a seguito della la fase di caratterizzazione disposta da questo Ministero, che preveda la rimozione di 18.000.000 di mc;

3. il secondo Progetto di bonifica dei sedimenti della Rada di Augusta è stato approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 7 ottobre 2008, a seguito della 2^a fase di caratterizzazione di dettaglio disposta sempre da questo Ministero, con una nuova volumetria di sedimenti da rimuovere pari a 13.300.000;

4. l'Analisi di Rischio non è stata elaborata in quanto non esiste ad oggi un Protocollo operativo ufficiale per la matrice sedimenti marini;

5. questa Amministrazione ha messo a disposizione del perito tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale amministrativo di Catania tutti i dati tecnici relativi alle 2 fasi di caratterizzazione;

6. la perizia del CTU ha disposto la rimozione dei soli sedimenti pericolosi per una volumetria pari a 1.000.000 mc e, pertanto, questa Amministrazione sta elaborando un'ulteriore revisione del Pro-

getto di bonifica sulla proposta di dragare e rimuovere solo i sedimenti definiti pericolosi.

La richiesta di marginamento fisico era conseguenza del fatto che gli interventi realizzati dalle Aziende private e protrattisi nel tempo non avevano mostrato una riduzione sensibile della contaminazione.

Relativamente alla mancanza di un chiaro e programmato percorso di riconversione industriale, la Conferenza di Servizi decisoria del 25 agosto 2007 ha approvato il Progetto di bonifica dei suoli per aree industriali dismesse per circa 185 ettari e a tutt'oggi risulta che non è stato riconvertito alla produzione industriale alcuno dei suddetti 185 ettari.

In ordine alla verifica dello stato di attuazione dell'Accordo di programma del 2008, si evidenzia che, così come previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale n. 468/2001, il Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque della Regione Sicilia predispone, con cadenza annuale, il monitoraggio finanziario delle risorse stanziati a favore del SIN di Priolo con indicazione degli interventi finanziati, dei relativi impegni e delle spese sostenute. Tale monitoraggio, verificato dal Ministero dell'ambiente ed è stato aggiornato al 31 dicembre 2012.

Rispetto, poi, alle risorse disponibili ammontanti a euro 106.800.000,00, si precisa che:

1. ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo di Programma del 7 novembre 2008 sono state sottoscritte specifiche Convenzioni con i soggetti attuatori di cui all'articolo 4 dell'Accordo medesimo;

2. ad oggi sono stati impegnati euro 3.000.000 in quanto tutte le attività sono relative alla esclusiva fase progettuale.

Al fine di fornire un dettagliato quadro dello stato di attuazione degli interventi di bonifica, è a disposizione dell'interrogante e della Commissione la tabella allegata, riepilogativa degli interventi previsti dall'Accordo in parola, redatta dalla Regione Sicilia ed aggiornata a luglio 2013, con

l'indicazione del costo realizzato, dei pagamenti e delle economie per singolo intervento.

In merito agli interventi di bonifica previsti nell'Accordo di programma del 2008, si è proceduto:

1. alla caratterizzazione delle acque di falda lungo la fascia degli arenili;

2. allo studio di fattibilità MISE e la bonifica della falda acquifera, approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 25 ottobre 2011;

3. alla Progettazione del 1° stralcio funzionale e messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera con barrieramento antistante le aree industriali prospicienti la Rada di Augusta, approvato con Decreto in data 11 novembre 2011;

4. alla caratterizzazione dell'area marina antistante l'area industriale di Priolo;

5. alla caratterizzazione delle Saline di Augusta.

La realizzazione del progetto di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera, di cui al sopra citato punto 3, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Mare già dal 25 ottobre 2011, non è stata avviata dal Soggetto attuatore, Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e acque della regione Siciliana, anche in seguito ai ricorsi presentati dalle Aziende private interessate dalle opere previste nel Progetto medesimo.

Lo stesso Commissario ha in corso la revisione del suddetto Progetto per adeguare il costo alle risorse disponibili.

Al fine di fornire un dettagliato quadro dello stato di attuazione degli interventi di bonifica, si trasmette in allegato una tabella riepilogativa degli interventi previsti dall'Accordo in parola, redatta dalla Regione Siciliana ed aggiornata a luglio 2013, con l'indicazione del costo realizzato, dei pagamenti e delle economie per singolo intervento.

In merito, poi, alla trasmissione al Ministro per la Coesione Territoriale della

documentazione utile per la stipula dell'APQ, per l'utilizzo delle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2012 (euro 50.000.000,00), si rappresenta che la Regione con nota del 12 giugno 2013 ha proposto di finanziare prioritariamente il « Progetto Definitivo degli Interventi di Messa in sicurezza e bonifica della falda all'interno della Rada di Augusta ». Allo stato, il Ministero dell'Ambiente è in attesa di acquisire da parte della Regione Siciliana una nuova proposta di Accordo di Programma Quadro, riformulata alla luce delle osservazioni avanzate dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Da ultimo, in merito al protrarsi dei tempi previsti per la bonifica ed il rilancio industriale del SIN di Priolo, si precisa che

dalla data di perimetrazione del S.I.N. sono stati approvati n. 17 Progetti di Bonifica di suoli ed acque di falda per un'estensione complessiva di oltre 1.000 ettari. Le Aziende nel corso degli anni si sono opposte per vie legali alle richieste formulate dal Ministero dell'Ambiente, rallentando di conseguenza le attività di bonifica delle aree di propria pertinenza e dell'intero S.I.N..

In merito ai ritardi nelle attività di bonifica, si precisa che tutti gli atti di questa Amministrazione sono stati oggetto di impugnazione da parte dei Soggetti privati dinanzi al tribunale amministrativo regionale che, in molti casi con sospensiva, ha comportato l'apertura di un nuovo procedimento, rallentando ulteriormente l'iter procedurale.

Tabella Allegata

ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 7.11.2008 - INTERVENTI SUL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI PRIOLO								
Denominazione degli interventi	Soggetto Attuatore	Impegno originario assunto previsto in APQ /Adp/DM	Costo intervento e relativa fonte di finanziamento	Costo realizzato al 18.7.2013	pagamenti al 18.7.2013	eventuali economie al 18.7.2013	eventuali economie rispetto allo stanziamento al 18.7.2013	Accordo nel quale l'intervento è stato eventualmente disciplinato
Caratterizzazione delle acque di falda lungo la fascia degli arenili	ISPRA	€ 100.000,00	99.750 Del.CIPE n.1/06 OVC.360 del 30.12.2009	€ 99.750,00				Adp del 7 novembre 2008 e ATTO Modificativo del 5 marzo 2009 dell'Accordo di Programma del 7 novembre 2008 TRASFORMATO DA MTTM € 54.000.000,00
Studio di fattibilità MISE e bonifica della falda acquifera	SOGESID	€ 150.000,00	150.000 Del.CIPE n.1/06 OVC.357 del 24.12.2009	€ 137.823,28	€ 132.823,28			
Progettazione e realizzazione 1° stralcio funzionale messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera con barriera antistante le aree industriali prospicienti la Rada di Augusta	SOGESID	€ 73.800.000,00	73.800.000,00 Del.CIPE n.1/06 (OVC.357 del 24.12.2009 attività SIAP. O.C. 286 del 22.10.2010 lavori e O.C. n.166 del 5.04.2011 indagini)	€ 1.523.752,40	€ 1.523.752,40			
Progettazione esecutiva e realizzazione dei progetti prioritari di bonifica dei sedimenti e riqualificazione ambientale relativi al Porto di Siracusa (fase 1)	SOGESID	€ 30.500.000,00	30.500.000 Del.CIPE n.1/06 (OVC.357 del 24.12.2009 attività SIAP)	€ 128.053,20	€ 128.053,20			
Caratterizzazione dell'area marina antistante l'area industriale di Priolo	SIAP	€ 1.500.000,00	1.500.000 Del.CIPE n.1/06 OVC.357 del 24.12.2009 con O.C. 39 del 23.02.2009 finanziate solo attività SIAP (la caratterizzazione finanziata a valere su fondi del PO FESR 2007-2013)	€ 124.227,14	€ 124.227,14		€ 1.375.772,86	
Caratterizzazione delle Saline di Augusta	ISPRA	€ 339.270,00	339.270,00 Del.CIPE n.1/06 OVC.360 del 30.12.2009	€ 185.274,53				
Monitoraggio scientific. e controllo delle attività di bonifica dei sedimenti della fase I	ISPRA	€ 160.800,00	160.800,00 Del.CIPE n.1/06 OVC.360 del 30.12.2009					
Predisposizione del documento di Consensus Report per il SIN e progettazione dello studio epidemiologico su una coorte di popolazione da selezionare	ISS-ASL	€ 250.000,00	250000 Del.CIPE n.1/06					
SUB TOTALI		€ 106.800.070,00		€ 2.198.880,55	€ 1.908.856,02		€ 1.375.772,86	

ALLEGATO 3

5-00664 Mariani: Sullo stato e sulle prospettive della produzione di energia dal carbone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione presentata dall'onorevole Mariani riferisce di un cortometraggio commissionato da Greenpeace ad un istituto di ricerca indipendente ove vengono evidenziati i danni provocati all'ambiente e alla salute dalle centrali a carbone. Il metodo utilizzato da Greenpeace, sviluppato da un consorzio di imprese guidate dalla società britannica AEA Technology plc, è stato messo a punto per stimare gli impatti economici causati dall'inquinamento atmosferico generato dall'esercizio di impianti industriali.

Senza entrare nel dettaglio del metodo si osserva che la complessità dei processi e dei fattori che concorrono alla produzione di eventuali danni alla salute umana è da ritenersi, in generale, un elemento che impone una forte cautela nel processo di individuazione di correlazioni affidabili tra le emissioni e i danni osservati. Inoltre, il metodo in questione è da ritenersi soprattutto orientato alla individuazione di criteri di comparazione dei costi ambientali associati su macroscala alle emissioni industriali, mentre nello studio richiamato esso viene utilizzato con riferimento ai singoli impianti, e per fini di quantificazione.

L'Istituto Superiore di Sanità ha condotto un'apposita analisi sul rapporto della fondazione olandese SOMO, e ha prodotto un parere reso al Ministero della Salute – Dipartimento prevenzione e Comunicazione, (Protocollo ISS n. 8918 del 14 marzo 2013) pervenendo alla conclusione che l'impostazione dello studio SOMO risulta inadeguata per procedere ad una stima puntuale degli esiti sanitari attribuibili a uno o più impianti. La spe-

cificità che si perde passando dalla scala continentale, nazionale e quindi locale e da un processo decisionale stocastico basato sulla comparazione, ad una valutazione assoluta, è decisiva nel rendere insignificanti i risultati ottenuti.

Sebbene la metodologia dello studio europeo sia articolata e complessa per produrre stime di impatto ambientale e sanitario in ognuna delle celle in cui è suddiviso il territorio europea e italiano, i parametri adottati nello studio SOMO fanno riferimento a valori medi di impatto calcolati per l'intero territorio nazionale in maniera indipendente rispetto alla tecnologia del singolo impianto o rispetto alle caratteristiche sito-specifiche.

L'applicazione del metodo ivi effettuata risulterebbe così, secondo l'analisi dell'ISS, lacunosa perché adattata ad un contesto locale senza tenere conto, anche attraverso opportuni modelli, delle sue caratteristiche specifiche e inoltre perché il metodo stesso risulterebbe applicato in modo improprio, data la sua natura, soprattutto, di strumento di confronto tra situazioni eterogenee tra loro, piuttosto che di stima quantitativa assoluta degli indicatori di mortalità e degli stessi costi esterni.

Quanto alla persistenza, sul territorio nazionale di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a combustibili fossili vi è da precisare che, la Strategia Energetica Nazionale non ha previsto un incremento della produzione a carbone quanto piuttosto un mantenimento dell'attuale quota, ben inteso nel rispetto delle norme ambientali e di tutela della salute

che, nel nostro Paese, è assicurato da precise norme ed istituzioni nazionali e regionali.

Tale previsione della Strategia Energetica Nazionale deriva dalla considerazione che adeguatamente combinato alle fonti rinnovabili e al gas, l'uso del carbone assicura un buon grado di stabilità e sicurezza in quanto garantisce un'apprezzabile autonomia di alimentazione e che un'adeguata diversificazione del *mix* energetico concorre fortemente a garantire la stabilità e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

L'attuale *mix* produttivo italiano risulta decisamente orientato ad un *mix* gas – rinnovabili, con notevoli vantaggi sotto il profilo ambientale. Tale tendenza, tra l'altro, risulta incrementata negli ultimi anni anche a causa di una forte riduzione dell'uso dell'olio combustibile, il cui utilizzo non risulta più compatibile con gli standard ambientali richiesti.

Relativamente alle preoccupazioni sulle ripercussioni sulla salute dei cittadini delle succitate scelte di politica energetica, si fa presente che negli ultimi anni è in corso di realizzazione un sostanziale ammodernamento del parco termoelettrico italiano. Nell'ambito della realizzazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica sono state adottate tecnologie che hanno consentito di raggiungere un'efficienza sempre maggiore con conseguenti notevoli benefici sotto il profilo delle emissioni di inquinanti atmosferiche, contenute entro i limiti sempre più stringenti imposti dall'Europa. In particolare, nell'ultimo decennio si è proceduto al rifacimento di impianti già in esercizio, al potenziamento di centrali esistenti e alla realizzazione di nuovi impianti. Nel caso di rifacimenti è stato ottenuto un effetto favorevole dal punto di vista dell'impatto ambientale poiché l'impianto realizzato in luogo dell'esistente ha presentato minori emissioni in atmosfera. Laddove, invece, sono stati realizzati nuovi impianti o si è proceduto al potenziamento di impianti esistenti è stato comunque prodotto un effetto positivo dal punto di vista ambientale in quanto, sia per le maggiori *performance* raggiunte, sia

per le ridotte emissioni specifiche, sia per il migliore rendimento energetico, alla messa in esercizio dei nuovi impianti è corrisposto un minor utilizzo di impianti meno performanti.

Da ultimo, si fa presente che la realizzazione di nuovi impianti è stata spesso accompagnata da interventi compensativi sul territorio che hanno determinato favorevoli azioni anche per quanto concerne la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Le emissioni in atmosfera dei prodotti della combustione, nella fattispecie derivanti dagli impianti per la produzione di energia elettrica, sono disciplinate da specifiche norme di settore e oggetto di accurata valutazione da parte delle Amministrazioni interessate alla tutela della salute e dell'ambiente, che nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni per tali impianti vengono chiamati ad esprimere le propri valutazioni, nonché a verificare il rispetto dei limiti di legge da parte di tutti gli operatori.

Al fine di chiarire il contesto normativo in cui operano tali impianti, si fa presente che il decreto legislativo n. 59 del 2005, oggi trasfuso nel decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede per gli impianti industriali che comportano emissioni in atmosfera l'obbligo di ottenere un'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), soggetta ad un periodico rinnovo, nonché di rispettare limiti alle emissioni connessi con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

Anche le centrali termoelettriche sono soggette alle disposizioni del menzionato decreto legislativo e, pertanto, negli ultimi anni ciascun impianto è stato oggetto di un procedimento per il rilascio dell'A.I.A., nell'ambito del quale sono state dettate specifiche prescrizioni ulteriormente condizionanti, tenuto conto delle situazioni ambientali che ne caratterizzano il contesto operativo.

In particolare, il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti a carbone, senza la quale all'operatore non è consentito di esercire il

proprio impianto, comporta un'istruttoria da parte degli organi tecnici competenti, mirata a verificare che il livello emissivo della centrale permanga entro limiti tecnici tollerabili dal sistema ambientale-sanitario. La predisposizione di un Piano di Monitoraggio e Controllo, che impone verifiche tecniche sugli impianti e sulle modalità della loro conduzione, costituisce uno strumento affidabile per il controllo sistematico del processo produttivo e delle attività ausiliarie a supporto. Ciò con l'obiettivo principale di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente.

È intenzione di questo Ministero garantire tempistiche certe per il rilascio ed il rinnovo delle AIA, al fine di evitare pratiche dilatorie da parte dei richiedenti. Inoltre si ritiene che debba essere implementata la partecipazione dei cittadini delle località interessate da questo tipo di impianti nell'ambito delle procedure autorizzative, sia attraverso le loro rappresentanze istituzionali che coinvolgendo associazioni e comitati; ciò anche e soprattutto nelle fasi successive al rilascio o rinnovo delle AIA, al fine di socializzare e condividere sempre più i dati risultanti dai costanti monitoraggi sugli impianti, per ridurre il margine di diffidenza tra cittadino ed istituzioni in queste materie.

Quanto poi alla tutela del diritto alla salute dei lavoratori addetti alla centrale, si fa presente che la normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro impone il rispetto di limiti di esposizione idonei ad una lunga permanenza presso i siti produttivi, senza effetti apprezzabili sulla loro salute.

Infine, si ritiene che il rispetto della normativa ambientale di settore costituisca un valido strumento di modulazione della presenza delle unità produttive a carbone

nel contesto più generale dell'ecosistema in cui esse si trovano ad operare. Riferisce l'ISS che i risultati emergenti da studi condotti anche in ambito europeo negli anni scorsi hanno evidenziato come non possa configurarsi con certezza la correlazione tra le emissioni delle centrali a carbone ed eventuali variazioni di indicatori sanitari riferiti a patologie associabili all'esposizione di sostanze inquinanti.

In ogni caso si reputa necessario, fermo restando quanto previsto nella Strategia Energetica Nazionale, provvedere ad una maggior precisazione della politica energetica nazionale. Non si può rinunciare ad una politica che confermi la diffusione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili così come bisogna rafforzare gli interventi e le misure che aumentino l'efficienza energetica riducendo le dispersioni, sia nelle reti che nelle utenze. D'altra parte gli impegni a livello comunitario di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, indicati chiaramente nella Delibera del CIPE n. 17 dell'8 marzo 2013 in merito all'aggiornamento del Piano nazionale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, contengono una valutazione del livello di emissioni al 2020 e le ipotesi di riduzioni previste dalla « roadmap » al 2050. Perciò sarà necessaria una progressiva riduzione dell'approvvigionamento da carbone che, senza peraltro creare scompensi alla stabilità degli approvvigionamenti energetici del Paese, porti ad un superamento delle attuali tecnologie. Tutto ciò si inquadra nell'ambito degli indirizzi della Strategia Europea di decarbonizzazione, sui quali tutti i paesi della Unione Europea stanno lavorando. L'Italia dovrà fare la sua parte, anche anticipandone tempistiche, obiettivi e relative misure.

ALLEGATO 4

5-00813 L'Abbate: Sulla discarica sita in contrada Marcucci a Conversano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle problematiche ambientali segnalate dagli Onorevoli interroganti, si rappresenta quanto segue.

Il territorio comunale di Conversano nella vasta area della Contrada Martucci è caratterizzato dalla presenza di diversi impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti.

In particolare, così come relazionato dalla Regione Puglia, vi è:

la vecchia discarica comunale, che è stata in esercizio dal 1975 al 1982 e successivamente dalla fine degli anni '80 e fino al 1996;

il I lotto della discarica della Società Lombardi Ecologia, chiuso negli anni 90 e il III lotto, attualmente chiuso;

l'impianto complesso gestito dalla Società Progetto Gestione Bacino Bari 5 s.r.l.

Per quanto riguarda il I lotto della discarica gestita dalla Società Lombardi Ecologia, la chiusura e la post-gestione erano assoggettati alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e dalla Legge regionale di Delega n. 30/1986.

Per il III lotto, invece, i cui conferimenti sono cessati nel marzo 2011, a seguito di Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale n. 98/2011, è in corso presso l'Assessorato il procedimento integrato di VIA/AIA all'interno del quale è stato già richiesto uno studio idrogeologico finalizzato al monitoraggio della falda acquifera, con la previsione che, a valle del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, si pro-

cederà all'adozione dell'atto formale di chiusura della discarica ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2003.

Con riguardo, invece, all'impianto complesso, gestito dalla Società Progetto gestione bacino Bari 5, dagli atti della Regione, risulta che la Società ha avviato le procedure per la messa in sicurezza, ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., a seguito del sequestro operato dal GIP su tre pozzi, peraltro comuni ai sopra richiamati impianti, e sulle due vasche, presentando il Documento « Analisi storica ed elaborazione dei dati esistenti » finalizzato alla elaborazione di un Piano di indagine preliminare.

La situazione del sito, come delle aree agricole limitrofe, è altresì oggetto di una approfondita indagine dell'Arpa Puglia.

Nel gennaio 2013, infatti, la suddetta Agenzia ha condotto uno studio di tipo descrittivo con l'obiettivo di fornire, separatamente per causa e genere, un profilo di mortalità della popolazione residente nei Comuni di Mola di Bari e Conversano e di evidenziare eventuali eccessi negli indicatori di mortalità specifici per causa di morte rispetto agli indicatori regionali e provinciali.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha promosso un procedimento penale a carico dei responsabili della società Lombardi Ecologica Srl, successivamente ricostituita nella società Progetto Gestione Bari Cinque Srl, nonché di alcuni pubblici funzionari, per gravi reati,

quali, la gestione illecita di rifiuti, il disastro, la truffa, il falso e l'omissione di atti di ufficio.

Nel corso delle indagini preliminari, è stato disposto il sequestro preventivo di alcune vasche di soccorso della discarica in questione (già oggetto di sequestro probatorio), della cd. vecchia discarica, nonché di alcuni pozzi posti a valle dell'impianto suddetto. I provvedimenti sono stati assunti al fine di evitare che le attività in corso di esecuzione presso i siti indicati possano aggravare le conseguenze dei reati, ai danni dell'ambiente e della collettività.

Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 3 luglio 2013, ha accolto la richiesta formulata dalla società Progetto Gestione Baccino Bari 5 di procedere con incidente probatorio al fine di accertare, nel contraddittorio delle parti, alcune caratteristiche tecniche dell'impianto in questione.

Il caso segnalato dagli Onorevoli interroganti è all'attenzione del Ministero.

Infatti, nell'ambito del suddetto procedimento penale, questa Amministrazione, seppure erroneamente non ancora individuata quale persona offesa, ha interesse alla costituzione di parte civile nel processo in quanto titolare del diritto al risarcimento del danno ambientale cagionato,

Pertanto, al fine di poter partecipare attivamente alle disposte operazioni peritali, attraverso la nomina di un consulente tecnico di parte, con nota del 4 settembre 2013 ha richiesto ad ISPRA di indicare i riferimenti di un funzionario che possa assumere il suddetto incarico.

Sarà, quindi, cura del Ministero procedere, in coordinamento con il Commissario delegato nonché con il supporto dell'Avvocatura dello Stato, ad ogni utile iniziativa per la salvaguardia dell'interesse erariale.

ALLEGATO 5

5-00913 Realacci: Su un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle problematiche segnalate dagli onorevoli interroganti con l'interrogazione n. 5-00913, concernente il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), si rappresenta quanto segue.

Con il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 « Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni », il Governo ha recepito le esigenze di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti legati al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI.

Il percorso normativo disegnato con tale decreto-legge è il frutto di un attento studio, avviato sin dai primi giorni di insediamento del nuovo Governo, volto a verificare tutte le strade possibili, con la consapevolezza che si parte non da una situazione di tabula rasa, ma da un quadro già tracciato da ben tre precedenti Governi.

In questa nuova legislatura ci si è trovati di fronte ad un Sistri già disegnato e più volte modificato normativamente e più volte rinviato, e soprattutto di fronte ad un contratto di affidamento del servizio alla Selex s.p.a. in avanzato stadio di esecuzione.

Infatti il sistema, benché più volte rinviato, è stato già interamente realizzato dalla Selex s.p.a., sia quanto all'hardware che quanto al software, con ingenti costi che allo stato ammontano a circa 250 milioni di euro.

Di questa cifra, da finanziarsi con tariffa a carico degli utenti, solo una minima parte è stata sinora pagata dal MATTM alla società.

Si può delineare, pertanto, allo stato, un inadempimento contrattuale del

MATTM nei confronti della società, inadempimento già informalmente contestato dalla società medesima al Ministero.

Allo stato, inoltre, le note vicende che hanno portato, a suo tempo, all'affidamento del contratto alla società Selex con trattativa privata coperta inizialmente da segretezza, e attenzionate anche dalla magistratura penale, non sono sfociate in nessun accertamento definitivo di illegittimità dell'affidamento medesimo.

Invero, è in atti, oltre al contestato parere a firma dell'avvocato Malinconico (oggetto di indagini penali), anche un parere ufficiale dell'Avvocatura Generale dello Stato, che giudica legittimo sia il vincolo di segretezza, sia l'affidamento a trattativa privata.

È inoltre pendente, presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, una richiesta di parere sul medesimo oggetto, ma ad oggi l'Autorità non ha fornito alcuna risposta. Ricorsi giurisdizionali a suo tempo proposti al Tar Lazio da imprese controinteressate all'affidamento in favore di Selex, sono stati rinunciati.

Sicché, ad oggi:

a) non vi è alcun contenzioso giurisdizionale amministrativo pendente, che possa sfociare in una declaratoria di illegittimità dell'affidamento in favore di Selex;

b) non vi sono, a fronte di un parere favorevole dell'Avvocatura Generale dello Stato, elementi per giudicare invalido l'affidamento e intervenire su di esso in via di autotutela (in disparte, poi, ogni considerazione sui presupposti dell'autotutela, che

presuppone il decorso di un breve lasso temporale, laddove nella specie il contratto risale a circa cinque anni fa);

c) non sono noti gli esiti delle indagini penali in corso, sicché neppure si può ipotizzare, allo stato, che l'affidamento del contratto sia stato frutto di un illecito penale.

In tale contesto, il contratto non può che essere considerato valido e legittimo, e si impone il rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Ministero.

La possibile soluzione, pure paventata, di azzerare radicalmente il Sistri, esporrebbe il Ministero ad azione di responsabilità contrattuale e per danno erariale. Ancor più va sottolineato che il vigente sistema cartaceo di tracciabilità dei rifiuti appare obsoleto e inefficace, e facilmente eludibile.

In una realtà quale quella italiana connotata da continue e plurime emergenze rifiuti e da continue e comprovate infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti, è irrinunciabile che lo Stato si doti di un efficiente e efficace sistema di tracciamento dei rifiuti, che non può non passare per un sistema informatico meno eludibile di quello cartaceo.

L'intento non è di vessare le imprese italiane con inutili oneri sconosciuti negli altri Paesi europei. L'intento è di collaborare con le imprese al fine di porre l'Italia al passo con i più evoluti Paesi europei, nei quali non si riscontrano « emergenze rifiuti » e per introdurre un modello di tracciamento informatico moderno ed efficace.

In sintesi, da un lato la preesistenza di un contratto in avanzato stadio di esecuzione, dall'altro la ineludibile esigenza di avere un sistema efficace di tracciamento dei rifiuti, hanno indotto il Ministero a percorrere la strada disegnata nel decreto-legge, di un Sistri rinnovato e semplificato, sia quanto a platea soggettiva, sia quando a contenuti oggettivi.

Con la massima disponibilità a ridurre la platea soggettiva, a dilazionare i tempi,

ad abbuonare le violazioni incolpevoli, a semplificare recependo le osservazioni degli utenti sulla base di un contraddittorio autentico sinora mancato, ma senza tuttavia rinunciare alla imprescindibile esigenza di fondo del controllo pubblico sul movimento dei rifiuti, e senza incorrere nel rischio di pesanti responsabilità contrattuali ed erariali, non sostenibili specie in tempi di crisi della finanza pubblica.

E tutto ciò senza fare sconti alla Selex, ma anzi prevedendo, finalmente, un collaudo, finora non svolto sulla base della convinzione, ad avviso di questo Ministro errata, che una concessione di servizio pubblico (così è stato configurato il contratto con Selex) non necessiti di collaudo.

Insomma il Ministero vuole finalmente « vederci chiaro », e verificare tramite la via maestra e istituzionale del collaudo – affidato a soggetti di comprovata e specifica esperienza e competenza – se il sistema è in grado di funzionare e di garantire quel tracciamento efficace ed efficiente dei rifiuti, che costituisce interesse non solo pubblico, ma generale, comune alla pubblica amministrazione e alla imprenditoria sana del nostro Paese.

Oltre al collaudo iniziale, si ipotizzano anche futuri collaudi via via che verranno introdotte semplificazioni periodiche del sistema.

E il Ministero vuole vederci chiaro anche sui costi contrattuali sinora sostenuti, a tal fine prevedendo una attività di audit che diventa condizione essenziale per procedere ai pagamenti richiesti dalla società contraente. È in questa chiave di lettura che va esaminato il decreto-legge, che si passa ad illustrare in dettaglio.

L'articolo 11 del citato decreto-legge, ha introdotto una modifica ai primi tre commi dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 152/2006, prevedendo una più ristretta platea di soggetti obbligati ad aderire al SISTRI. Le categorie dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi, gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i

nuovi produttori saranno obbligati ad utilizzare il SISTRI, mentre i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli citati, potranno utilizzare il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti su base volontaria.

Sono stati altresì individuati due scaglioni temporali per l'avvio del SISTRI, (1° ottobre 2013 per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori e 3 marzo 2014 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della regione Campania) permettendo in tal modo, una graduale partenza soprattutto in termini numerici, e prevedendo altresì la possibilità di un differimento ulteriore di sei mesi rispetto al 3 marzo 2104, nel caso in cui si rendesse necessario rendere operative alcune semplificazioni che dovranno essere introdotte nel corso dei primi mesi di avvio del SISTRI.

In particolare, attraverso una normativa secondaria, verranno individuate ulteriori semplificazioni tese a razionalizzare il sistema di tracciabilità per la gestione e la movimentazione dei rifiuti in modo da renderlo semplice, efficace e trasparente e senza sovraccarichi organizzativi da parte delle aziende, anche al fine di eliminare gli strumenti più contestati dagli utenti, vale a dire la cosiddetta black box e la chiavetta USB.

La semplificazione si pone anche in una prospettiva di progressiva riduzione dei costi a carico degli utenti, e di aumento dei servizi ad essi offerti, anche mediante la possibilità che la piattaforma informatica del SISTRI confluisca in un sistema informativo più ampio a servizio della pubblica amministrazione.

Nella consapevolezza che un sistema informatico non è mai perfetto *ab initio*, ma senz'altro perfezionabile alla luce della sua applicazione pratica, non solo è stata prevista una prima semplificazione in fase transitoria, ma dopo questa sono previste semplificazioni periodiche, previa consul-

tazione degli utenti, al fine di adeguare il sistema all'evoluzione tecnologica e alle esigenze via via manifestate dagli utenti, con una logica di *work in progress*.

In tale prospettiva il decreto-legge prevede anche la istituzione di un tavolo tecnico presso il gabinetto del MATTM, che è stato costituito dal Ministro con decreto in data 16 settembre 2013, che vede la partecipazione delle associazioni di categoria, della società Selex, della competente direzione generale, e dell'ufficio di gabinetto. Tanto, al fine di vagliare attentamente e nel contraddittorio degli interessati le semplificazioni proposte.

Una seduta prodromica alla formale costituzione di tale tavolo tecnico si è già svolta, e a seguito di essa sono pervenute dalle associazioni proposte semplificative che allo stato sono al vaglio del gabinetto e della competente direzione generale.

Una particolare attenzione è stata posta al sistema sanzionatorio in fase di prima applicazione del SISTRI, al fine di attenuare gli effetti derivanti dall'operatività di un nuovo sistema da parte degli operatori, prevedendo una soglia di tre violazioni consentite oltre la quale verrà applicata la sanzione stessa.

Alla luce delle osservazioni già pervenute da parte delle associazioni, vi è la disponibilità del Ministro dell'ambiente a ampliare ulteriormente, in sede di emendamenti al decreto-legge, la soglia di non punibilità, purché si tratti di illeciti colposi, mentre non possono consentirsi deroghe alla punibilità di illeciti dolosi (quale ad esempio la consapevole e voluta non iscrizione al Sistema).

Dopo la formale costituzione del tavolo tecnico, avvenuta, come detto, con decreto ministeriale in data 16 settembre 2013, si stanno calendarizzando le riunioni del tavolo tecnico al fine di portare proficuamente avanti il percorso di semplificazione.

Sono in fase di avvio le operazioni di collaudo finalizzate alla verifica della conformità del SISTRI rispetto alle norme vigenti da parte di una Commissione istituita con profili professionali selezionati. In particolare, la Commissione di collaudo

dovrà verificare e, successivamente certificare, la corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto stipulato in data 14 dicembre 2009, e successivamente integrato in data 10 novembre 2010, secondo le tempistiche di progressiva entrata in esercizio del Sistema SISTRI, ovvero 1° ottobre 2013 e 3 marzo 2014; in particolare dovrà essere verificato che le prestazioni contrattuali siano state eseguite tutte ed a regola d'arte; che le tecnologie pre-

disposte siano funzionali agli obiettivi che l'amministrazione ha inteso perseguire mediante il contratto; che siano perfettamente funzionanti le componenti delle infrastrutture centrale e periferica, tanto singolarmente quanto nella modalità d'interazione e che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1309, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012;

considerato che:

l'Accordo in esame costituisce un protocollo addizionale all'Accordo tra Italia e Francia stipulato a Torino il 29 gennaio 2001, ratificato dal Parlamento italiano con la legge n. 228 del 2002, con il quale venne decisa la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione,

esso mira a disciplinare le condizioni di realizzazione dell'opera, nonché le condizioni di esercizio della medesima, una volta realizzata, nonché a definire la disciplina relativa alla costituzione e al funzionamento del Promotore pubblico, al quale sarà affidata la sua gestione;

un ulteriore protocollo addizionale dovrà disciplinare l'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune;

rilevata l'importanza strategica della linea Alta Velocità Torino-Lione che si inserisce nel Corridoio 5 Lisbona-Kiev della Rete transeuropea dei trasporti TEN-T (*Trans-European Networks-Transport*), anche sotto il profilo dell'inserimento dell'Italia in un asse di collega-

mento che potrebbe favorire lo sviluppo del Mediterraneo attraverso un potenziamento della mobilità di persone e merci.

preso atto che, nell'ottobre 2011, l'Unione europea – in un quadro di decisioni volte all'aggiornamento e allo sviluppo della rete infrastrutturale TEN-T – ha indicato la creazione di una rete articolata su due livelli: una rete centrale a livello UE, da realizzare entro il 2030, basata su un approccio per corridoi e una rete globale, da realizzare entro il 2050, che comprenderà infrastrutture a livello nazionale e regionale;

sottolineata l'importanza di procedere nei tempi stabiliti alla realizzazione di un'opera strategica indispensabile per conseguire l'obiettivo del trasferimento su rotaia di una quota significativa del trasporto su gomma, in attuazione di quanto stabilito dalla Convenzione internazionale delle Alpi;

evidenziata la necessità di proseguire nell'impegno diretto a sostenere le iniziative di dialogo costruttivo con il territorio e con le sue espressioni istituzionali e associative e, al tempo stesso, a ribadire con forza la condanna di qualsiasi atto intimidatorio o violento nei confronti del personale e delle strutture nei cantieri interessati alla realizzazione della nuova via ferroviaria Torino-Lione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ**

La VIII Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza l'A.C. 1309, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 »;

premesso che:

il provvedimento in esame riguarda la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Roma il 30 gennaio 2012;

l'accordo è un protocollo addizionale all'Accordo italo-francese del 29 gennaio 2001 ed è finalizzato a regolare le condizioni di realizzazione del progetto di collegamento ferroviario misto di merci e viaggiatori tra Torino e Lione, nonché le condizioni di esercizio di tale opera una volta realizzata;

il medesimo Accordo definisce inoltre il quadro generale per la realizzazione e la successiva gestione della « sezione transfrontaliera » della parte comune italo-francese della nuova linea Torino-Lione. Un ulteriore protocollo addizionale, così come previsto dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in esame,

disciplinerà l'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune;

il 31 gennaio 2013 è stato presentato il Progetto definitivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. In base ad esso la Torino-Lione consisterà, nel tratto italiano, in 12 km di galleria profonda e poco più di 3 km di sistemazioni in superficie nella piana di Susa, riutilizzando a destinazione ferroviaria l'autoporto esistente. In particolare, il progetto definitivo è costituito da: *a)* un tunnel di base di 57 km che trasformerà l'attuale tratta di valico in una linea di pianura; *b)* sezione transfrontaliera che sul lato italiano si estende per 18,1 km, di cui 12,5 nel tunnel di base. La parte in superficie nella Piana di Susa per 2,6 km e la connessione alla linea storica a Bussoleno per 3 km, di cui 2,1 km in galleria; *c)* galleria geognostica e di servizio de La Maddalena a Chiomonte di 7,5 km;

in relazione alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, il Gruppo parlamentare Sinistra Ecologia Libertà aveva già espresso la propria netta contrarietà nell'ambito della mozione a prima firma dell'onorevole Giorgio Airaudo n. (1-00048), esaminata dall'Aula della Camera il 5 giugno scorso, ove si chiedeva di « abbandonare definitivamente il progetto della nuova linea Torino-Lione e chiudere conseguentemente le attività in essere presso il cantiere nel comune di

Chiomonte», nonché «a porre in essere ogni iniziativa presso le competenti sedi dell'Unione europea affinché, anche in considerazione della situazione di gravissima crisi economica che sta interessando il nostro Paese, venga accertato che l'asse 6 non è previsto dall'Europa ad alta velocità/alta capacità». Veniva inoltre chiesto di accertare «se tutti i Paesi appartenenti all'Unione Europea coinvolti dall'attraversamento nell'asse 6 citato abbiano confermato senza riserve la loro adesione alla realizzazione del progetto infrastrutturale»;

vanno evidenziati alcuni, dei molti, punti critici sulla TAV:

a) l'impatto ambientale. Accanto ad un fortissimo impatto sul territorio e su un sistema ambientale e idrogeologico molto delicato, vanno considerati i problemi legati ai costi energetici e all'inquinamento. Esiste una vasta letteratura scientifica nazionale e internazionale, da cui si desume chiaramente che i costi energetici e il relativo contributo all'effetto serra da parte dell'alta velocità sono enormemente acuiti dal consumo per la costruzione e l'operatività delle infrastrutture (binari, viadotti, gallerie) nonché dai più elevati consumi elettrici per l'operatività dei treni, non adeguatamente compensati da flussi di traffico sottratti ad altre modalità. Non è pertanto in alcun modo ipotizzabile un minor contributo all'effetto serra, neanche rispetto al traffico autostradale di merci e passeggeri. Le affermazioni in tal senso sono basate sui soli consumi operativi (trascurando le infrastrutture) e su assunzioni di traffico crescente (prive di fondamento, a parte alcune tratte e orari di particolare importanza);

b) il crollo del traffico. Nel decennio tra il 2000 e il 2009, prima della crisi economica, il traffico complessivo di merci dei tunnel autostradali del Fréjus e del Monte Bianco è crollato del 31 per cento. Nel 2009 ha raggiunto il valore di 18 milioni di tonnellate di merci traspor-

tate, come 22 anni prima. Nello stesso periodo si è dimezzato anche il traffico merci sulla ferrovia dei Fréjus, anziché raddoppiare come ipotizzato nel 2000 nella Dichiarazione di Modane sottoscritta dai Governi italiano e francese. La nuova linea ferroviaria Torino-Lione, tra l'altro, non sarebbe nemmeno ad Alta Velocità per passeggeri perché, essendo quasi interamente in galleria, la velocità massima di esercizio sarà di 220 km/h, con tratti a 160 e 120 km/h, come risulta dalla VIA presentata dalle Ferrovie Italiane. Per effetto del transito di treni passeggeri e merci, l'effettiva capacità della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sarebbe praticamente identica a quella della linea storica, attualmente sottoutilizzata nonostante il suo ammodernamento terminato un anno fa e per il quale sono stati investiti da Italia e Francia circa 400 milioni di euro;

c) i costi. Il costo di 20 miliardi di euro previsto per la linea ferroviaria Torino Lione è destinato a lievitare «fino a 30 miliardi, e forse anche di più», per l'«inevitabile adeguamento dei prezzi già avvenuto negli altri tratti di alta velocità realizzati», e che grandi opere come la Tav nascondono «ingenti rischi per il rapporto debito/prodotto interno lordo del nostro Paese». «La Corte dei Conti francese, nel rapporto annuale di febbraio 2012, ha anche espresso forti critiche all'Afa (Autostrada ferroviaria alpina) tra Italia e Francia affermando che i servizi di trasporto combinato strada-rotaiia tra i due Paesi devono ancora dimostrare di essere convenienti ed efficienti». «La medesima Corte, nel rapporto del 1° agosto 2012 ha espresso la necessità di una revisione profonda dei finanziamenti per l'alta velocità»,

per tutto quanto ciò premesso, si esprime

PARERE CONTRARIO.

«Zan, Pellegrino, Zaratti, Quaranta, Nardi».

ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
MOVIMENTO 5 STELLE**

L'VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1309, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 »:

premessi che:

l'accordo in esame costituisce un protocollo addizionale all'Accordo italo-francese stipulato a Torino il 29 gennaio 2001 e ratificato dalla legge n. 228 del 2002;

l'accordo specifica il tracciato del progetto, approva alcune modifiche allo studio iniziale e prevede la realizzazione per fasi funzionali;

considerato che:

dopo un'attenta valutazione dei dettagli dell'accordo tra Italia e Francia per i lavori della Nuova Linea Torino-Lione nonché delle osservazioni elaborate da tecnici indipendenti sulle evidenti criticità di carattere economico e ambientale dell'infrastruttura;

i supposti vantaggi dell'opera sono contenuti nell'analisi costi-benefici: questo documento contiene valutazioni sulla realizzazione dell'opera nella sua interezza e le considerazioni al suo interno riportate non sono dunque applicabili al modello di

opera che oggi viene promosso: la realizzazione low-cost o per fasi; ossia non attraverso una effettiva riduzione del costo, ma attraverso la sua distribuzione nel tempo, per giunta in un arco temporale non ancora definito;

bisogna sottolineare inoltre come le recenti decisioni d'Oltralpe abbiano rimandato a dopo il 2030 la realizzazione di alcune linee ferroviarie tra le quali spicca l'imbocco in territorio Francese per la Torino-Lione, rinviando di fatto di qualche decennio una possibile inaugurazione dell'intera opera completa;

una criticità insuperabile è rappresentata dalle proiezioni di crescita del traffico merci e passeggeri riportate dai proponenti l'opera, proiezioni che seguono curve esponenziali già rivelatesi scorrette in analoghe antecedenti analisi, tra cui si segnala lo studio del professor Angelo Tartaglia del Politecnico di Torino – Dipartimento di scienza applicata e tecnologia – «Valutazione della convenienza economico/sociale della ipotizzata nuova linea ferroviaria Torino-Lione a standard AV»; in sostanza le curve di crescita appaiono come artificialmente realizzate col fine di dimostrare una supposta futura saturazione della direttrice;

analizzando nel merito gli aspetti di carattere ambientale non si può non mettere in evidenza quanto sia trascurato l'impatto degli inquinanti atmosferici – ossidi di azoto, ossidi di zolfo, polveri

sottili –, mentre non si tiene in adeguata considerazione il pericolo amianto, elemento di cui i rilievi alpini che circondano la Valsusa sono ricchissimi;

un ulteriore rischio non valutato in maniera adeguata riguarda il pericolo da radiazioni: la composizione geologica del terreno dell'alta Valle di Susa vede alte percentuali di Uranio; da qui il problema nel trattamento dello smarino ed il pericolo da gas radon all'interno del tunnel;

altro aspetto degno di particolare attenzione riguarda il problema idrico; la letteratura internazionale si esprime su come scavi di questa entità possano drenare volumi d'acqua notevoli al punto da causare la profonda alterazione degli ecosistemi montani e dunque generare costi esterni aggiuntivi non stimabili;

lo stesso Ministro Orlando in una recente intervista, ricordava: « Se ci fossero dei problemi legati alla salute dei cittadini, il Ministero dell'ambiente interverrebbe con la possibilità di fermare il

progetto » e i numerosi studi effettuati sulle possibili conseguenze dell'opera ne confermano la presenza;

sono del tutto evidenti gravi incongruenze e mancanze nella parte progettuale, troppo concentrata sulla parte « infrastrutturale » dell'opera e poco attenta alle conseguenze ambientali e sanitarie, da non destare allarme e preoccupazione nella popolazione coinvolta;

il Movimento Cinque Stelle si fa portavoce delle critiche della comunità scientifica indipendente e delle comunità locali che esprimono forte dissenso rispetto alla Nuova Linea Torino-Lione che rappresenterebbe l'ennesima grande opera inutile realizzata andando a mettere le mani nel portafoglio dei cittadini in un gravissimo momento di crisi, un'infrastruttura per la quale non esistono inoltre garanzie certe sull'entità dell'impatto ambientale e sanitario,

esprime

PARERE CONTRARIO.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) (*Svolgimento e conclusione*) 243

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 244

ALLEGATO (*Documentazione richiamata nell'intervento dell'onorevole De Lorenzis*) 250

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 12.30.

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP).

(Svolgimento e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Sergio SANTORO, *Presidente dell'AVCP*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, i deputati Ivan CATALANO (M5S) a più riprese, Giorgio BRANDOLIN (PD) e Vincenza BRUNO BOSSIO.

Sergio SANTORO, *Presidente dell'AVCP*, e Luciano BERARDUCCI, *Consigliere dell'AVCP*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Deborah BERGAMINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Erasmo D'Angelis.

La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.

C. 1309 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio)

Stefano QUARANTA (SEL), nel ringraziare il relatore per aver evidenziato nella relazione illustrativa alcune questioni fondamentali inerenti all'opera in esame, osserva che mancano i presupposti giuridici per la sua realizzazione, dal momento che la sostenibilità finanziaria, che ad oggi è ancora incerta, e la saturazione delle linee esistenti, che si verificherà probabilmente a partire dal 2035, si configuravano come condizioni imprescindibili e prodromiche all'avvio dei lavori. Nello stigmatizzare con forza, come già evidenziato dal relatore, tutti gli episodi di violenza che si sono verificati nel passato e nell'auspicare lo stemperamento del clima che allo stato attuale non favorisce l'espressione serena delle proprie posizioni, sottolinea la propria contrarietà all'opera non per questioni di principio bensì per questioni di merito. Intendendo assumere sul tema delle grandi opere un atteggiamento pragmatico, evidenzia che, rispetto alla realizzazione di ciascuna opera, sarebbe opportuno chiedersi qual è la reale utilità della stessa, soprattutto in un momento di assoluta e drammatica carenza di risorse. Ricorda, a tale proposito, che si è registrato un calo considerevole della do-

manda di trasporto merci e passeggeri sulle linee interessate già prima dell'inizio della crisi economica e che l'ipotizzato raddoppiamento del traffico su tali linee si è risolto, invece, in un suo dimezzamento. Ricorda i recenti investimenti compiuti sulla linea storica, pari a 400 milioni di euro, che non hanno portato tuttavia ad un utilizzo pieno della linea medesima e ritiene che le risorse debbano essere prioritariamente destinate ad opere che garantiscano ritorni economici rapidi ed elevati. Al riguardo fa presente che le grandi opere hanno un effetto anticiclico del tutto trascurabile a causa dei lunghissimi tempi di realizzazione e che l'impiego di quantità ingenti di risorse – che nel caso in esame ammontano ad una cifra compresa tra i venti e i trenta milioni di euro – comportano la creazione di un numero di posti di lavoro assai ridotto, che nel caso di specie si attesta a 1000 unità, risolvendosi quindi in un rapporto investimenti/lavoro estremamente insoddisfacente. In conclusione, ritiene che tale opera non costituisca un obiettivo strategico per il Paese ed esprime quindi la propria contrarietà alla sua realizzazione.

Diego DE LORENZIS (M5S) nel ritenere utile ricordare nel dettaglio i passaggi che hanno portato alla decisione di realizzare l'opera in esame, espone i contenuti di un ampio e articolato documento, predisposto a cura di M. Cavagna che riporta, anno per anno, le scelte compiute riguardo alla realizzazione della tratta Torino-Lione (*vedi allegato*).

Michele Pompeo META, *presidente*, invita il deputato De Lorenzis a concludere rapidamente il proprio intervento, al fine di dare la possibilità anche agli altri colleghi di intervenire nel dibattito. Richiama in proposito le disposizioni dell'articolo 39 del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale la durata dei singoli interventi in una discussione, non può eccedere i trenta minuti.

Diego DE LORENZIS (M5S), procedendo sinteticamente, fa presente che nel

1991 era stato attuato uno studio di fattibilità dal Comitato promotore Alta Velocità costituito dalla regione Piemonte per verificare la necessità di procedere alla realizzazione di tale opera sulla direttrice Lione – Torino, dal quale emergeva che il numero di viaggiatori si attestava, a quella data, a 1,5 milioni all'anno, con una previsione di 7,7 milioni di viaggiatori, ossia cinque volte tanto, nel 2002. Osserva che nel 2001, 20 anni dopo la data dello studio di fattibilità, uno studio della comunità montana della Val Susa registrava il dimezzamento dei passeggeri rispetto al dato del 1991, ossia un numero di passeggeri di 700.000 all'anno, pari, quindi, a un decimo rispetto alle previsioni effettuate nel 1991. Ricorda che a partire dal 2001 si è cominciato pertanto a parlare dell'opera come di una infrastruttura necessaria a far viaggiare le merci piuttosto che i passeggeri e che il sottosegretario alle infrastrutture dell'epoca, Bartolomeo Giachino, giustificava la necessità della realizzazione di tale tratta con motivazioni che riguardavano la globalizzazione a seguito della caduta del muro di Berlino e la diffusione dell'informatica, del tutto inappropriate rispetto alla necessità di realizzazione dell'opera medesima. Sottolinea che, come evidenziato anche dalla trasmissione giornalistica « Report », l'interporto di Susa (Fréjus) è semivuoto e lo scalo di Orbassano è deserto e che il direttore logistica dell'interporto, Danilo Marigo, ha affermato che una parte dello scalo è stato smantellato e che lavora al 40-50 per cento del suo potenziale massimo. Ritiene, quindi, che questo costituisca un ulteriore elemento di conferma della inutilità dell'opera. Nel ricordare che l'accordo siglato da Italia e Francia nel 2001 prevedeva che la realizzazione dei 57 km di tracciato della parte comune italo-francese sarebbe stata effettuata solo al momento della saturazione delle linee esistenti, osserva che è venuto meno tale prerequisite necessario dell'Accordo, come evidenziano i dati sopracitati e come ribadito dall'Ufficio federale dei trasporti Svizzero (ALPINFO 2009) del Dipartimento federale dell'ambiente, dell'energia e delle comunicazioni,

secondo il quale il traffico merci tra Italia e Francia è cresciuto fino al 2000, essendosi registrato poi un calo costante, sia sulla strada sia sulla ferrovia, che ha fatto passare in meno di 10 anni il volume di tonnellate trasportate da 8,6 milioni nel 2000 a 2,4 milioni nel 2009.

Segnala che la linea attuale Torino – Modane, che una capacità di 20 milioni di tonnellate, 8 volte superiore ai volumi di traffico registrati negli ultimi anni, è stata rimodernata con un investimento di circa 1 miliardo di euro. Rispetto alle affermazioni di molti esponenti delle istituzioni, e in particolare dell'ex sottosegretario alle infrastrutture, volte a collegare la realizzazione dell'opera con la realizzazione del corridoio Lisbona-Kiev, osserva che l'Europa non impone la realizzazione di linee ad alta velocità per il completamento di tale corridoio e esprime il proprio disaccordo anche sull'eventuale crescita di PIL che deriverebbe da tale realizzazione, crescita che a suo avviso non coincide con un aumento del benessere dei cittadini, dal momento che sarebbe più opportuno utilizzare le risorse stanziare in servizi sociali o in altre infrastrutture più utili, come ad esempio la tratta Bari-Matera, ovvero impiegarle per scuola, università e ricerca che hanno visto negli scorsi tre anni una decurtazione di 8 miliardi di euro, pari alla metà del fabbisogno necessario per la linea Torino-Lione.

Pone quindi l'attenzione sulla presenza di amianto e di materiale radioattivo presenti nelle montagne oggetto dell'escavazione del tunnel, che comporterà un milione di tonnellate di detriti, anche tossici, il cui smaltimento non potrà avvenire tramite ferrovia bensì su strada. Osserva che mentre è chiara la durata dei tempi di realizzazione dell'opera, pari a 15 anni, non è chiaro che ripercussioni si potranno avere in questi anni sul turismo, come potranno essere evitate le infiltrazioni di organizzazioni mafiose e come potrà essere risolto il problema dell'aumento delle malattie respiratorie e cardiovascolari, stimato al 10 per cento a causa dello smog e delle polveri. Infine, nel sottolineare che

nessun documento ufficiale attesta che ci sarà un finanziamento dell'opera da parte dell'Unione europea, osserva che l'Italia ha un onere economico pari al 57 per cento del costo totale del tunnel, che tuttavia insiste sul territorio italiano solo per il 30 per cento. Nel fare presente con forza che non esiste da parte del Movimento 5 Stelle nessuna posizione preconstituita contro l'alta velocità, come dimostra la non opposizione alla realizzazione della tratta Torino-Milano, osserva che i costi che si registrano nel Paese per la realizzazione di tratte ad alta velocità sono decisamente più alti di quelli degli altri Paesi europei. Al riguardo ricorda che, mentre in Italia il costo di un chilometro di alta velocità su tale tratta è pari a 73 milioni di euro, la Francia spende per un chilometro di alta velocità 10 milioni di euro, mentre la Spagna soltanto 9, differenza, a suo giudizio, imputabile alla corruzione, alle tangenti e all'assenza di condizioni di libero mercato.

In conclusione, auspica che non venga svenduto il territorio, che non si creino ipoteche sul futuro anche delle generazioni che verranno, che non si creino problemi per la salute dei cittadini di quei territori, che non si continui nella militarizzazione di una regione – fatto a suo giudizio estremamente grave e che non si è registrato nella realizzazione di opere altrettanto se non più complesse, come ad esempio l'autostrada Salerno-Reggio Calabria – e che le risorse impiegate per quest'opera siano invece destinate ad obiettivi prioritari, come il rilancio dell'occupazione, e non ad un'opera che a suo giudizio non è semplicemente inutile, ma addirittura dannosa per la salute dei cittadini e per le loro tasche, dal momento che gli oneri per le casse dello Stato significano tasse più alte per i cittadini stessi.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ritiene opportuno segnalare due specifici aspetti di merito che emergono dal testo dell'Accordo in esame. Con riferimento all'articolo 6, comma 4, che dispone in materia di nomina dei vertici del Promotore pub-

blico, ribadisce, come già richiesto anche nel corso dell'esame in sede referente presso la III Commissione (Affari esteri), l'opportunità di prevedere, con riferimento alle nomine di spettanza della parte italiana, vale a dire alle nomine del direttore generale e del direttore amministrativo e finanziario, che il Governo proceda ad effettuarle dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ritiene infatti corretto che tale parere intervenga ogni volta che si individuano le persone che sono chiamate a ricoprire ruoli pubblici di elevata responsabilità. Chiede pertanto al relatore di integrare in tal senso la proposta di parere della Commissione. Riguardo all'articolo 10, comma 1, dell'Accordo, ricorda che esso stabilisce che l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture conclusi dal Promotore pubblico siano disciplinate dal diritto pubblico francese. Al riguardo, esprime preoccupazione perché la legislazione francese non contiene misure specifiche di contrasto ai fenomeni di infiltrazione mafiosa e, più in generale, di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. Segnala che di tali preoccupazioni è stato reso partecipe anche il procuratore capo Caselli, che si è impegnato a considerare la questione e a fornire una propria valutazione. Anche su questo punto invita pertanto il relatore a inserire nella propria proposta di parere indicazioni volte a rassicurare sul fatto che saranno posti in opera gli strumenti adeguati per contrastare ogni forma di infiltrazione da parte della mafia e delle altre forme di criminalità organizzata.

Nicola BIANCHI (M5S) ribadisce le preoccupazioni espresse dal collega Della Valle riguardo alla possibilità di infiltrazioni mafiose e alla necessità che venga applicata una efficace legislazione di contrasto a tali fenomeni.

Ivan CATALANO (M5S) ribadendo quanto espresso già nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione Esteri, sottolinea la necessità di un coinvolgimento attivo dell'Autorità di regola-

zione dei trasporti, di recente costituita, alla quale si potrebbe affidare il controllo delle operazioni e delle procedure necessarie alla realizzazione della linea ad alta velocità Torino-Lione.

Mario TULLO (PD), nel concordare con la necessità che venga assicurata l'applicazione della legislazione antimafia nell'aggiudicazione e nell'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture conclusi dal Promotore pubblico, ribadisce il parere favorevole del proprio gruppo sulla realizzazione dell'opera e fa presente che avrebbe auspicato, da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle, una presa di posizione più forte contro i fenomeni di violenza verificatisi in questi mesi nei cantieri, al pari di quanto fatto dal collega Quaranta.

Paolo VITELLI (SCpI), volendo offrire ai colleghi, da rappresentante del territorio piemontese, una visione dall'interno delle questioni inerenti all'opera in esame, fa presente che la realizzazione dell'alta velocità ferroviaria Torino-Lione è fortemente voluta anche dagli abitanti del territorio, non più disposti ad impiegare sei ore per raggiungere Parigi da Torino. Quanto alla valutazione dei costi di realizzazione del tunnel ferroviario, osserva che la stima di 73 milioni a chilometro riportata dal collega De Lorenzis è assolutamente in linea, se non più ridotta, del costo che è stato necessario per realizzare gli altri tunnel alpini, come ad esempio quello del Brennero, del Fréjus e del Gottardo, che sono costati più di 80 milioni a chilometro. Rileva, inoltre, che il bacino di traffico dell'ovest dell'Europa è pari a circa 150 miliardi di euro tra *import* ed *export* e che il valore del bacino di traffico del nord Europa è del tutto analogo. Per ciò che concerne le ripercussioni sul turismo, osserva che le attività turistiche nelle Langhe o in località sciistiche e montane non sono coinvolte dai cantieri e anzi potrebbero risentire positivamente della realizzazione dell'opera, dal momento che sarebbe assai più facile raggiungere Torino e da qui le località turi-

stiche più rinomate. Quanto alle preoccupazioni emerse per la presenza di amianto nelle montagne oggetto di escavazione, fa presente che esiste un progetto tecnico che prevede che, in caso di reperimento di amianto o di materiali radioattivi, verrà effettuato un trattamento sottovuoto che eviterà qualsiasi contaminazione. In ultimo, relativamente alle osservazioni concernenti la necessità di un efficace contrasto alle infiltrazioni mafiose, segnala che una delibera del consiglio di amministrazione della società LTF (Lyon Turin Ferroviare) prevede un apposito accordo bilaterale per assicurare l'omogeneità delle procedure antimafia e per applicare la normativa che offre le maggiori cautele e risulta più severa, vale a dire in questo caso, la normativa antimafia italiana.

Cristian IANNUZZI (M5S), nel replicare all'osservazione fatta dal collega Tullio in ordine alla mancata esplicita condanna degli episodi di violenza sui cantieri, sottolinea con forza che il Movimento 5 Stelle si configura come un movimento non violento. Ribadisce quindi, sia a titolo personale, sia a nome del proprio gruppo, la più ferma contrarietà nei confronti di ogni azione violenta.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ritiene necessario che si capisca qual è il progetto che si intende realizzare, se ad alta capacità, e quindi soprattutto relativo al trasporto merci, ovvero se ad alta velocità, e quindi al servizio dei passeggeri. Giudica opportuno che siano stanziati risorse, anziché per l'alta velocità, per il potenziamento dei treni che svolgono il trasporto pubblico locale, che versano in condizioni drammatiche, e osserva, al riguardo, che con un ammontare assai più ridotto di risorse si potrebbero ottenere risultati che sarebbero di gran lunga più utili ai cittadini. Riguardo alla delibera della società LTF, ricordata dal collega Vitelli, non ritiene che essa possa costituire una garanzia pienamente adeguata, dal momento che il testo dell'Accordo reca una diversa previsione.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, ringrazia i colleghi per l'approfondito dibattito su una questione a suo giudizio estremamente importante. Nel giudicare assai interessante la ricostruzione storica effettuata dal collega De Lorenzis in modo assai articolato fino al 1993, ritiene peraltro assai più rilevanti le decisioni prese dopo il 2001, essendo stato il progetto dopo quella data modificato numerose volte a seguito di approfondite discussioni a livello internazionale e locale. Evidenzia quindi che la fase attuale di realizzazione dell'opera ha visto svolgersi un percorso partecipato in cui le diverse parti si sono confrontate nel merito e nel metodo e che ha portato all'elaborazione di un progetto che è il risultato e la sintesi delle diverse posizioni emerse. Ricorda quindi che non si tratta di un progetto esecutivo, dal momento che questo si potrà approvare solo quando saranno definiti i finanziamenti da parte dell'Unione europea, che ha in ogni caso ha ribadito la strategicità del corridoio Lisbona-Kiev. Sottolinea l'importanza per l'economia del nostro Paese di un corridoio mediterraneo, per il quale l'Italia si è lungamente battuta in sede europea, soprattutto nei confronti della Germania, interessata ad un corridoio intermodale che passasse a nord delle Alpi e segnala che il recente ingresso nell'Unione europea della Croazia rende ancor più rilevante il corridoio, in relazione alle potenzialità dei collegamenti con l'Europa orientale. Osserva che la realizzazione dei 57 chilometri di linea ad alta velocità previsto dall'Accordo deve essere pertanto valutata nell'ambito di una logica europea assai più ampia e deve ritenersi strategica. Ricorda che in questo senso sono intervenute le diverse mozioni approvate di recente dall'Assemblea della Camera il 5 giugno scorso. Quanto al problema dell'inquinamento acustico che da più parti viene sollevato, ricorda che la quasi totalità dell'opera è realizzata in galleria, mentre per ciò che concerne l'inquinamento ambientale fa presente che le modalità già concordate prevedono che i detriti da scavo siano trasportati su ferrovia e non su gomma, mentre per la

questione dell'amianto ribadisce quanto già chiarito dal collega Vitelli. Segnala altresì che è in fase di ultimazione la galleria autostradale, rispetto alla quale non sono stati sollevati analoghi problemi. Ritiene infine opportuna una precisazione in merito al profilo della saturazione della linea ferroviaria, sollevato dal collega Quaranta, di cui peraltro ha apprezzato i toni e l'impostazione. Rileva in proposito che la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Roma e Milano ha aumentato enormemente il numero dei passeggeri che utilizzano il mezzo ferroviario, anziché, come accadeva in precedenza, il trasporto aereo. Analogamente, anche per quanto concerne i collegamenti tra Torino e Lione, l'infrastruttura ferroviaria attualmente esistente non è idonea ad attrarre volumi di traffico, che invece potranno registrarsi con la realizzazione della nuova linea ferroviaria. Come già evidenziato nella propria relazione introduttiva, sottolinea che l'opera in questione presenta analogie molto significative con le grandi opere di potenziamento della rete ferroviaria che sono in corso di realizzazione sul versante dei collegamenti con l'Europa centrale e, in particolare, nel territorio della Svizzera. Sottolinea che tali opere sono viste con favore dalle comunità locali, che si attendono rilevanti vantaggi dal trasferimento di una quota assai consistente del trasporto di persone e di merci dalla gomma alla ferrovia. Non ritiene al riguardo convincenti le osservazioni emerse nel dibattito, per cui l'area occidentale dell'arco alpino sarebbe interessata da scambi commerciali meno rilevanti; ricorda in proposito che il volume dell'interscambio commerciale in tale area è quantificabile in 150 miliardi di euro l'anno. In conclusione, proprio in analogia con quanto sta accadendo in Svizzera, dove il trasporto di merci su ferrovia rappresenta già adesso il 60 per cento del trasporto di merci complessivo, ritiene opportuno sottolineare che la realizzazione di un'adeguata rete infrastrutturale rappresenta la premessa necessaria per un riequilibrio tra le modalità di trasporto,

con una minore incidenza del trasporto su gomma, che tutti auspicano.

Il sottosegretario Erasmo D'ANGELIS ringrazia la Commissione per il dibattito molto ampio e approfondito e, segnala che su alcune delle proposte in esso emerse, in particolare per quanto concerne le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione del promotore pubblico spettanti alla parte italiana, non sussistono motivi di contrarietà da parte del Governo.

Diego DE LORENZIS (M5S) ritiene opportuno, prima della conclusione del dibattito, fornire alcune precisazioni rispetto ad affermazioni che, a suo giudizio, risultano errate o imprecise. In primo luogo fa presente che il finanziamento da parte dell'Unione europea non implica necessariamente la realizzazione di una nuova opera, ma anche il potenziamento delle linee esistenti, osserva che la propria preoccupazione sull'entità di risorse necessarie per la realizzazione dell'opera è relativa non tanto al costo attualmente stimato, in linea con il costo chilometrico di altre opere effettuate nell'arco alpino, bensì alla possibilità di un aumento indiscriminato di tale costo, come avvenuto per le altre tratte ad alta velocità per le quali si è in alcuni casi triplicata la stima iniziale di spesa. In relazione al trasporto dei detriti esprime perplessità sulla possibilità che essi vengano trasportati attraverso ferrovia e ritiene invece obbligata la scelta della strada e il conseguente inquinamento ambientale. Ricorda, altresì, al riguardo, che l'Italia non ha mai adottato politiche restrittive in materia ambientale, a differenza di Svizzera e Austria, che

hanno ad esempio imposto l'obbligo di trasporto dei TIR sui treni. Per quanto riguarda, invece, l'ipotesi che per la tratta in esame si verifichi quanto è avvenuto per la linea ferroviaria Roma-Milano, che ha visto aumentare in modo esponenziale la domanda di trasporto ferroviario a seguito della realizzazione della rete ad alta velocità, fa presente che a differenza di quanto avviene sulla tratta interessata dall'Accordo in esame, sulla tratta Roma-Milano era già presente una fortissima domanda di trasporto, assolta dalla modalità aerea. Quanto invece alle ricordate mozioni approvate dall'Assemblea della Camera, ritiene che il dibattito ivi avvenuto abbia testimoniato la scarsa conoscenza del problema da parte di alcuni colleghi. In conclusione, auspica che il Governo possa rinunciare alla realizzazione di opere come quella oggetto del provvedimento in esame, che non hanno alcuna giustificazione di carattere né economico né sociale.

Michele Pompeo META, *presidente*, invita il relatore a predisporre una proposta di parere che tenga conto delle questioni emerse nel dibattito e che almeno su alcuni specifici aspetti possa essere ampiamente condivisa. Osserva infatti che, proprio in ragione dell'oggetto dell'Accordo in esame, il parere della Commissione assume un particolare rilievo sia nei confronti della Commissione Affari esteri, competente in sede referente, sia in relazione al successivo esame da parte dell'Assemblea della Camera.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad un'apposita seduta che sarà prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 (C. 1309 Governo).

**DOCUMENTAZIONE RICHIAMATA NELL'INTERVENTO
DELL'ONOREVOLE DE LORENZIS**

1988

È primavera quando arrivano a Torino le prime voci di un progetto francese per estendere all'Italia la rete di Treni a Grande Velocità con una linea Grenoble – Torino che passi sotto il Monginevro, ma il compartimento ferroviario si mostra critico, preferendo i programmi in corso per migliorare la linea esistente.

1989

La Francia continua ad invitare l'Italia ad unirsi alla sua rete di TGV ma le amministrazioni Piemontesi e la grande stampa non mostrano entusiasmi.

La grande svolta avviene a settembre alla Fondazione Agnelli quando, nell'imminenza dell'incontro dei ministri dei trasporti italiano e francese, l'associazione Tecnocity riunisce un convegno di « Politici ed esperti » in cui viene presentata la nuova ipotesi francese di costruire una linea TGV tra Torino e Lione con una galleria di 50 chilometri sotto il Moncenisio. E questa volta, grazie anche alla sponsorizzazione dei padroni di casa, l'idea riscuote consensi.

Il bollettino della Regione Piemonte ne dà notizia ricordando che è una iniziativa della Federazione delle Unioni Industriali del Piemonte, ed in val di Susa si comincia a parlarne.

1990

Alla prudenza delle Ferrovie Italiane, che puntano sugli adeguamenti tecnici e

sul Pendolino per rendere più veloce il traffico utilizzando la linea storica, fa riscontro nel febbraio del 1990, la nascita del Comitato Promotore per L'Alta Velocità Torino Lione, che viene presieduto congiuntamente da Umberto Agnelli e dal presidente della Regione Piemonte, Beltrami.

A luglio i due presidenti del Comitato incontrano il Ministro dei trasporti Bernini ed i presidenti delle regioni Lombardia, Veneto e Friuli per unirne le forze attorno al progetto di una ferrovia ad alta velocità da Lione a Trieste.

La valle di Susa è in fermento per i lavori non fatti o mal fatti dalla autostrada e per il progetto dell'elettrodotta che dovrebbe attraversare il Moncenisio e la bassa valle.

Il Coordinamento delle associazioni ambientaliste prende posizione contro questa nuova infrastruttura e manda a Roma un duro telegramma per ricordare le penalizzazioni che già gravano sulla valle. Per qualche tempo la maggior fonte di informazioni viene da una brochure pubblicitaria intitolata « Le TGV Alpin », pervenuta in val di Susa grazie ai vecchi legami tra la Pro Natura e le associazioni della Savoia.

Intanto i francesi premono e iniziano la lunga serie di incontri con le omologhe amministrazioni italiane. Comincia il sindaco di Lione che viene a Torino ad incontrare il sindaco di Torino Zanone ed

i due presidenti del Comitato Promotore: Brizio, che ha sostituito Beltrami, ed Umberto Agnelli.

A novembre c'è un nuovo incontro italofrancese. La Stampa coglie l'occasione per dare inizio ad un repertorio di slogan che ripeterà per anni: « Senza l'Alta Velocità il Piemonte è fuori dell'Europa »: « La nostra regione deve collegarsi con il TGV per evitare l'isolamento che strangolerebbe la sua economia ».

Ma le ferrovie italiane restano ancora fuori dal coro e sostengono la competitività e le potenzialità della linea esistente.

A dicembre la Comunità Europea pubblica un piccolo opuscolo con la sintesi del « Rapporto del gruppo di lavoro per lo sviluppo di una rete europea di treni ad Alta Velocità » In realtà è una proposta che mira alla massima fluidità del traffico sulle principali direttrici ferroviarie europee che hanno spesso elettrificazioni, sistemi e persino scartamenti diversi. I parametri di 250 - 200 - 160 chilometri orari che sono stabiliti per i vari tipi di linee ad alta velocità, sono perfettamente adattabili ad una rete come quella italiana utilizzata con il Pendolino.

1991

Alle Ferrovie i vertici politici esautorano l'amministratore straordinario Schimberti e fanno entrare Necci. Con lui le ferrovie italiane cambiano pareri e dirigenti e danno inizio al loro programma di Treni ad Alta Velocità

A gennaio Necci è già a Torino per incontrare la Regione e gli esponenti del Comitato Promotore per la firma di quello che è il primo vero protocollo per la nascita della nuova linea, e per la fine di marzo si annuncia la presentazione di un progetto: in Val di Susa parte la « caccia al tracciato » E quando Necci dichiara « i soldi si troveranno: dovremo verificare l'impatto ambientale, ma soltanto i comuni interessati potranno darci l'OK definitivo » sono in molti disposti a dargli fiducia.

A Marzo scende ufficialmente in campo la Comunità Montana Bassa val di Susa lanciando un appello che sarà destinato a

ripetere infinite volte: « Vogliono il TGV ma prima ci spieghino dove vogliono farlo passare ». Così sin da maggio i nostri giornali possono iniziare a titolare « Silenzio assoluto sui possibili progetti ».

Intanto il sindaco di Torino rende la visita a quello di Lione per accordarsi su quello che sembra già un progetto ma che, in realtà, è solo un frettoloso tratto di penna.

A giugno l'atmosfera si riscalda: Pininfarina sostituisce Agnelli alla presidenza del Comitato Promotore e comincia a lanciare i suoi messaggi « il collegamento con il traforo sotto il Moncenisio è vitale per tutta l'economia italiana » « L'attuale linea Torino Lione è quasi satura » « subito i treni ad Alta velocità o sarà troppo tardi ».

Il 12 luglio dopo una serie di incontri bilaterali, i Comitati promotori italiano e francese, firmano un protocollo di intesa per intraprendere gli studi con cui intendono indirizzare le decisioni governative, e meno di tre mesi dopo, il comitato italiano diffonde con uno « Studio di Fattibilità » in cui si afferma che bisogna fare urgentemente la nuova linea ferroviaria perché quella esistente sarà satura nel 1997. La nuova linea ad Alta Velocità costerà 7.200 miliardi e sarà necessaria per portare i 7,7 milioni di passeggeri internazionali ed i 18,6 milioni di merci che si prevedono entro il 2002, contro un utilizzo attuale di 1 milione e mezzo di persone ed 8,5 milioni di tonnellate di merci.

Si calcolano ritmi di crescita da 5 a 15 volte maggiori di quelli esistenti per condurre il gioco di ingigantire le previsioni di traffico e sminuire quelle dei costi, come è prassi normale nei progetti delle grandi infrastrutture pubbliche.

In base a questi dati dei Comitati Promotori, che si riveleranno completamente falsi, alla metà di ottobre, nella storica città di Viterbo, il ministro dei trasporti italiano Bernini ed il suo omologo francese, « dopo aver preso atto con soddisfazione degli studi di fattibilità » firmano la dichiarazione di intento a rea-

lizzare la Torino Lione. La prima di quelle che La Stampa ed il TG 3 chiamerà ogni volta « decisioni storiche ».

Il lavoro del Comitato viene presentato a Torino e diffuso con grande enfasi a tutti i livelli decisionali, ma anche la Regione vuol fare la sua parte, ed accetta l'offerta della Società Autostradale del Frejus di finanziare uno studio sui tracciati e sulla fattibilità della nuova linea all'interno della valle. A sua volta la SITAF incaricherà la STEF, una società mista in cui ha una partecipazione del 50 per cento.

Così il 4 novembre viene firmata la convenzione riguardante « lo studio per l'inserimento nel territorio della valle di Susa del collegamento ferroviario dell'Alta Velocità Torino Lione ».

La SITAF gioca un ruolo tutto suo rispetto ai Comitati Promotori ed alle Ferrovie e non si orienta sul tunnel lungo sostenendo che « un'opera di questo genere vuol dire almeno 15 anni di lavoro ed uno scempio ulteriore della valle ».

Per ripristinare gli equilibri, il Comitato Promotore si affretta a siglare un protocollo di intesa con le Ferrovie ed il Ministero dei Trasporti.

Ma in un modo o nell'altro è indubbio che in valle di Susa che si vuole fare un'altra infrastruttura.

A VillarDora uno dei consulenti della Regione inaugura la visione della valle come « Corridoio tecnologico plurimodale ».

Intanto in Francia esce il rapporto sui trafori alpini, affidato al direttore generale del ministero dei Lavori pubblici Legrand. Vi si dice che l'ipotesi del raddoppio del traforo autostradale del Monte Bianco, annunciata congiuntamente da Mitterrand ed Andreotti l'anno prima, è da scartare per le proteste della valle di Chamonix e di Aosta, e si suggerisce di scegliere la Maurienne e la valle di Susa « dove le resistenze sembrano meno forti ».

L'incombenza del nuovo problema crea nella valle di Susa dei disagi e delle risposte diverse: i Democratici di Sinistra indicano un referendum tra i loro iscritti, la Comunità Montana invia lettere di protesta alla Regione lamentando che i co-

muni e le loro rappresentanze sono stati ignorati, gli ambientalisti e le persone che a vario livello ed in diversi schieramenti si interessano dei problemi della valle, scelgono di costituire una associazione nuova, HABITAT che raccolga tutti quanti intendono battersi per mantenere la vivibilità della valle. Ed il 14 dicembre tengono Condove la prima riunione pubblica del neonato comitato che presenta 60 nomi di cittadini, professori universitari, politici ed amministratori che hanno aderito alla iniziativa.

La partecipazione di professori universitari sarà un elemento determinante in tutta la battaglia perché metterà a disposizione dei comuni e dei cittadini dei solidi argomenti tecnici con cui giustificare in pubblico la propria posizione e soprattutto senza dover temere di essere messi in imbarazzo dalle tesi e dagli slogan dei promotori.

1992

A febbraio Habitat tiene la sua assemblea costitutiva nella sala del cinema di Condove, affollata oltre misura. Il professor Cancelli del Politecnico di Torino ne è il presidente.

Nel frattempo i funzionari delle ferrovie si sono completamente adeguati alle direttive della nuova direzione generale e si fanno ospitare in convegni del Rotary per illustrare l'Alta Velocità.

Poco dopo filtrano le prime indiscrezioni sui tracciati: quelli studiati dalla STEF su incarico della Regione e quelli studiati dalle Ferrovie che snobbano più o meno elegantemente il lavoro fatto dagli altri.

Per la prima volta si parla di un traffico legato soprattutto alle merci.

Ma la situazione si evolve rapidamente: il 30 maggio è annunciata la presentazione ufficiale dello studio commissionato dalla SITAF e dalla Regione in un convegno organizzato dai Lyons a Susa. Per questo studio il tunnel lungo è solo una delle cinque ipotesi di attraversamento della catena alpina, e dalla bassa valle a Venaria si allarga un ventaglio di 6 soluzioni alternative.

Habitat e gli altri oppositori convocano una conferenza stampa, poi rifiutano di prendere la parola al convegno per protestare contro la parzialità della sua impostazione e distribuiscono un opuscolo con una sintesi delle valutazioni espresse dal loro comitato tecnico scientifico, di cui fanno parte diversi docenti del Politecnico.

I valsusini sono preoccupati e si chiedono se tutto è davvero deciso. qualcuno ragiona sui dati forniti e fa i conti. Oggi tra Torino e Lione ci vogliono 4 ore e 7 minuti. Secondo lo studio presentato, per ridurre il tempo di un'ora si spenderebbero 500 miliardi, per ridurlo di un'ora e mezza ne occorrerebbero 3.000 per ridurlo di due ore e mezza ci vorrebbero 12.000 miliardi, (ma qualcuno sussurra già che il preventivo reale è di 30.000 miliardi di lire).

Il 14 ottobre, a Susa, c'è un nuovo convegno sulle ipotesi di tracciato dello studio della Regione: questa volta lo organizza la Regione stessa per rispondere alle accuse di aver lasciato la precedente presentazione nelle mani di un club privato. Il presidente della Comunità Montana della Bassa valle Frigeri si chiede « come può la Regione venire a parlare di treno veloce quando non sono ancora state sanate le ferite inferte dalla autostrada », ed il presidente di Habitat, Cancelli fa il punto. « In valle ci sono già troppe infrastrutture e, in questo modo la si trasforma in un luogo invivibile ».

Ma il convegno a Susa è quasi un paravento: due soli giorni dopo la Regione, insieme al Comitato Promotore per L'Alta Velocità Lione Trieste, tengono a Torino un altro convegno sullo stesso tema, ma in cui il progetto di superamento delle Alpi è ben diverso da quello proposto a Susa come il migliore tra quelli studiati.

Nella sala del Consiglio Regionale i vertici ferroviari che progettano l'Alta Velocità Italiana riprendono in mano l'iniziativa e presentano il tunnel di 54 chilometri a doppia canna come l'unica ipotesi di lavoro.

Lo scopo dichiarato del convegno è quello di spingere la decisione dei ministri nel prossimo vertice intergovernativo di Parigi

Anche Pininfarina non manca di usare La Stampa per indirizzare le scelte pubbliche con dati che appaiono a strampalati, ma che tutti fingono di recepire con la massima attenzione.

« Tra 5 anni i collegamenti tra Italia e Francia saranno saturi, la nuova linea è una scelta obbligata ».

« Sull'asse Lione Torino Venezia è concentrato il 26 per cento di tutto il traffico europeo ».

I ministri dei trasporti italiano e francese non li deluderanno e nel vertice intergovernativo sigleranno il protocollo di intesa che dichiara prioritaria la Torino Lyon e sceglie provvisoriamente la soluzione del tunnel lungo sotto il Moncenisio. Il progetto esecutivo è atteso per il 1993. Pesa in questa decisione il fatto che tra le forze politiche piemontesi solo Rifondazione Comunista ed i Verdi si siano espressi contro. Ad essi si aggiungerà il gruppo regionale della Lega Nord, finché non verrà smembrato da lotte interne.

Habitat replica a dicembre con forza e con fantasia presentando in un convegno la simulazione del rumore aerodinamico del TGV in Val di Susa che è stata ricostruita da esperti del Politecnico di Torino con l'aiuto dei volontari che sono andati a Macon a registrarsi il rumore del TGV Parigi Lione.

L'effetto della riproduzione e le relazioni tecnico scientifiche dei relatori, gelano la sala del cinema di Condove strapiena di gente.

A fine d'anno La Stampa annuncia che Pininfarina sta contattando le banche per finanziare la Torino Lione: sarà una notizia ripetuta spesso negli anni a venire.

1993

Anche il diavolo però, qualche volta, mette la coda tra le bugie. A gennaio, quando esce una patinatissima pubblicazione « Lyon Turin Milan: puorquoi, pour qui ? » edita dal Comitato Promotore fran-

cese, nella firma dell'articolo dell'amministratore delegato della TAV. la sigla viene incautamente tradotta in «Torta» ad Alta Velocità, anziché Treno ad Alta Velocità.

In una corrispondenza da Lione qualche tempo dopo, il Sole 24 ore, quotidiano della Confindustria si lascia sfuggire la cifra di 30.000 miliardi, cioè il costo presunto che danno gli oppositori sulla base di una valutazione comparativa, che è quattro volte quella dichiarata.

A febbraio, Habitat e le associazioni ambientaliste organizzano al Politecnico di Torino un convegno dal titolo «Questo treno farà rumore». Anche qui viene riproposta la riproduzione del rumore prodotto da un TGV in una valle alpina.

Intanto circa 40 associazioni locali della Savoia che si oppongono al passaggio del TGV Alpin contattano la Pro Natura per allargare al lato italiano la loro richiesta di una perizia indipendente al progetto della Torino Lione. Comincia così un filo diretto per lo scambio di informazioni che si rivelerà importantissimo in molte circostanze future.

A Parigi si insedia il Comitato di Pilotaggio intergovernativo che dovrà esaminare gli studi effettuati dalle ferrovie italiane e francesi e seguire lo sviluppo del progetto

In Italia il presidente della Regione Brizio, difende gli studi fatti fare dalla Regione, ma alla fine deve subire l'iniziativa di Habitat che lo denuncia per abuso di atti di ufficio per non aver fornita la documentazione sullo studio commissionato dall'ente che presiede. L'iniziativa, che avrà successo, è un piccolo capolavoro di diritto amministrativo redatto dall'avvocato Massimo Molinero, una colonna della associazione, che è mancato recentemente.

Ad aprile il confronto si fa serrato: Il Comitato intergovernativo di Pilotaggio diventa operativo e crea 5 sottogruppi che approfondiranno ognuno un aspetto della nuova linea. Il presidente Brizio annuncia che fra sei mesi si avranno tutte le carte in mano per dare il via libera alla nuova ferrovia, e sostiene che, «prima di ogni decisione consulteremo la gente». Il pre-

sidente della Comunità Montana gli risponde dal monumento alla Civiltà Montanara di Mocchie ricordandogli la lunga storia di richieste di incontro avanzate dalla Comunità sin dal febbraio del 1991 e restate lettera morta.

E così, sull'onda del crescere della protesta, si arriva il primo incontro ufficiale tra la giunta Regionale e gli amministratori dei comuni della Val di Susa, ma l'argomento dell'incontro è ancora il dossier sul «caso Valsusa», cioè su tutto il vasto insieme di problemi della valle, dalla crisi occupazionale agli impegni presi e non mantenuti dalla autostrada.

Habitat decide di rendere più mirata la sua battaglia e di creare un «Comitato contro l'Alta Velocità in Val di Susa», inviando ai comuni una proposta di delibera contro l'Alta Velocità ed avviando contatti con tutti i gruppi politici per avere un incontro. Risponderanno solo il gruppo regionale della Lega Nord e l'estrema sinistra.

Il comune di Condove rompe il ghiaccio ed è il primo a rafforzare la propria opposizione alla nuova linea ferroviaria con una delibera del consiglio comunale. Nei mesi seguenti lo seguiranno tutti gli altri comuni della bassa valle. In questa generale maturazione di idee, è determinante il ruolo di «Dialogo in Valle» un piccolo mensile di informazione che puntualmente, ad ogni uscita, offre cronache, testi di interventi e documenti di prima mano che non sarebbero reperibili in altro modo.

Sin da aprile il presidente della regione Brizio si trova in difficoltà nel suo duplice ruolo di controllore e di controllato cioè di presidente del Comitato Promotore e di presidente di un ente pubblico a cui è conferita la decisione sul progetto così, sotto l'incalzare della azione legale degli avvocati di Habitat, lascia la rappresentanza del Comitato. Gli si deve riconoscere un gesto di onestà che non sarà più ripetuto da altri in tutta questa vicenda.

Nel frattempo l'azione ferve su entrambi i versanti: a Torino scende in campo l'Unione delle Camere di Commercio Piemontesi con un convegno dal titolo

« I rapporti tra la nuova linea ferroviaria ad Alta velocità e le economie locali sui versanti italiano e francese » che prospetta un futuro meraviglioso per le comunità che lasceranno passare il treno sulla loro testa. Per la prima volta si parla di una potenzialità complessiva di 420 treni al giorno sulle due linee, contro gli 85 attuali.

Mentre la regione Piemonte si fa condannare piuttosto che dare copia degli studi, da parte francese, la Prefettura della regione Rhone Alpes compie un bel gesto di apertura facendo arrivare a Pro Natura tramite le associazioni di oltr'Alpe, un ponderoso studio sulla « Nouvelle Liaison ferroviaire Lyon Turin » redatto insieme alle Ferrovie francesi SNCF. Il documento, ricco di cartine e di studi documentati, costituirà per parecchio tempo, una delle principali fonti di informazione e di valutazione sui progetti in atto e verrà puntualmente diffuso alla stampa per far conoscere la esatta versione di quanto si va progettando.

È l'unico documento che illustri nei dettagli cosa siano i supertreni merci della autostrada ferroviaria: convogli di 70 vagoni doppi, ognuno con un TIR sopra, che saranno lunghi 1.500 metri e che peseranno circa 3.600 tonnellate, cioè tre volte più lunghi e tre volte più pesanti dei maggiori merci attuali, che viaggeranno ad una velocità media di 120 km all'ora, contro la media attuale di 80.

Nel mese di luglio si rafforzano le iniziative. Il Rotary lancia un convegno ad Avigliana su « TAV economia ed ambiente » in cui si distribuisce lo studio della Unione delle Camere di Commercio di cui nessuno parlerà più in seguito.

Per confrontare le informazioni e raccogliere altri elementi, un ambientalista della valle incontra presso Chambéry le associazioni della Savoia. Si constata che il Comitato Promotore italiano ha diffuso in Francia notizie false affermando che da parte italiana tutto è ormai deciso e, insieme ai documenti che serviranno per le smentite sui loro giornali, vengono dati gli studi sull'impatto del rumore di un treno veloce in una valle alpina, fatti

gratuitamente per Habitat da Chiocchia e Cancelli docenti del Politecnico di Torino.

I francesi ricambiano con altri documenti ed altre importanti notizie.

A settembre il Comitato di Pilotaggio, riunito a Roma, seguendo l'indicazione delle ferrovie, ormai compatte dietro ogni progetto di Alta Velocità, approva ufficialmente la scelta del tunnel lungo. Per La Stampa è l'occasione per altri articoli con cui annuncia l'« OK al tunnel ».

Più o meno nello stesso periodo arriva finalmente sul tavolo dei comuni il « Rapporto di sintesi dello studio di inserimento nel territorio della valle di Susa del collegamento ad Alta Velocità Torino Lione ». Sino ad ora la Regione non aveva voluto lasciarne delle copie ma adesso divulgare queste pagine diventa un modo per mostrare che non perde l'iniziativa e che le redini del territorio sono strettamente nelle sue mani. Questa volta è Romano Perino, sindaco di Mompantero, già alfiere della lotta contro l'elettrodotto, che prende l'iniziativa di guidare una pattuglia di « 7 sindaci contro l'Alta Velocità » (Condove, Mompantero, Bussoleno, S. Didero, Villar-focchiardo, Vaie, VillarDora) che chiedono alla Comunità Montana della Bassa valle un dibattito urgente.

Intanto sul versante francese l'opposizione pare molto più decisa e le associazioni bloccano per protesta due stazioni e la linea ferroviaria.

Il vertice interministeriale, che si tiene a Roma il 26 novembre, non riserva sorprese: facendo seguito alla raccomandazioni del Comitato di Pilotaggio, il 26 novembre i ministri Costa e Bousson firmano a Roma un nuovo accordo con cui appoggiano il progetto delle Ferrovie e stanziano 83 miliardi per gli studi. Secondo La Stampa, che ha preceduto e seguito l'incontro « La Grande Vitesse ferroviaria non è più un sogno: con il tunnel di 54 chilometri il Piemonte si avvicina all'Europa ». E si incomincia a parlare in termini più precisi anche di autostrada ferroviaria per caricare gli automezzi pesanti.

A Roma arrivano anche i messaggi di protesta con cui i sindaci più agguerriti ed Habitat annunciano la intenzione di « battersi con tutti i mezzi legali ».

La risposta dei sindaci della valle di Susa è perentoria: ai primi di dicembre: la riunione di 17 sindaci presso la Comunità Montana vota il documento dei « Quattro NO ».

No perché la valle di Susa non è in grado di sopportare altre infrastrutture.

No Perché la qualità dell'ambiente è un diritto fondamentale della comunità locale.

No perché le scelte vengono assunte in palese contrasto con il diritto dei cittadini di avvalersi del bene natura quale elemento prioritario della vita.

No perché è demagogico affermare che la costruzione della linea ad Alta velocità risolva il problema occupazionale in valle.

La Stampa dà invece voce a Pininfarina che illustra « L'amico supertreno » e ribadisce che si tratta di « una scelta fondamentale non solo per i trasporti ma per la ripresa dell'intera economia del Paese », ed il presidente della Unione Industriale aggiunge che Torino si trasformerà « da periferia d'Italia a Porta d'Europa ». Ma intanto c'è imbarazzo ed il termine di Alta Velocità viene sostituito da quello di « quadruplicamento della linea ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani – Rel. Nardella.

Audizione informale dei rappresentanti di ANCI e Confcommercio 257

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 257

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 259

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 266

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 260

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Testo unificato C. 282 Causi e abbinate (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 260

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Doc. XXII, n. 5 Mongiello, Doc. XXII, n. 6 Martella, Doc. XXII, n. 7 Bergamini e Doc. XXII, n. 11 Pini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 263

ALLEGATO 2 (*Emendamenti riferiti al testo base*) 267

COMITATO RISTRETTO

Martedì 17 settembre 2013.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani – Rel. Nardella.

Audizione informale dei rappresentanti di ANCI e Confcommercio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 12.30.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo NESI (SCpI), *relatore*, segnala che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulla proposta di legge in esame, di cui la VII Commissione ha adottato un nuovo testo nella seduta del 6 agosto 2013, che novella il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Il provvedimento reca disposizioni in materia di esercizio della professione dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, a tal fine prevedendo l'istituzione di elenchi nazionali di professionisti.

In particolare, l'articolo 1 del nuovo testo inserisce nella parte prima (Disposizioni generali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio l'articolo 9-*bis*. Esso dispone che gli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali sono affidati, secondo le rispettive competenze, alla responsabilità e all'attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di « adeguata formazione ed esperienza professionale », nonché alla responsabilità e all'attuazione degli operatori delle altre professioni già regolamentate.

Con particolare riferimento alle figure di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali – le sole già disciplinate dal vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio –, il comma 2 dell'articolo 2 del nuovo testo in esame fa salvo quanto già disposto dall'articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (recentemente modificato con legge 14 gennaio 2013, n. 4).

Il comma 1 dell'articolo 2 del nuovo testo della proposta di legge introduce nel titolo III (*Norme transitorie e finali*) della parte seconda (Beni culturali) del Codice

dei beni culturali e del paesaggio l'articolo 129-*bis*, il cui comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e di storici dell'arte, in possesso di determinati requisiti.

Il comma 2 del nuovo articolo 129-*bis* demanda la definizione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi – nonché le modalità di tenuta degli stessi in collaborazione con le associazioni professionali, ad un decreto ministeriale emanato, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il decreto ministeriale è emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti, per gli ambiti di competenza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni, d'intesa con le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e della legge n. 4 del 2013.

Lo stesso comma 2 dell'articolo 129-*bis* stabilisce peraltro sin da ora che l'iscrizione negli elenchi consentita a coloro che sono in possesso di certificazione della qualificazione professionale rilasciata dalla rispettiva associazione professionale, a condizione che questa sia riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 e della legge n. 4 del 2013.

Ricorda che l'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 ha disposto che, al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni da sottoporre alla Commissione europea, il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri convoca conferenze di servizi cui partecipa l'autorità competente (per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, il MIBAC, ex articolo 5, comma 1, lettera *i*)). Sulla

ipotesi di piattaforma elaborata vengono sentite, in particolare, se si tratta di professioni non regolamentate, le associazioni rappresentative a livello nazionale, anche ai fini dell'elaborazione di piattaforme comuni proposte da altri Stati membri e in ogni altro caso in cui a livello europeo deve essere espressa la posizione italiana in materia di piattaforma comune.

Il medesimo articolo 26 ha indicato i requisiti da considerare per valutare la rappresentatività a livello nazionale delle associazioni delle professioni non regolamentate. Le associazioni in possesso dei prescritti requisiti sono individuate, previo parere del CNEL, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee, e del Ministro competente per materia.

Nel riservarsi di attendere l'esito del dibattito in Commissione, preannuncia la predisposizione di un parere favorevole.

Mara MUCCI (M5S), esprime condivisione sul testo unificato illustrato, ritenendo che nel settore dei beni culturali ci sia bisogno di un giusto riconoscimento delle alte professionalità ivi impiegate. Esprime un unico dubbio, relativo alla compatibilità delle disposizioni illustrate con la normativa comunitaria, invitando il relatore ad acquisire i necessari elementi di approfondimento.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

C. 1540 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva. Ove i colleghi non intendano intervenire nella discussione preliminare, invita la relatrice ad illustrare il parere predisposto.

Catia POLIDORI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole. Segnala che nella premessa sono state ricordate le poche disposizioni che ricadono nella precipua competenza della X Commissione (*vedi allegato 1*).

Gianluca BENAMATI (PD), dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Mara MUCCI (M5S), dissente fermamente dal parere favorevole illustrato. Avendo seguito i lavori in Commissione, in particolare le audizioni svolte, ritiene che le misure di carattere meramente repressivo delineate negli articoli 8 e 9 del provvedimento non saranno in grado di arginare i fenomeni che pur si prefiggono di contrastare. In merito all'articolo 6, rileva criticamente che nelle aree indicate dal PON non è inclusa la regione Basilicata. Complessivamente, inoltre, sottolinea come una questione di altissimo rilievo quale il femminicidio avrebbe meritato ben altro approfondimento ed un provvedimento autonomo, non di essere diluita in un decreto *omnibus* come quello in esame.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, sottolineando come le disposizioni che rientrano nella competenza della Commissione siano marginali ed esprimendo la sua personale condivisione su alcune delle questioni poste dalla collega Mucci.

Luigi LACQUANITI (SEL), dichiara un voto di astensione a nome del proprio gruppo, stigmatizzando che, come ormai sovente accade, solo alcune delle norme di questo ennesimo decreto *omnibus* siano caratterizzate dalla necessità ed urgenza

che dovrebbe contraddistinguere tali provvedimenti. La risposta inoltre che il decreto vorrebbe dare alla questione gravissima del femminicidio è del resto molto limitata e, sebbene tali materie non rientrino nelle competenze della Commissione, deve essere segnalato che tale argomento avrebbe senz'altro necessitato di un provvedimento *ad hoc* e molto più articolato.

Catia POLIDORI (PdL), *relatrice*, condivide personalmente la questione dell'insufficienza delle disposizioni assunte sul problema del femminicidio posta dalla collega Mucci e ribadita dal collega Lacquaniti. Quale relatrice del provvedimento comunque non può che ribadire che le disposizioni sulle quali la X Commissione è chiamata ad esprimersi sono molto limitate e su di esse ritiene di confermare il parere favorevole già illustrato.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Testo unificato C. 282 Causi e abbinate.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario GINEFRA (PD), *relatore*, illustra il testo unificato, adottato come testo base, delle proposte di legge C. 282 (Causi e altri), C. 950 Zanetti, C. 1122 (Capezzone e altri) e C. 1339 Migliore, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Sottolinea che la proposta di legge C. 1122 riprende integralmente il contenuto del disegno di legge d'iniziativa del Governo della scorsa legislatura C. 5291 («Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»), come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 12 ottobre 2012, che non ha concluso il proprio iter al Senato.

Le proposte di legge C. 282 (Causi e altri), C. 1122 (Capezzone e altri) e C. 1339 (Migliore) recano norme in materia di revisione del sistema fiscale mediante delega al Governo. La proposta di legge C. 950 (Zanetti) reca norme in materia di contrasto all'elusione fiscale e abuso del diritto.

Ricorda che in data 8 agosto 2013 la Commissione Finanze ha adottato come testo base il testo unificato delle citate proposte di legge come elaborato dal comitato ristretto e che il provvedimento è iscritto al calendario dell'Assemblea a partire dal prossimo lunedì 23 settembre.

Tra le principali modifiche apportate in sede referente rispetto al testo approvato alla fine della scorsa legislatura, segnala in particolare all'articolo 1 l'introduzione dei seguenti principi e criteri direttivi generali: *a)* tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie; *b)* coordinamento e semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propeedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi; *c)* coerenza e tendenziale uniformità dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio; *d)* tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta vantati dal

contribuente e debiti tributari a suo carico. Aggiunge che si intende assicurare la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, definendo, per ciascun tributo, il livello di governo che beneficia delle relative entrate, con una relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove possibile, in funzione dell'attinenza del presupposto d'imposta.

Passando al contenuto del testo unificato delle proposte in titolo, segnala che esso si compone di 16 articoli concernenti alcuni principi generali e le procedure di delega; la revisione del catasto dei fabbricati, nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale; la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale; norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio; la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali; la delega per la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici; la delega ad introdurre nuove forme di fiscalità ambientale.

La delega fiscale è anche orientata ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi, nonché a proseguire il contrasto all'evasione e all'elusione e il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette *tax expenditures*) — ferma restando la tutela, oltre che della famiglia e della salute, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione. A questo fine, nelle procedure di bilancio sono inseriti un rapporto in materia di contrasto all'evasione fiscale (articolo 3) e un rapporto sulle spese fiscali (articolo 4).

Passando alle disposizioni che sono direttamente riconducibili ai profili di competenza della X Commissione, evidenzia le disposizioni recate dagli articoli 11 e 12.

In particolare, l'articolo 11 reca la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di

impresa e dei regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni. Anzitutto si prevede l'assimilazione delle imposte sui redditi di impresa (anche in forma associata) dei soggetti IRPEF, con assoggettamento a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale ed allineata a quella dell'IRES. Il comma 1, lettera a), prevede che il Governo emani norme volte all'assimilazione al regime IRES dell'imposizione sui redditi d'impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi IRPEF, assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con un'aliquota proporzionale allineata all'IRES. Le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF dell'imprenditore e dei soci, e sono deducibili dalla predetta imposta sul reddito imprenditoriale.

Si dispone che i decreti legislativi emanati dal Governo prevedano che non siano sottoposte all'imposizione sui redditi di impresa (mediante deducibilità dalla base imponibile) le somme prelevate dall'artista, dal professionista o dai soci o associati, ovvero dall'imprenditore o dai soci; parallelamente, si prevede che tali somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF. Le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci concorreranno alla formazione del reddito IRPEF. Sono introdotti regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni e, per i contribuenti « minimi », regimi sostitutivi forfetari con invarianza del quantum dovuto. In particolare, per i contribuenti di dimensioni minime si prevede l'istituzione di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive; in tale ambito devono essere comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili,

coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché istituti premiali per le nuove attività produttive. Infine, si delega il Governo a introdurre « forme di opzionalità » in favore dei contribuenti.

Ai sensi del comma 2 il Governo è altresì delegato a chiarire la definizione di « autonoma organizzazione » ai fini IRAP per professionisti e piccoli imprenditori, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l'introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e a favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni derivanti dagli organismi internazionali e dalla Unione Europea.

La lettera *a*) individua anzitutto, tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, l'introduzione di criteri di tassazione chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti. La norma prevede inoltre l'estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste in altri ordinamenti.

La lettera *b*) impone al Governo di sottoporre a revisione la disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento a specifici aspetti delle predette operazioni: individuazione della residenza fiscale; regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate; regime dei lavoratori all'estero; regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato e regime di deducibilità dei costi di transazione com-

merciale dei soggetti insediati in tali Stati; regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere; regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e di quelle insediate in Italia di soggetti non residenti; regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all'estero.

La lettera *c*) dispone la revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici.

La lettera *d*) prescrive la revisione della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l'obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall'uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di società di comodo e, dall'altro, di dare continuità all'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari.

Il Governo è, infine delegato, (articolo 15) ad introdurre nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, prevedendo che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili.

Il testo in esame si conclude con una norma programmatica (articolo 16), ai sensi della quale la revisione del sistema fiscale persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica posti dalla disciplina di bilancio stabilita a livello europeo e nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

Doc. XXII, n. 5 Mongiello, Doc. XXII, n. 6 Martella, Doc. XXII, n. 7 Bergamini e Doc. XXII, n. 11 Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati nella seduta del 6 settembre 2013.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che sono state presentati emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato 2*). Dichiara peraltro inammissibile l'emendamento Da Villa 2.1 che prevede che la Commissione d'inchiesta presenti una proposta di legge in base ai risultati dell'indagine.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Taranto 1.1 e Vignali 1.2, sull'emendamento Bergamini 1.3. Chiede di accantonare l'emendamento Mucci 1.4 in materia di domini web di primo livello generici ed esprime parere favorevole sull'emendamento Da Villa 1.5. Invita al ritiro degli emendamenti Mucci 1.6 e Crippa 1.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Prodanì 1.8, purché riformulato nel senso di sostituire le parole da « attività legislativa » alla fine del periodo, con le seguenti « l'analisi della legislazione in es-

sere, le azioni previste dal Piano strategico nazionale anticontraffazione e le sue ricadute, con particolare riferimento alle imprese italiane operanti all'estero ».

Invita al ritiro dell'emendamento Fantinati 1.9 e chiede di accantonare l'esame dell'emendamento Crippa 1.10. Invita al ritiro dell'emendamento Da Villa 5.1 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.3. Invita quindi al ritiro dell'emendamento Petraroli 5.2.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere contrario sugli identici emendamenti Taranto 1.1 e Vignali 1.2 che, ad avviso del Governo, ampliano eccessivamente i compiti e le materie di indagine della Commissione. Propone di riformulare l'emendamento Mucci 1.4 sostituendolo con le parole « , nonché, ai fini del contrasto alle violazioni della proprietà intellettuale, le procedure di assegnazione di domini. ». Esprime parere favorevole sull'emendamento Da Villa 1.5 e parere contrario sugli emendamenti Mucci 1.6, Crippa 1.7 e Prodanì 1.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fantinati 1.9 e parere favorevole sull'emendamento Crippa 1.10. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti Da Villa 5.1, 5.3 del relatore e 5.2 Petraroli.

Gianluca BENAMATI (PD) chiede al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere espresso sugli identici emendamenti Taranto 1.1 e Vignali 1.2 volti ad estendere il campo di indagine della Commissione a settori rilevanti quali la pirateria elettronica e digitale. Sottolinea altresì che l'ampliamento delle attività non comporta alcun aumento dei costi della Commissione.

Il sottosegretario Simona VICARI chiede per quali motivi si vogliano estendere le competenze della Commissione.

Luigi TARANTO (PD) sottolinea che il commercio abusivo, in particolare nella sua versione digitale, rappresenta il canale principale per la vendita di prodotti contraffatti e non può essere considerato un

reato minore rispetto alla pirateria elettronica e digitale.

Il sottosegretario Simona VICARI si rimette alla Commissione sugli identici emendamenti Taranto 1.1 e Vignali 1.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Taranto 1.1 e Vignali 1.2, e l'emendamento Bergamini 1.3.

Marco DA VILLA (M5S) sottolinea che l'emendamento Mucci 1.4 è volto a contrastare un fenomeno molto recente nel mondo del web che prevede la registrazione di domini denominati con categorie merceologiche che possono richiamare categorie di prodotti nazionali traendo in inganno il consumatore. Si tratta di una pratica che si va diffondendo anche in altri Paesi europei e che può essere particolarmente dannosa per il made in Italy.

Gianluca BENAMATI (PD), sottolineato che le delicate problematiche connesse ai domini web di primo livello sono all'attenzione di tutti i gruppi presenti in Commissione, chiede di accantonare l'esame dell'emendamento Mucci 1.4.

La Commissione approva l'emendamento Da Villa 1.5.

Mara MUCCI (M5S) ritira il proprio emendamento 1.6.

Davide CRIPPA (M5S) ritira il proprio emendamento 1.7.

Il sottosegretario Simona VICARI chiede di accantonare l'emendamento Prodani 1.8 sul quale il relatore ha proposto una riformulazione.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, accantona gli emendamenti Prodani 1.8, Fantinati 1.9 e Crippa 1.10.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, sottolinea che il parere contrario espresso sull'emendamento 5.1 è motivato dalla fina-

lità di non definire rigidamente nel documento istitutivo della Commissione il campo delle attività per non limitarne l'autonomia organizzativa.

Raffaello VIGNALI (PdL) concorda con le osservazioni del relatore e aggiunge che la definizione del cronoprogramma dei lavori della Commissione compete al suo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Mara MUCCI (M5S) sottolinea che l'emendamento Da Villa 5.1 è volto a definire con chiarezza gli ambiti di lavoro della Commissione.

Davide CRIPPA (M5S) si associa alle osservazioni della collega Mucci.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, giudica ultroneo l'emendamento Da Villa 5.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Da Villa 5.1 e approva l'emendamento 5.3 del relatore.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che la somma di incremento di spese che sarebbe ridotta con l'approvazione dell'emendamento Petraroli 5.2 equivale a 5 mila euro.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, sottolinea che un eventuale incremento di spese, sia pure di esigue dimensioni, dovrebbe essere approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera.

La Commissione respinge l'emendamento Petraroli 5.2.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire l'approfondimento degli emendamenti Mucci 1.4, Prodani 1.8, Fantinati 1.9 e Crippa 1.10, precedentemente accantonati.

Raffaello VIGNALI (PdL), osserva che l'emendamento Crippa 1.10, limitatamente alla parte della specializzazione dei giudici

penali presenta profili di dubbia costituzionalità.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.35.

Angelo SENALDI, *relatore*, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Mucci 1.4, in materia di soggetti privati che rilasciano ad utilizzatori privati domini di primo livello generico, ritenendo preferibile approfondire la questione nel corso dell'esame in Assemblea.

Mara MUCCI (M5S), ribadita la necessità di affrontare la questione soprattutto per i suoi possibili effetti negativi sulle produzioni *made in Italy*, ritira il proprio emendamento 1.4.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, propone la seguente riformulazione dell'emendamento Prodani 1.8: «*q*) l'analisi della legislazione in essere, con particolare riferimento alle imprese italiane operanti all'estero;». L'emendamento, ove approvato in tale formulazione, assorbirebbe l'emendamento Fantinati 1.9.

Davide CRIPPA (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento Prodani 1.8.

La Commissione approva l'emendamento Prodani 1.8, come riformulato.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Crippa 1.10 nel senso di aggiungere, dopo la lettera *p*), la seguente «*q*) l'efficacia della giurisdizione in materia, anche in riferimento agli aspetti organizzativi».

Davide CRIPPA (M5S) accetta la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Crippa 1.10 nel testo riformulato.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà inviato alle Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n.93 del 2013, recante *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province* (C. 1540, Governo),

esprimendo apprezzamento per le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, miranti a garantire l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo», ed in particolare quelle

relative all'Asse 1, finalizzate a garantire la creazione di un contesto più favorevole alla vita delle imprese attraverso il contrasto attivo alla criminalità organizzata;

esprimendo condivisione inoltre sia con le disposizioni finalizzate a contrastare il furto di materiali da impianti ed infrastrutture destinate ad erogare servizi pubblici, di cui all'articolo 8, che con quelle che mirano a contrastare le frodi informatiche ed in particolare il cosiddetto furto di identità elettronica, recate dall'articolo 9,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. (Testo unificato Doc. XXII, n. 5 Mongiello, doc. XXII, n. 6 Martella, doc. XXII, n. 7 Bergamini e doc. XXII, n. 11 Pini).

EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO BASE

(v. seduta del 6 settembre 2013)

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « della pirateria elettronica e digitale », aggiungere le seguenti: « e del commercio abusivo »;

b) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) per « commercio abusivo »: situazioni riportabili all'abusivismo commerciale, inteso come attività esercitata al di fuori di spazi e regole prestabilite compreso il *web* »;

c) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: « alla contraffazione e alla pirateria », con le seguenti: « alla contraffazione, alla pirateria ed all'abusivismo ».

* **1. 1.** Taranto, Martella, Benamati, Pettiti, Basso, Montroni, Donati, Impegno, Mariano, Peluffo, Nardella, Cani, Follino, Civati, Bini.

(Approvato)

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « della pirateria elettronica e digitale »,

aggiungere le seguenti: « e del commercio abusivo »;

b) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) per « commercio abusivo »: situazioni riportabili all'abusivismo commerciale, inteso come attività esercitata al di fuori di spazi e regole prestabilite compreso il *web* »;

c) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: « alla contraffazione e alla pirateria », con le seguenti: « alla contraffazione, alla pirateria ed all'abusivismo ».

* **1. 2.** Vignali.

(Approvato)

Al comma 3, dopo le parole: « Made in Italy » aggiungere: « e della salute e della sicurezza dei cittadini ».

1. 3. Bergamini, Giammanco.

(Approvato)

Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « , con particolare riferimento alle organizzazioni private che rilasciano a soggetti privati, non utilizzatori riconosciuti di denominazioni, domini di primo livello generico ».

1. 4. Mucci, Crippa, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Vallascas, Fantinati, Prodani.

Al comma 4, sostituire la lettera g) con la seguente:

« g) le risorse e gli strumenti di controllo del territorio effettivamente impegnati per rafforzare il sistema di contrasto a partire da quello doganale ».

1. 5. Da Villa, Prodani, Della Valle, Crippa, Petraroli, Mucci, Vallascas, Fantinati.

(Approvato)

Al comma 4, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

« q) la valutazione, compatibilmente con la normativa europea, dell'istituzione di una certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti ».

1. 6. Mucci, Da Villa, Della Valle, Crippa, Petraroli, Vallascas, Fantinati.

Al comma 4, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

« q) le buone prassi e la normativa applicata in altri Paesi membri dell'Unione europea ».

1. 7. Crippa, Mucci, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Vallascas, Fantinati, Prodani.

Al comma 4, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

« q) l'attività legislativa e le azioni previste dal Piano strategico nazionale anticontraffazione affinché si predispongano adeguati servizi di assistenza e supporto alle imprese, con particolare riferimento alle imprese italiane operanti all'estero anche attraverso il coinvolgimento della Nuova Agenzia ICE ».

1. 8. Prodani, Mucci, Crippa, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Vallascas, Fantinati.

Al comma 4, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

« q) l'analisi della legislazione in essere, con particolare riferimento alle imprese italiane operanti all'estero; ».

1. 8. (nuova formulazione) Prodani, Mucci, Crippa, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Vallascas, Fantinati.

(Approvato)

Al comma 4, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

« q) le ricadute della tutela del « Made in Italy » sul fenomeno della delocalizzazione produttiva ».

1. 9. Fantinati, Petraroli, Da Villa, Prodani, Mucci, Crippa, Della Valle, Vallascas.

Al comma 4, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

« q) il rafforzamento della specializzazione dei giudici civili con il mantenimento della specializzazione dei tribunali per l'impresa e accelerare l'avvio della specializzazione dei giudici penali ».

1. 10. Crippa, Mucci, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Vallascas, Fantinati, Prodani.

Al comma 4, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

« q) l'efficacia della giurisdizione in materia, anche in riferimento agli aspetti organizzativi ».

1. 10. (nuova formulazione) Crippa, Mucci, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Vallascas, Fantinati, Prodani.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « e una proposta di legge in base ai risultati delle indagini ».

- 2. 1.** Da Villa, Prodani, Mucci, Crippa, Della Valle, Petraroli, Vallascas, Fantinati.

(Inammissibile)

ART. 5.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. La Commissione individua i settori oggetto d'indagine, redigendo un

cronoprogramma che preveda la trattazione separata dei vari settori ».

- 5. 1.** Da Villa, Prodani, Mucci, Crippa, Della Valle, Petraroli, Vallascas, Fantinati.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione ».

- 5. 3.** Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 6, sostituire le parole: « 30 per cento » con le seguenti: « 20 per cento ».

- 5. 2.** Petraroli, Da Villa, Prodani, Mucci, Crippa, Della Valle, Vallascas, Fantinati.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile	270
Audizione di rappresentanti dell'ANCE (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	270
Audizione di rappresentanti di CIA, Confagricoltura e Copagri (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	271
Audizione di rappresentanti di CISAL, CONFISAL e USB (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	271
Audizione di rappresentanti CGIL, CISL, UIL e UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	271

INTERROGAZIONI:

5-00791 Rostellato: Sul funzionamento dei servizi di consulenza del call center integrato INPS-INAIL	272
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	276
5-00904 Velo: Problematiche connesse al ridimensionamento della sede INAIL di Piombino ...	272
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	279

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	273
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	275
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO indi del vicepresidente Walter RIZZETTO indi del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 10.05.

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'ANCE.

(Svolgimento e conclusione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che i rappresentanti dell'ANCE hanno consegnato una

documentazione, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Paolo BUZZETTI, *presidente dell'ANCE*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Antonella INCERTI (PD), Davide BARUFFI (PD), Marialuisa GNECCHI (PD) e Cesare DAMIANO, *presidente*.

Paolo BUZZETTI, *presidente dell'ANCE*, e Beatrice SASSI, *direttore della direzione relazioni industriali dell'ANCE*, rendono ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti di CIA,
Confagricoltura e Copagri.**

(Svolgimento e conclusione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione.

Marco PASETTO, *componente della giunta esecutiva di Confagricoltura*, Roberto CAPONI, *direttore area sindacale di Confagricoltura*, Claudia MERLINO, *responsabile ufficio lavoro e relazioni sindacali di CIA*, e Luca CEFISI, *responsabile settori produttivi di COPAGRI*, svolgono relazioni sul tema oggetto dell'audizione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo avere svolto talune considerazioni conclusive, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti di CISAL,
CONFSAL e USB.**

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Dino Antonio CAROLA, *dirigente sindacale CISAL*, Fedele RICCIATO, *vice segretario generale CONFSAL*, e Pierpaolo LEONARDI, *componente dell'esecutivo nazionale USB*, svolgono relazioni sul tema oggetto dell'audizione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dopo avere svolto talune considerazioni conclusive, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti CGIL, CISL, UIL e UGL.

(Svolgimento e conclusione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno consegnato una documentazione, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Ilaria LANI, *responsabile politiche giovanili CGIL*, Luigi SBARRA, *segretario confederale CISL*, Antonella PIRASTU, *funzionario UIL*, e Giovanni CENTRELLA, *segretario generale UGL*, svolgono relazioni sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Walter RIZZETTO (M5S), Antonella INCERTI (PD), Renata POLVERINI (PdL), Titti DI SALVO (SEL), Davide TRIPIEDI (M5S) e Claudio COMINARDI (M5S).

Luigi SBARRA, *segretario confederale CISL*, Antonella PIRASTU, *funzionario UIL*, Ilaria LANI, *responsabile politiche giovanili CGIL*, e Giovanni CENTRELLA, *segretario generale UGL*, rendono ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 13.35.

5-00791 Rostellato: Sul funzionamento dei servizi di consulenza del call center integrato INPS-INAIL.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gessica ROSTELLATO (M5S), pur ringraziando il rappresentante del Governo, fa notare che il quadro da lui delineato non corrisponde pienamente alla realtà dei fatti. Prendendo a riferimento anche le sue precedenti esperienze professionali, fa notare, infatti, che il servizio di *call center* presso l'INPS non appare adeguato a fornire un concreto supporto ai cittadini, atteso che il personale in questione, oltre a non possedere le competenze necessarie, non sembra in grado di accedere alle pratiche riguardanti la gestione dei rapporti di lavoro: tale circostanza presenta notevoli aggravii, rispetto alla precedente situazione, soprattutto per le imprese. Si chiede, dunque, come mai l'INPS non abbia provveduto a organizzare un apposito canale di comunicazione con l'utenza, avvalendosi di personale più qualificato e competente, giudicando non risolutiva la mera apertura di sportelli per il pubblico presso le sedi delle agenzie, che risultano, peraltro, sempre congestionati e poco gestibili. Auspica, in conclusione, che il Governo si attivi al più presto per risolvere la citata problematica.

5-00904 Velo: Problematiche connesse al ridimensionamento della sede INAIL di Piombino.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), sottolineando come non si possa parlare di ridimensionamento della sede INAIL di Piombino, quanto di una riclassificazione, che presuppone esclusivamente un cambio di posizione dirigenziale.

Silvia VELO (PD), pur apprezzando le rassicurazioni testé fornite dal rappresentante del Governo, sottolinea che la sua interrogazione partiva dall'esigenza, sollecitata in particolare da diverse associazioni di categoria, di evitare il rischio che una riorganizzazione amministrativa, dettata da meri risparmi di spesa, potesse determinare un peggioramento dei servizi all'utenza e alle imprese, non tenendo conto, tra l'altro, dei bisogni di rilancio economico di un'area come quella di Piombino. Precisa che le caratteristiche geografiche di quella zona, e di quelle ad essa limitrofe, rendono difficoltoso per gli utenti raggiungere sedi più lontane, come è risultato evidente anche dai recentissimi provvedimenti di riorganizzazione degli uffici giudiziari, prende atto della risposta oggi ricevuta, che quantomeno prospetta un primo risultato positivo, invitando tuttavia il Governo a monitorare con la massima attenzione la situazione.

Renata POLVERINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.

C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 12 settembre 2013.

Titti DI SALVO (SEL) ricorda preliminarmente come la Conferenza dei presidenti di gruppo, adottando la dichiarazione di urgenza dei provvedimenti in esame, abbia acceso l'attenzione del Parlamento su un tema rilevante: si tratta, infatti, di recuperare i principi cardine che stavano alla base della legge approvata nella XV legislatura (legge n. 188 del 2007), la cui abrogazione, voluta dal Governo Berlusconi nella scorsa legislatura senza neanche analizzarne l'attuazione concreta, ha prodotto una evidente lacuna normativa, solo in parte colmata dall'articolo 4 della legge n. 92 del 2012, che ha comunque costituito un passo in avanti nella direzione di una presa di coscienza circa l'esigenza di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco. Dopo avere rilevato come l'abrogazione della legge del 2007 sia stata motivata da una presunta farraginosità delle procedure in essa contenute, ritiene che, in ogni caso, anche le nuove regole previste dalla citata legge n. 92 non risultino del tutto efficaci, se è vero che esse presentano un elevatissimo grado di complessità. Ricorda, infatti, che il problema dell'utilizzo della lettera di dimissioni, sottoscritta dalla lavoratrice o dal lavoratore all'atto dell'assunzione, rappresenta una micidiale arma di ricatto in mano al datore di lavoro, che determina uno squilibrio nei rapporti tra le parti: la questione, dunque, non è quella di un possibile aggiramento dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, bensì di uno stato di « pressione » che pesa sul lavoratore, il quale deve essere affrontato in modo netto, non nella fase in cui il fatto è già successo, ma in quella che lo precede. A suo avviso, pertanto, la soluzione del mo-

dulo, dettata dalla legge n. 188 del 2007, era la più semplice, anche perché si proponeva di prevenire il fenomeno delle dimissioni in bianco e non di correggerlo *ex post*, come invece avviene anche con le norme della legge n. 92 del 2012, mediante l'istituto della convalida.

Nel rilevare, quindi, la necessità di predisporre strumenti efficaci di contrasto ad una pratica che ritiene una truffa e una forma di ricatto inaccettabile (suscettibile, peraltro, di determinare una forma di concorrenza sleale tra le imprese), giudica opportuno intervenire in materia semplificando la normativa vigente. Fatto presente che sulla finalità del contrasto del fenomeno non può che esservi il consenso unanime dei gruppi, giudica ora essenziale avviare una riflessione circa l'individuazione degli strumenti più efficaci da utilizzare, facendo notare come la stessa legge n. 92 del 2012, al comma 18 dell'articolo 4, lasci ampi margini di intervento, rinviando all'adozione di un decreto attuativo l'introduzione di ulteriori forme semplificate di tutela. Nel prospettare, pertanto, alla Commissione anche l'utilità di valutare la percorribilità di tale disposizione, rimettendo al predetto decreto il compito di introdurre ulteriori strumenti di tutela, auspica che i gruppi possano confrontarsi con serietà sul tema, al fine di porre fine ad un fenomeno odioso, gravemente lesivo dei diritti delle donne.

Renata POLVERINI, *presidente*, ritiene che l'elemento di novità sollevato al termine dell'intervento appena conclusosi, che invita a ragionare sull'utilizzo di un decreto attuativo delle norme da poco entrate in vigore, possa far riflettere la Commissione sull'effettiva esigenza di ricorrere a un intervento normativo.

Gessica ROSTELLATO (M5S) esprime talune perplessità circa l'efficacia di un nuovo intervento normativo in materia, che si muova solo su un piano procedurale, facendo notare come dietro al fenomeno in questione, da contrastare con forza, vi sia un fattore culturale fortemente radicato nella società, in virtù del

quale l'assunzione di una donna viene intesa, dalle stesse imprese, più come un peso che come una risorsa. Fatto notare, peraltro, che la pratica delle dimissioni in bianco risulta quasi inesistente nel Nord-Est del Paese, ritiene più importante lavorare a monte del fenomeno, sradicando i pregiudizi nei confronti delle donne, attraverso un'azione mirata a favore dell'occupazione femminile, che faccia leva su un rafforzamento dei servizi all'infanzia: ciò potrebbe, a suo avviso, consentire alle donne di conciliare meglio i tempi della famiglia con quelli del lavoro, togliendo qualsiasi forma di alibi ai datori di lavoro. Prima di procedere ad ulteriori interventi legislativi che rischierebbero, se non sufficientemente ponderati, di introdurre ulteriori appesantimenti burocratici, si chiede, pertanto, se non sia il caso di svolgere, anche mediante apposite audizioni, ulteriori approfondimenti sul tema e se non sia utile accertare, con il contributo del Ministero competente, l'effettivo grado di efficacia della legislazione attualmente vigente. A questo proposito, invita il rappresentante del Governo a fornire quanto prima alla Commissione i dati sul monitoraggio dell'attuazione delle norme di cui all'articolo 4 della legge n. 92 del 2012, da poco entrate in vigore.

Si dichiara, in ogni caso, aperta a un confronto serio e meditato sul tema, nella prospettiva di migliorare la condizione delle lavoratrici, soprattutto laddove si ponga l'esigenza di superare talune palesi criticità della disciplina vigente, in relazione alle complesse forme di comunicazione ai centri per l'impiego imposte dalla normativa, che, a suo avviso, si presterebbero anche a pratiche fraudolente ai danni del lavoratore.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatore*, nel dichiararsi disponibile a un confronto approfondito e serio sul tema, che non esclude necessariamente un percorso basato anche su specifiche audizioni, fa presente che il fenomeno in questione, seppur favorito da presupposti culturali che alimentano pregiudizi negativi nei confronti dell'occupazione femminile, a scapito del

valore sociale della maternità, va affrontato con la massima urgenza, attraverso azioni concrete e tangibili, a fronte della sua enorme diffusione, che sembrerebbe coinvolgere circa 800.000 lavoratrici e lavoratori. Auspica, pertanto, un dialogo serio e costruttivo che possa condurre al più presto a soluzioni certe, a tutela delle condizioni delle lavoratrici stesse.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) esprime perplessità circa la veridicità di taluni dati testé citati con riferimento alla consistenza del fenomeno, atteso che a un numero certo di casi di dimissioni in bianco dovrebbero corrispondere altrettante denunce penali presso i tribunali competenti, che, allo stato, non sembrano essere pendenti. Si interroga, quindi, se, prima ancora di assumere nuove iniziative legislative in materia, non sia più utile concentrarsi sull'analisi dello stato di attuazione della disciplina vigente, chiedendo al Governo un monitoraggio che faccia luce su eventuali profili di criticità, rispetto ai quali, nel caso, sarebbe possibile ipotizzare un intervento. Nel rilevare che tutti i gruppi hanno a cuore la tutela delle lavoratrici, auspica un serio approfondimento sul tema che consenta di giungere ad una definitiva risoluzione della problematica in esame.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA, nel rilevare che la stessa legge n. 92 del 2012 prevede lo svolgimento di un monitoraggio circa la sua corretta applicazione, fa presente che esso è in corso, ma richiede ancora del tempo per il suo completamento, a fronte della complessità delle questioni in gioco. Si impegna, in ogni caso, a rendere noti i risultati di tali attività di verifica, una volta concluse, sottolineando come il Governo, a prescindere dai risultati di questa complessa attività di monitoraggio, sia sostanzialmente aperto a qualsiasi soluzione individuata dal Parlamento, che sia tesa ad una piena salvaguardia delle donne lavoratrici, sia nel caso di un ripristino delle norme precedentemente in vigore sia in quello di un'azione sul piano amministrativo, che

sia condotta in armonia con quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 92 del 2012.

Renata POLVERINI, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, che ha evidenziato l'esigenza di un contributo conoscitivo del Governo e la necessità di approfondimenti sul merito delle questioni, ai fini dell'individuazione degli strumenti più efficaci di contrasto a tale fenomeno, giudica utile rinviare alla prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per domani, la definizione delle modalità di prosecuzione dell'iter. In quella sede, ritiene che i gruppi possano confrontarsi circa l'utilità o meno di un intervento legislativo in materia e, in particolare, circa la percorribilità di una soluzione che rimetta la possibile soluzione al previsto decreto attuativo del comma 18 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 settembre 2013.

Renata POLVERINI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva sul provvedimento in esame e si è convenuto di rinviare alla giornata di oggi l'avvio del dibattito di carattere generale. Al riguardo, segnala tuttavia che le Commissioni di merito non hanno ancora concluso il ciclo di audizioni informali programmate nell'ambito dell'esame del disegno di legge; per tali ragioni, avverte che il dibattito di carattere generale sul provvedimento in sede consultiva potrà proseguire anche oltre la seduta odierna, fermo restando che la deliberazione della Commissione, con ogni probabilità, sarà ulteriormente differita, in attesa di valutare i tempi di esame che saranno fissati dalla Conferenza dei presidenti di gruppo e dalle Commissioni riunite V e VI.

Preso atto, quindi, che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-00791 Rostellato: Sul funzionamento dei servizi di consulenza del call center integrato INPS-INAIL.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione dell'On.le Rostellato verte sul funzionamento dei servizi di consulenza del *Contact Center Multicanale* INPS-INAIL.

Ricordo, preliminarmente, che il *Call Center* integrato INPS-INAIL è stato implementato al fine di garantire un canale di gestione della relazione con l'utenza che contemperasse la duplice esigenza di massima fruibilità e tempestività delle informazioni richieste, nonché di alleggerimento operativo per le unità territoriali.

Occorre ricordare, infatti, il processo di telematizzazione delle richieste di prestazione o di servizio, introdotto dall'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e la sensibile riduzione di organico imposta ai due Istituti a seguito dell'introduzione di disposizioni di legge finalizzate al contenimento dei costi del personale pubblico.

In tale contesto, l'INPS e l'INAIL hanno previsto, in tutto il territorio, un modello organizzativo in cui le telefonate indirizzate ai numeri telefonici dei centralini di tutte le strutture, ad eccezione delle Sedi regionali, sono canalizzate e gestite dal *Contact Center Multicanale*.

Al *Contact Center Multicanale* è demandato il solo compito di informazione generica di primo livello; infatti, qualora necessitino ulteriori approfondimenti, di carattere normativo o consulenziale, ovvero strumenti procedurali a disposizione esclusivamente delle sedi, l'operatore del *Contact Center* deve interessare la struttura territoriale competente ovvero preno-

tare un appuntamento con un funzionario di sede esperto della problematica oggetto della richiesta formulata dall'utente.

Per l'utenza « business » (ad es. aziende e lavoratori autonomi), nonché i loro intermediari, il *Contact Center* fornisce informazioni di carattere generale, indirizza l'utenza nel corretto utilizzo dei servizi telematici disponibili sui siti internet degli Enti (ad esempio verso il cosiddetto « cassetto previdenziale ») e, se necessario, prenota un appuntamento presso la rispettiva struttura territoriale.

Voglio precisare, inoltre, che entrambi gli Istituti curano la formazione ed il continuo aggiornamento delle competenze del personale del *Contact Center* e verificano costantemente la qualità del servizio erogato.

Con riferimento all'INPS, i volumi gestiti dal *Contact Center* nell'anno 2012 sono stati circa 21 milioni i contatti gestiti dai 2.246 operatori, 566.465 i quesiti inoltrati alle sedi, 3.098 i pagamenti effettuati per un valore complessivo di 707.077 euro.

Il costo del contratto base per l'anno 2012 è stato di poco inferiore a 27 milioni di euro, per un costo unitario di contatto pari a 2,4 euro.

Per quanto riguarda l'INAIL, il *Call Center Multicanale* ha gestito nel periodo giugno 2012-giugno 2013 n. 626.411 contatti (telefono e mail) di cui il 97,10 per cento è stato chiuso direttamente, richiedendo solo nel residuo 2,9 per cento (18.150 casi pari a circa 90 casi/anno per sede) la necessità del passaggio alla sede per la natura del quesito che richiedeva

una maggiore professionalità, ovvero la dotazione di procedure non appannaggio degli operatori del *Contact Center*.

Le campagne di *Customer Satisfaction* ed in particolare di « controllo qualità » — che vengono svolte nell'ambito del contratto di appalto con tecniche collaudate, che vanno dalla *survey* « a freddo » (questionari somministrati a campioni di utenti che hanno fruito del servizio), alla *survey* « a caldo » (giudizio espresso subito dopo il servizio), dall'ascolto in doppia cuffia (con funzionari degli Enti), alla registrazione delle chiamate con riascolto ed analisi, dall'analisi campionata dei casi « risposti », all'analisi dei casi passati al *back office* degli Istituti —, mettono in evidenza un servizio che, pur con margini di ulteriore miglioramento, sempre ovviamente possibili, risulta adeguato alle esigenze degli utenti.

Faccio inoltre presente che i motivi giustificativi della avvenuta « esternalizzazione » corrispondono all'opportunità di dotarsi di uno strumento di estrema flessibilità operativa, quale il *Call Center*, in grado di adattare costantemente il numero delle risorse (gli operatori) alle esigenze e, quindi, al flusso di richieste dell'utenza, nonché alla necessità di impegnare il personale interno esclusivamente nello svolgimento di attività *core*, che, come noto, richiedono competenze specialistiche.

Mi preme, da ultimo, confutare quanto affermato nell'interrogazione in merito alla circostanza che l'unico canale comunicativo con l'INPS sarebbe rappresentato dal *Contact Center Multicanale*.

L'Istituto, allo scopo di assicurare un maggiore presidio dei canali di comunicazione e un rafforzamento delle funzioni di assistenza al cittadino e alle aziende, soprattutto in fase di consulenza e di supporto agli strumenti informatici che rendono fruibili i servizi, ha, inoltre, previsto un orario di apertura al pubblico della sportelleria delle Agenzie complesse ed interne fissato in un numero minimo di 28 ore settimanali e delle Agenzie territoriali, in ragione della minore disponibilità di

risorse, particolarmente significativa in alcuni periodi dell'anno, in un numero minimo di 20.

In conseguenza del progressivo passaggio all'esclusività della modalità telematica per la presentazione di tutte le istanze di servizio, inoltre, l'INPS ha anche previsto l'implementazione dell'area di *front office* con un numero adeguato di postazioni informatiche self service.

Presso tali postazioni, gli utenti in possesso di PIN possono direttamente procedere alla presentazione *on line* delle domande di servizio o effettuare tutte quelle interazioni con gli archivi informatici dell'Istituto alle quali risultano abilitati, in un contesto di affidabilità e sicurezza non soltanto tecnologica.

Considerata la delicata situazione socio-economica che sta attraversando il Paese e proseguendo nella politica, già in atto da tempo, di riservare un'attenzione particolare a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà, l'Istituto ha, inoltre, attivato un apposito servizio di consulenza, denominato « Sportello Amico », dedicato alla gestione di target specifici di utenza, caratterizzati da fragilità sociale ed economica, principalmente nell'ambito dell'area del recupero dei crediti contributivi o derivanti da prestazioni indebite.

In tale contesto, caratterizzato da una estrema varietà di modalità di interazione con l'Istituto e per venire incontro alle specifiche esigenze delle aziende, è stato, inoltre, già da tempo istituito un ulteriore servizio denominato « Comunicazione bidirezionale », disponibile per tutte le aziende e i loro intermediari istituzionali sul sito internet; tale servizio, teso a realizzare una modalità esclusiva e strutturata di comunicazione, garantisce l'immediatezza dei rapporti, la storicizzazione delle comunicazioni nonché la riduzione dei tempi di risposta e dell'impiego di risorse.

Con l'obiettivo di assicurare un costante e fondamentale dialogo con l'utenza, l'INPS ha messo a disposizione del cittadino e dell'azienda un'ulteriore modalità strutturata di interazione con tutte le Strutture dell'Istituto, rappresen-

tata dalla « consulenza su appuntamento »; tale procedura gestionale consente, infatti, di interagire direttamente con un funzionario esperto della specifica materia, al fine di risolvere problematiche di maggiore complessità.

Da quanto sopra rappresentato si evince chiaramente che l'Istituto ha ridisegnato il proprio sistema di *customer*

care, razionalizzando e reingegnerizzando il *front end* aziendale, anche nella considerazione che proprio il processo di telematizzazione dei servizi ha rafforzato nella cittadinanza l'esigenza di una presenza del funzionario INPS, in un contesto chiaramente riconoscibile e facilmente accessibile che garantisca accoglienza e tutoraggio.

ALLEGATO 2

5-00904 Velo: Problematiche connesse al ridimensionamento della sede INAIL di Piombino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione cui passo ora a rispondere, l'onorevole Velo richiama l'attenzione del Governo sull'asserito ridimensionamento della sede Inail di Piombino.

Al riguardo è opportuno ricordare, in via preliminare, che nell'ultimo triennio l'Inail, così come altre amministrazioni pubbliche, ha dovuto più volte rideterminare la propria dotazione organica in ossequio a specifiche disposizioni di legge finalizzate al contenimento dei costi del personale pubblico. Basti pensare, in particolare, alle leggi n. 25 del 2010, n. 148 del 2011 e da ultimo, alla n. 135 del 2012.

In particolare, in attuazione della legge n. 25 del 2010 l'Ente ha adottato la determinazione presidenziale n. 80 del 2010 con la quale ha rideterminato la propria dotazione organica per il biennio 2010/2012.

Successivamente la determinazione presidenziale n. 99/2012 ha dato attuazione alla citata legge n. 148 del 2011. Quest'ultima ha imposto alle Pubbliche amministrazioni un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione della citata legge n. 25 del 2010.

Infine, la legge n. 135 del 2012 ha impegnato l'Ente a proseguire nella razionalizzazione delle proprie strutture procedendo nella riduzione dei propri contingenti e mantenendo, nel contempo, invariati i livelli di servizio e la qualità delle prestazioni resi all'utenza.

Con specifico riferimento alla sede di Piombino, l'Istituto ha precisato che per la stessa è più opportuno parlare di riclassificazione da sede « tipo A » a « tipo B » piuttosto che di ridimensionamento.

Tale riclassificazione lungi dal pregiudicare l'efficienza nello svolgimento del servizio all'utenza, consentirà di allocare in maniera più razionale le risorse mediante una migliore organizzazione del lavoro.

Tale sede, infatti, continuerà a garantire, al proprio bacino di utenza (imprese e lavoratori infortunati) i servizi di competenza, salvaguardando in particolar modo quelli riferibili alle attività sanitarie e socio-educative.

Da ultimo l'Inail ha precisato che gli interventi volti all'attuazione del nuovo modello organizzativo verranno realizzati attraverso un percorso graduale e costantemente monitorato al fine di verificarne gli effetti e di intraprendere tempestivamente le eventuali iniziative correttive.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	280
--	-----

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno e l'assistenza delle donne vittime di violenza. C. 951 Murer e C. 523 Antezza (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	285
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci e C. 433 Mongiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	286
Sui lavori della Commissione	286

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il viceministro per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

C. 1540 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela SBROLLINI (PD), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 93 del 2013, in relazione al quale la Commissione è

chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), è un provvedimento complesso, essendo composto da 13 articoli divisi in quattro capi, dedicati, rispettivamente, alla prevenzione e contrasto della violenza di genere (articoli 1-5), alla sicurezza dello sviluppo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di allarme sociale (articoli 6-9), alla protezione civile (articoli 10 e 11), nonché alla gestione commissariale delle province (articolo 12), capo in cui è compreso l'articolo sull'entrata in vigore (articolo 13).

Per quanto riguarda, in particolare, il primo gruppo di disposizioni, osserva che in generale esse mirano, anche sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul),

a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (*stalking*).

In quest'ambito, la disposizione più rilevante rispetto alle competenze della Commissione affari sociali è quella recata dall'articolo 5, che prevede un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, attribuendone la relativa competenza al Ministro delegato per le pari opportunità, in sinergia con la programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.

Fa presente, poi, che le finalità del predetto Piano sono: la prevenzione; la promozione a livello educativo, di formazione scolastica e di formazione delle professionalità a contatto con i fenomeni di violenza di genere e di atti persecutori; il potenziamento dell'assistenza alle vittime attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; la collaborazione tra istituzioni; la raccolta dati; la realizzazione di azioni positive; la configurazione di un sistema di *governance* del fenomeno tra livelli di governo sul territorio nazionale. Si prevede che per l'elaborazione e l'adozione del Piano straordinario possano essere anche utilizzate le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006). Non sono previsti stanziamenti aggiuntivi per la concreta attuazione del Piano che – ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 – deve avvenire « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Con riferimento alla disposizione in oggetto rileva, in linea con quanto è stato fatto notare da più parti in sede di dibattito nonché nel corso delle audizioni svoltesi presso le Commissioni competenti in sede referente, che, al fine di garantire assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli, in maniera efficace e continuativa, attraverso l'istituzione di servizi dedicati, si rende necessario introdurre nel

nostro ordinamento una normativa organica anziché interventi di carattere straordinario.

Parallelamente, è necessario prevedere lo stanziamento di risorse adeguate, che consentano effettivamente di dare una risposta credibile al problema della violenza di genere.

In sostanza, ritiene che occorra mutare completamente approccio, passando dalla previsione di un Piano straordinario che, pur delineando in maniera chiara i diversi ambiti di intervento, non fornisce tuttavia indicazioni operative univoche sulla nascita di una rete territoriale di servizi integrati per il sostegno e la protezione delle donne vittime di violenza e, soprattutto, non fornisce finanziamenti certi alle regioni e agli enti locali, alla predisposizione di norme puntuali volte a contrastare la violenza di genere, in relazione alle quali siano individuate le risorse che ne consentano concretamente l'attuazione.

In questo senso, ricorda che nel corso della XVII legislatura sono state presentate alla Camera diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare che, sia pure con prospettive diverse, tendono ugualmente a raggiungere l'obiettivo da ultimo ricordato mediante la previsione di interventi di carattere sistematico. Si tratta delle proposte di legge nn. 523 (Antezza ed altri), n. 951 (Murer ed altri), n. 1241 (Sbrollini ed altri) e n. 1243 (Binetti ed altri): le prime due proposte sono state assegnate alla XII Commissione, mentre le ultime due sono state assegnate alle Commissioni riunite II e XII.

In particolare, la Commissione Affari sociali la scorsa settimana ha avviato l'esame della proposta di legge n. 951, d'iniziativa del deputato Murer e altri, che affronta il tema della violenza di genere prevedendo una serie di misure specifiche – peraltro corrispondenti alle raccomandazioni rivolte all'Italia in materia dall'Unione europea e dall'ONU – volte alla prevenzione e al contrasto di tale fenomeno e, soprattutto, ad assicurare alle donne vittime di violenza servizi dedicati, offerti in primo luogo dai centri antiviolenza e dalle case rifugio.

Tra le disposizioni più significative previste dal suddetto provvedimento, ricorda, in particolare, quelle concernenti: l'istituzione, secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, dei centri antiviolenza e delle case rifugio e la determinazione dei servizi offerti da queste strutture; l'interoperatività delle strutture dedicate al sostegno e alla protezione delle donne vittime di violenza con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali; l'istituzione del Comitato nazionale sulla violenza di genere quale organo di coordinamento delle attività di prevenzione e di contrasto delle violenze di genere nel territorio nazionale nonché di studio e di monitoraggio del fenomeno; la promozione di programmi nazionali di intervento di carattere preventivo e di trattamento destinati agli autori di atti di violenza contro le donne, al fine di prevenire nuove violenze; la realizzazione di campagne di informazione rivolte ai cittadini allo scopo di pubblicizzare le strutture e i servizi dedicati al sostegno e alla protezione delle vittime della violenza di genere, nonché agli interventi adottati, anche al fine di incoraggiare le vittime della violenza di genere a denunciare i soprusi subiti; la predisposizione di linee guida per le strutture sanitarie e l'istituzione, presso i pronto soccorso ospedalieri, di un nuovo codice gratuito, denominato codice rosa, che consenta una presa in carico delle vittime con tempi di attesa ridotta; la presenza, in ciascuna questura, di personale dedicato, in possesso di una formazione specifica in materia di violenza di genere, competente a ricevere le denunce o le querele da parte delle vittime di tali delitti.

Partendo dal presupposto per cui l'obiettivo principale che ci si propone è la costruzione di una rete organizzata e stabile di aiuto alle donne che fuggono dalla violenza domestica, per cui la continuità e la certezza dei finanziamenti pubblici costituiscono un presupposto essenziale, la richiamata proposta di legge prevede l'istituzione del Fondo per il contrasto della violenza nei confronti

delle donne, finanziato annualmente dalla legge di stabilità, definendone la relativa copertura finanziaria.

A questo proposito, segnala come una delle esigenze principali che si pone sia quella di reperire risorse adeguate, stante la carenza a livello strutturale che interessa gran parte del territorio nazionale, se si considera che occorrerebbero oltre cinquemila posti letto, mentre attualmente quelli disponibili sono solo cinquecento, e alcune parti del territorio sono completamente sprovviste di strutture.

Fa presente, quindi, che anche le altre due proposte di legge sopra citate – n. 1241 Sbröllini e n. 1243 Binetti – recano, pur nella diversità dei rispettivi contenuti, diverse misure volte alla promozione della soggettività femminile nonché di campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione sul tema della violenza di genere, all'istituzione di strutture specializzate per l'assistenza alle vittime di violenza, oltre a prevedere disposizioni in materia di case e centri delle donne. La proposta di legge n. 523 Antezza, invece, ha ad oggetto specificamente i compiti e la gestione delle case e dei centri delle donne, prevedendo l'istituzione di un apposito Fondo di cofinanziamento degli interventi ivi contemplati.

Alla luce delle considerazioni svolte, rimettendosi anche alle proposte e ai suggerimenti che emergeranno nel corso del dibattito, evidenzia fin da ora, tuttavia, l'esigenza di rilevare nel parere che sarà formulato le carenze inerenti all'articolo 5 del decreto-legge in titolo, per i motivi esposti, nonché la necessità, strettamente connessa, di introdurre nel testo del provvedimento stesso misure che, in maniera organica, consentano di contrastare la violenza sulle donne non soltanto attraverso norme di carattere repressivo ma anche mediante strumenti tesi a promuovere l'assistenza nei confronti delle vittime e la prevenzione di un fenomeno sociale sempre più allarmante.

In proposito, fa presente che lei stessa e altri deputati hanno presentato presso le Commissioni competenti in sede referente alcune proposte emendative al provvedi-

mento in titolo, volte in particolare a promuovere la prevenzione e la formazione degli operatori sanitari e delle Forze dell'ordine, nella convinzione che occorra dare con urgenza una risposta concreta al problema, considerata la frequenza con cui si ripetono gli episodi di violenza – gli ultimi tre casi denunciati sono riportati dalla stampa proprio nella giornata odierna – e, soprattutto, il dato allarmante per cui il femminicidio rappresenta la prima causa di decesso delle donne in Italia.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA fa presente che, con l'inserimento nel testo del decreto-legge in oggetto dell'articolo 5, concernente il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, il Governo ha compiuto una scelta netta e consapevole nel senso di assumere impegni concreti per far fronte al problema, predisponendo un serie di misure orientate anche sul piano della prevenzione, secondo l'esigenza sollevata dal relatore.

Ricorda come già nella scorsa legislatura la Commissione affari sociali della Camera avesse approvato in modo unanime una risoluzione concernente iniziative a tutela delle donne vittime di violenza, e come più di recente, in occasione dell'esame presso le due Camere della ratifica della cosiddetta Convenzione di Istanbul, siano state approvate in entrambi i rami del Parlamento delle mozioni con cui si impegna l'Esecutivo a proseguire il programma diretto a contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.

Con l'articolo 5 del decreto-legge in titolo, dunque, il Governo ha inteso passare alla fase dell'attuazione degli impegni assunti.

Precisa, quindi, che il carattere della straordinarietà del Piano deve essere correttamente inteso in senso formale, essendo tale Piano inserito nell'ambito di un provvedimento – quale è, appunto, il decreto-legge che lo contiene – emanato per straordinari motivi di necessità e di urgenza, evidenziando come, dal punto di vista sostanziale, non vi sia ragione per dubitare della sua efficacia, dal momento

che esso prende in considerazione tutti i temi che sono stati ricordati, quali l'esigenza della prevenzione, della formazione, il potenziamento dell'assistenza alle vittime di violenza, la collaborazione tra istituzioni, nonché la configurazione di un sistema di *governance* del fenomeno tra livelli di governo sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda, poi, la questione del finanziamento, pur non volendo eludere il problema, osserva tuttavia che il testo dell'articolo 5 recepisce quella che si considera una « formula di rito », per cui dall'attuazione del Piano non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula che, ricorda, era prevista anche dal provvedimento di ratifica della Convenzione di Istanbul.

Precisa, tuttavia, che ciò non equivale affatto ad escludere che il Governo non provveda poi a stanziare le risorse occorrenti in relazione ai singoli interventi previsti dal Piano, cosa che potrà avvenire con l'approvazione del disegno di legge di stabilità.

Fa altresì presente che le azioni di contrasto del fenomeno della violenza funzionano solo a condizione che si venga a creare una forte sinergia con le amministrazioni locali e che si intraprenda il percorso di un vero e proprio cambiamento a livello culturale e sociale.

Delia MURER (PD), dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro svolto e il viceministro Guerra per i chiarimenti forniti, rileva come la disposizione in esame costituisca effettivamente un passo in avanti, trattandosi del primo intervento normativo approvato dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul.

Pur non intendendo affatto disconoscere la rilevanza che assume il Piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge in titolo, evidenzia tuttavia come esso presenti alcune criticità, in buona parte già evidenziate nel corso dello svolgimento della relazione introduttiva, nonché delle audizioni che hanno avuto luogo presso le Commissioni affari costituzionali e giustizia.

Rileva, in primo luogo, la mancanza di riferimenti precisi alla creazione di una rete strutturale di servizi tesi a sostenere le donne vittime di violenza, ritenendo che occorra veicolare un messaggio molto più forte su questo punto, trattandosi di un aspetto fondamentale. Ravvisa, pertanto, l'esigenza di formulare in tal senso una condizione da inserire nel parere che sarà espresso alle Commissioni di merito.

Allo stesso modo, dovrebbe a suo avviso tradursi in una ulteriore condizione, strettamente connessa alla prima, l'indefettibile esigenza di istituire un apposito fondo al fine di supportare gli interventi volti a contrastare il fenomeno della violenza, precisando che tale fondo dovrebbe essere finanziato annualmente attraverso la legge di stabilità, in modo tale da assicurare la continuità dei servizi dedicati alle donne vittime di violenza, quali i centri antiviolenza e le case rifugio.

Reputa, pertanto, necessario evitare che vengano predisposti interventi in modo episodico, dal momento che occorre garantire alcuni servizi minimi in modo continuativo in quanto, pur riscontrandosi l'esistenza di buone pratiche in questo settore in alcune realtà locali, a livello generale la rete dei servizi si trova in una situazione di grande precarietà.

Dopo aver comunicato di aver presentato, insieme ad altri colleghi del suo gruppo, alcuni emendamenti volti a modificare il testo del decreto-legge nella direzione appena illustrata, fa presente che, al fine di predisporre una normativa organica e completa in materia, sarebbe altresì opportuno prevedere l'istituzione di un Comitato nazionale sulla violenza di genere che svolga funzioni di coordinamento, di raccolta dati e di monitoraggio, nonché la predisposizione di linee guida per le strutture sanitarie, anche al fine di assicurare presso tali strutture la presenza di operatori specializzati in stretto collegamento con la rete territoriale dei centri antiviolenza.

Franca BIONDELLI (PD), condividendo molte delle osservazioni emerse dal dibattito, evidenzia un punto che reputa par-

ticolarmente problematico, costituito dal « pericolo sociale ».

A questo proposito, ritiene che, se si vuole raggiungere l'obiettivo di evitare la reiterazione dei comportamenti violenti, occorre svolgere un'azione capillare e profonda, affinché la società stessa sia protagonista del cambiamento.

In questo senso, occorre creare le condizioni in modo tale che il mondo della scuola, dei *media*, della pubblicità, si interrogino sulle conseguenze dei loro prodotti e che possano, quindi, attivare un autentico cambiamento culturale.

Vanna IORI (PD) condivide alcune delle considerazioni svolte, innanzitutto a proposito del fatto che la disposizione in esame rappresenta il primo atto concreto che è stato posto in essere, nella direzione di dare completa attuazione alla Convenzione di Istanbul.

Concorda altresì con l'esigenza, che pure è stata sottolineata, di evitare l'epidemicità degli interventi in materia di sostegno e di assistenza alle donne vittime di violenza, evidenziando che, se è vero che si annoverano esperienze positive in ambito locale – a partire da quella di Reggio Emilia, che conosce più da vicino – è pur vero che si pongono delle questioni particolarmente urgenti nell'ambito del più complesso problema della violenza di genere, rispetto alle quali reputa necessario intervenire prioritariamente.

Evidenzia, quindi, la preoccupazione che desta il fenomeno della violenza nei confronti delle donne in gravidanza, segnalando come proprio la violenza rappresenti la seconda causa di morte per le donne che si trovano in tale stato e come, negli altri casi, notevoli siano le conseguenze sullo stato di salute del nascituro.

L'altra questione che ritiene necessario affrontare riguarda la formazione, che dovrebbe riguardare non solo gli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza ma anche gli studenti, per cui andrebbero rivisti in tal senso i programmi scolastici.

Sottolinea altresì l'importanza della rieducazione, auspicando la predisposi-

zione a livello normativo di programmi che riguardino specificamente i *partner* violenti e specificando che si tratta di un tema che dovrebbe coinvolgere anche gli istituti penitenziari.

Considerando, in generale, indispensabile l'attuazione di misure di prevenzione, accanto agli strumenti di repressione, al fine di conseguire un miglioramento della situazione attuale, osserva che in questa direzione sarebbe necessario anche un maggior coinvolgimento dei medici di base, essendo costoro più vicini ai pazienti, in grado quindi di valutare il grado di rischio e di gravità connessi alle singole situazioni.

Paola BINETTI (SCpI), in considerazione della complessità connessa al tema della violenza di genere, reputa opportuno prendere in considerazione alcuni aspetti in particolare.

In primo luogo, evidenzia l'importanza che in questa materia assume la prevenzione, rilevando che un compito molto importante spetta alle famiglie, che dovrebbero contrastare atteggiamenti di « bullismo » dei propri figli, non solo rispetto alle donne ma, in generale, ai soggetti più deboli.

Osserva, inoltre, che occorrerebbe superare negli ambienti di lavoro una malintesa superiorità degli uomini, che pone le donne in una condizione di inferiorità, ai fini del recupero della dignità e della realizzazione di un'autentica parità.

A fronte dei numerosi problemi che si intersecano in questa materia, fa presente tuttavia che esistono realtà legate al mondo del volontariato, della società civile, alle quali gli enti locali dovrebbero dare maggiore visibilità. In tal senso, riporta numerose esperienze di persone che hanno messo a disposizione immobili di loro proprietà per ospitare donne vittime di violenza e i loro figli – cita, ad esempio, la creazione di un centro tra Frascati e Grottaferrata – , evidenziando come in questo tipo di esperienze spesso sono proprio le donne presenti sul territorio a prendersi cura di altre donne.

Infine, facendo riferimento a un recente episodio di cronaca, richiama la

necessità di fornire tutela medica alle donne vittime di violenza, comprendendo anche gli interventi di chirurgia plastica e ricostruttiva nei confronti delle donne sfregiate.

Marialucia LOREFICE (M5S) non condivide l'impianto del decreto-legge in titolo, nella parte in cui esso reca disposizioni relative alla prevenzione e contrasto della violenza di genere, rilevando che, in linea con quanto prevede la più volte citata Convenzione di Istanbul, il provvedimento in titolo avrebbe dovuto partire dalle misure volte al rafforzamento della prevenzione, per passare poi alla previsione degli strumenti repressivi, mentre il testo attuale è orientato in senso contrario.

Sotto questo profilo ritiene, infatti, che se non si pone la dovuta attenzione alla prevenzione, al fine di dissuadere coloro che potenzialmente potrebbero tenere comportamenti violenti, il potenziamento delle sanzioni risulti di per sé meno efficace.

Reputa, inoltre, indispensabile prevedere che gli autori di atti di violenza siano sottoposti obbligatoriamente a programmi di recupero.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 15.10.

Interventi per il sostegno e l'assistenza delle donne vittime di violenza.

C. 951 Murer e C. 523 Antezza.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 10 settembre 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, in data 20 maggio 2013, la proposta di legge n. 523, d'iniziativa del deputato Antezza ed altri « Istituzione del Fondo nazionale per il cofinanziamento delle case e dei centri delle donne ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella della proposta di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Dà quindi la parola al relatore, deputato Lenzi, affinché illustri brevemente il contenuto della suddetta proposta di legge.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ad integrazione della relazione già svolta, ricorda che la proposta di legge n. 523, presentata dal deputato Antezza ed altri, trae origine dal lavoro svolto dalle case e dai centri delle donne e dall'azione compiuta dai maggiori organismi e istituzioni internazionali ed europei in tema di violenza contro le donne ed i bambini.

Fa presente che l'obiettivo ad essa sotteso consiste nel voler sostenere concretamente la libertà di ogni singola donna ed una cultura di non violenza e di rispetto nei rapporti umani sia tra i sessi che tra adulti e bambini, nel presupposto che la violenza, oltre che recare un danno alle singole persone, alle donne e ai bambini, rappresenta al tempo stesso un attacco al cambiamento e, dunque, un problema a livello sociale e culturale.

Entrando nel merito del contenuto, osserva che la proposta in esame si compone di quattro articoli, aventi ad oggetto le case e i centri delle donne, le cui finalità sono definite dall'articolo 1, che si occupa anche delle professionalità di cui si avvalgono le predette strutture, nonché dei loro obiettivi.

L'articolo 2 è formato da quattro commi, che trattano delle convenzioni, della gestione e delle erogazioni liberali.

L'articolo 3 riguarda l'istituzione di un Fondo nazionale di cofinanziamento dell'attività delle case e dei centri delle donne, stabilendone le finalità e le modalità di erogazione.

Infine, nell'articolo 4 è prevista la copertura finanziaria pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA, riscontrando l'esistenza di uno stretto collegamento tra il contenuto delle proposte di legge in oggetto e l'articolo 5 del decreto-legge che prevede un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui la Commissione affari sociali ha avviato l'esame in sede consultiva, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'*iter* delle predette proposte, quando sarà chiaro quali parti di esse siano effettivamente confluite nel decreto-legge richiamato.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci e C. 433 Mongiello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che il relatore, deputato Binetti, a causa di un impegno concomitante, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento in titolo sia rinviato alla seduta di domani.

Ritiene che, in assenza di obiezioni, tale proposta possa essere accolta.

Sui lavori della Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) fa presente come, a suo avviso, sarebbe opportuno, da parte dell'ufficio di presidenza,

evitare di inserire nel calendario dei lavori della Commissione proposte di legge dal contenuto analogo a provvedimenti in corso di esame presso altre Commissioni. Cita, in tal senso, il caso delle proposte di legge in materia di violenza contro le donne (A.C. 951 e abb.), che trattano un tema già affrontato dal decreto-legge n. 93 del 2013 (A.C. 1540 e abb.), e quello in questione, delle proposte di legge concernenti la prevenzione e la cura della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (A.C. 101 e abb.), che si sovrappongono in qualche modo all'articolo 14 del provvedimento recante delega al Governo in materia fiscale (A.C. 282 e abb.).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dopo aver evidenziato che, per quanto riguarda la materia del gioco d'azzardo in particolare, le proposte di legge in oggetto prendono in considerazione aspetti di carattere sociale e sanitario che non sono ricompresi nel testo unificato delle proposte di legge in materia di delega fiscale — che peraltro, trattandosi di una delega, si limita a prevedere i principi e i criteri direttivi per la relativa attuazione — fa presente tuttavia che, qualora l'ufficio di presidenza dovesse valutare l'opportunità di interrompere l'esame del provvedimento in titolo per le ragioni addotte dal deputato Miotto, non avrebbe obiezioni al riguardo.

Andrea CECCONI (M5S), dissentendo dalle argomentazioni addotte dal deputato Miotto, sottolinea l'importanza per cui sia il Parlamento a legiferare, in materia di gioco d'azzardo come in altre materie, anziché delegare in tal senso il Governo, essendo già la produzione normativa costituita fondamentalmente da decreti-legge governativi.

Donata LENZI (PD), pur condividendo l'approccio al tema della programmazione dei lavori del deputato Miotto, evidenzia tuttavia come, nel caso di specie, la disciplina dei giochi recata dall'articolo 14 del provvedimento recante la delega in materia fiscale non esaurisca affatto l'argomento, esulando da tale testo una serie di aspetti rientranti specificamente nella competenza della Commissione affari sociali.

Con riferimento, poi, al ruolo del Parlamento, fa presente che senza gli atti di indirizzo che sono stati approvati in materia nonché l'indagine conoscitiva svolta dalla XII Commissione nella precedente legislatura, non ci sarebbe stata probabilmente una disposizione di delega al Governo concernente il riordino della normativa sui giochi.

Massimo Enrico BARONI (M5S), ribadendo le considerazioni svolte dal deputato Cecconi, fa presente che, a suo avviso, dalla lettura dell'articolo 14 del provvedimento recante delega al Governo in materia fiscale, risulti chiaro come non si voglia affrontare realmente il problema della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, con riferimento ai rilievi formulati dal deputato Baroni, rileva come gli interventi in corso riguardino l'ordine dei lavori e non, invece, il contenuto di un provvedimento sul quale, peraltro, la Commissione si esprimerà in sede consultiva nelle prossime giornate.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana movimenti agricoli (FIMA) su questioni di interesse del comparto della mozzarella di bufala DOP 288

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione, sui profili di competenza dell'Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 288

RISOLUZIONI:

7-00075 Cova: Iniziative in materia di definizione del prezzo del latte bovino praticato ai produttori (*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00010*) 289

ALLEGATO 1 (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 294

7-00096 Oliverio: Misure in favore della filiera avicola a seguito dei recenti casi di influenza aviaria (*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00011*) 291

ALLEGATO 2 (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 296

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, su questioni di interesse del comparto della mozzarella di bufala campana DOP 293

Audizione dell'assessore all'agricoltura della regione Campania, Daniela Nugnes, su questioni di interesse del comparto della mozzarella di bufala campana DOP 293

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 293

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 settembre 2013.

Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana movimenti agricoli (FIMA) su questioni di interesse del comparto della mozzarella di bufala DOP.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.

AUDIZIONI

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 12.

Audizione del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione, sui profili di competenza dell'Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Graziella ROMITO, *dirigente dell'Ufficio Programmazione sviluppo rurale (DISR II) della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*, svolge un intervento integrativo.

Intervengono, per formulare considerazioni e quesiti, i deputati Mino TARICCO (PD), Mario CATANIA (SCpI), Monica FAENZI (PdL), Franco BORDO (SEL), Alessandra TERROSI (PD), Loredana LUPO (M5S), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Paolo RUSSO (PdL), Massimo FIORIO (PD).

Interviene altresì Luca SANI, *presidente*.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE interviene in sede di replica.

Luca SANI, *presidente*, facendo presente che la Commissione potrà esaminare atti di indirizzo al Governo sull'argomento in discussione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.

7-00075 Cova: Iniziative in materia di definizione del prezzo del latte bovino praticato ai produttori.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00010).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Paolo COVA (PD), illustrando la risoluzione di cui è primo firmatario, ricorda che il settore del latte ha pagato duramente la crisi, anche con una perdita del patrimonio bovino e la chiusura di stalle. Le produzioni agroalimentari e casearie hanno invece fatto registrare risultati positivi, con un aumento delle esportazioni.

Precisa quindi che, alla data in cui è stata presentata la risoluzione, non si era svolto l'incontro tra Ministero e rappresentanze dei produttori e dei trasformatori, che ha poi portato a fine luglio ad un accordo sul prezzo del latte tra alcune organizzazioni. Al riguardo, rileva tuttavia che tale accordo non consente di risolvere tutti i problemi, anche perché non si applica a tutto il settore, ma agli aderenti alle organizzazioni firmatarie.

Ricorda poi che il prezzo fissato nel citato accordo è di 42 centesimi di euro al litro per un periodo che va da agosto 2013 a gennaio 2014, mentre il prezzo praticato prima in Lombardia era di 38 centesimi, tuttora praticabile a chi non ha sottoscritto l'accordo. Peraltro, l'accordo va in controtendenza rispetto all'andamento di mercato. Infatti, il latte venduto al di fuori della contrattazione (latte *spot*) arriva a quotazioni di 49-50 centesimi di euro per litro e il latte importato dalla Germania

raggiunge il prezzo di 50-50,5 centesimi. Si tratta quindi di differenze rilevanti. Basti pensare che un aumento di 5 centesimi significa che affluiscono in un mese ai produttori circa 40 milioni di euro. Sottolinea in proposito che in Lombardia i trasformatori stanno acquistando latte a 38 centesimi per venderlo come «latte spot», realizzando guadagni senza affrontare i costi della trasformazione. Il rischio è la chiusura delle produzioni, con effetti negativi che si vedranno già nel prossimo futuro.

Per queste ragioni, il Governo dovrebbe intervenire, convocando le parti e mediando tra le stesse, affinché sia fissato un prezzo congruo. In proposito, fa presente che l'Italatte ha scritto ai propri conferenti per comunicare un prezzo di acquisto del latte fissato unilateralmente, in contrasto con quanto prescrive l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 e la normativa europea di cui al cosiddetto «pacchetto latte», che impongono che il prezzo sia oggetto di accordo tra le parti. Si tratta di una grave inadempienza, che il Governo dovrebbe evidenziare.

La risoluzione chiede poi che si operi per l'indicizzazione del prezzo del latte, meccanismo di salvaguardia richiesto dai produttori soprattutto per il caso di mancanza di accordo sul prezzo. Al riguardo, osserva che, secondo dati dell'ISMEA, il prezzo del latte indicizzato sarebbe pari a 49 centesimi di euro per litro.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime la valutazione favorevole del Governo sulla risoluzione.

Franco BORDO (SEL) si dichiara favorevole alla risoluzione all'ordine del giorno, che intende sottoscrivere e che chiede di integrare con la seguente frase, da inserire nelle premesse: «nel mese di luglio in Lombardia, la maggiore realtà produttiva del latte italiano, è stato definito un accordo valido per il solo semestre agosto 2013-gennaio 2014 che prevede il prezzo alla stalla di 0,42 euro per litro».

Dà quindi atto al Ministro di essersi attivata perché si giungesse al citato accordo.

Mario CATANIA (SCpI) osserva che alcuni degli interventi richiesti alle istituzioni pubbliche non sono stati considerati coerenti con le normative nazionali ed europee, prevalendo un approccio che li considera lesivi delle dinamiche di mercato e della concorrenza. Per questo, le azioni condotte dai Ministri, anche nel passato, si sono svolte piuttosto all'insegna della *moral suasion*, per facilitare la trattativa tra le parti. In questo senso, la risoluzione all'ordine del giorno, e in particolare il secondo impegno, per come è formulata sembra andare più in là di quanto consentito sul piano giuridico. Tuttavia, se il rappresentante del Governo ritiene, in una lettura elastica e forse lungimirante, di poter interpretare il testo nel suo significato non letterale, ma sostanziale, egli non si oppone all'approvazione della risoluzione, i cui obiettivi sono senz'altro condivisibili. Infatti, a suo giudizio, solo la giusta remunerazione dei produttori può consentire la sopravvivenza della filiera.

Gian Pietro DAL MORO (PD), ricordando che in passato si sono spesso coltivate illusioni, poi non realizzate, condivide le preoccupazioni del collega Catania. Condivide tuttavia anche la risoluzione, che sottoscrive, ma desidera richiamare l'attenzione sul previsto superamento del regime delle quote latte, che determinerà importanti effetti sul settore. Nel nuovo contesto, infatti, anche l'idea di regolamentare il prezzo è destinata ad essere superata, in mancanza di un quadro di riferimento sul quale fondare interventi a livello nazionale. Il tema in discussione va quindi affrontato, ma immaginando modalità diverse di intervento e di svolgimento dei rapporti di filiera. In questo senso, occorre anche evitare di suscitare illusioni negli allevatori, la cui posizione dipenderà, come sempre, dai rapporti di forza nell'ambito della filiera.

Roberto CAON (LNA) dichiara di concordare con il collega Dal Moro, ma anche con la risoluzione, che sottoscrive. Ritiene infatti che la situazione sia di tale diffi-

coltà per il settore da mettere a rischio la sua stessa sopravvivenza. Invita pertanto il Governo a fare la necessaria opera di convincimento presso le parti.

Loredana LUPO (M5S) rileva che il suo gruppo è favorevole agli obiettivi indicati dalla risoluzione, pur non essendo del tutto convinta dalle modalità sulle quali dovrebbe basarsi l'indicizzazione del prezzo del latte. Chiede pertanto chiarimenti a tale riguardo.

Paolo COVA (PD), richiamata la normativa europea sulle relazioni contrattuali sul settore del latte, osserva che attualmente nel mercato del latte i produttori non hanno forza contrattuale adeguata rispetto ai trasformatori. In questo senso, il Governo dovrebbe adoperarsi affinché le parti istituiscano meccanismi di indicizzazione del prezzo, in mancanza dei quali si affermeranno prezzi imposti unilateralmente dai soggetti più forti.

Quanto ai chiarimenti chiesti dalla collega Lupo, fa presente che l'indicizzazione comporta che, come ora fa l'ISMEA, vengano individuati parametri significativi per l'andamento del prezzo del latte e si attribuisca agli stessi un peso, in modo da definire il prezzo del latte. Tali parametri possono consistere nel prezzo delle materie prime, nel prezzo del latte importato, nel prezzo al consumo e in altri parametri attinenti la trasformazione e la lavorazione dei formaggi. Si possono inoltre prendere in considerazione le variazioni a livello regionale.

Presenta quindi una nuova formulazione della risoluzione, che recepisce l'integrazione richiesta dal deputato Bordo (*vedi allegato 1*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che, senza voler ad ogni costo praticare l'unanimità, per la risoluzione in discussione vi sono le condizioni per arrivare all'approvazione unanime, anche nella seduta odierna. A tal fine, si dichiara in ogni caso disponibile a prevedere ulteriori tempi di valutazione, ove ritenuti necessari.

Mario CATANIA (SCpI) precisa che è disponibile a sostenere la risoluzione in quanto ne condivide lo spirito. Non insiste invece sulle riserve di carattere giuridico in precedenza illustrate, se non sono fatte proprie dal Governo.

Loredana LUPO (M5S) dichiara che, tenuto conto dei successivi approfondimenti, il suo gruppo è favorevole alla risoluzione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere favorevole sulla risoluzione, come riformulata.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la nuova formulazione della risoluzione assumerà il numero 8-00010 (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00010.

7-00096 Oliverio: Misure in favore della filiera avicola a seguito dei recenti casi di influenza aviaria.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00011).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Michele ANZALDI (PD), illustrando la risoluzione in titolo, di cui è cofirmatario, ricorda in che maniera la filiera avicola italiana, e in particolare quella dell'Emilia-Romagna, è stata colpita dall'influenza aviaria, diffusa nel Paese con incredibile velocità a causa dell'azione diffusiva degli uccelli migratori. I focolai d'infezione sono stati però rapidamente circoscritti grazie alla reazione, che giudica drastica e coraggiosa allo stesso tempo, delle istituzioni italiane, che hanno salvato gli allevamenti italiani ed europei. Tale azione ha però avuto un costo, che ammonta ad oltre dieci milioni di euro, che è stato necessario per bloccare sul nascere il propagarsi dell'infezione.

Desidera quindi ricordare, anche per valorizzare questo Parlamento, che nell'opera di contrasto si è da tempo distinta l'onorevole Capua, una delle massime esperte mondiali di settore e oggi divenuta componente della XIII Commissione, che ha in tal modo contribuito a realizzare un vero e proprio successo nella lotta contro questa malattia, tutto di marca italiana.

Ricorda infine che la risoluzione impegna il Governo a ristorare i danni subiti da allevatori che si sono distinti nell'opera di eradicazione dell'infezione, innanzitutto verificando in sede comunitaria la possibilità di avviare misure compensative, e, in secondo luogo, predisponendo con urgenza le misure necessarie per sostenere l'intera filiera avicola, colpita a vario titolo, dalle conseguenze dirette o indirette dell'epidemia aviaria.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, nel ringraziare il deputato Anzaldi per aver voluto rendere testimonianza dell'impegno e dell'azione efficace messa in campo dalle autorità a ciò preposte, esprime parere favorevole sulla risoluzione, condividendo l'esigenza di dare ristoro ad un settore che ha fatto la sua parte con senso del dovere per tutelare gli allevamenti nazionali ed europei.

Franco BORDO (SEL), nel sottoscrivere la risoluzione, propone di integrarla con un ulteriore impegno al Governo ad assumere iniziative affinché tutti gli allevamenti di galline ovaiole si adeguino quanto prima alle direttive europee in materia sanitaria e relativamente al benessere degli animali.

Chiara GAGNARLI (M5S), facendo presente che il suo gruppo stava predisponendo analoga risoluzione, manifesta rammarico per i tempi rapidi di iscrizione all'ordine del giorno della risoluzione Oliverio, presentata solo da pochi giorni. Ricorda che invece, per la risoluzione

n. 7-00032 a sua firma, relativa al settore cunicolo, che pure richiede interventi di sostegno, non si è proceduto con analoga celerità. Chiede quindi che nella calendarizzazione di nuovi argomenti si dia tempo ai gruppi di predisporre eventuali iniziative.

Osserva tuttavia che il settore avicolo ha bisogno di un intervento rapido a compensazione dei danni diretti e indiretti sopportati a causa delle misure imposte dai focolai di influenza aviaria. Ricorda in proposito che la possibilità di aperture in tal senso è stata di recente annunciata dal Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, De Castro.

Luca SANI (PD), *presidente*, pur comprendendo le considerazioni della deputata Gagnarli, ricorda che la trattazione delle risoluzioni sulla materia è stata decisa nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), concordando sulla proposta di integrazione formulata dal collega Bordo, presenta una nuova formulazione della risoluzione, che ritiene possa essere condivisa da tutti i gruppi (*vedi allegato 2*).

Manifesta inoltre disponibilità per porre all'ordine del giorno anche la risoluzione sui problemi della filiera cunicola, indicata dalla collega Gagnarli, ricordando che la carne di coniglio è la sola per la quale non si prevede l'etichettatura di origine.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la nuova formulazione della risoluzione assumerà il numero 8-00011 (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00011.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 settembre 2013.

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, su questioni di interesse del comparto della mozzarella di bufala campana DOP.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.50.

Audizione dell'assessore all'agricoltura della regione Campania, Daniela Nugnes, su questioni di interesse del comparto della mozzarella di bufala campana DOP.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.55 alle 17.20.

ALLEGATO 1

Risoluzione 8-00010 Cova: Iniziative in materia di definizione del prezzo del latte bovino praticato ai produttori.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

il prezzo del latte bovino ai produttori è attualmente di circa 0,38 euro per litro a fronte di un costo del latte « spot » nazionale di circa 0,46 euro per litro e di quello proveniente dalla Baviera di 0,475 euro per litro;

il comparto dei bovini da latte ha perso circa 500.000 bovine da latte negli ultimi 10 anni con una riduzione drastica degli allevamenti di bovini da latte, mentre l'Italia importa ancora il 60 per cento dei prodotti lattiero caseari dall'estero;

i formaggi tipici DOP italiani contribuiscono in larga parte all'*export* agroalimentare italiano con circa 250.000 tonnellate all'anno di prodotto esportato ed in continuo aumento. Negli ultimi 10 anni l'*export* di formaggi è passato da circa 110.000 tonnellate a 250.000 tonnellate;

la produzione italiana di latte bovino, nella campagna lattiero-casearia 2012-2013, non ha raggiunto la « quota latte » attribuita dall'Unione europea alla nostra nazione di circa 10,9 milioni di tonnellate, cosa avvenuta solamente nel 2006-2007, causando una perdita di redditività dei nostri allevamenti;

i consumatori italiani pagano mediamente 1,50 euro per litro latte fresco e quelli tedeschi 0,70 euro per litro latte fresco;

il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 ottobre 2011 recante « Norme di applicazione

del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta », all'articolo 9, dispone che le consegne di latte crudo ai primi acquirenti di latte devono formare oggetto di contratto scritto fra le parti, da stipulare prima della consegna, comprensivo di tutti gli elementi prescritti all'articolo 185-*septies*, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

al contrario, ad oggi in diverse regioni il prezzo del latte bovino è stato stabilito in modo unilaterale da parte solo degli industriali, senza il coinvolgimento dei produttori di latte, in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 9 del citato decreto ministeriale del 12 ottobre 2012;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM – PAC) nel testo consolidato della presidenza del marzo 2013, ribadisce, in assenza di una legislazione dell'Unione sui contratti scritti formalizzati, la facoltà per gli Stati membri di rendere obbligatorio l'uso di contratti, ritenendo inoltre che nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, oc-

corre stabilire a livello dell'Unione alcune condizioni di base per l'utilizzazione di tali contratti;

in particolare, la proposta di regolamento sull'organizzazione comune di mercato unica intende garantire lo sviluppo razionale della produzione lattiera e assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, rafforzandone il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera;

pertanto, per conseguire questi obiettivi della PAC, ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, si prevede che anche le organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o dalle loro associazioni, possano negoziare con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione dei loro membri;

nella proposta di regolamento sull'organizzazione comune di mercato unica si ribadisce l'opportunità che la Commissione europea adotti e presenti, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento del mercato del latte che contemplino, in particolare, i possibili incentivi destinati a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in comune al fine di rafforzare il potere contrattuale;

infine, il nuovo articolo 105-ter (dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari) della citata normativa sull'organizzazione comune di mercato unica, dispone che a decorrere dal 1° aprile 2015 i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'au-

torità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese che dovrà essere notificato dagli Stati membri alla Commissione;

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha manifestato l'intenzione di intervenire per « risolvere la questione » del prezzo del latte e sostenere i produttori;

nel mese di luglio in Lombardia, la maggiore realtà produttiva del latte italiano, è stato definito un accordo valido per il solo semestre agosto 2013-gennaio 2014, che prevede il prezzo alla stalla di 0,42 euro/litro;

impegna il Governo:

ad attivarsi in tempi rapidi per convocare un tavolo tra industriali e allevatori per giungere alla definizione di un prezzo del latte bovino equo in linea con quanto disposto dal quadro giuridico nazionale ed europeo;

a garantire, nell'ambito di quanto disposto dalla proposta di organizzazione comune di mercato unica, all'articolo 104, un prezzo del latte bovino indicizzato, combinando vari fattori che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato, i costi delle materie prime e il costo finale di vendita del latte.

(8-00010) « Cova, Oliverio, Antezza, Carra, Cenni, Ferrari, Lorenzo Guerini, Mongiello, Tentori, Valiante, Zanin, Franco Bordo, Caon, Dal Moro ».

ALLEGATO 2

Risoluzione 8-00011 Oliverio: Misure in favore della filiera avicola a seguito dei recenti casi di influenza aviaria.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premessi che:

dallo scorso mese di agosto è stata rilevata la presenza del virus dell'influenza aviaria in vari siti della regione Emilia Romagna con diversi focolai, il cui contagio probabilmente è avvenuto a seguito del passaggio di animali migratori;

le analisi effettuate presso il Centro nazionale di referenza di Padova (Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie) hanno individuato un ceppo del tipo H7N7 ad alta patogenità per le galline, ma non per l'uomo, a differenza di altri del tipo H7N9 o H5N1;

la tempestiva adozione di tutte le misure di sicurezza sanitaria, approvate dalle competenti istituzioni europee, e l'assenza di pericoli per l'uomo derivanti dal consumo di carne di pollo o uova hanno tutelato il settore, evitando l'instaurarsi di paure non giustificate che avrebbero avuto ripercussioni sulle vendite; è importante ricordare che il settore avicolo italiano è il secondo produttore europeo dopo la Francia con quasi 13 miliardi di uova e 1,2 milioni di tonnellate di carni avicole per un fatturato totale di 5,7 miliardi di euro;

tuttavia, dai primi calcoli si stima che le perdite provocate dall'avaria superino già i dieci milioni di euro sia a causa dei danni diretti relativi agli abbattimenti sia a causa dei danni indiretti provocati dalle necessarie misure adottate dal Ministero della salute per contenere l'eventuale diffusione del virus;

in particolare, le misure di contenimento sanitario incidono sulle fasi centrali della produzione avicola bloccando, a monte, il trasferimento dei capi – con conseguenti problemi relativi al sovraffollamento e al deterioramento delle condizioni di benessere animale – e, a valle, dentro i confini regionali il prodotto « in natura » cioè agricolo; tale situazione produrrà rilevanti danni economici ai produttori e renderà necessario l'aumento delle importazioni sul mercato italiano al fine di soddisfarne la domanda;

le limitazioni alla libera circolazione delle uova da cova e degli animali derivante dall'applicazione delle misure veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato italiano delle uova da cova, dei pulcini e delle pollastrelle;

con il regolamento (UE) n. 660/2012 la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1234/2007, ha adottato una misura eccezionale di sostegno del mercato avicolo italiano per remunerare la distruzione del pollame, al fine di compensare le perdite di reddito subite dai produttori italiani di pollame a seguito del varo di specifiche restrizioni sanitarie attuate a norma della direttiva 92/40/CEE del Consiglio del 19 maggio 1992, per debellare l'influenza aviaria negli anni 1999-2003; ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1234/2007, per le misure eccezionali previste all'articolo 44 del medesimo regolamento, l'Unione ha contribuito al finanziamento per il 50 per cento delle spese sostenute dallo Stato membro;

tali misure sono state accordate ai produttori italiani a seguito della sentenza della Corte di giustizia emessa in data 17 gennaio 2012, che ha accolto il ricorso presentato dal Governo italiano contro la Commissione dell'Unione europea per l'omessa adozione di misure eccezionali a sostegno del mercato italiano nel settore del pollame, per i danni da influenza aviaria subiti dagli allevatori negli anni 1999-2003;

il contenzioso era sorto dopo il varo del regolamento (CE) n. 2102/2004 del 9 dicembre 2004 con il quale la Commissione non aveva accolto la richiesta italiana per la concessione del sostegno anche per i produttori di pulcini da carne oltre che per le uova; la Commissione, infatti, aveva escluso dalle misure eccezionali i pulcini di un giorno, operando, secondo la Corte di giustizia, una distinzione a torto fra le perdite economiche causate dalla soppressione dei pulcini di un giorno e quelle dovute alla distruzione delle uova da cova;

in occasione della precedente crisi aviaria del 2006 il Governo ha predisposto una serie di misure economiche utili per sostenere l'intera filiera avicola, quali l'indennizzo per capi abbattuti, il rimborso delle spese sanitarie, il finanziamento degli interventi per la ripresa produttiva delle imprese agricole e delle imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ricadenti nelle zone sottoposte a restrizioni sanitarie causate dall'aviaria,

impegna il Governo:

a verificare in sede comunitaria la possibilità di avviare misure compensative a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di

carne avicola, nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, ricadenti nelle zone delimitate a causa dell'insorgenza dell'influenza aviaria, mediante la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, contributivi e previdenziali nonché mediante la sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie di finanziamento;

a predisporre con urgenza le necessarie misure economiche per sostenere l'intera filiera avicola chiedendo, per la parte riguardante il finanziamento comunitario, alla Commissione europea l'adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato nel settore della carne e delle uova di pollame ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1234/2007, al fine di ammettere al finanziamento a titolo di misure eccezionali di sostegno al mercato gli indennizzi per i capi abbattuti, il rimborso delle spese sanitarie, il finanziamento degli interventi per la ripresa produttiva delle imprese agricole e delle imprese di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ricadenti nelle zone sottoposte a restrizioni sanitarie causate dall'aviaria;

ad assumere iniziative affinché tutti gli allevamenti di galline ovaiole si adeguino quanto prima alle direttive europee in materia sanitaria e relativamente al benessere degli animali.

(8-00011) « Oliverio, Lattuca, Anzaldi, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Franco Bordo ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Testo unificato C. 282 Causi e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	298
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	304
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	304
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	307
DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	304
DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	306

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Testo unificato C. 282 Causi e abb.
(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca PASTORINO (PD), *relatore*, ricorda che il 20 giugno 2013 la Commissione Finanze ha avviato l'esame di alcune proposte di legge in materia fiscale. Le proposte di legge 282 (Causi e altri), 1122 (Capezzone e altri) e 1339 (Migliore) recano norme in materia di revisione del sistema fiscale mediante delega al Governo. La proposta di legge 950 (Zanetti) reca norme in materia di contrasto all'evasione fiscale e abuso del diritto. L'8 agosto 2013 è stato adottato il testo base.

Rileva quindi che la proposta si compone di 16 articoli concernenti alcuni principi generali e le procedure di delega; la revisione del catasto dei fabbricati, nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale; la disciplina dell'abuso del

diritto e dell'elusione fiscale; norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali; la delega per la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici; la delega ad introdurre nuove forme di fiscalità ambientale.

Attraverso la riforma del catasto degli immobili (articolo 2) si intende correggere le sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate dall'aumento generalizzato del prelievo fiscale, disposto con il decreto-legge n. 201 del 2011 che ha introdotto l'Imposta municipale sperimentale (IMU). Tra i principi e criteri direttivi da applicare per la determinazione del valore catastale degli immobili la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando la superficie in luogo del numero dei vani. È assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, che non dovranno comunque superare i valori di mercato.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una norma a favore delle unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, per le quali si dovrà tenere conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità. La riforma deve avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell'ISEE; in sede referente è stata resa esplicita l'esigenza di tutelare l'unico immobile non di lusso posseduto dal contribuente. Nel corso dell'esame in sede referente è stato altresì previsto un meccanismo di monitoraggio da parte del Parlamento del processo di revisione e si è attribuito valore alle informazioni sugli immobili fornite dal contribuente, per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all'attribu-

zione delle nuove rendite, anche nella forma dell'autotutela amministrativa. Contestualmente devono essere aggiornati i trasferimenti perequativi ai comuni.

La delega fiscale è anche orientata, secondo le modifiche introdotte in sede referente, ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi, nonché a proseguire il contrasto all'evasione e all'elusione e il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette *tax expenditures*) – ferma restando la tutela, oltre che della famiglia e della salute, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione. A questo fine, nelle procedure di bilancio sono inseriti un rapporto in materia di contrasto all'evasione fiscale (articolo 3) e un rapporto sulle spese fiscali (articolo 4).

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati ulteriormente precisati gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, certezza del diritto, uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi. Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dal decreto-legge n. 138/11. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese.

Tra gli obiettivi delineati emerge inoltre la certezza del sistema tributario, da perseguire in particolare attraverso la definizione dell'abuso del diritto (articolo 5), inteso come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché la condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione; deve essere garantita la scelta tra

regimi alternativi quando l'operazione è giustificata da ragioni extrafiscali « non marginali ».

Per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali la delega introduce norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata (articolo 6).

Si sofferma quindi sulle norme volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateazione dei debiti tributari, attraverso la semplificazione degli adempimenti amministrativi e patrimoniali nonché la possibilità di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, nei casi di obiettiva difficoltà. Si intende inoltre attuare una semplificazione sistematica dei regimi fiscali, anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, secondo le modifiche introdotte in sede referente, al fine di eliminare « complessità superflue » (articolo 7).

Si prevede la revisione delle sanzioni penali e amministrative (articolo 8) secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime; si prevede, al riguardo, la revisione del regime della dichiarazione infedele e la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi, ovvero di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità. Nel corso dell'esame in sede referente, è stata introdotta l'efficacia attenuante o esimente dell'adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata; con una modifica operata nella medesima sede referente, è stato disposto che l'Autorità giudiziaria possa affidare i beni sequestrati in custodia giudiziale all'amministrazione finanziaria, in luogo degli organi della polizia giudiziaria, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.

L'articolo 9 indica i principi e i criteri da perseguire per il rafforzamento dei controlli fiscali, in particolare contrastando le frodi carosello, gli abusi nelle attività di *money transfer* e di trasferimento di immobili, i fenomeni di *transfer pricing* e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonché le fattispecie di elusione fiscale. Nell'attività di controllo deve essere, tra l'altro, rispettato il principio di proporzionalità e rafforzato il contraddittorio con il contribuente. Si prevede poi che siano espressamente previsti i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità promuovendo adeguate forme di coordinamento con i Paesi esteri nonché favorendo una corrispondente riduzione dei relativi oneri bancari. Si dispone l'obbligo di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, il potenziamento del meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*) nonché il rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento. Si ripropone quindi il tema della revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali.

L'articolo 10 reca la delega per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, da perseguire sia mediante la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un'ottica di deflazione del contenzioso, sia tramite l'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria (principio introdotto nel corso dell'esame in sede referente).

In materia di riordino della riscossione delle entrate locali, si dispone la revisione della procedura dell'ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi, per adattarle alla riscossione locale. Si intende procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari, all'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati, nonché a introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicità. Le attività di riscossione devono essere assoggettate a regole pubblicistiche; i soggetti ad essa preposte operano secondo un codice deontologico, con specifiche cause di incompatibilità per gli esponenti aziendali

chi riveste ruoli apicali negli enti affidatari dei servizi di riscossione. Nel corso dell'esame in sede referente, si è disposto lo snellimento delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità.

Tra i principi e i criteri direttivi per la tutela dei contribuenti si ricordano: l'impignorabilità di alcuni beni di impresa; l'estensione della rateazione dei debiti tributari e la riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi; la limitazione del principio della compensazione delle spese all'esito del giudizio.

L'articolo 11 reca la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di impresa e dei regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni. Anzitutto si prevede l'assimilazione delle imposte sui redditi di impresa (anche in forma associata) dei soggetti IRPEF, con assoggettamento a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale ed allineata a quella dell'IRES. Le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci concorreranno alla formazione del reddito IRPEF. Sono introdotti regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni e, per i contribuenti « minimi », regimi sostitutivi forfetari con invarianza del quantum dovuto, nonché istituti premiali per le nuove attività produttive. Infine, si delega il Governo a introdurre « forme di opzionalità ».

Il Governo è altresì delegato a chiarire la definizione di « autonoma organizzazione » ai fini IRAP per professionisti e piccoli imprenditori, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale. Allo stesso tempo, la revisione del reddito d'impresa è volta a migliorare la certezza e la stabilità del sistema fiscale (articolo 12), a favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, rivedere la disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento, tra l'altro, al regime dei lavoratori all'estero, rivedere i regimi di deducibilità di ammortamenti, spese e costi.

L'attuazione della delega in materia di IVA deve avvenire attraverso la semplifi-

cazione dei sistemi speciali e l'attuazione del regime del gruppo IVA (articolo 13). Allo stesso tempo, il Governo è delegato ad introdurre norme per la revisione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento, nonché delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari, in coordinamento con le disposizioni attuative del federalismo fiscale.

L'articolo 14 riguarda i giochi pubblici, prevedendo – oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi – specifiche disposizioni volte, tra l'altro a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; rivisitare aggi e compensi spettanti ai concessionari; ai controlli ed all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché al sistema sanzionatorio. Viene quindi confermato il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

Si dispone, altresì, il rilancio del settore ippico anche attraverso l'istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico.

Il Governo è infine delegato (articolo 15) ad introdurre nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a

livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, prevedendo che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili.

Il testo si conclude con una norma programmatica (articolo 16), ai sensi della quale la revisione del sistema fiscale persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti.

Per quanto concerne l'adeguamento ai principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea, indicato fra i principi e criteri generali di delega di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, ricorda, in estrema sintesi, che le norme dei Trattati europei in materia fiscale prevedono sostanzialmente il divieto di istituire tassazioni discriminatorie, rispetto a quelle applicate sui prodotti nazionali, su prodotti provenienti da altri Stati membri e l'armonizzazione comunitaria dell'IVA, delle imposte di consumo (accise) e delle altre imposte indirette. L'imposizione diretta non è invece armonizzata e rimane di competenza esclusiva degli Stati membri.

Segnala inoltre che l'articolo 5, comma 1, in materia di definizione dell'abuso del diritto, richiama espressamente fra i principi di delega quelli contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012.

Con riferimento alle misure per contrastare l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 9, segnala che sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 2013 sono state pubblicate due modifiche della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, segnatamente:

la direttiva 2013/43/UE, relativa all'applicazione facoltativa e temporanea del

meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi;

la direttiva 2013/42/UE, relativa al meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA.

Il rispetto dei principi generali della normativa europea, è richiamato inoltre dall'articolo 10, lettera c), punto 3, del testo che detta i criteri di delega in materia di affidamento dei servizi di riscossione delle entrate degli enti locali. Il richiamo va inteso con particolare riguardo alla disciplina della concorrenza nel settore dell'affidamento dei servizi pubblici.

Per quanto riguarda la razionalizzazione dell'IVA, evidenzia che l'articolo 13, comma 1 conferisce delega al governo per il recepimento della direttiva 2006/112/UE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dettando specifici principi e criteri direttivi. Il primo dei due specifici criteri direttivi riguarda la razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati: la disposizione sembra prefigurare un adattamento dei regimi speciali, vigenti in alcuni settori, alla disciplina generale, al fine di evitare che le particolarità dei singoli settori producano distorsioni nell'applicazione dell'imposta ovvero oneri maggiori rispetto a quelli derivanti dal regime ordinario. Ricorda in proposito che l'esigenza di procedere al riordino e alla progressiva riduzione dei regimi speciali è stata sottolineata anche dalla Commissione europea nel citato Libro verde sul futuro dell'IVA – Verso un sistema IVA più semplice, solido ed efficiente (COM(2010) 695). Il secondo criterio specifico riguarda l'attuazione del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) previsto dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/UE. L'articolo citato ha stabilito che, previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ogni Stato membro può considerare come un unico

soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Uno Stato membro che esercita l'opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'esercizio di tale disposizione.

L'articolo 15, infine, delega il Governo ad introdurre, in considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, nuove norme di fiscalità finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/UE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili.

Rinvia quindi alla documentazione predisposta dagli uffici per una rassegna dei documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea in tema di fiscalità e lotta contro le frodi.

Ricorda infine – per affinità di materia, benché il provvedimento non intervenga sul punto specifico – che il 3 giugno 2010 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora complementare in cui sostiene che alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 contrastano con la direttiva 2006/112 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in quanto escludono dall'imposta alcune operazioni considerate « non commerciali » che dovrebbero, invece, essere tassate o

che dovrebbero, quanto meno, essere qualificate « esenti » piuttosto che « escluse ».

In particolare, la Commissione ricorda che l'articolo 2 della citata direttiva impone l'IVA a tutte le cessioni di beni o le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto « passivo », inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L'articolo 132 della direttiva medesima prevede, al massimo, che determinate attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo « pubblico », possano essere « esenti », ma non « escluse », e pertanto tali da concorrere in ogni caso alla formazione dell'imponibile IVA e da andare soggette a fattura e registrazione.

Ad avviso della Commissione, l'articolo 4, comma 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 contrasterebbe con la norma europea, in quanto dispone per gli enti diversi dalle società commerciali che esercitino un'attività finalizzata al profitto solo in via secondaria – in quanto l'attività prevalente non è orientata a fini di lucro – che siano « escluse » dall'IVA le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale non lucrativa. Inoltre, lo stesso articolo 4 prevede che la cessione di beni e l'erogazione di servizi a favore degli associati – in cambio dell'aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico – siano « escluse » dall'IVA in quanto afferenti ad una finalità « pubblica ». Secondo la Commissione, anche queste cessioni di beni o erogazioni di servizi dovrebbero essere considerate « commerciali », in quanto sia la maggiorazione della quota sia l'esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di « commercialità »: tali fattispecie non possono dunque essere « escluse » dall'IVA, ma – al massimo – essere considerate « esenti », a condizione che:

non avvengano dietro corrispettivo;

laddove si presentino come cessione di beni, non siano autonome, ma risultino connesse ad un servizio pertinente allo scopo dell'ente;

l'esenzione concessa non alteri la concorrenza;

la finalità « pubblica » dell'ente sia riconducibile esclusivamente a una delle ipotesi di cui all'articolo 132 della direttiva 2006/112.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.

C. 1309 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

Vega COLONNESE (M5S) preannuncia l'intenzione del suo gruppo di formulare una proposta di parere contrario sul provvedimento in esame.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*), che tiene

conto delle indicazioni formulate dai colleghi nel corso del dibattito. Osserva di aver ripreso, nelle premesse, anche l'obiezione della collega Pinna relativa alla necessità di evitare eccessivi irrigidimenti nel mercato del lavoro.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

C. 1544 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

Luca PASTORINO (PD) osserva come, volendo esaminare la materia fiscale dal punto di vista dell'Unione Europea, anche in mancanza di una competenza legislativa, si possa contare su un gran numero di indirizzi politici, volti a coordinare politiche spesso dannosamente divergenti e indicare una minima azione fiscale comune, per il rilancio dell'economia e del lavoro e a presidio della giustizia sociale. Sono indirizzi che, in questo come in altri campi, la politica dovrebbe decidere, prima, e attuare, poi, con maggiore approfondimento e serietà, per costruire davvero nei fatti un'Unione più coesa e giusta.

Con riferimento agli indirizzi europei nel settore fiscale, già richiamati in occasione della conversione del decreto-legge 54/2013, ricorda che il Consiglio Europeo del marzo 2012, sottolineando l'insufficienza degli sforzi comuni per dare seguito alla strategia « Europa 2020 », ha evidenziato alcuni possibili interventi per il rilancio della strategia per il lavoro e la crescita. Tra questi figura la riforma dei

sistemi tributari, in modo da renderli più efficaci ed efficienti, eliminare le esenzioni ingiustificate, ampliare la base imponibile, combattere la frode e l'evasione fiscale e – questo interessa la discussione odierna – spostare l'onere fiscale dal lavoro.

La Commissione europea – forse mai con la dovuta incisività – ha perseguito questo stesso indirizzo. Più precisamente, le sue indicazioni chiedono agli Stati membri riforme fiscali per ridurre considerevolmente l'onere sull'occupazione. Tali riforme dovrebbero essere neutre in termini di carico fiscale complessivo e, quindi, andrebbero finanziate mediante aumenti dei tributi, ad esempio, sui patrimoni o in ambito ambientale e con un più deciso contrasto dell'economia sommersa e dell'evasione.

Nell'Analisi annuale della crescita 2013, la Commissione ha affermato chiaramente che gli Stati membri dovrebbero invertire la tendenza in corso, puntando a « spostare l'onere fiscale complessivo verso basi imponibili meno nocive per la crescita e la creazione di posti di lavoro ». Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero rendere i sistemi tributari « più efficienti, competitivi ed equi ».

Per l'Italia, il punto 5 delle raccomandazioni del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 chiede esplicitamente il varo di una riforma fiscale per trasferire il carico da lavoro e capitale ai consumi, beni immobili e ambiente. Inoltre, l'Italia dovrebbe condurre una lotta incisiva all'evasione fiscale, all'economia sommersa e al lavoro irregolare.

Già in occasione della sospensione dell'IMU disposta dal decreto-legge 54/2013 ha avuto modo di intervenire in questa Commissione per sottolineare come si trattasse, senz'altro, di un sollievo in un Paese in forte crisi e gravato da una pesante tassazione. Questo vale oggi per il decreto-legge 102/2013.

Tuttavia, attenendoci agli indirizzi dell'Unione Europea, dovremmo trovarci a discutere un intervento fiscale di ben diversa natura. Una riforma fiscale, neutra in termini di gettito e di natura strutturale e complessiva, tale da realizzare un inci-

sivo spostamento del carico fiscale dal lavoro, per favorire l'occupazione e la lotta all'evasione fiscale.

Da un approccio sistematico esce purtroppo anche la questione della TARES. Infatti il nuovo tributo è mantenuto e anzi aggravato dalle disposizioni del decreto-legge 102/2013. Se è vero che il principio del « chi inquina paga » – più che condivisibile – ci viene dall'UE e che la stessa Unione chiede di spostare il carico fiscale sul settore ambientale, è pure vero che gli aggravati saranno improvvisi e rilevanti, al punto da mettere in difficoltà in particolare, oltre le famiglie già provate, le piccole imprese di commercianti e artigiani. Posto che tra un anno un nuovo tributo sui servizi potrebbe rivoluzionare di nuovo il sistema e posto che le indicazioni europee sono di assumere misure fiscali coerenti e che non deprimano l'economia e il lavoro, il Governo e le Camere devono attivarsi per sospendere l'applicazione della TARES per quest'anno, in attesa di approvare il nuovo tributo sui servizi l'anno prossimo.

Paolo ALLI (Pdl), *relatore*, ribadito che il provvedimento in esame non presenta profili critici in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, ritiene che in materia fiscale alcune delle considerazioni del collega Pastorino potrebbero essere inserite nella proposta di parere, seppure non in forma vincolante per la Commissione di merito.

Gea SCHIRÒ PLANETA (ScpI) riterrebbe opportuno inserire, nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere, una osservazione relativa alla regolamentazione delle aliquote IVA, con riferimento alla loro armonizzazione nei diversi paesi europei.

Michele BORDO, *presidente*, osserva come quella relativa alla armonizzazione delle aliquote IVA sia questione controversa, sulla quale si affrontano posizioni politiche differenziate, e che appare pertanto di difficile traduzione in una osservazione espressa dalla XIV Commissione nel parere al provvedimento.

Arianna SPESSOTTO (M5S) richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che il provvedimento in esame, contrariamente alle dichiarazioni di principio del Governo, prevede l'ennesimo condono, introducendo, all'articolo 14, una riduzione del 75 per cento sulle somme dovute per il danno erariale accertato da sentenza di primo grado.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

C. 1540 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

Paola PINNA (M5S) osserva, con riferimento alle disposizioni in materia di commissariamento delle province, che il decreto-legge in esame proroga gli effetti del precedente decreto-legge n. 201 del 2011, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale in quanto privo dei requisiti di necessità e urgenza. L'assenza di motivi di urgenza è peraltro confermata dal fatto che l'assetto dato all'ordinamento provinciale è valido sino al 31 dicembre 2013.

Con il provvedimento in esame si procede inoltre a sostituire organi elettivi con commissari nominati, ledendo in tal modo il principio della rappresentanza democratica. Assai più opportuno sarebbe stato prima procedere alla riorganizzazione delle province, e solo in una seconda fase occuparsi degli organi elettivi.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali (Nuovo testo C. 362 Madia).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 362 Madia recante « Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali »;

rilevato che il provvedimento è volto a tutelare e valorizzare le professioni dei beni culturali e auspicato che tale finalità sia perseguita evitando eccessivi irrigidimenti nel mercato del lavoro;

visto, in particolare, il contenuto dell'articolo 2 del provvedimento, che modifica il Codice dei beni culturali prevedendo l'istituzione presso il Ministero dei beni culturali di elenchi nazionali, cui sono iscritti i professionisti in possesso di determinati requisiti, e demanda la definizione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi ad un decreto del Ministro dei beni culturali, d'intesa con le associazioni professionali;

rilevata l'opportunità che, nell'individuazione di tali requisiti, sia garantita l'omogeneità con i requisiti richiesti negli altri Paesi europei per l'esercizio delle medesime professioni, al fine di assicurare la mobilità dei lavoratori e parità di condizioni nell'accesso al lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 2 comma 1, capoverso ART. 129-bis, comma 2, che il decreto ministeriale ivi previsto debba tenere conto, nell'individuazione dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi, dei requisiti richiesti negli altri Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio delle medesime professioni.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. (Esame Testo unificato C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone e C. 1339 Migliore) (Parere alla Commissione VI) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro informale con il Presidente della Repubblica Somala, Hassan Sheikh 13

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1544, di conversione in legge del decreto-legge n. 102 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 14

Audizione informale di rappresentanti di ASSOPETROLI-ASSOENERGIA 14

Audizione informale di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia 14

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria 14

Audizione informale di rappresentanti dell'ANIA 14

COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 15

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 16

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 17

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 18

ALLEGATO (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) 43

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Emendamenti C. 245-280-1071-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	34
Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. Emendamenti C. 925-A ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

SEDE REFERENTE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
--	----

SEDE REFERENTE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
--	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	103
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	110
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	106
Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni (<i>Esame e rinvio</i>) .	107
Sui lavori della Commissione	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Emendamenti C. 245-280-1071-A	109
AVVERTENZA	109

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Priorità dell'UE per la 68 ^{ma} Sessione dell'Assemblea generale dell'ONU. 11521/2013 (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>)	111
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale del Relatore</i>)	115

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	116
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	120
DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119

V Bilancio, tesoro e programmazione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita – Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività » (COM(2013)165 final) e « Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita – Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste » (COM(2013)166 final).

Audizione del vicepresidente della Commissione europea, Olli Rehn (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	121
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta. Parere su emendamenti</i>)	122
DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	122

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	128
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	144
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del Governo</i>)	194

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196
---	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici. C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	196
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	197
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 544 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	197
Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza. C. 1363 Galan (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	197

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092 Distaso (<i>Esame e rinvio</i>)	198
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	203
DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	210
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	212

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-00595 Gallo: Sull'attuale gestione del servizio idrico integrato in Campania	214
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	223
5-00646 Amoddio: Sulla bonifica del sito di interesse nazionale di Priolo	214
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	225
5-00664 Mariani: Sullo stato e sulle prospettive della produzione di energia dal carbone .	214
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	229
5-00813 L'Abbate: Sulla discarica sita in contrada Marcucci a Conversano	215
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	232
5-00913 Realacci: Su un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti	215
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	234

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 26 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	216
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	219
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	238
ALLEGATO 7 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Sinistra Ecologia e Libertà</i>)	239
ALLEGATO 8 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	241
D.L. 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	220
D.L. 102/2013 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	220

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. C. 1013 D'Incecco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	222
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) (*Svolgimento e conclusione*) 243

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 244

ALLEGATO (*Documentazione richiamata nell'intervento dell'onorevole De Lorenzis*) 250

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani – Rel. Nardella.

Audizione informale dei rappresentanti di ANCI e Confcommercio 257

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 257

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 259

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 266

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 260

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Testo unificato C. 282 Causi e abbinate (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 260

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Doc. XXII, n. 5 Mongiello, Doc. XXII, n. 6 Martella, Doc. XXII, n. 7 Bergamini e Doc. XXII, n. 11 Pini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 263

ALLEGATO 2 (*Emendamenti riferiti al testo base*) 267

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile 270

Audizione di rappresentanti dell'ANCE (*Svolgimento e conclusione*) 270

Audizione di rappresentanti di CIA, Confagricoltura e Copagri (*Svolgimento e conclusione*) . 271

Audizione di rappresentanti di CISAL, CONFSAL e USB (*Svolgimento e conclusione*) 271

Audizione di rappresentanti CGIL, CISL, UIL e UGL (*Svolgimento e conclusione*) 271

INTERROGAZIONI:

5-00791 Rostellato: Sul funzionamento dei servizi di consulenza del call center integrato INPS-INAIL 272

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 276

5-00904 Velo: Problematiche connesse al ridimensionamento della sede INAIL di Piombino ...	272
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	279
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova (Seguito dell'esame e rinvio)	273
SEDE CONSULTIVA:	
DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Seguito dell'esame e rinvio)	275
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (Esame e rinvio)	280
SEDE REFERENTE:	
Interventi per il sostegno e l'assistenza delle donne vittime di violenza. C. 951 Murer e C. 523 Antezza (Seguito dell'esame e rinvio)	285
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci e C. 433 Mongiello (Seguito dell'esame e rinvio)	286
Sui lavori della Commissione	286
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana movimenti agricoli (FIMA) su questioni di interesse del comparto della mozzarella di bufala DOP	288
AUDIZIONI:	
Audizione del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione, sui profili di competenza dell'Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020 (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	288
RISOLUZIONI:	
7-00075 Cova: Iniziative in materia di definizione del prezzo del latte bovino praticato ai produttori (Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00010)	289
ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	294
7-00096 Oliverio: Misure in favore della filiera avicola a seguito dei recenti casi di influenza aviaria (Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00011)	291
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	296
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, su questioni di interesse del comparto della mozzarella di bufala campana DOP	293
Audizione dell'assessore all'agricoltura della regione Campania, Daniela Nugnes, su questioni di interesse del comparto della mozzarella di bufala campana DOP	293
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	293

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Testo unificato C. 282 Causi e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	298
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	304
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	304
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	307
DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	304
DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	306

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 16,60



17SMC000830